RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Statuto della Regione Calabria
Titolo I - Principi fondamentali

Articolo 1
(La Regione Calabria)

1. La Calabria è Regione autonoma, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione e nel presente Statuto, nell'unità della Repubblica Italiana e nell'ambito dell'Unione Europea.
2. La Calabria fa propria la carta dei diritti dell'Unione Europea.
3. La Regione è costituita dalle comunità residenti nei territori dei Comuni e delle Province calabresi.
4. Capoluogo della Regione è Catanzaro, dove hanno sede il Presidente della Giunta regionale e la Giunta.
5. Il Consiglio regionale ha sede nella città di Reggio Calabria.
6. La Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, stabiliti con legge regionale.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

Già prima della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, la Corte costituzionale ha riconosciuto la competenza delle Regioni a legiferare in materia di adozione e definizione dei simboli regionali, sulla base del generale principio di autonomia espresso dall'art. 5 Cost. (sentenza n. 365 del 1990).

Il principio autonomistico espresso nell'art. 5 Cost., infatti, è teso a conferire il massimo rilievo alle collettività locali, e, con riguardo all'art. 115 ss. della Costituzione, soprattutto a quelle regionali, come "soggetti reali del nostro ordinamento (che risulta unitariamente dalla loro molteplicità), punti sicuri di riferimento della sua consistenza democratica". La portata del principio, pertanto, implica che non può non comprendersi nel contenuto minimo dell'autonomia riconosciuta alla regione, quale ente esponenziale, il potere di scegliere i segni più idonei a distinguere l'identità stessa della collettività che essa rappresenta. Ciò a prescindere da un'espressa previsione normativa in tal senso contenuta negli Statuti delle singole Regioni.

Peraltro, il suddetto art. 5 Cost. deve essere letto alla luce della specifica disposizione costituzionale – collocata anch'essa tra i principi fondamentali – relativa alla bandiera: ossia l'art. 12, che individua nel «tricolore italiano» la bandiera della Repubblica, erigendola a simbolo dell'unità nazionale. Traguardato alla luce dell'art. 12, l'art. 5 Cost. esclude che lo Stato-soggetto possa essere costretto dal legislatore regionale a fare uso pubblico di simboli – come, ad esempio, le bandiere regionali – che la Costituzione non consente di considerare come riferibili all'intera collettività nazionale.

Già gli Statuti delle Regioni a statuto ordinario, approvati nel 1971, prevedevano che la regione avesse uno stemma e un gonfalone quali propri simboli ufficiali, stabiliti con legge regionale. Tanto

che, successivamente, diverse leggi regionali sono, in effetti, intervenute ad individuare tali simboli.
Dopo la sopra richiamata sentenza n. 365 del 1990 della Corte costituzionale, a livello statale hanno fatto seguito la legge n. 22 del 1998, che si occupa dell'esposizione della bandiera nazionale e di quella della Unione europea, ed il relativo regolamento governativo, emanato con d.P.R. n. 121 del 2000, che si chiude con una disposizione specifica – l'art. 12 – relativa alle Regioni e agli enti locali. In base ad essa, l'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali è oggetto dell'autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni. Si prevede, tuttavia, che la bandiera nazionale e quella europea debbano essere "*esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'ente ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale*".
Sempre secondo la Corte costituzionale, una delle principali novità della legge del 1998 e del regolamento del 2000 è consistito nella presa d'atto del carattere decentrato della Repubblica e del fatto che la bandiera nazionale si trovi conseguentemente a dover convivere con i simboli delle autonomie territoriali. Tale presa d'atto si è manifestata sotto due aspetti: da un lato, si è consentito alle Regioni e agli enti locali di disciplinare l'esposizione delle bandiere, compresa quella nazionale, all'esterno e all'interno delle proprie sedi; dall'altro, si è riconosciuta l'esistenza di «vessilli» e «gonfaloni» di tali enti, la cui disciplina resta affidata all'autonomia normativa e regolamentare dei medesimi.
Si è così registrato, in fatto, un ampio e diffuso intervento della legislazione regionale sulla materia, particolarmente con riguardo alle bandiere. E' da sottolineare che la legislazione regionale successiva al 1998 non si limita, come quella precedente, a descrivere i simboli ufficiali della Regione, ma regola in modo specifico i luoghi, i casi e i modi della loro esposizione: dettando, così, una disciplina parallela a quella recata dalla legge n. 22 del 1998 e dal d.P.R. n. 121 del 2000 con riguardo alla bandiera nazionale. Così diverse Regioni hanno innovato la disciplina precedentemente dettata, regolamentando – oltre che stemma e gonfalone – anche bandiera, sigillo e fascia regionali (v. ad es. Toscana, Umbria, Piemonte), mentre altre – come la Calabria – hanno mantenuto la disciplina originaria.
Va infine ribadito – come enunciato dalla Corte costituzionale - che l'unità e l'indivisibilità della Repubblica, costituzionalmente imposte come tratti che qualificano lo Stato-soggetto espressivo della comunità nazionale, comportano che le Regioni non possano avanzare la pretesa di affiancare imperativamente alla bandiera della Repubblica, configurata dalla Costituzione quale elemento simbolico "tipizzante", i vessilli delle autonomie locali in tutte le ipotesi in cui il simbolo stesso sia chiamato a palesare il carattere "nazionale" dell'attività svolta da determinati organismi, enti o uffici.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge regionale 15 giugno 1992, n.6
(Adozione dello stemma e gonfalone della Regione Calabria ai sensi dell'art. 2, ultimo comma dello Statuto.)

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

NORMATIVA NAZIONALE

Costituzione della Repubblica italiana
Principi fondamentali - Art. 12

Legge 5 febbraio 1998, n. 22
(Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea)

Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121
(Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 aprile 2006
(Disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche)
SEZIONE QUINTA - Bandiera della Repubblica, inno nazionale, feste nazionali ed esequie di Stato - Articoli 31, 32, 33

Decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535
(Foggia ed uso dell'emblema dello Stato)

NORMATIVA REGIONALE

ABRUZZO
Legge regionale 27 luglio 2022, n. 13
(Stemma e gonfalone della Regione Abruzzo)

BASILICATA
Legge regionale 6 aprile 1999, n. 10
(Adozione della bandiera della Regione Basilicata, modalità di uso ed esposizione. Giornata dei lucani nel mondo)
Legge regionale 22 giugno 1973, n. 12
(Determinazione dello stemma e del gonfalone)

CAMPANIA
Legge regionale 21 luglio 1971, n. 1
(Determinazione dello stemma e del gonfalone della Regione Campania)

EMILIA-ROMAGNA
Legge regionale 15 dicembre 1989, n. 46
(Adozione dello stemma, del gonfalone e della fascia istituzionale della Regione Emilia-Romagna)

LAZIO
Legge regionale 17 settembre 1984, n. 58

(Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto)
LIGURIA Legge regionale 7 luglio 1997, n. 26 (Adozione della bandiera della Regione Liguria) Legge regionale 7 luglio 1985, n. 3 (Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto)
LOMBARDIA Legge regionale 12 giugno 1975, n. 85 (Lo stemma e il gonfalone della regione)
MARCHE Legge regionale 15 marzo 1980, n. 13 (Adozione dello stemma e delle insegne della Regione Marche ai sensi dell'art. 2 dello statuto)
MOLISE Legge regionale 17 aprile 2014, n. 10 (Statuto della Regione Molise) – art. 1, comma 4 Legge regionale 30 agosto 1976, n.23 (Stemma della Regione Molise)
PIEMONTE Legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera e del sigillo della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36.)
PUGLIA Legge regionale 10 agosto 2001, n. 22 (Adozione della bandiera della Regione Puglia) Legge regionale 8 settembre 1988, n. 28 (Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Puglia)
TOSCANA Legge regionale 21 luglio 2015, n. 59 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, del sigillo e della fascia della Regione Toscana)
UMBRIA Legge regionale 18 maggio 2004, n. 5 (Disciplina di Stemma, Gonfalone, Bandiera e Sigillo della Regione)
VENETO Legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 (Bandiera, gonfalone, fascia e stemma della regione)

ORIENTAMENTI DOTTRINALI/GIURISPRUDENZIALI

DOTTRINA
G.L. Conti, *Divagazioni emblematiche: lo stemma della Repubblica come norma*, in Osservatorio sulle fonti , n. 3/2019 R. Dickmann, *Tricolore italiano e bandiere locali nella Costituzione e nella giurisprudenza costituzionale*, novembre 2018, in Forum di Quaderni costituzionali P.I. D'Andrea, *L'uso delle bandiere regionali e i simboli dell'unità: alcune precisazioni dalla Corte costituzionale (Nota a Corte cost., sent. n. 183 del 2018)*, 14 dicembre 2018, in Diritti Comparati
GIURISPRUDENZA
Corte costituzionale 4 ottobre 2018, n. 183 Corte costituzionale, 11 luglio 1990, n. 365

OSSERVAZIONI

Appare opportuno osservare che il titolo della legge attuativa della norma statutaria fa ancora riferimento allo Statuto regionale previgente, risalente al 1971, mentre nel testo di legge vanno inserite le rubriche dei singoli articoli. Diverse regioni, inoltre, con normative più recenti, oltre stemma e gonfalone, hanno previsto anche di ufficializzare bandiera e fascia.

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Statuto della Regione Calabria
Titolo I - Principi fondamentali

Articolo 3
(Rapporti interregionali, con l'Unione Europea e con altri Stati)

1. La Regione coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi ultraregionali, adottando le opportune intese e costituendo, ove occorra, apposite strutture organizzative. Le intese interregionali sono ratificate con legge regionale.
2. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.
3. La Regione realizza, altresì, forme di collegamento con gli organi dell'Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione delle normative comunitarie e per l'adeguamento dei propri atti alle fonti comunitarie.
4. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato, con particolare riferimento alle Nazioni prospicienti il Mediterraneo.
5. La legge regionale ratifica gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

L'art. 3, comma 1, dello Statuto, qui in esame, nel prevedere che le intese interregionali siano ratificate con legge, adempie a quanto prescritto dall'art. 117, comma 8, Cost., come modificato in seguito alla riforma del Titolo V, a norma del quale "*La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni*.".

Come rilevato in dottrina, la disposizione in argomento non si limita a realizzare la "costituzionalizzazione" della facoltà di stipulare intese, così prevista in via generale in capo alle Regioni, ma sancisce altresì la necessità di una loro ratifica con legge ai fini della loro rilevanza giuridica. Nel periodo precedente alla legge cost. n. 3 del 2001, al contrario, l'intesa non si configurava come il risultato di un'iniziativa autonoma della Regione, bensì, come una risorsa la cui opportunità - o la cui obbligatorietà - doveva essere previamente vagliata e disciplinata dal legislatore nazionale.

Dunque, le intese di diritto pubblico tra Regioni, in senso ampio, possono essere definite come atti che hanno luogo tra soggetti pubblici per regolare rapporti di natura pubblicistica tra i contraenti ed i rapporti tra essi e soggetti terzi. In base all'esperienza concreta manifestatasi nel corso degli anni, esse non sono riconducibili ad una figura unitaria, anche per quanto concerne i profili teorici dell'istituto. Pertanto, la categoria delle intese interregionali deve ritenersi

comprensiva sia delle intese nelle quali le Regioni contraenti assumono obblighi reciproci, sia dei casi nei quali l'intesa contiene previsioni che formalizzano l'esercizio congiunto di una funzione amministrativa o normativa. Tutte queste tipologie, a loro volta, vanno inquadrate nell'ambito del principio di leale collaborazione, declinato nella specie sotto forma di cooperazione interregionale.
In seguito alla riforma, l'intesa viene disegnata quale strumento atto a garantire il "migliore esercizio" delle competenze regionali, cui quindi le Regioni possono fare ricorso ogni qual volta ciò risulti strumentale all'attività di governo, sulla base di una valutazione esclusiva del legislatore regionale ed in relazione ad esigenze della propria collettività, che in quanto vicine a quelle di altra Regione, manifestano l'opportunità di attuare un intervento combinato.
Il dettato costituzionale nulla dice sul rapporto che intercorre tra l'intesa e la legge che la ratifica. E' possibile, tuttavia, richiamare quella dottrina che ritiene che la legge regionale di ratifica dell'intesa sia chiamata ad approvare e recepire, trasformandolo in "norma primaria", il contenuto dell'intesa con un ruolo duplice, sia di controllo politico dell'azione dell'esecutivo (accogliendo, respingendo o approvando modifiche non in grado di far modificare o addirittura cadere l'accordo tra le Regioni interessate), sia di "porta d'accesso" per il contenuto dell'intesa nelle fonti primarie regionali.
Ci si è poi chiesti se la legge di ratifica dell'intesa sia o meno una fonte atipica rinforzata, capace di resistere all'abrogazione ad opera di altra legge regionale. Secondo la tesi prevalente, la legge regionale di ratifica potrebbe essere effettivamente considerata in tal senso, con la conseguenza che per modificarla sarebbe necessario un atto eguale e contrario, non essendo sufficiente che la legge regionale disponga in senso contrario al contenuto dell'intesa.
Del resto, l'obbligatorietà delle intese sembra potersi evincere anche dal principio del legittimo affidamento dei contraenti e, ancor di più, dal principio costituzionale di leale collaborazione.
Va rilevato, infine, che in generale le Regioni non hanno inteso procedimentalizzare con apposita legge la fase delle trattative che ragionevolmente precede la conclusione dell'intesa interregionale, il che può essere condiviso nella misura in cui appare opportuno che le stesse possano svolgersi con ampi margini di flessibilità. Solo l'Emilia-Romagna ha dedicato – nell'ambito di una legge più estesa – una disposizione specifica alla procedura da seguire per la stipula delle intese in argomento.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Con riguardo ai casi di riserva di legge previsti nel presente articolo, si precisa che si tratta di fattispecie che – come rilevato - non richiedono l'approvazione di disposizioni legislative generali di attuazione. Pertanto, le leggi sottoindicate si riferiscono ai casi concreti in cui – in diretta applicazione della norma statutaria – la ratifica di un accordo è avvenuta con l'approvazione di un'apposita legge regionale.

Legge regionale 28 giugno 2023, n. 26
(Ratifica dell'intesa tra le Regioni Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia in materia di governance del fenomeno migratorio e promozione di politiche di inclusione sociale e lavorativa della popolazione straniera)

Legge regionale 15 marzo 2023, n. 11
(Ratifica dell'intesa tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome)

Legge regionale 7 maggio 2019, n. 12
(Ratifica dell'accordo per l'istituzione dell'Area integrata dello Stretto tra la Regione Siciliana, la Regione Calabria, la Città metropolitana di Messina, la Città metropolitana di Reggio Calabria e la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto)

Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 7
(Ratifica dell'accordo tra la Regione Calabria e la Regione Campania per la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno)

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

NORMATIVA NAZIONALE

Costituzione della Repubblica italiana
Parte II - Titolo V (Le Regioni – Le Province – I Comuni)
Art. 117, ottavo comma

NORMATIVA REGIONALE

ABRUZZO
Statuto della Regione Abruzzo
(Legge regionale 11 gennaio 2007, n. 1) – art. 68

BASILICATA
Statuto della Regione Basilicata
(Legge statutaria regionale 17 novembre 2016, n.1) – art. 77

CAMPANIA
Statuto della Regione Campania
(Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6) – art. 3

EMILIA-ROMAGNA
Legge regionale 28 luglio 2008, n. 16
(Norme sulla partecipazione della regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) – Titolo II

Statuto della Regione Emilia-Romagna
(Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13) - Artt. 25 e 28, comma 4, lett. h)

LAZIO **Nuovo Statuto della Regione Lazio** (Legge regionale statutaria 11 novembre 2004, n. 1) – art. 12
LIGURIA **Statuto della Regione Liguria** (Legge regionale statutaria 3 maggio 2005, n. 1) – art. 3
LOMBARDIA **Statuto d'autonomia della Lombardia** (Legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1) – artt. 7 e 14, comma 3, lett. n)
MARCHE **Statuto della Regione Marche** (Legge regionale 8 marzo 2005, n. 1) – artt. 2, comma 2 e 21, comma 2, lett. c)
MOLISE **Statuto della Regione Molise** (Legge regionale 18 aprile 2014, n. 10) – artt. 9, comma 1, lett. b) e 16, comma 2, lett. s)
PIEMONTE **Statuto della Regione Piemonte** (Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n.1) –art. 98
PUGLIA **Statuto della Regione Puglia** (Legge regionale 12 maggio 2004, n. 7) – art. 9, comma 3 e art. 22, comma 2, lett. j)
TOSCANA **Statuto della Regione Toscana** (Legge regionale 11 febbraio 2005, n.1) – art. 68
UMBRIA **Nuovo Statuto della Regione Umbria** (Legge regionale 16 aprile 2005, n. 21) – artt. 10, comma 2 e art. 26 bis
VENETO **Statuto della Regione Veneto** (Legge regionale 17 aprile 2012, n. 1) – art. 18, comma 3 e art. 33, comma 3, lett. h)

ORIENTAMENTI DOTTRINALI/GIURISPRUDENZIALI

DOTTRINA
A. Sterpa, *La dimensione interregionale del diritto: le intese tra Regioni*, in Federalismi.it, n. 11/2009; L. Lanzoni, *La funzione "complementare" delle intese interregionali nella cooperazione territoriale*, in AmbienteDiritto.it, 16 dicembre 2013; P. Colasante – A. Iacoviello, *Prassi e potenziali sviluppi dell'intergovernmental management nell'ordinamento italiano. Riflessi sul principio di leale collaborazione*, in Rivista AIC, n. 3/2017

GIURISPRUDENZA
Consiglio di Stato, Sezione III, 11 marzo 2024, n. 2291 Consiglio di Stato, Sezione III, 6 giugno 2014, n. 2870 Corte costituzionale, 24 luglio 1972, n. 142

OSSERVAZIONI

Con riferimento alla riserva di legge in esame, non sembrano potersi individuare particolari margini di intervento. L'unico aspetto da regolamentare potrebbe essere quello relativo alla procedura da rispettare per giungere alla stipulazione delle intese interregionali, come avvenuto in Emilia-Romagna.

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Statuto della Regione Calabria
Titolo I - Principi fondamentali

Articolo 3
(Rapporti interregionali, con l'Unione Europea e con altri Stati)

1. La Regione coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi ultraregionali, adottando le opportune intese e costituendo, ove occorra, apposite strutture organizzative. Le intese interregionali sono ratificate con legge regionale.
2. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.
3. La Regione realizza, altresì, forme di collegamento con gli organi dell'Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione delle normative comunitarie e per l'adeguamento dei propri atti alle fonti comunitarie.
4. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato, con particolare riferimento alle Nazioni prospicienti il Mediterraneo.
5. La legge regionale ratifica gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

La disposizione in esame ha ad oggetto il c.d. "potere estero" delle Regioni, previsto dall'art. 117, comma 8, della Costituzione, come modificato dalla legge cost. n. 3/2001.
Prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, l'attività internazionale delle Regioni è stata disciplinata soprattutto in via pretoria attraverso una copiosa giurisprudenza costituzionale, che - nel corso di almeno un trentennio di "contrapposizione sperimentale" tra Stato e Regioni sul punto - ha portato al riconoscimento dell'ammissibilità dell'azione estera regionale ed alla definizione dei suoi limiti.
Inizialmente, la Corte aveva ribadito l'esclusiva competenza statale in ordine ai rapporti internazionali, ammettendo però deroghe introdotte dal legislatore ordinario, come quella derivante dalla previsione delle "attività promozionali" all'estero delle Regioni legate da nesso strumentale con le materie di competenza regionale, e precedute da intesa con lo Stato, e quelle connesse alla previsione di accordi di cooperazione transfrontaliera; aveva altresì ammesso la legittimità delle cosiddette "attività di mero rilievo internazionale delle Regioni", attraverso le quali esse non sottoscrivono veri e propri accordi, ma si limitano a prevedere scambi di informazioni, approfondimento di conoscenze in materie di comune interesse, o l'enunciazione di analoghi

intenti di armonizzazione unilaterale delle condotte rispettive di Regioni e di enti afferenti ad altri Stati, senza incidere sulla politica estera dello Stato. Al riguardo, si era comunque affermata la necessità del previo assenso del Governo, in modo che lo Stato potesse controllare la conformità delle attività regionali agli indirizzi di politica internazionale (v. sentenza n. 179 del 1987); in applicazione del principio di leale cooperazione, si era però anche riconosciuta la sindacabilità degli atti statali di diniego dell'assenso ad attività regionali.

I medesimi principi, inoltre, sono stati ritenuti applicabili anche alle Regioni a statuto speciale, là dove i rispettivi statuti non avessero disposto nulla in proposito.

Con il nuovo articolo 117 della Costituzione, invece, viene dettata una disciplina espressa delle attività internazionali delle Regioni: da un lato, esso riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia della "politica estera e rapporti internazionali dello Stato" (comma 2, lett. a)), e attribuisce alla competenza concorrente quella dei rapporti internazionali delle Regioni (comma 3); dall'altro lato, nell'ultimo comma, testualmente prevede che "nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato". Prevede, altresì, al quinto comma, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, "provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali…, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza".

Secondo quanto sostenuto dalla stessa Corte costituzionale, le nuove disposizioni costituzionali non si discostano dalle linee fondamentali già elaborate dalla giurisprudenza precedente, ovvero: riserva allo Stato della competenza sulla politica estera; ammissione di un'attività internazionale delle Regioni; subordinazione di questa alla possibilità effettiva di un controllo statale sulle iniziative regionali, al fine di evitare contrasti con le linee della politica estera nazionale.

La novità che discende dal mutato quadro normativo è essenzialmente il riconoscimento a livello costituzionale di un "potere estero" delle Regioni, cioè della potestà, nell'ambito delle proprie competenze, di stipulare, oltre ad intese con enti omologhi di altri Stati, anche veri e propri accordi con altri Stati, sia pure nei casi e nelle forme determinati da leggi statali (art. 117, nono comma). Tale potere estero deve peraltro essere coordinato con l'esclusiva competenza statale in tema di politica estera, donde la competenza statale a determinare i "casi" e a disciplinare "le forme" di questa attività regionale, così da salvaguardare gli interessi unitari che trovano espressione nella politica estera nazionale. Le Regioni, nell'esercizio della potestà loro riconosciuta, non operano dunque come "delegate" dello Stato, bensì come soggetti autonomi che interloquiscono direttamente con gli Stati esteri, ma sempre nel quadro di garanzia e di coordinamento apprestato dai poteri dello Stato (v. sentenza n. 238 del 2004).

Alla luce di ciò, in dottrina si è affermato che "*il potere estero regionale è null'altro che una procedura cooperativa, consistente nel dovere regionale di portarne a conoscenza lo Stato (o, per le attività non soggette a comunicazione, nel diritto dello Stato di informarsi) e nel corrispondente dovere statale di motivare l'eventuale blocco delle attività, salvo il sempre possibile conflitto costituzionale per la verifica del rispetto da parte di entrambi i livelli dei rispettivi doveri procedural-cooperativi.*"

La legge c.d. "La Loggia" (n. 131 del 2003), all'art. 6, detta i principi generali e la procedura cui le Regioni devono attenersi nella conclusione di intese con enti territoriali interni ad altri Stati, nella

conclusione di accordi internazionali con altri Stati e nell'attuazione ed esecuzione di accordi internazionali ratificati.
Tutte le Regioni, nei rispettivi Statuti, hanno riprodotto in modo più o meno completo il dettato di cui all'art. 117, ultimo comma, Cost., a norma del quale "Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.". Solo alcune regioni (Emilia, Lazio, Toscana e Umbria) nell'ambito di leggi più generali dedicate all'attività comunitaria e/o alla cooperazione internazionale a fini solidaristici hanno regolato in modo specifico l'attività internazionale attuata tramite stipula di intese.
Per quanto riguarda l'attività regionale in ambito comunitario, pure menzionata nel presente art. 3, si veda la disciplina specifica contenuta nell'art. 42 di cui al Titolo V dello Statuto calabrese.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Con riguardo ai casi di riserva di legge previsti nel presente articolo, si precisa che si tratta di fattispecie che non richiedono l'approvazione di disposizioni legislative generali di attuazione, essendo la relativa procedura essenzialmente disciplinata da legge dello Stato. Pertanto, non avendo la Calabria dettato disposizioni ad hoc, le leggi sottoindicate si riferiscono ai casi concreti in cui – in diretta applicazione della norma statutaria – la ratifica di un accordo da parte della regione Calabria è avvenuta con l'approvazione di un'apposita legge regionale.

Legge regionale 21 agosto 2006, n. 6
(Patto d'amicizia tra la Calabria ed il West Virginia)

Per completare il quadro in tema di rapporti internazionali della Regione, si indicano, inoltre, le seguenti legge regionali intervenute in materia, pur in assenza nel presente articolo di una riserva di legge statutaria espressa:
Legge regionale 26 aprile 2018, n. 8
(Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità)
Legge regionale 10 gennaio 2007, n. 4
(Cooperazione e relazioni internazionali della Regione Calabria)

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

NORMATIVA NAZIONALE
Costituzione della Repubblica italiana **Parte II - Titolo V (Le Regioni – Le Province – I Comuni)** Art. 117, nono comma

Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) – art. 6
NORMATIVA REGIONALE
ABRUZZO **Statuto della Regione Abruzzo** (Legge regionale 11 gennaio 2007, n. 1) – art. 3, comma 3
BASILICATA **Statuto della Regione Basilicata** (Legge statutaria regionale 17 novembre 2016, n.1) – art. 87
CAMPANIA **Statuto della Regione Campania** (Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6) – Artt. 10, comma 1, lett. d); 26, comma 4, lett. i)
EMILIA-ROMAGNA **Legge regionale 28 luglio 2008, n. 16** (Norme sulla partecipazione della regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) – artt. 14 ss. **Statuto della Regione Emilia-Romagna** (Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13) - Artt. 13 e 28, comma 4, lett. i)
LAZIO **Legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1** (Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio) – art. 16 **Nuovo Statuto della Regione Lazio** (Legge regionale statutaria 11 novembre 2004, n. 1) – art. 10
LIGURIA **Statuto della Regione Liguria** (Legge regionale statutaria 3 maggio 2005, n. 1) – art. 5
LOMBARDIA **Statuto d'autonomia della Lombardia** (Legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1) – artt. 6 e 14, comma 3, lett. n)
MARCHE **Statuto della Regione Marche** (Legge regionale 8 marzo 2005, n. 1) - art. 21, comma 2, lett. d)
MOLISE **Statuto della Regione Molise** (Legge regionale 18 aprile 2014, n. 10) - artt. 16, comma 2, lett. t) e 65
PIEMONTE

Statuto della Regione Piemonte (Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n.1) – art. 15
PUGLIA **Statuto della Regione Puglia** (Legge regionale 12 maggio 2004, n. 7) – art. 9, comma 2
TOSCANA **Statuto della Regione Toscana** (Legge regionale 11 febbraio 2005, n.1) – art. 71 **Legge regionale 22 maggio 2009, n. 26** (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana.) – art. 18
UMBRIA **Nuovo Statuto della Regione Umbria** (Legge regionale 16 aprile 2005, n. 21) – art. 25, comma 4 **Legge regionale 11 luglio 2014, n. 11** (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea - Disciplina dell'attività internazionale della Regione) – artt. 18 - 19
VENETO **Statuto della Regione Veneto** (Legge regionale 17 aprile 2012, n. 1) – art. 18, comma 2 e art. 33, comma 3, lett. h)

ORIENTAMENTI DOTTRINALI/GIURISPRUDENZIALI

DOTTRINA
O. Spataro, *Il potere estero delle Regioni nel nuovo Titolo V della Costituzione. Impostazioni teoriche e problemi attuativi*, in Federalismi.it, 5 dicembre 2007; V. Sarcone, *Brevi considerazioni in materia di "potere estero" regionale*, in Rassegna sulla attuazione della riforma delle autonomie, n. 1/2005 F. Palermo, *Titolo V e potere estero delle Regioni. I vestiti nuovi dell'Imperatore, in Le Istituzioni del federalismo*, n. 5/2002
GIURISPRUDENZA
Corte costituzionale, 19 luglio 2004, n. 238 Corte costituzionale 29 aprile 1993, n. 204 Corte costituzionale, 19 maggio 1988, n.564 Corte costituzionale 22 maggio 1987, n. 179

OSSERVAZIONI

Con riferimento alla riserva di legge in esame, per quanto sopra esposto, sembrano potersi individuare margini di intervento molto circoscritti, limitati all'adozione di norme sostanzialmente riproduttive della disciplina statale.

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Articolo 4
(Partecipazione popolare)

1. La Regione promuove la partecipazione dei singoli, delle formazioni sociali e politiche e di tutte le componenti della Comunità calabrese, nonché delle comunità dei calabresi nel mondo alla vita delle istituzioni regionali, al fine di realizzare una democrazia compiuta e lo sviluppo civile delle popolazioni.
2. A tal fine, la legge stabilisce procedure e criteri idonei per rendere effettiva la partecipazione, assicurando servizi e strutture regionali e prevedendo la consultazione di organismi rappresentativi di istanze sociali diffuse.
3. Negli ambiti di propria competenza, la Regione può attivare particolari forme di cooperazione con le confessioni religiose presenti in Calabria.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

La partecipazione è regolata in maniera generale, da un lato e dall'altro, attraverso le leggi di settore: gli strumenti partecipativi sono costruiti ad hoc, in relazione alla specificità delle singole politiche pubbliche e con maggiore probabilità di efficace attuazione.

Tutta l'impalcatura su cui si reggono le specifiche leggi di settore è quella della legge organica, grazie alla quale si riconosce la partecipazione come diritto di tutti gli individui. Ma le leggi di settore, a loro volta, hanno portato risultati positivi proprio per le loro specificità. È il caso, ad esempio, delle leggi sul governo del territorio che sembrano essersi evolute in maniera avvincente, apportando così evidenti miglioramenti in termini concreti.

La partecipazione "istituzionale" alla decisione pubblica da parte dei cittadini, e più in generale di tutti coloro che a vario titolo hanno un legame formale o sostanziale con un territorio, è tema di centrale importanza negli statuti regionali e nella normazione attuativa, che sta infatti vedendo una moltiplicazione delle forme partecipative. In tale contesto, lo scatto in avanti compiuto da talune Regioni è stato quello di prevedere elementi di democrazia partecipativa, che si sommano alle ulteriori e variegate forme di partecipazione popolare. Seguendo la ricostruzione della più recente dottrina, la democrazia partecipativa si caratterizza per la presenza di tre elementi strutturali. Anzitutto, l'irrilevanza della titolarità di una situazione giuridica qualificata e differenziata, diversamente da quanto avviene per la partecipazione procedimentale. In secondo luogo, la necessità di una prestazione diretta che assume le forme di un'interazione tra persone e istituzioni strutturata e prolungata, non occasionale o puntiforme, come accade per la democrazia diretta in senso stretto, sostanzialmente chiusa all'espressione di un voto o all'adesione a un testo. In terzo luogo, la tendenziale assenza di vincoli formali sulla decisione finale adottata dall'amministrazione, che dovrà comunque argomentare un'eventuale scelta difforme e soprattutto dovrà gestirne le conseguenze politiche: la diffusione degli esiti dei processi

partecipativi, elemento nodale per dare loro credibilità, tende infatti a "legare le mani" al decisore. L'effetto di questi tre elementi è di creare diritti partecipativi "a prestazione", che necessitano, cioè, di un intervento positivo pubblico per essere esercitati, a differenza di quanto avviene classicamente per le libertà politiche. La disciplina regionale ha investito sostanzialmente tre regioni – Toscana, Emilia-Romagna e Umbria – nelle quali si è cercato di dare alla democrazia partecipativa una disciplina organica, intendendo che la fattispecie non è stata ristretta entro ambiti settoriali, su cui la regolamentazione anche di altre Regioni è già intervenuta in chiave spesso impositiva, ma è stata al contrario inquadrata come un "elemento strutturale del processo decisionale politico", in una logica tuttavia di mera incentivazione. Il senso di una simile regolamentazione è duplice: creare le condizioni per l'esercizio strutturato e non occasionale dei diritti partecipativi previsti dai rispettivi statuti, omogeneizzare le esperienze locali riconducendole a unità, così da sostenerne la reciproca "impollinazione". Ne esce pertanto un ruolo potenziale della regione quale effettivo ente di coordinamento degli enti locali, lasciando a questi ultimi la libertà di accedere agli strumenti partecipativi e di gestirne concretamente l'applicazione. Tali obiettivi si presentano perlopiù come tendenziali, esercitando una funzione di spinta verso gli apparati amministrativi, a fronte di un'attuazione concreta che appare al momento ancora circoscritta. Inevitabilmente, il margine di errore in un processo normativo così sperimentale si presenta elevato, tanto che si rintracciano clausole di autoabrogazione (l.r. Toscana) o valutative (l.r. Emilia-Romagna), entrambe rapportate a un termine di cinque anni, ovvero immediate modifiche legislative tese a correggere il testo originario (l.r. Umbria).

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

La partecipazione di cui all'art. 4 è intesa in senso ampio, e cioè come generica partecipazione alla "vita" delle istituzioni e come apertura alla "consultazione" della società civile.
In tale accezione mancherebbe una specifica legge di attuazione.
Si riportano di seguito specifiche leggi di settore che contengono il principio partecipativo.
Legge regionale 26 aprile 2018, n. 8
Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità.
Legge regionale 9 aprile 1990, n. 17
Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione.

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE

Artt. 117 comma 2, lett. m) e 118 Cost..: principi espressi in questi articoli e in particolar modo quello di sussidiarietà, sono senza dubbio legati ad altri principi già espressi in Costituzione. Anzi, il principio di sussidiarietà si può considerare a tutti gli effetti un rafforzamento dei principi di solidarietà e partecipazione. Per questo, pur distinguendosi, democrazia partecipativa e amministrazione condivisa, possono e devono costituire un modello unico.

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, art. 40
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77-art.46
Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74
Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 12

Legge 28 gennaio 2016, n. 11
Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.- art. 1 lettere:
- ppp), che prevede la trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione nonché nella fase di esecuzione del contratto.
- qqq), che sancisce l'introduzione di forme di dibattito pubblico prevedendo la pubblicazione on line dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica.

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
Con la modifica del d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150, operata dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74, il Legislatore ha rafforzato il ruolo di cittadini e utenti nel ciclo di gestione e misurazione della performance organizzativa. La valutazione partecipativa è infatti una forma di valutazione della performance che avviene nell'ambito di un rapporto di collaborazione tra amministrazione pubblica e cittadini, coinvolge non solo gli utenti esterni ma anche quelli interni e comprende diversi ambiti e strumenti. All'interno di tale rapporto, il processo può essere guidato prevalentemente dall'amministrazione (valutazione partecipativa) o dai cittadini (valutazione civica). Le linee guida del Dipartimento per la Funzione Pubblica intendono fornire alle amministrazioni indicazioni metodologiche attraverso le quali assicurare tale coinvolgimento.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale- artt.14,24,122.
Negli artt. 14, 24 e 122 (tuttora vigenti) ha previsto forme di consultazione in cui gli interessati possono presentare osservazioni sulle proposte di piani o programmi aventi impatto sull'ambiente e fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi; inoltre l'art. 24-bis di tale decreto, introdotto dal d. lgs. n. 104/2017, prevede l'inchiesta pubblica in analogia con il dibattito pubblico introdotto dal disposto art. 22 "Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico" del d. lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), dando attuazione alla lett. qqq) dell'art. 1, comma 1, della legge delega n. 11/2016. Tale lettera prefigura l'introduzione di forme di "dibattito pubblico" delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, sulle città e

sull'assetto del territorio; inoltre prevede che gli esiti della "consultazione pubblica" siano pubblicati on line e che le osservazioni elaborate in quest'ultima siano valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo. Inoltre, il medesimo comma 2 prevede un'attività di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico, istituendo un'apposita commissione (presso il Ministero delle infrastrutture) con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi nonché di proporre, sulla base dell'esperienza maturata, raccomandazioni per lo svolgimento dei futuri dibattiti pubblici

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

Legge 16 marzo 2001, n. 108

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998.

La l. n. 108/2001 ha dato esecuzione alla Convenzione ONU sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus, 25 giugno 1998) che all'art. 6, alinea 7 e 8, prevede la possibilità per gli interessati di sottoporre, per scritto o nel corso di un'inchiesta pubblica, le osservazioni e opinioni relative all'attività prospettata in tema di ambiente e l'obbligo per chi assume la decisione finale di tener conto dei risultati della procedura di partecipazione.

Legge 8 novembre 2000, n. 32

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Quella delineata dal Capo III della l. 241/1990 è infatti una partecipazione che si sostanzia in un contraddittorio cartolare, fra un numero di soggetti predefiniti, ovvero la PA e soggetti direttamente ed indirettamente lesi dal provvedimento. Inoltre, tale legge, all'articolo 13, esclude la partecipazione ai procedimenti volti ad adottare atti di programmazione e pianificazione; dunque, è esclusa la partecipazione proprio nel settore in cui, nel tempo, questa si è maggiormente sviluppata.

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA REGIONALE

EMILIA-ROMAGNA

Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15

Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3.- artt. Art. 1, comma 2, e Art. 3, comma 1, lettera a)

Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12

Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro- **Capo V "Collaborazione istituzionale, concertazione e partecipazione sociale sulle opportunità di accesso al sapere"**

LIGURIA

Legge regionale 10 agosto 2012, n. 32

Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) - Art. 11inchiesta pubblica;

LOMBARDIA

Legge Regionale 6 novembre 2015, n. 36

Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21- art. 3 che istituisce la Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione e prevede forme di partecipazione del sistema cooperativo lombardo alla programmazione del comparto;

Legge Regionale 1° ottobre 2015, n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo -Artt.8 e seguenti, Capo II Strumenti e organismi di partecipazione

Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia **-art. 4,** che individua nella Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione la sede privilegiata per la partecipazione delle parti sociali alla elaborazione, programmazione e valutazione delle politiche formative regionali;

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12- articoli 3,17,21, 50

Legge per il governo del territorio

(art. 3 che prevede la definizione, da parte della Giunta, di modalità di concertazione e partecipazione degli enti locali e di eventuali soggetti specializzati nello sviluppo del SIT; art. 17 che prevede la partecipazione dei comuni, delle comunità montane, degli enti gestori delle aree regionali protette nella predisposizione del piano territoriale di coordinamento provinciale; art. 21 che Programma Borse di studio del CRL 2017/2018, art. 50 disciplina le modalità di partecipazione nel corso del procedimento di approvazione del piano territoriale regionale;

Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) - art. 45 che prevede la partecipazione all'elaborazione, aggiornamento e revisione del piano di tutela delle acque da parte delle rappresentanze economiche e sociali e delle associazioni di protezione ambientale interessate.

MARCHE

Legge regionale 23 luglio 2020, n. 31

Disposizioni in materia di partecipazione all'elaborazione e alla valutazione delle politiche pubbliche

MOLISE

Legge regionale 22 ottobre 2004, n. 24.

Norme per la trasparenza dell'attività politica ed amministrativa del Consiglio regionale del Molise

PUGLIA

Legge regionale 13 luglio 2017, n. 28
Legge sulla partecipazione
TOSCANA
Legge regionale 24 luglio 2020, n. 71
Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto.
La legge 71 del 24 luglio del 2020, volta per l'appunto a regolare il governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, rappresenta la conferma dell'attenzione di questa regione al governo partecipato e collaborativo.
Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46
Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.
VENETO
Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4
Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale- art. 15 inchiesta pubblica
UMBRIA
Legge regionale 6 marzo 2023, n. 2.
Disposizioni in materia di amministrazione condivisa.
Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14
Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Sentenza n. 39 del 2020
Oggetto: legge della Regione Toscana 6 agosto 2018, n. 46 (Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla L.R. 38/2007) articolo 1 e legge della Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018), articoli 2, 11 e 18;
Esito:
- illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. 46/2018.;
- illegittimità costituzionale dell'art. 2 della l.r. 3 /2019;
- inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 l.r. 3/2019, promossa, in riferimento agli art. 97 e 118, primo comma, della Costituzione;
- non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 l.r. 3/2019, promossa, in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost.
Sentenza n. 235 del 2018
Sulla disciplina regionale riguardante il dibattito pubblico è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza 9 ottobre-14 dicembre 2018, n. 235, in cui per la prima volta il giudice delle leggi si pronuncia su questo innovativo istituto, definendolo *«prezioso strumento della democrazia partecipativa»50: la sentenza cita anche la definizione del dibattito pubblico contenuta nel parere*

del Consiglio di Stato n. 855/2016: «strumento essenziale di coinvolgimento delle collettività locali nelle scelte di localizzazione e realizzazione di grandi opere aventi rilevante impatto ambientale, economico e sociale sul territorio coinvolto».
Nella sentenza in esame la Corte costituzionale, pur affermando la prevalenza della disciplina statale sul dibattito pubblico, tende comunque ad assicurare il pieno rispetto del principio partecipativo: invero, come sottolinea il giudice delle leggi, tale disciplina garantisce che per ogni opera di cui si progetta la realizzazione *«vengano adeguatamente in rilievo le esigenze e i problemi dei territori incisi dall'opera, atteso che le posizioni emergenti a livello locale […] possono e debbono trovare spazio nel dibattito pubblico statale»* invero l'art. 8, comma 2, del d.P.C.M. n. 76/2018 prevede che il dibattito consiste in incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti, in particolare nei territori direttamente interessati.
Sentenza della Corte costituzionale n. 379/2004
sullo statuto dell'Emilia-Romagna, punto 5 del Considerato in diritto: l'istruttoria pubblica tende «*non… a ritardare l'attività degli organi» rappresentativi, «ma… a migliorare ed a rendere più trasparenti le procedure di raccordo» di tali organi «con i soggetti più interessati dalle diverse politiche pubbliche».*
La discussa sentenza n. 379/2004 della Corte costituzionale sulla legittimità dello statuto dell'Emilia-Romagna, ha suscitato non poche perplessità nella parte in cui ha affermato che alle proclamazioni di principio contenute negli statuti regionali non può riconoscersi alcuna efficacia giuridica bensì soltanto una funzione di natura politico-culturale.

ORIENTAMENTI DOTTRINALI

Gli istituti di partecipazione popolare negli statuti regionali di Massimo Luciani
A più voci. Amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni e cittadini nei processi decisionali inclusivi" -Manuale curato da Luigi Bobbio (2004) per la Collana Analisi e strumenti per l'Innovazione
La funzione democratica della partecipazione al procedimento: alcune considerazioni a partire dalle recenti riforme in materia di dibattito pubblico-di Martina Dell'Omarino

OSSERVAZIONI

La partecipazione qui è intesa in senso ampio, e cioè come generica partecipazione alla "vita" delle istituzioni e come apertura alla "consultazione" della società civile.
In tale accezione mancherebbe una specifica legge di attuazione.
Si potrebbe prevedere l'elaborazione di una legge organica sulla partecipazione per diffondere l'utilizzo di pratiche partecipative con l'intento di includere e far partecipare tutti i soggetti interessati ai processi decisionali in un'ottica di rinnovamento della democrazia attraverso la valorizzazione dei saperi civici. (vedi legge regionale 46 del 2013 Toscana e Umbria l.r. n. 2/2023).

N.B. La Regione Toscana è la prima delle regioni italiane ad essersi dotata di una legge regionale per introdurre pratiche partecipative riconducibili ai principi della democrazia deliberativa

all'interno delle proprie attività istituzionali (Legge regionale 69/2007), che successivamente è stata sottoposta a un processo di valutazione e analisi delle esperienze di partecipazione realizzate con il suo sostegno. L'esito di tale valutazione si è risolto con l'emanazione di una nuova legge, la legge regionale n. 46 del 2 agosto 2013 "Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali".
La nuova legge rafforza gli aspetti innovativi della legge 69 introducendo dei correttivi finalizzati a semplificare l'attivazione delle procedure partecipative favorendo così il processo di istituzionalizzazione della partecipazione. È il caso, ad esempio, dell'istituto del dibattito pubblico, che per i limiti dell'esperienza passata, la nuova legge regionale rende obbligatorio per tutte le opere che superano la soglia dei 50 milioni di euro.

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Art. 43
(Potestà regolamentare)

1. Nel rispetto degli ambiti costituzionali di competenza della potestà regolamentare degli enti locali, la Regione esercita la potestà regolamentare nelle materie di propria competenza legislativa e, in caso di delega da parte dello Stato della potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva statale; esercita altresì la potestà regolamentare per l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.
2. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare nella forma di regolamenti di attuazione e di integrazione in materia di legislazione esclusiva delegata dallo Stato.
3. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare regionale attraverso regolamenti esecutivi, regolamenti di attuazione e di integrazione, regolamenti delegati, nonché regolamenti di organizzazione dell'Amministrazione regionale secondo le disposizioni generali di principio dettate dalla legge regionale.
4. L'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea avviene con legge o con regolamento regionale a seconda delle rispettive competenze e nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.
5. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione che non siano riservate alla legge dallo Statuto e dalla Costituzione, la Giunta, sulla base della legge regionale di autorizzazione, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, adotta i regolamenti delegati di cui al comma 3.
6. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

Per come si evince dalla rubrica dell'articolo, trattasi di una riserva regolamentare o di legge (a seconda delle rispettive competenze e nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato) avente ad oggetto l'attuazione e l'esecuzione di accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea. Per quanto riguarda il recepimento di atti unionali si rinvia a quanto previsto nella scheda sull'articolo 42 dello Statuto. Con riferimento agli accordi internazionali e alle politiche di cooperazione decentrata della Regione Calabria si fa riferimento alla legge regionale n. 4/2007.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge regionale 10 gennaio 2007, n. 4 (Dichiarata parzialmente incostituzionale).
Cooperazione e relazioni internazionali della Regione Calabria.

Legge regionale 18 luglio 2011, n. 21 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 4/2007 "Cooperazione e relazioni internazionali della Calabria".

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE

Nell'ambito dei rapporti internazionali ed europei le regioni esercitano poteri e funzioni di varia natura e contenuto: in parte condividendo con le altre regioni regole e procedure, sulla base di principi dettati da fonti statali e secondo la ricostruzione elaborata dalla corte costituzionale (ad esempio nell'ambito del cosiddetto potere estero); in parte utilizzando regole proprie e distinte rispetto al regime ordinario (come nel caso del regime di adeguamento a livello locale del diritto europeo); in parte ancora svolgendo un proprio specifico ruolo nel settore dei rapporti transfrontalieri.

La riforma del titolo V della costituzione ha introdotto in questo settore una disciplina che sembra di generale applicazione, attraverso il riconoscimento a tutte le regioni di una (limitata) soggettività in campo europeo e internazionale, peraltro da svolgere entro ambiti di regia statale, e salvo il controllo sostitutivo stabilito dall'art. 120, secondo comma, della costituzione.

Su questo detta norme più specifiche anche la legge 5 giugno 2003, n. 131, sull'applicazione della riforma del titolo V della costituzione, e la successiva legge 24 dicembre 2012, n. 234. Gli aspetti di maggior rilievo si possono così sintetizzare:

- competenza legislativa: in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea tutte le regioni si vedono riconosciuta una competenza legislativa di tipo concorrente, da svolgere quindi nell'ambito dei principi contenuti in legge statale (art. 117, terzo comma, della costituzione).
- Attuazione a livello locale del diritto europeo (e degli accordi internazionali): si costituzionalizza il principio secondo cui le regioni provvedono all'attuazione e all'esecuzione delle norme europee e degli accordi internazionali, nelle materie di loro competenza e nel rispetto di norme procedurali stabilite da leggi statali, che prevedono anche il potere sostitutivo in caso di inadempienza (art. 117, quinto comma, della costituzione);
- le regioni (nelle materie esclusive e concorrenti) provvedono direttamente all'attuazione dei regolamenti europei, se c'è bisogno di una normativa integrativa o di attività amministrativa esecutiva;

- le regioni provvedono direttamente (nelle materie di competenza esclusiva) all'immediata attuazione delle direttive e delle raccomandazioni, salvo adeguamento successivo alle norme statali di attuazione degli obblighi europei;
- è previsto un regime di controllo sostitutivo del governo in caso di accertata inattività comportante inadempimento agli obblighi europei.
- Partecipazione alla definizione delle politiche europee. Vale lo stesso principio relativo all'attuazione del diritto europeo: le regioni concorrono direttamente alla formazione degli atti europei. La legge n. 131 del 2003 dettaglia questo principio prevedendo la loro partecipazione - nell'ambito delle delegazioni governative - ai lavori del Consiglio dell'Unione europea, dei gruppi di lavoro e comitati (fra i quali da ricordare il Comitato delle regioni, organo di consulenza obbligatoria - del Consiglio e della Commissione europea - per le questioni regionali), ma garantendo l'unitarietà della rappresentanza dello Stato da parte del capo della delegazione governativa. È anche prevista la facoltà per il governo, su richiesta delle regioni, di presentare ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea contro atti normativi ritenuti illegittimi.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 definisce le norme sulla partecipazione italiana alle fasi ascendente e discendente concernenti le norme europee. In particolare le regioni sono coinvolte nei processi decisionali europei che riguardano materie di competenza regionale e anche materie d'interesse statale. La disciplina della partecipazione regionale alle decisioni dell'Italia relative alla formazione e all'attuazione degli atti normativi europei avviene attraverso appositi canali informativi stato-regioni che debbono passare per il tramite degli organismi rappresentativi delle giunte e dei consigli costituiti a livello interregionale.
- Potere estero: rispetto agli ambiti fino ad oggi riconosciuti, si costituzionalizza una disciplina di principio:
- la facoltà - nelle materie di competenza - di concludere accordi e intese, entro limiti (casi e procedure) stabiliti con leggi dello Stato; la legge n. 131 del 2003 dettaglia questo principio: le regioni possono - nell'ambito delle proprie competenze - attuare direttamente gli accordi internazionali ratificati; possono concludere intese - con enti territoriali interni ad altri stati - per favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale; possono realizzare attività di mero interesse internazionale; possono concludere - con altri stati - accordi esecutivi di accordi internazionali entrati in vigore, accordi di natura tecnico-amministrativa o programmatica finalizzati a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale.
- Controllo sostitutivo del governo: è previsto dall'articolo 120, secondo comma, della costituzione, e opera (fra le altre ipotesi) in caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o di norme europee.

Costituzione (art.117)

Legge 18 ottobre 2001, n.3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"

Legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Abrogata)

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
Tale legge disciplina la partecipazione delle Regioni sia nella fase ascendente di formazione del diritto comunitario che in quella discendente di attuazione dello stesso, attraverso il riconoscimento di forme di consultazione e informazione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni o della Conferenza Stato-Regioni, di cui viene istituita una apposita sessione comunitaria.

Legge 24 dicembre 2012, n. 234
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
Questa legge, per quanto abbia abrogato e integralmente sostituito la legge n. 11/2005 (c.d. legge Buttiglione), ne ripropone in larga misura i contenuti. Impegna le Regioni e le Province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, a dare tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea e disciplina il «recepimento delle direttive europee da parte delle Regioni e delle Province autonome».

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA REGIONALE

Di seguito si riporta, per ciascuna regione la normativa concernente il tema.

Abruzzo

Legge regionale 4 gennaio 2014, n. 5
Interventi regionali per la promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

Campania

Legge regionale 4 dicembre 2019, n. 23
Interventi regionali per la cooperazione allo sviluppo sostenibile e la solidarietà internazionale.

Emilia Romagna

Legge regionale 24 giugno 2002, n. 12
Interventi Regionali per la Cooperazione con i Paesi in via di Sviluppo e i Paesi in via di Transizione, La Solidarietà Internazionale e la Promozione di una Cultura di Pace.

Lazio

Legge regionale 17 luglio 2019, n. 12
Interventi regionali per la cooperazione internazionale allo sviluppo sostenibile, la promozione di una cultura di pace e la diffusione dei diritti umani.

Piemonte

Legge regionale 17 agosto 1995, n. 67
Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

Toscana

Legge regionale 23 marzo 1999, n. 17

Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale.

Umbria

Legge regionale 27 ottobre 1999, n. 26

Interventi regionali per la promozione della cooperazione internazionale allo sviluppo e della solidarietà tra i popoli.

Veneto

Legge 21 giugno 2018, n. 21

Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile.

Nota conclusiva

Si evidenza come le Regioni siano oggi chiamate a prestare grande attenzione ai rapporti internazionali ed in particolare a quelli con l'Unione europea, considerata anche l'incidenza del legislatore comunitario nelle materie di competenza regionale, materie che si trovano ad essere spesso oggetto, contemporaneamente, del parallelo processo di integrazione comunitaria.

Tale attenzione si è puntualmente manifestata in sede di formulazione dei nuovi Statuti: sia attraverso la specificazione ed il richiamo, nella maggior parte degli stessi, ai principi già sanciti dai Trattati europei, sia attraverso l'inserimento di norme "ad hoc" di disciplina della partecipazione della Regione alla formulazione ed attuazione delle politiche e degli atti comunitari.

ORIENTAMENTI DOTTRINALI

La potestà regolamentare regionale di Alfonso Vuolo, Ricercatore confermato in Diritto costituzionale nell'Università di Napoli Federico II.

Dalla riforma del titolo V

LE FONTI DEGLI ENTI LOCALI TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA (A QUASI UN DECENNIO DALLA RIFORMA DEL TITOLO V) di Cesare Mainardis, Ricercatore di Diritto costituzionale e professore incaricato di Diritto regionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara.

La potestà regolamentare tra Stato e Regioni .

La disciplina Costituzionale del potere regolamentare.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

La Corte costituzionale con la sentenza n. 324 del 2003 ha affrontato diversi aspetti del complessivo assetto delle competenze normative tra Stato e Regioni previsto dalla riforma del Titolo V della Costituzione. La decisione è sostanzialmente incentrata sui limiti dell'esercizio della potestà regolamentare regionale e rimane uno dei punti centrali relativi all'esercizio della potestà regolamentare regionale successivamente alla legge cost. n. 3 del 2001 , e cioè non tanto quello relativo alla sua titolarità, ma quello relativo al fondamento e ai limiti del suo esercizio, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con la potestà legislativa regionale ex art. 117, commi

terzo e quarto, Cost., in una parola la garanzia del principio di legalità e della riserva di legge (regionale).
L'annoso problema del fondamento della potestà regolamentare, infatti, ha vista il riaccendersi di un ampio dibattito dottrinale proprio dopo la riforma del Titolo V della Costituzione che, come sappiamo, ha per la prima volta espressamente ripartito il suo esercizio tra i vari livelli di governo (Stato, Regioni ed Enti locali). Alla luce di quanto disposto dall'art. 117, comma sesto, Cost., è stata anche avanzata l'ipotesi di un diretto fondamento costituzionale dell'esercizio della potestà regolamentare, che così restringerebbe di molto (eventualmente fino ad annullarla) la necessità di un suo fondamento legislativo. In sostanza, secondo questa tesi, tale disposto costituzionale avrebbe aperto la strada verso una vera e propria riserva di regolamento costituzionalmente fondata, sulla scia di quanto previsto in altri ordinamenti contemporanei (si pensi solo all'art. 34 della Costituzione francese del 1958), e senza dover ricorrere alla nota (e contestata) interpretazione dell'art. 97 della Costituzione. Anche se in modo indiretto, la Corte sembra aver risposto anche a questo problema, ribadendo sostanzialmente la complessiva lettura della novella costituzionale di cui alla sentenza n. 303 del 2003. La sentenza afferma che "nella disposizione impugnata l'esercizio del potere regolamentare, in funzione "suppletiva" del mancato esercizio del potere legislativo, viene meramente autorizzato dalla legge regionale, che peraltro non delimita o indirizza in alcun modo il suddetto potere regolamentare. E ciò malgrado che l'ambito oggettivo in cui tale potere regolamentare sarebbe chiamato ad incidere, in termini di assoluta fungibilità rispetto alla fonte legislativa regionale, risulti caratterizzato da riserve di legge che la Costituzione stabilisce per l'allocazione e la distribuzione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo (art. 118, secondo comma della Costituzione), nonché per discipline che incidano su alcune rilevanti situazioni soggettive (diritto all'informazione, attività di impresa)". Anche tale inciso conferma che il giudizio della Corte si è sostanzialmente spostato dal riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni alle modalità di esercizio della potestà regolamentare, ora affrontato alla luce delle riserve di legge costituzionalmente previste in materia.
Il punto più importante, però, sembra essere quello relativo alla non fungibilità, nelle materie riservate alla legge dalla Costituzione, di intervento regolamentare e intervento a livello primario. Secondo la Corte, infatti, in tali ambiti l'esercizio della potestà regolamentare dovrebbe essere almeno delimitato o indirizzato a livello legislativo e non meramente "autorizzato".
In questo senso, di fronte a riserve di legge costituzionalmente previste, il generale principio di legalità andrebbe dunque inteso in senso sostanziale, non essendo ammissibili mere previsioni di intervento regolamentare (pur di natura transitoria) senza contestuali indirizzi a livello legislativo. Tale impostazione sembra radicalmente escludere l'esistenza di vere e proprie riserve di regolamento costituzionalmente fondate, mentre afferma espressamente l'esistenza di "riserve di legge" alla base del processo di allocazione delle funzioni amministrative previsto dall'art. 118, comma secondo, Cost..
Inoltre, con la sentenza n. 406 del 2005 la Corte si pronuncia sull'impugnazione di una legge regionale ritenuta in contrasto con il primo comma dell'articolo 117 cost per asserita violazione di una direttiva comunitaria, norma interposta rispetto all'art. 117 Cost., primo comma Cost.
La sent. 406 del 2005 rappresenta la prima dichiarazione di incostituzionalità di una legge regionale per "mancato rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario".

L'articolo 117, primo comma, Cost. viene applicato come norma costituzionale disciplinante i rapporti fra diritto comunitario e diritto interno; più precisamente, come norma costituzionale contenente un preciso limite alla potestà legislativa statale e regionale: il rispetto della normativa comunitaria.
Su questa base, pertanto, la Corte ha dichiarato incostituzionali le leggi regionali in contrasto con le norme comunitarie.
In estrema sintesi si potrebbe affermare che, pur giungendo spesso alle stesse conclusioni, l'ottica assunta dal Consiglio di Stato, dovendosi esprimere unicamente sulla legittimità di regolamenti statali, è stata prevalentemente quella del riparto regolamentare per "materie", mentre quella adottata dalla Corte, in forza della portata più comprensiva del giudizio di costituzionalità, è stata quella del riparto regolamentare per "funzioni".

OSSERVAZIONI

La legge regionale n. 4/2007 andrebbe rivista e aggiornata. In ogni caso andrebbe ripubblicata evidenziandone il testo storico antecedente alle modifiche apportate nel 2011.

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Art. 5
(Trasparenza)

1. Tutti gli atti dell'amministrazione della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti sono pubblici, salvo i limiti espressamente posti dalla legge.
2. La legge regionale definisce le procedure per l'accesso ai documenti amministrativi e disciplina l'intervento degli interessati, singoli od associati, nel procedimento amministrativo; favorisce l'adozione di accordi, intese e di strumenti conciliativi per la composizione dei conflitti.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

La trasparenza, la pubblicità, la divulgazione delle informazioni e l'apporto partecipativo, anche per il tramite della comunicazione, costituiscono obiettivi prioritari per l'azione regionale.
La regione Calabria, al fine di realizzare gli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nell'art. 1 della l. n. 39/2011 (Tracciabilità informatica del procedimento amministrativo e misure per la trasparenza, il controllo e la legalità dell'attività amministrativa) ha sancito come ogni procedimento amministrativo debba essere dotato di adeguati supporti informatici allo scopo di rendere conoscibile agli interessati ogni atto; per favorire la trasparenza amministrativa l'art. 5 prevede che la regione, nonché gli enti, istituti o aziende da essa dipendenti o strumentali sono tenuti a pubblicare sui rispettivi siti istituzionali, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, le informazioni relative ai procedimenti amministrativi di competenza (autorizzazione o concessione, scelta del contraente nelle procedure ad evidenza pubblica, concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici, concorsi e prove selettive). Le stesse amministrazioni provvedono al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali, anche per evidenziare eventuali anomalie.
Per quel che concerne il diritto di accesso, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, esso costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurane l'imparzialità e la trasparenza. Inoltre, attiene ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, II c., lett. m) assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa (art. 29, c. 2-bis, l. n. 241/1990), potendo dunque le regioni garantire maggiori livelli di tutela.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

L'articolo sottolinea l'importanza della conoscenza e della conoscibilità dell'azione amministrativa per il cittadino, quale veicolo per l'attivazione di procedure di controllo e di verifica, rinviando alla legge la definizione delle condizioni di accesso agli atti amministrativi e delle modalità di intervento dei singoli nel procedimento amministrativo. La trasparenza, la pubblicità, la divulgazione delle informazioni, l'accesso alla documentazione amministrativa e l'apporto partecipativo, anche per il tramite della comunicazione, costituiscono obiettivi prioritari per l'azione regionale. La legge regionale n. 19/2001 attua l'articolo 5 dello Statuto regionale e, a livello statale, le leggi n. 241/1990, n. 50/1999 e 340/2000. Anche la legge regionale n. 39/2011 è finalizzata ad accrescere , per l'utente, la fruibilità delle informazioni e a facilitarne l'accesso nel massimo rispetto del criterio della trasparenza. Ancora, al fine di garantire il più ampio diritto di accesso e di informazione, è assicurata la consultazione gratuita del BURC telematico dal sito della Regione Calabria (legge regionale n. 11/2011).

Legge regionale 6 aprile 2011, n. 11
Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti.

Legge regionale 4 novembre 2011, n. 39
Tracciabilità informatica del procedimento amministrativo e misure per la trasparenza, il controllo e la legalità dell'attività amministrativa.

Legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40
Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008- Art. 11

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19
Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE

Alla trasparenza si riconosce un fondamento costituzionale rappresentando esso una condizione imprescindibile per la partecipazione democratica e un presupposto necessario delle responsabilità pubbliche: quella politica ministeriale che presume la conoscenza delle connesse attività da parte dell'elettorato (art. 95, II c. Cost., ma anche l'art. 97, II c. Cost., ai sensi del quale nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari). Tale competenza generale, cui si affianca un'ampia autonomia gestionale/amministrativa, supportata da forme di responsabilizzazione, pretende trasparenza particolarmente definita da imporsi a qualsiasi livello di governo. Per quel che concerne il diritto di accesso, la copertura costituzionale è data dalla strumentalità dello stesso ai principi di trasparenza e democraticità. Nell'ambito delle politiche contro la corruzione, la

trasparenza delle pubbliche amministrazioni sta assumendo, negli ultimi anni, un ruolo centrale. Il Codice della trasparenza delle pubbliche amministrazioni ha riordinato e integrato le disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dei soggetti pubblici. Potenziati anche gli strumenti di accesso dei cittadini alle informazioni e ai dati detenuti dagli uffici pubblici con l'introduzione dell'accesso civico ai documenti per i quali esiste un obbligo di pubblicazione da parte delle p.a. e l'accesso libero, alla stregua del Freedom of Information Act. Il decreto-legge 34/2019, recante misure in materia di crescita, ha introdotto alcune disposizioni sulla trasparenza dei contributi pubblici. A sua volta, il decreto-legge n. 162 del 2019, recante proroga di termini e altre disposizioni, è intervenuto in ordine agli obblighi di pubblicazione relativi ai dirigenti della p.a. anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale sul punto.

Costituzione (art.97)

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184
Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA REGIONALE

Premessa
Nel complesso le leggi regionali non si discostano dal modello statale e qualcuna di esse presenta aspetti peculiari. Talune regioni, oltre a predisporre una serie di proprie previsioni, rinviano puntualmente alla l. n. 241/1990 o al d. P.R. n. 445, specie per le disposizioni concernenti il diritto di accesso.

Le tabelle che seguono riportano, per ciascuna regione la normativa concernente il tema.
Di seguito si riporta, per ciascuna regione la normativa concernente il tema.

ABRUZZO

Legge regionale 22 dicembre 2010, n. 61

Disciplina sulla trasparenza dell'attività politica e amministrativa e sull'attività di rappresentanza di interessi particolari

BASILICATA

Legge Regionale 23 aprile 1992, n. 12

Prime norme sullo snellimento e sulla trasparenza dell'attività amministrativa

CAMPANIA

Legge Regionale 13 settembre 2013, n. 14.

Disposizioni in materia di trasparenza amministrativa e di valorizzazione dei dati di titolarità regionale

EMILIA - ROMAGNA

Legge regionale 07 dicembre 2011, n. 18

Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione.

Legge regionale 24 marzo 2004, n. 6

Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università

Legge regionale 6 settembre 1993, n. 32

Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso.

LAZIO

Legge regionale 6 Agosto 2015, n. 12

Disposizioni a tutela della legalità e della trasparenza nella Regione Lazio

Legge regionale 28 Giugno 2013, n. 4

Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonchè misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione

Legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57

Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa

LIGURIA

Legge regionale 25 novembre 2009, n. 56

Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

LOMBARDIA

Legge regionale 20 luglio 2016, n. 17

Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso il Consiglio regionale

Legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1

Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria

MARCHE

Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 44

Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività Amministrativa Regionale

Legge regionale 14 gennaio 1992, n. 2

Norme concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla trasparenza dell'attività amministrativa regionale.

MOLISE

Legge regionale 22 ottobre 2004, n. 24

Norme per la trasparenza dell'attività politica ed amministrativa del Consiglio regionale del Molise

Legge regionale 8 aprile 1997, n. 7

Norme sulla riorganizzazione dell'amministrazione regionale secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

PIEMONTE

Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014

Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione

PUGLIA

Legge regionale 20 giugno 2008, n. 15

Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia

TOSCANA

Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40

Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa

UMBRIA

Legge regionale 16 settembre 2011 , n. 8

Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali.

VENETO

Legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4

Norme per la trasparenza dell'attività amministrativa regionale

.

ORIENTAMENTI DOTTRINALI

Varone V., "Amministrazione trasparente" al banco di prova della nuova Governance della trasparenza: verso una Piattaforma unica, Federalismi n. 5/2023

Berti A., Il dedalo delle limitazioni assolute dell'accesso civico generalizzato, www.giustizia-amministrativa.it, giugno 2021

Lipari M., Il diritto di accesso e la sua frammentazione dalla legge n. 241/1990 all'accesso civico: il problema delle esclusioni e delle limitazioni oggettiva, Federalismi.it n. 17/2019

Lombardi F., La problematica definizione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di dati, informazioni e documenti previsti dal d.lgs. 33/2013, www.federalismi.it n. 15/2019

Francario F., Il diritto di accesso deve essere una garanzia effettiva e non una mera declamazione retorica, Federalismi.it n. 10/2019

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

T.A.R. Molise Campobasso - Sentenza n. 112 del 15/04/2024
DISCIPLINE SPECIALI - DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI

T.A.R. Sicilia Catania - Sentenza n. 1436 del 16/04/2024
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (Limitazioni relative a tutela di interessi privati)

T.A.R. Toscana Firenze - Sentenza n. 370 del 02/04/2024
OGGETTO (L. 241/90) (Atti interni)

Per il T.A.R. non è ostensibile, in quanto mera interlocuzione interna non confluita in documenti amministrativi, il "brogliaccio" redatto da un funzionario della Regione nell'ambito di un sub-procedimento relativo all'autorizzazione alla realizzazione di un impianto eolico.

OSSERVAZIONI

Perchè il controllo dei cittadini sull'azione amministrativa regionale sia effettivo sarebbe opportuno riordinare la normativa regionale vigente in materia di trasparenza e diritto di accesso

in un testo organico che attualizzi gli strumenti di identificazione informatica che permettono l'accesso immediato alle informazioni e agli atti regionali. Ciò al fine di avvicinare sempre di più i cittadini all'amministrazione regionale prevedendo un potenziamento dei mezzi di comunicazione tradizionali.

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Articolo 6
(Difensore civico)

1. La Regione istituisce con legge l'ufficio del Difensore civico.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

l difensore civico è una figura di garanzia a tutela del cittadino, che ha il compito di accogliere i reclami non accolti in prima istanza dall'ufficio reclami del soggetto che eroga un servizio.

A differenza della maggior parte degli altri Paesi Europei, in Italia non si è mai arrivati all'approvazione di una legge istitutiva del difensore civico nazionale, che assume una declinazione esclusivamente a livello regionale o delle province autonome, connotata da una determinata disomogeneità.

Il punto fermo è la sua configurazione come Autorità Amministrativa Indipendente sui generis, con ampie prerogative di autonomia e indipendenza rispetto ai vertici politici, con particolarità che lo diversifica dalle Autorità Amministrative Indipendenti propriamente dette e con funzioni paragiurisdizionali a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini.

Le Linee di Indirizzo in merito alla disciplina degli Organi di Garanzia, approvate il 26 settembre 2019 dall'Assemblea Plenaria della Conferenza, sono relative anche alla figura del difensore civico.

L'obiettivo è quello di muovere un primo passo di armonizzazione nei confronti di una legislazione regionale che si è sedimentata nel tempo in modo non uniforme da Regione a Regione.

Queste le Regioni e Province autonome che hanno previsto l'istituto nei rispettivi statuti o in apposite leggi regionali:

Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche (Garante dei diritti della persona), Molise (Garante dei diritti della persona), Piemonte, Umbria, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto (Garante dei diritti della persona), nonché le Province autonome di Bolzano e Trento. La figura del difensore civico non è prevista in senso normativo dalle Regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige, dove la Regione ha delegato ai due difensori civici delle Province autonome le competenze nei confronti della Regione nei rispettivi territori.

Nella Regione Calabria la figura del Difensore civico è stata istituita con la Legge Regionale n. 4 del 1985.

I difensori civici regionali, insieme alle altre figure di garanzia che si occupano a livello territoriale di diritti dell'infanzia e diritti dei detenuti, contribuiscono all'impegno dell'Italia per costruire istituzioni solide per la pace la giustizia e i diritti umani, come previsto dal relativo Obiettivo

dell'Agenda 2030, garantire un pubblico accesso all'informazione e proteggere le libertà fondamentali, in conformità con la legislazione nazionale e con gli accordi internazionali.

A marzo 2019, il Consiglio d'Europa (Principi di Venezia) ha pubblicato un insieme di principi per la protezione e la promozione dell'istituto del difensore civico, ribadendone il ruolo a tutela dei diritti dei cittadini:

"I difensori civici sono importanti per la democrazia, perché agiscono in modo indipendente contro casi di mala amministrazione e contro presunte violazioni dei diritti umani e svolgono un ruolo cruciale di fronte ai governi e ai Parlamenti, che devono accettare le contrarietà. Come interfaccia tra l'amministrazione e i cittadini, i difensori civici sono a volte il primo e ultimo ricorso per porre rimedio alle violazioni dei diritti umani".

Rilevante il ruolo del Difensore civico quale garante dei diritti e degli interessi dei cittadini in materia di trasparenza e partecipazione nell'agire della Pubblica Amministrazione. Le potenzialità di questa figura sono numerose e, se esercitate con decisione, volte tutte significativamente alla regolarità amministrativa e al rispetto dei principi costituzionali in materia (in particolare l'art. 97 Cost.).

Il Difensore civico indica alla P.A. la condotta amministrativa da seguire, anche invitandola, se necessario, a modificare le proprie determinazioni. Ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 267 del 2000 il Difensore Civico regionale ha, nel caso di atti obbligatori per legge, anche potere sostitutivo nei confronti di enti locali.

Uno dei problemi più comuni e insidiosi riguarda le questioni connesse all'istituto dell'accesso agli atti. Le istanze esaminate dai Difensori civici si sono spesso incentrate sia su dinieghi di accesso documentale, presentate da chi vanta un interesse diretto, concreto ed attuale, come richiesto dall'art. 25 della legge 241/1990, sia su dinieghi di accesso civico generalizzato, presentate da qualsivoglia soggetto ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 33/2013.

Solo per le istanze di accesso documentale, proposte ai sensi degli art. 22 ss. l. 241/1990, è richiesto che il cittadino motivi la propria domanda, dimostrando la presenza di un interesse concreto, personale e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, e collegato al documento richiesto. Al contrario, nelle istanze di accesso civico, il diritto di accesso viene tutelato in sé, anche dove, cioè, l'istante non sia titolare di alcuna situazione giuridicamente tutelata.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4
Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria.

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE

Art. 97 Costituzione

Linee di indirizzo delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in merito alla disciplina degli organi di garanzia: Difensore civico, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Garante dei diritti dei detenuti ex art. 5, co. 8 del d.lgs. 33/2013-(2019)

Legge 8 marzo 2017, n. 24, art. 2

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché' in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, art. 5

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.

Legge 26 marzo 2010, n. 42

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni

Decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2

Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 **art. 2, comma 186, lettera a).**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184

Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 **art. 7.**

Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 **articoli: 10 e 43, 136.**

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Legge 15 maggio 1997, n. 127 **art. 16.**

Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 **art. 36.**

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 **e s.m.i.**

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA REGIONALE

ABRUZZO
Legge regionale 20 ottobre 1995, n. 126
Istituzione del Difensore civico

BASILICATA
Legge Regionale 12 gennaio 2024, n. 1
Istituzione del difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nonché del garante per l'infanzia e l'adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità
Legge Regionale 15 gennaio 2021, n. 5
Garante regionale dei diritti della persona
Legge Regionale 14 giugno 1986, n 11
Istituzione dell'ufficio del difensore civico

CAMPANIA
Legge regionale 11 aprile 2018, n. 16
Attribuzione al Difensore civico regionale del ruolo di Garante per il diritto alla salute ai sensi della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie)
Legge Regionale 11 agosto 1978, n. 23.
Istituzione del difensore civico presso la Regione Campania

EMILIA ROMAGNA
Legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25
Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 Nuova disciplina del Difensore civico

LAZIO
Legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17
Istituzione del Difensore Civico

LIGURIA
Legge regionale 5 agosto 1986, n. 17
Istituzione del Difensore Civico
LOMBARDIA
Legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18
Disciplina del Difensore regionale

MARCHE
Legge regionale del 28 luglio 2008, n. 23
Garante regionale dei diritti della persona

MOLISE
Legge regionale 20 dicembre 2013, n. 25, art. 2
Norme urgenti per l'ulteriore riduzione dei costi della politica
Tale legge ha abrogato la precedente legge regionale n. del 14 aprile 2000, n. 26 "Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico"

PIEMONTE
Legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50
Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico

PUGLIA
Legge regionale 9 luglio 1981, n. 38
"Istituzione del Difensore civico

TOSCANA
Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19
Disciplina del Difensore civico regionale

UMBRIA
Legge regionale 27 novembre 2007, n. 30
Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Sentenza del Consiglio di Stato 6 aprile 2020, n. 2309, laddove è stato riaffermato che le finalità indicate all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 2013 vanno *"intese come quelle in base alle quali è riconosciuto al cittadino un diritto di accesso civico generalizzato da bilanciare, nel caso concreto, con gli interessi confliggenti, pubblici e privati, elencati nei primi due commi dell'art. 5-bis in commento. […] l'accesso civico c.d. "generalizzato", azionabile da chiunque senza previa dimostrazione della sussistenza di un interesse personale, concreto e attuale in connessione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e senza onere di motivazione in tal senso della richiesta, ha il solo scopo – però – di consentire una pubblicità diffusa ed integrale in rapporto alle finalità esplicitate dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013."*
Il diritto di accesso civico generalizzato, a differenza dell'istituto contemplato dalla legge 241/1990, è riconosciuto, come è oramai diritto consolidato, proprio al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e quindi di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico sulle risorse.
Il Difensore Civico è competente, anche in materia di accesso, rispetto alle Aziende Sanitarie Locali

Nel 2021 il Difensore civico del Piemonte (vedi "Relazione al Consiglio regionale del Piemonte sugli accertamenti espletati, sui risultati di essi e sui rimedi organizzativi e normativi di cui si intende segnalare la necessità") si è soffermato su un caso in cui un'Azienda Sanitaria Locale aveva

comunicato un diniego all'accesso agli atti motivandolo con la mancanza di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti di cui era stato richiesto l'accesso, ritenendola un'attività di controllo generale e preliminare sull'operato dalla pubblica Amministrazione.

In materia, la giurisprudenza del Consiglio di Stato sostiene che *"le aziende sanitarie locali, pur dotate di autonomia finanziaria e contabile rispetto all'amministrazione regionale, hanno la natura di enti strumentali di quest'ultima, essendo ad esse affidate in concreto il compito di perseguire nel campo dell'assistenza sanitaria gli obiettivi fissati proprio dall'ente regione in attuazione del piano sanitario regionale, con i mezzi finanziari dalla stessa regione messi a disposizione"* (Cons. Stato, Sezione V, 4 marzo 2010, n. 1260; inoltre Cons Stato, Sezione V, 10 luglio 2008, n. 3428).

Tale natura assoggetta l'Azienda Sanitaria Locale alla disciplina di cui all'art. 25, comma 4, della L. n. 241/1990, ove per Amministrazioni regionali si deve intendere anche gli enti che esercitano, su delega o in concreto, l'attività amministrativa di competenza regionale.

È evidente, pertanto, la competenza del Difensore civico regionale in materia di riesame di dinieghi opposti dalle Aziende Sanitarie Locali.

Nei confronti di mancato accesso agli atti nonostante la pronuncia del Difensore Civico e il persistente silenzio della Pubblica Amministrazione possono attivarsi in comuni e province i poteri sostitutivi del Difensore Civico regionale.

Da anni si discute rispetto alla perpetrata inerzia della pubblica amministrazione nonostante l'accoglimento dell'istanza di riesame da parte del Difensore Civico, limitandosi finora a evidenziare la tutela penale per omissione ex art. 328 c.p., in presenza di altri presupposti e comunque non pienamente satisfattiva per l'istante.

In Campania il Difensore Civico in due Comuni ha inaugurato una nuova stagione, avviando il procedimento sostitutivo e così dando piena celere soddisfazione al cittadino istante che ha ottenuto i negati documenti. Un indirizzo che apre concretamente una nuova era di trasparenza.

Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 03 gennaio 2024 n. 74

La figura del Difensore Civico - generalmente titolare di sole funzioni di tutela della legalità e della regolarità amministrativa in larga misura assimilabili a quelle di controllo, già di competenza, prima dell'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, dei previsti comitati di controllo (Corte cost. n. 112 del 2004) - ha il potere, ai sensi della citata legge regionale, di seguire e assicurare la tempestività e la regolarità dell'azione amministrativa. Si tratta dunque di un organo preposto - a tutela dei singoli, degli Enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e che ne facciano richiesta - a seguire l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dall'Amministrazione regionale, dagli Enti ed Aziende dipendenti e titolari di delega, limitatamente, per questi ultimi, alle funzioni delegate, nonché il funzionamento delle Unità sanitarie locali con speciale riferimento alla salvaguardia dei diritti costituzionali dell'utente

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 2 aprile 2020, n. 10.

La suddetta Adunanza plenaria ha esposto il principio per cui *"La pubblica amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l'istanza di accesso agli atti e ai documenti pubblici formulata in modo generico o cumulativo dal richiedente senza riferimenti ad una specifica disciplina, anche alla stregua della normativa dell'accesso civico generalizzato, a meno che l'interessato non abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell'acceso documentale, nel qual*

caso essa dovrà esaminare l'istanza solo con specifico riferimento ai profili della legge 7 agosto 1990 n. 241, senza che il giudice amministrativo, adito ai sensi dell' art. 116 cod. proc. amm., possa mutare il titolo dell'accesso definito dall'originaria istanza". Su tale linea di continuità si sono posti poi il T.A.R., Napoli, Sezione VI, 2 novembre 2020, n. 4963 e il T.A.R. , Roma, Sezione I , 6 aprile 2021, n. 4033).
Alla luce di questa affermata chiara giurisprudenza, l'assunzione di atteggiamenti inutilmente ostruzionistici assunti dal funzionario responsabile del procedimento potrebbe essere valutata quale illecito amministrativo-contabile, ove conduca alla condanna dell'amministrazione alla refusione delle eventuali spese di lite. Inoltre, il danno da mancata applicazione della disciplina sull'accesso civico ben potrebbe, infatti, essere inteso come danno da "omissione o inerzia del soggetto agente".

Sentenza n. 7/2020 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Calabria 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria), come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Calabria 6 aprile 2011, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952. È dichiarata inammissibile, per incongruità fra motivazione e oggetto delle censure, nonché per carenza di argomentazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Catanzaro in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU - dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Calabria n. 4 del 1985, come sostituito dall'art. 1 della legge reg. Calabria n. 13 del 2011 e richiamato dall'art. 3, comma 5, della legge reg. Calabria n. 28 del 2004, in quanto, nel prevedere la decurtazione del 75 per cento della indennità del difensore civico regionale, determina una corrispondente riduzione dell'indennità del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. Benché censuri la norma relativa all'indennità del difensore civico regionale, il rimettente incentra tutte le argomentazioni sulla figura del Garante, il cui trattamento economico è regolato dal citato art. 3, comma 5, con rinvio - ritenuto mobile, ma senza compiute argomentazioni a riguardo - alla disposizione censurata. Né è chiaro il tipo di intervento richiesto, giacché se, da un lato, il rimettente sembra dubitare della normativa in questione nella parte in cui si applica anche ai rapporti in corso alla data della sua entrata in vigore, dall'altro, però, tale prospettiva non è sviluppata coerentemente, neppure nelle conclusioni, formulate in termini caducatori, i cui effetti, peraltro, anziché la reviviscenza automatica dell'originario art. 9, comma 1, creerebbero un vuoto normativo, atteso il carattere non meramente abrogativo della disposizione censurata. Infine, nel censurare la riduzione dell'indennità spettante al Garante, gli argomenti addotti dall'ordinanza oscillano tra piani diversi (l'applicabilità immediata della nuova disciplina, la misura della riduzione, il carattere improvviso e imprevedibile della novella), secondo prospettive variegate, non indifferenti anche ai fini dell'individuazione degli interventi necessari a rimediare all'asserita incostituzionalità; né giovano a chiarire i termini della questione i richiami alla giurisprudenza costituzionale ed europea in tema di legittimo affidamento che, per la eterogeneità dei casi cui si riferiscono, rendono ulteriormente confusa l'identificazione dello specifico vulnus denunciato. Per giurisprudenza costante, l'ambiguità e l'indeterminatezza del

petitum, così come l'incertezza circa l'intervento richiesto, costituiscono motivi di inammissibilità, segnatamente quando si solleciti una pronuncia manipolativa senza indicare punti di riferimento o soluzioni, ancorché non costituzionalmente obbligati, già rinvenibili nell'ordinamento, i quali consentano alla Corte costituzionale di intervenire nel senso richiesto.
Per giurisprudenza costante, il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate non opera in via generale e automatica e può essere ammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate, quale, in particolare, l'ipotesi della declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che sia meramente abrogativa di una norma precedente, la quale torna per ciò stesso a rivivere.
Sentenza n. 326/2010
La Corte costituzionale afferma che il difensore civico ha *"la titolarità di funzioni non politiche, di tutela della legalità e della regolarità amministrativa"* (C.Cost. 326/2010; 167/2005). Tale figura, infatti, vigila sulla regolarità del procedimento amministrativo e sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi statutari; assicura il rispetto dei diritti civici e la tutela dei cittadini di fronte all'azione dell'Amministrazione; aiuta il cittadino ad ottenere chiarezza e trasparenza dalla P.A.Il difensore civico, in particolare, tutela il cittadino nell'ottenere dalla Pubblica Amministrazione "quanto gli spetta di diritto".
Secondo i principi generali, in assenza di statuizioni normative il silenzio assume valore di silenzio-inadempimento. In questa prospettiva si è espresso il Tar Campania (sez. VI, sentenza 13 dicembre 2017, n. 5901) che ha così motivato: "*l'art. 5 del decreto trasparenza impone l'obbligo all'amministrazione di pronunciarsi con provvedimento espresso e motivato, per cui l'eventuale "silenzio" rappresenta mera "inerzia", un'ipotesi di silenzio-inadempimento che obbliga, quindi, il cittadino a rivolgersi al giudice amministrativo attivando il rito sul silenzio ex art. 117 c.p.a.".* In tale contesto normativo, un altro problema applicativo ricorrente per l'Ufficio del Difensore civico, riguarda l'inottemperanza dell'amministrazione al provvedimento di accoglimento del ricorso in sede di riesame del diniego, con conseguente cristallizzazione in capo al richiedente del diritto di accesso alla documentazione o ai dati e alle informazioni detenuti dalla P.A.
Anche il Tar Lazio ha stabilito che – poiché la legge non disciplina l'ipotesi in cui alla istanza di accesso civico consegua il mero silenzio dell'Amministrazione - ciò "*induce a qualificare tale inerzia come un silenzio inadempimento, con conseguente applicabilità del solo e diverso rito sul silenzio, disciplinato dall'art. 117 c.p.a."* (Tar Roma, 28 luglio 2017, n.9076).

La quinta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza 16 luglio 2021, n. 5365, ha chiarito la natura e la portata del potere del difensore civico regionale di surrogarsi agli enti inadempienti rispetto all'esercizio di poteri loro attribuiti dalla legge, riconosciutogli dall'art. 136, D.L. vo 18 agosto 2000, n. 267.
Il difensore civico è un organo preposto – a garanzia dei singoli, degli Enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e che ne facciano richiesta – a seguire l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dall'Amministrazione regionale, dagli Enti ed Aziende dipendenti, ed è titolare di funzioni di tutela della legalità e della regolarità e tempestività dell'azione amministrativa. In tali funzioni non rientrano evidentemente le scelte relative ai criteri e ai modi degli interventi sostitutivi a salvaguardia di interessi di livello superiore a quello delle autonomie locali, le quali presentano un grado di politicità tale che la loro valutazione complessiva ragionevolmente non può che spettare agli organi regionali di vertice, cui istituzionalmente

competono le determinazioni di politica generale, delle quali assumono la responsabilità. La natura del difensore civico e le funzioni da esso esercitate impediscono, infatti, la sua configurazione alla stregua di un organo di governo regionale, che, sola, appunto, consente di esercitare nei confronti degli enti locali interventi di tipo sostitutivo, i quali, per il loro tradursi in spostamenti eccezionali di competenze e per la loro incidenza diretta sull'autonomia costituzionalmente garantita di enti politicamente rappresentativi, non possono non provenire dagli organi regionali di vertice (Corte Cost., 15 giugno 2004, n. 173).

Con riferimento, in generale, ai poteri sostitutivi della Regione rispetto agli enti locali insistenti sul proprio territorio, la Corte costituzionale ha ritenuto legittime le previsioni in tal senso, stabilendo che la sostituzione concerna solo il compimento di attività prive di discrezionalità nell'an, (anche se non necessariamente nel quid o nel quomodo), la cui obbligatorietà derivi da interessi di livello superiore, tutelabili appunto attraverso l'intervento sostitutivo (Corte Cost., 18 febbraio 1988, n. 177), disponendo altresì che il potere surrogatorio sia esercitato da un organo di governo della Regione o almeno sulla base di una sua decisione (Corte Cost., 27 luglio 1989, n. 460; Corte Cost., 21 ottobre 2003, n. 313) e prevedendo al contempo congrue garanzie procedimentali ispirate ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, così da consentire all'ente sostituito di interloquire e, se del caso, intervenire nel procedimento di sostituzione (Corte Cost., 28 luglio 1995, n. 416; Corte Cost., ord. 28 febbraio 2003, n. 53).

In forza di tali orientamenti della giurisprudenza costituzionale e sulla scorta di un'interpretazione costituzionalmente orientata, la previsione di cui al citato art. 136, D.L.vo 267/2000 cit. deve riferirsi esclusivamente ai casi in cui l'amministrazione locale sia chiamata ad assumere una decisione che non comporti la ponderazione di interessi confliggenti, in adempimento di un obbligo di legge che non le riconosce ambiti di valutazione se non di tipo tecnico, mediante l'applicazione di criteri di tipo oggettivo, ed in cui la scelta non avviene sulla base di opzioni di tipo valoriale, sì che tali poteri sono esercitabili anche in via surrogatoria senza ledere la garanzia di autonomia costituzionale degli enti locali negli spazi di propria competenza.

Sotto altro concorrente profilo, il Consiglio di Stato ha anche evidenziato che la nomina del commissario ad acta ai sensi della norma in esame, costituendo rimedio di carattere eccezionale, sostanzialmente ablativo di poteri costituiti, deve essere assistita da cautele volte ad evitare in radice la possibilità che sia lesa o compromessa l'autonomia dell'ente surrogato, dovendo la sua efficacia, come per ogni provvedimento dettato da esigenze eccezionali e volto a comprimere poteri ordinariamente riconosciuti a soggetti dotati di autonomia, essere delimitata con estrema precisione. Il provvedimento di nomina del commissario ad acta, pertanto, deve sempre indicare specificamente sia i limiti finalistici del mandato che i limiti temporali entro cui l'azione straordinaria dev'essere conclusa, con tassativa indicazione dei poteri conferiti che, per quanto possibile, devono essere diretti al compimento di atti determinati e vanno limitati a quanto strettamente necessario per il raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza.

Riferimenti Normativi:

Art. 136, D.legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali)

Sentenza n.167 - Potere sostitutivo - difensore civico regionale - 29/04/2005

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 4 (Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione)

Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione disciplina il controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e attribuisce al difensore civico regionale il controllo su tutti gli atti degli enti locali obbligatori per legge, richiamando l'art. 136, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (in base al quale, qualora gli enti locali, pur se invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, se costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo, che deve provvedere entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico), e individuando come atti obbligatori per legge quelli che l'ente è tenuto ad adottare entro termini perentori, stabiliti da leggi statali o regionali.
Motivi del ricorso
Lesione del principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed enti locali e delle prerogative istituzionali dello Stato di cui all'art. 114 Cost; dell'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost. in quanto non spetta alla Regione la regolamentazione, sia pure in via sostitutiva, di materie che rientrano nella competenza esclusiva statale; dell'art. 120 Cost. per violazione del principio di leale collaborazione fra organi di rilevanza costituzionale. La disposizione attribuisce al difensore civico regionale il controllo sostitutivo su tutti gli atti obbligatori degli enti locali, compresi quelli che derivano la loro obbligatorietà da leggi statali, mentre il potere sostitutivo di cui all'art. 120 Cost. si riferisce solo alle materie di competenza della Regione. Il difensore civico non è organo della Regione (come richiede la giurisprudenza costituzionale per l'esercizio del potere sostitutivo), ma è anzi caratterizzato da una posizione di indipendenza rispetto all'esecutivo; l'art. 136 del d.lgs. 267/2000 è incompatibile con l'attuale quadro costituzionale.
Decisione della Corte
L'art. 120 Cost. non preclude la possibilità che la legge regionale, nel disciplinare materie di propria competenza, disponga l'esercizio di poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente ordinariamente competente. La legge regionale deve però rispettare alcuni principi fondamentali determinati dall'esigenza di salvaguardare, pur nello svolgimento di procedure di sostituzione, il valore costituzionale degli enti locali. Richiama i principi in più occasioni enucleati dalla giurisprudenza della Corte (sentenze 43, 69-73, 112 e 173 del 2004) e in particolare quello per cui l'esercizio del potere sostitutivo deve essere affidato ad un organo di governo della Regione, o almeno deve essere attuato in base ad una sua decisione (112/2004; 313/2003 e 342/1994). Poiché i poteri sostitutivi determinano spostamenti nell'ordine delle competenze ed incidono sull'autonomia costituzionale di enti politicamente rappresentativi, il loro esercizio può competere solo agli organi di vertice regionali, ai quali istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale, delle quali si assumono la responsabilità. Il difensore civico regionale non può definirsi organo di governo della Regione, essendo generalmente titolare solo di funzioni connesse alla tutela della legalità e della regolarità dell'azione amministrativa, in larga misura assimilabili a quelle di controllo, spettanti al Comitato regionale di controllo prima della abrogazione dell'art. 130 della Costituzione.

Sentenza n. 167/2005 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 4 (Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti

dipendenti dalla Regione). È costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 4. Premesso che l'art. 120, secondo comma, della Costituzione non preclude, in linea di principio, la possibilità che la legge regionale, nel disciplinare materie di propria competenza, disponga l'esercizio di poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, in caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente locale ordinariamente competente, sempre che tali ipotesi siano eccezionali rispetto al normale esercizio delle funzioni amministrative e sempre che l'esercizio del potere sostitutivo sia affidato in ogni caso ad un organo di governo della Regione o almeno sia attuato sulla base di una decisione di questi la disposizione regionale impugnata disciplina il potere sostitutivo regionale affidandone l'esercizio al difensore civico regionale, e cioè ad un organo titolare soltanto di funzioni connesse alla tutela della legalità e della regolarità dell'azione amministrativa, al quale non può essere riconosciuta la qualificazione di organo di governo regionale.

Sentenza 112/2004
Corte cost., 6 aprile 2004, n. 112, secondo cui non rientra nella categoria degli organi di governo regionale la figura del Difensore civico regionale, che, indipendentemente da ogni qualificazione giuridica, "è generalmente titolare di sole funzioni di tutela della legalità e della regolarità amministrativa, in larga misura assimilabili a quelle di controllo, già di competenza, prima dell'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, dei previsti comitati regionali di controllo, ai quali, del resto, tale figura era già stata equiparata dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (ora art. 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), nonché da alcune leggi regionali successive".

Sentenza 173/2004 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Toscana 27 settembre 2002, n. 35, recante «Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2 (Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale)», che, rispettivamente, sostituiscono l'art. 3, comma 1, e modificano l'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2002.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 27 settembre 2002, n. 35, nella parte in cui sostituisce l'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2002, disciplinando il modo di esercizio del potere sostitutivo da parte del Difensore civico regionale, in quanto la natura e le funzioni di questo soggetto impediscono la sua configurazione alla stregua di un organo di governo regionale, che, sola, consente di esercitare nei confronti degli enti locali interventi di tipo sostitutivo. È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3, della legge della Regione Toscana 27 settembre 2002, n. 35, che sostituisce l'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2002, disponendo che in caso di vacanza dell'ufficio del Difensore civico i poteri dallo stesso esercitati siano affidati transitoriamente al Presidente della Giunta regionale, in quanto la disposizione illegittimamente presuppone la titolarità dell'ordinaria competenza in tema di sostituzione degli enti locali in capo al Difensore civico regionale.

ORIENTAMENTI DOTTRINALI

La "reviviscenza dell'istituto della difesa civica alla luce della legge Gelli-Bianco: il Difensore civico regionale quale garante del diritto alla salute* di Nicola Posteraro

Serve una rinnovata cultura della partecipazione ripensando alla difesa civica- di Guido Guidi

OSSERVAZIONI

Si suggerisce la necessità di rivisitare e attualizzare la legge istitutiva del Difensore civico e l'opportunità contestuale di elaborare un testo unico concernente la riorganizzazione degli organi di garanzia della regione Calabria, al fine di renderne omogenei gli ambiti di tutela e le relative discipline (vedi Lombardia l.r. 8/8/2022 n. 18).

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Articolo 8
(Commissione per le pari opportunità)

1. La Regione istituisce con legge la Commissione per le pari opportunità.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

Il concetto di pari opportunità viene per la prima volta menzionato letteralmente nella Costituzione con la riforma del titolo V che ha introdotto nel nuovo art. 117 il comma 7

La sua collocazione nell'ambito di disposizioni che si occupano prioritariamente del riparto di competenza tra Stato e Regioni, costituirebbe la specifica costituzionalizzazione di un diritto sociale nominato che assegna alle Regioni l'obbligo ed il dovere di attuazione di politiche attive di parità

Siffatta ricostruzione dottrinale introdurrebbe una serie di innovazioni: la prima consiste nella specificità della differenza di genere rispetto alle altre differenze che trovano menzione nell'art. 3 cost., da intendersi come «irriducibilità» e «trasversalità», poiché essa incrocia tutte le altre differenze; la seconda è data dall'individuazione della legge regionale come specifico strumento di attuazione del dovere di rimozione degli ostacoli derivanti dalla differenza di genere; infine, ciò che sarebbe maggiormente in discontinuità con l'art.3 co. II cost. è l'obiettivo della disposizione, che dovrebbe essere il raggiungimento della parità «piena» Se infatti l'art. 3 ha come obiettivo la rimozione degli ostacoli che impediscono il «pieno sviluppo della persona», considerata nella sua individualità, nell'art. 117 co. VII cost. invece, la condizione di parità sembra essere introdotta in una dimensione sociale non individuale, ma di genere, da garantirsi, cioè, ai due generi nel complesso delle attività sociali, culturali ed economiche in modo equilibrato e corrispondente al loro peso statistico. La norma, dunque, avrebbe come *ratio* non semplicemente la rimozione delle diseguaglianze, ma «la volontà di segnare binariamente» tutte le dimensioni della vita, considerando lo squilibrio di genere non soltanto una discriminazione in senso individuale, ma uno squilibrio nella strutturazione della società considerata dal punto di vista sociale, culturale ed economico.

La costituzione delle commissioni regionali per le pari opportunità non è una novità assoluta: poiché in alcuni casi rappresentano l'evoluzione di organismi di parità già esistenti prima della riforma del titolo V, sebbene non previste negli statuti.

Se tali organismi in origine erano istituiti e disciplinati solo attraverso atti legislativi, la riforma del titolo V ha impresso una accelerazione alla loro attività: infatti, andando oltre la previsione costituzionale del nuovo comma VII dell'art. 117, quasi tutte le Regioni ordinarie prevedono nei loro statuti l'istituzione di tali nuovi organi di garanzia, adottando diverse soluzioni. Infatti, alcuni di essi collocano le commissioni di parità fra gli organi della Regione, altri fra gli organi di garanzia, altri ancora fra gli organi di trasparenza.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge regionale 15 marzo 2022, n. 7
Misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi per l'occupazione femminile
Legge regionale 30 novembre 2022, n. 41
Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro
Legge regionale 19 novembre 2020, n. 17
Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere. Modifiche e integrazioni alla legge regionale febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)
Legge regionale 3 agosto 2018, n. 28
Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del Registro regionale
Legge regionale 23 novembre 2016, n. 38
Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere
Legge regionale 21 agosto 2007, n. 20
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà
Legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4
Istituzione della commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE

Decreto-Legge 31 luglio 2020, n. 86
Disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario
Legge 7 aprile 2022, n. 32
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
Legge 5 novembre 2021, n. 162- (art. 6)
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo
Decreto 27 gennaio 2022
Istituzione della Cabina di regia interistituzionale per la parità di genere
Decreto 22 febbraio 2022
Istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere.
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1, commi 302-305)
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022
Legge 19 luglio 2019, n. 69
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – (art. 11, comma 4)
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica
Legge 12 luglio 2011, n. 120
Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati
D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198
Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246
Legge 11 agosto 2003, n. 228
Misure contro la tratta di persone
Decreto legislativo 9 9 luglio 2003, n. 216
Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215
Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
D.M. Lav. 16.05.2003
Fondo di rotazione per il finanziamento in favore dei datori di lavoro che realizzano nei luoghi di lavoro servizi di asilo nido e micronidi.
Legge 4 aprile 2001, n. 154
Misure contro la violenza nelle relazioni familiari
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Decreto legislativo 30.03.01, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (artt. 7 - 19 - 57)
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della L. 53/2000
Legge 8 marzo 2000, n. 53
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città
Legge 3 dicembre 1999, n. 493
Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici
Legge 20 ottobre 1999, n. 380
Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile
D.M. 23.05.1997
Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche
Dir. P.C.M. 27.03.97
Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini

Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645
Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
Legge 25 marzo 1993, n. 81 art. 27
Pari opportunità - elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale
Legge 22 maggio 1978, n. 194
Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza
Legge 9 dicembre 1977, n. 903
Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA REGIONALE

Abruzzo
Legge regionale 14 giugno 2012, n. 26
Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini
Basilicata
Legge Regionale 26 novembre 1991, n. 27
Norme relative alla costituzione della commissione regionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna
Campania
Legge regionale 4 maggio 1987, n. 26
Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna
Emilia – Romagna
Legge regionale 27 giugno 2014, n. 6
Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere
Legge regionale 15 luglio 2011, n. 8
Istituzione della commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini
Lazio
Legge regionale 19 marzo 2014, n.4
Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna
Legge regionale del 25 novembre 1976, n.58
Istituzione della Consulta femminile regionale
Liguria
Legge regionale 10 novembre 2009, n. 52
Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere

Legge regionale 1° agosto 2008, n. 26
Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione Liguria
Legge regionale 21 marzo 2007, n. 12
Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e delle minori vittime di violenza

Lombardia

Legge Regionale 29 aprile 2011, n. 8
Istituzione del Consiglio per le pari opportunità

Marche

Legge regionale 18 aprile 1986, n. 9
Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna

Molise

Legge regionale 13 aprile 2000, n. 23
Nuova disciplina della commissione regionale per la parità e le pari opportunità

Piemonte

Legge regionale 12 novembre 1986, n. 46
Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna

Puglia

Legge regionale del 30 aprile 1990 n.75
Commissione regionale per le pari opportunità fra uomo e donna in materia di lavoro

Toscana

Legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76
Commissione regionale per le pari opportunità

Umbria

Legge regionale 25 novembre 2016, n. 14
Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini

Veneto

Legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62
Istituzione della commissione regionale per la realizzazione delle Pari opportunità tra uomo e donna

ORIENTAMENTI DOTTRINALI

Borrelli S., Pari opportunità e non discriminazione nelle amministrazioni pubbliche, in https://www.unife.it/progetto/cultura-di-genere/materiale-didattico/20%20Parte%20IV%20-%209.%20Borelli%20-505-520.pdf

Bucalo M. E., La garanzia delle pari opportunità nelle Regioni, in: https://www.rivisteweb.it/doi/10.1442/77062

Deffenu A., Parità di genere e pubblici uffici nel dialogo tra giudice costituzionale e legislatore In https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2021_5_07_Deffenu.pdf

Garofalo C., Il problematico allargamento della nozione di discriminazione nel codice delle pari opportunità, in https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/parita-e-non-discriminazione/1229-il-problematico-allargamento-della-nozione-di-discriminazione-nel-codice-delle-pari-opportunita
Genna A. A,. Alcune considerazioni sul principio di pari opportunità, in https://extranet.dbi.it/Archivio_allegati/Allegati/24197.pdf

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Sentenza Corte cost. n. 62/2022
Sentenza Corte cost. n. 286/2016
Sentenza Corte cost. n. 82/2012
Sentenza Corte cost n. 109/1993
Sentenza Corte cost. n. 49/2003

OSSERVAZIONI

Si ritiene opportuno intervenire nella riscrittura della legge regionale che ha istituito la Commissione pari opportunità nella Regione Calabria le cui previsioni non sono più in linea con i tempi atteso che il concreto funzionamento dell'organismo ha ritagliato: sempre di più spazi significativi nell'azione di promozione della pari opportunità.
In particolare, risulta indispensabile dare pieno compimento alle sollecitazioni pervenute tanto a livello nazionale quanto a livello europeo e internazionale in ordine alla piena affermazione dell'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità, non esclusivamente limitata all'ambito di genere, ma riguardante ogni possibile situazione di disparità di accesso ai diritti costituzionalmente garantiti. La formula espressiva "pari opportunità", infatti, ha capacità espansive tali da comprendere non soltanto le politiche di genere ma anche tutte quelle riconducibili al principio generale di non discriminazione.
Si propone, pertanto, di revisionare il testo dando più corposità alle funzioni e ai compiti della Commissione nonchè alle disposizioni che ne regolano gli istituti relativi al funzionamento, per aggiornare e adeguare le previsioni in esso contenute, rendendole più rispondente alle nuove esigenze organizzative, secondo criteri di efficienza ed efficacia, in un contesto completamente rinnovato.

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Statuto della Regione Calabria
Titolo II – La partecipazione popolare

Articolo 11
(Referendum abrogativo)

1. E' indetto referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un regolamento regionale quando ne facciano richiesta almeno il quattro per cento degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, ovvero due o più Consigli provinciali o dieci Consigli comunali che rappresentino almeno centomila elettori iscritti nelle proprie liste elettorali.
2. Non è ammesso referendum per l'abrogazione:
a. dello Statuto;
b. dei regolamenti interni del Consiglio regionale;
c. delle leggi di bilancio;
d. delle leggi tributarie;
e. delle leggi urbanistiche e di tutela dell'ambiente;
f. delle leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie nonché delle leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre regioni italiane.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Il giudizio sulla regolarità e sulla ammissibilità della richiesta di referendum è affidato alla Consulta statutaria, secondo modalità procedurali disciplinate dalla legge regionale.
6. Non può esser presentata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale i referendum già indetti sono sospesi all'atto della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio, e sono indetti nuovamente entro sei mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio.
7. Qualora la votazione sul referendum abbia avuto esito negativo, la stessa richiesta non può essere presentata prima che siano trascorsi 3 anni.

Articolo 13
(Disciplina referendaria)

1. La legge regionale disciplina i referendum previsti nel presente titolo.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

Tra gli istituti di democrazia diretta (tra cui rientrano anche la petizione e l'iniziativa legislativa popolare), il referendum è certamente il più importante, in quanto attraverso di esso è garantita ai cittadini la possibilità di esprimere la loro volontà e di partecipare direttamente alla vita politica del Paese, considerata quale diritto inviolabile dell'individuo ai sensi dell'art. 2 Cost..
Vi sono diverse tipologie di referendum, a seconda della funzione assegnata e della vincolatività che si attribuisce alla consultazione popolare.
Il referendum c.d. abrogativo è disciplinato dall'art. 75 Cost. ed è volto ad abrogare in tutto o in parte una legge o un atto avente forza di legge. Dei diversi tipi previsti, solo il referendum abrogativo costituisce una fonte di diritto, disponendo della capacità di innovare il diritto oggettivo in negativo, in quanto, appunto, abroga disposizioni preesistenti di leggi o di atti aventi forza di legge.
Il referendum abrogativo regionale, invece, è previsto dall'articolo 123 Cost. con una formulazione rimasta immutata dal 1948, che così recita "Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione".
Ogni statuto, pertanto, presenta una disciplina di questo referendum; tutte le Regioni, inoltre, hanno emanato una legge attuativa, ad eccezione del Molise, che ha concentrato la regolamentazione dell'istituto nel proprio statuto.
Andando ad esaminare le discipline delle diverse Regioni, è possibile riscontrare alcune differenze: tutte prevedono che possa essere sottoposta a referendum popolare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale; in diverse Regioni, poi, possono essere oggetto del referendum anche gli atti amministrativi a carattere generale e i regolamenti regionali (Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche e Veneto). Altre Regioni prevedono che possano essere sottoposte a referendum, oltre alle leggi, i regolamenti regionali (Calabria, Molise, Toscana e Umbria). Con riferimento all'iniziativa del referendum, il numero dei proponenti è variegato, in quanto ancorato alla densità abitativa di ogni Regione. Invece, per ciò che riguarda il quorum richiesto ai fini della validità del referendum abrogativo, si osserva che la maggior parte delle Regioni opera scelte statutarie simili a quelle presenti nell'articolo 75 della Costituzione, prevedendo un quorum di partecipazione che per lo più è stabilito nella maggioranza degli aventi diritto al voto.
Infine, per quanto concerne i casi di esclusione del referendum, è possibile affermare che tutte le Regioni non ammettono il referendum abrogativo per le leggi tributarie e di bilancio, nonché per quelle di ratifica di accordi internazionali o di loro attuazione, analogamente a quanto previsto per i referendum statali dall'articolo 75 Cost..
Del pari, tutte le Regioni escludono la possibilità di fare ricorso al referendum abrogativo per lo statuto regionale, fatta eccezione per il Veneto.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge regionale 5 aprile 1983, n. 13
(Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.)

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

NORMATIVA NAZIONALE
Costituzione della Repubblica italiana **Parte II, Titolo I, Sezione II (La formazione delle leggi) - Art. 75** **Legge 25 maggio 1970, n. 352** (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.)
NORMATIVA REGIONALE
ABRUZZO **Legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44** (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.)
BASILICATA **Statuto della Regione Basilicata** (Legge statutaria regionale 17 novembre 2016, n.1) – artt. 17 e 18
CAMPANIA **Legge regionale 30 aprile 1975, n. 25** (Referendum popolare)
EMILIA-ROMAGNA **Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34** (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica)
LAZIO **Legge regionale 24 giugno 2020, n. 4** (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali nonché dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo)
LIGURIA **Legge regionale 6 luglio 2020, n. 12** (Norme per l'attuazione dello statuto in materia di iniziativa popolare e referendum e procedure per l'istituzione di nuovi comuni e per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali)
LOMBARDIA **Legge regionale 28 aprile 1983 , n. 34** (Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni)
MARCHE **Legge regionale 5 aprile 1980, n. 18** (Norme sui referendum previsti dallo Statuto.)
MOLISE **Statuto della Regione Molise**

(Legge regionale 18 aprile 2014, n. 10) – art. 12
PIEMONTE **Legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4** (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo.)
PUGLIA **Legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27** (Norme sul referendum abrogativo e consultivo.)
TOSCANA **Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62** (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.)
UMBRIA **Legge regionale 16 febbraio 2010 n. 14** (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)
VENETO **Legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1** (Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali)

ORIENTAMENTI DOTTRINALI/GIURISPRUDENZIALI

DOTTRINA
G. Galante, La democrazia diretta regionale: il referendum abrogativo negli statuti di seconda generazione, in Diritti regionali, n. 3/2020 A. Criscuolo, *La Corte costituzionale e i referendum abrogativi d'iniziativa popolare*, 2013, in www.cortecostituzionale.it, M. Luciani, *Gli istituti di partecipazione popolare negli statuti regionali*, in www.astrid-online.it, 2005
GIURISPRUDENZA
Corte costituzionale 30 gennaio 2008, n.16 Corte costituzionale 28 gennaio 2005, n. 45 Corte costituzionale 7 febbraio 1978, n.16

OSSERVAZIONI

La Calabria ha disciplinato il referendum abrogativo in una legge piuttosto datata, risalente al 1983, che regola anche il referendum consultivo facoltativo e il referendum consultivo obbligatorio di cui all'art. 133, comma 2, Cost., quest'ultimo oggetto di diverse modifiche nel corso degli anni.

La scelta calabrese è stata dunque quella di adottare un'unica legge contenente la disciplina per questi tre tipi di referendum, ovvero la l.r. n. 13 del 1983, mentre con la successiva l.r n. 35 del 2001 è stato regolamentato il referendum relativo alla revisione dello Statuto.
Proprio perché molto datata, va osservato che i riferimenti normativi contenuti nella legge calabrese del 1983 attengono ancora allo Statuto previgente, risalente al 1971.

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Statuto della Regione Calabria
Titolo II - La partecipazione popolare

Articolo 12
(Referendum consultivo)

1. E' indetto referendum consultivo su questioni di interesse regionale allorquando ne faccia richiesta il quaranta per cento dei Consiglieri regionali ovvero il dieci per cento del corpo elettorale.
2. Il referendum è valido se vi ha partecipato il trenta per cento degli aventi diritto.
3. Se il quorum di cui al comma precedente è raggiunto, il Consiglio regionale è obbligato a pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro centoventi giorni dal suo svolgimento.

Articolo 13
(Disciplina referendaria)

1. La legge regionale disciplina i referendum previsti nel presente titolo.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

Tra gli istituti di democrazia diretta (tra cui rientrano anche la petizione e l'iniziativa legislativa popolare), il referendum è certamente il più importante, in quanto attraverso di esso è garantita ai cittadini la possibilità di esprimere la loro volontà e di partecipare direttamente alla vita politica del Paese, considerata quale diritto inviolabile dell'individuo ai sensi dell'art. 2 Cost..
Vi sono diverse tipologie di referendum, a seconda della funzione assegnata e della vincolatività che si attribuisce alla consultazione popolare.
Il referendum consultivo ha lo scopo di ottenere dal corpo elettorale un pronunciamento formale su una proposta o su una questione, al fine di fornire agli organi decisionali un ulteriore strumento di valutazione sull'opportunità o meno di operare una certa scelta o di adottare un determinato provvedimento.
Come si è avuto modo di chiarire in dottrina, i referendum consultivi, «anche se sul piano giuridico formale non sono vincolanti e non concorrono a formare la volontà degli organi, restano, però, espressione di una partecipazione politica popolare che trova fondamento negli artt. 2 e 3 della Costituzione: manifestazione che ha una spiccata valenza politica ed ha rilievo sul piano della consonanza tra la comunità e l'organo pubblico nonché della connessa responsabilità politica, quale espressione di orientamenti e valutazioni in ordine ad atti che l'organo predetto intende compiere».
Dato che il referendum consultivo non attribuisce potere decisionale al corpo elettorale, si risolve in uno strumento politico utile a creare «un più stretto raccordo con le popolazioni amministrate» (come ha rilevato la stessa Corte costituzionale), migliorando l'esercizio delle funzioni di governo.

Il referendum consultivo è previsto negli statuti di tutte le Regioni ordinarie, su materie e provvedimenti di interesse generale, incluse talvolta le proposte di legge, di competenza regionale, anche per porzioni di territorio infra-regionali.
L'art. 12 dello Statuto della Regione Calabria non riguarda il referendum consultivo obbligatorio quale forma di consultazione popolare prevista dall'art. 133, comma 2, della Costituzione per l'istituzione di nuovi Comuni o per la modificazione di loro circoscrizioni e denominazioni , bensì esclusivamente il referendum consultivo facoltativo indetto "…su questioni di interesse regionale allorquando ne faccia richiesta il quaranta per cento dei Consiglieri regionali ovvero il dieci per cento del corpo elettorale".
La legge regionale n. 13 del 1983, dunque, contiene due differenti discipline, l'una per il referendum consultivo facoltativo, racchiusa all'art. 39, e l'altra per il referendum consultivo c.d. obbligatorio, regolato dagli artt. 40 ss..
Nella generalità delle discipline, dettate dalle singole Regioni, il referendum consultivo è ammesso senza limiti di materia o ambiti (Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise e Puglia). Alcune Regioni, al contrario, hanno espressamente sottratto alla consultazione popolare le stesse materie non ammesse al referendum abrogativo.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge regionale 5 aprile 1983, n. 13
(Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.)

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

NORMATIVA NAZIONALE
Non si rinviene una disciplina statale dell'istituto
NORMATIVA REGIONALE
ABRUZZO Legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.)
BASILICATA Legge regionale 26 luglio 1993, n. 42 (Norme in materia di modificazione territoriale, fusione ed istituzione di nuovi comuni)
CAMPANIA Legge regionale 30 aprile 1975, n. 25

(Referendum popolare)

EMILIA-ROMAGNA

Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34
(Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica)

Legge regionale 8 luglio 1996, n. 24
(Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni)

LAZIO

Legge regionale 30 luglio 1996, n. 30
(Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali)

Legge regionale 8 aprile 1980, n. 19
(Norme sul referendum consultivo per l' istituzione di nuovi comuni, e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell' art. 133, secondo comma, della Costituzione)

LIGURIA

Legge regionale 6 luglio 2020, n. 12
(Norme per l'attuazione dello statuto in materia di iniziativa popolare e referendum e procedure per l'istituzione di nuovi comuni e per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali)

LOMBARDIA

Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29
(Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali)
Legge regionale 28 aprile 1983 , n. 34
(Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni)

MARCHE

Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10
(Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione)
Legge regionale 5 aprile 1980, n. 18
(Norme sui referendum previsti dallo Statuto.)

MOLISE

Statuto della Regione Molise
(Legge regionale 18 aprile 2014, n. 10) – art. 13
Legge regionale 12 maggio 1975, n. 35
(Norme generali sulle circoscrizioni comunali e disciplina dei referendum consultivi previsti dallo Statuto.)

PIEMONTE

Legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51
(Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali)

Legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo.)
PUGLIA **Legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26** **(**Norme in materia di circoscrizioni comunali) **Legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27** (Norme sul referendum abrogativo e consultivo.)
TOSCANA **Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62** (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.)
UMBRIA **Legge regionale 16 febbraio 2010 n. 14** (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)
VENETO **Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25** (Norme in materia di variazioni provinciali e comunali) **Legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1** (Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali)

ORIENTAMENTI DOTTRINALI/GIURISPRUDENZIALI

DOTTRINA
S. Troilo, *Fra tradizione e innovazione: la partecipazione popolare tramite consultazioni e referendum consultivi, a livello regionale e locale*, in Federalismi.it, 1 giugno 2016
GIURISPRUDENZA
Corte costituzionale 6 dicembre 2004, n. 379 Corte costituzionale, 14 novembre 2000, n. 496 Corte costituzionale, 27 luglio 1989, n. 453. Corte costituzionale, 18 maggio 1989, n. 256

OSSERVAZIONI

La Calabria ha disciplinato sia il referendum consultivo facoltativo sia il referendum abrogativo in una legge piuttosto datata, risalente al 1983, che regola anche il referendum consultivo obbligatorio di cui all'art. 133, comma 2, Cost., quest'ultimo oggetto di diverse modifiche nel corso degli anni.

Proprio perché molto datata, va osservato che i riferimenti normativi contenuti nella legge calabrese del 1983 attengono ancora allo Statuto previgente, risalente al 1971. La legge de qua potrebbe, pertanto, essere fatta oggetto di un intervento di revisione generale, tale da razionalizzare la disciplina ivi contenuta in relazione al generale istituto del referendum.

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Articolo 16
(Attribuzioni del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di rappresentanza della società calabrese, esercita la potestà legislativa e le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; definisce nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, l'indirizzo politico della Regione; svolge funzioni di indirizzo e di controllo sulla Giunta regionale.
2. Il Consiglio inoltre:
    a. nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, approva le dichiarazioni programmatiche per la legislatura rese dal Presidente eletto ed i relativi aggiornamenti;
    b. approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta;
    c. approva il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni e il rendiconto generale presentati dalla Giunta;
    d. autorizza l'esercizio provvisorio;
    e. delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
    f. approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;
    g. approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi generali dell'assetto e utilizzazione del territorio;
    h. delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale;
    i. valuta la rispondenza dei risultati agli obiettivi, accertando la conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento dell'attività amministrativa svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti;
    j. delibera con legge l'istituzione di enti ed aziende regionali, la loro fusione o soppressione;
    k. delibera sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie;
    l. fornisce indirizzi alla Giunta e agli Assessori in ordine al coordinamento interregionale nell'esercizio delle funzioni relative alle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione;

m. ratifica le intese della Regione con le altre Regioni, nonché gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
n. approva i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione;
o. elegge i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;
p. delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione;
q. formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
r. può presentare proposte di legge alle Camere.

3. Le funzioni legislative non sono delegabili.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

Le fonti di finanziamento delle regioni a statuto ordinario sono individuabili nei tributi propri, nelle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali riferibile al territorio dell'ente, nelle entrate proprie (quelle derivanti da beni, attività economiche della regione e rendite patrimoniali), nei trasferimenti perequativi, per i territori con minore capacità fiscale per abitante e, infine, nelle entrate da indebitamento, che sono però riservate a spese di investimento (art. 119, Cost.).
Le entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario sono costituite principalmente dal gettito di IRAP, addizionale IRPEF, cosiddetta tassa automobilistica e della compartecipazione al gettito dell'accisa sulla benzina. Gli altri tributi minori, compresa l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale (ARISGAM) e il tributo speciale il deposito in discarica dei rifiuti costituiscono una piccola parte dell'intero gettito tributario.
La compartecipazione regionale al gettito dell'IVA, invece, istituita dal D.Lgs. 56/2000 e determinata con DPCM, entra nel meccanismo di perequazione previsto dallo stesso decreto 56. Ciascuna regione riceve la quota di compartecipazione all'IVA a seguito delle operazioni di perequazione, e quindi in aumento o in diminuzione rispetto al conteggio iniziale. Su di essa le regioni non hanno alcun potere di manovra, analogamente a quanto accade con la compartecipazione al gettito dell'accisa sulla benzina.
Per quanto riguarda i tributi, le possibilità di manovra sulla leva fiscale da parte regionale sono limitate. Ciascuna regione può determinare l'aliquota entro una forbice fissata dalla legge dello Stato e, in alcuni casi, differenziare i soggetti passivi (per scaglioni di reddito per l'addizionale IRPEF, per categorie economiche per l'IRAP). Ciascuna regione, inoltre, provvede alla disciplina ed alla gestione degli aspetti amministrativi: riscossione, rimborsi, recupero della tassa e l'applicazione delle sanzioni, sempre entro limiti e principi fissati dalla legge dello Stato.
Tale quadro non risulta ancora mutato dalla disciplina attuativa della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, che per quanto concerne la fiscalità regionale è stata dettata dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, benché talune disposizioni di tale provvedimento avrebbero dovuto trovare attuazione già dal 2013. A decorrere da tale anno le fonti di finanziamento delle regioni per l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nelle materie della sanità, assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale (per la spesa di parte capitale) dovevano infatti essere costituite:

- dalla compartecipazione all'Iva, e quote dell'addizionale regionale all'Irpef, come entrambe rideterminate ai sensi del decreto legislativo medesimo;
- dall' Irap;
- da quote di un Fondo perequativo, appositamente istituito;
- dalle entrate proprie.

Le entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario sono attualmente quelle già operanti precedentemente alla legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009, costituite dai tributi propri e dalle compartecipazioni ai tributi erariali seguenti:
IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive (D.Lgs. 446/1997 e D.Lgs. 68/2011);
Addizionale regionale all'IRPEF (D.Lgs. 446/1997 e D.Lgs. 68/2011);
Tassa automobilistica regionale (D.Lgs. 504/1992, artt. 23-27);
ARISGAM - Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale (D.Lgs. 398/1990, artt. 9-16,);
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (L. 549/1995, art. 3, commi 24-35);
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (L. 549/1995, art. 3, commi artt. 20-23);
Compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine per autotrazione (L.549/1995, art. 3, comma 12);
Compartecipazione regionale all'IVA versata dai consumatori finali nel proprio territorio (D.Lgs. 56/2000 e D.Lgs. 68/2011).

Per i tributi propri derivati, l'art. 7, lett. c), della leggen.42/2009 prevede che "le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali, "le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale".

Con la sola eccezione dell'IVA, tributi e compartecipazioni sono, con riferimento al gettito, "tributi" regionali secondo due principali caratteristiche: le somme che affluiscono al bilancio della regione provengono interamente ed esclusivamente dal gettito riferito al rispettivo territorio; quale che sia la disciplina del tributo (aliquota, base imponibile, soggetti obbligati, eccetera) e la quota di gettito assegnata alla regione, inoltre, le entrate della regione seguono la dinamica di quel gettito nel rispettivo territorio.

Il gettito della compartecipazione regionale all'IVA è invece assegnato a ciascuna regione in base a parametri che dipendono dalla disciplina del finanziamento della spesa sanitaria corrente delle regioni a statuto ordinario secondo i seguenti criteri: la percentuale di compartecipazione al gettito IVA varia annualmente in ragione del fabbisogno necessario a coprire la quota di spesa sanitaria corrente non coperta dal gettito IRAP, Addizionale IRPEF, accisa e tickets sanitari; la territorializzazione del gettito IVA è determinata in proporzione all'ammontare dei consumi registrati dall'ISTAT per ciascuna regione (c.d. IVA su base consumi);le regioni a cui la territorializzazione assegna somme maggiori del rispettivo fabbisogno sanitario (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio) 'cedono' le somme eccedentarie al Fondo perequativo interregionale. Al bilancio di queste regioni affluisce soltanto una quota parte dell'IVA territorializzata come propria; le regioni a cui la territorializzazione assegna somme minori del rispettivo fabbisogno sanitario (Liguria, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) ricevono integralmente la propria quota IVA territorializzata e, in aggiunta,

una quota parte del Fondo perequativo interregionale, questa in misura corrispondente al completamento della 'copertura' del rispettivo fabbisogno.
Nelle regioni eccedentarie le entrate da compartecipazione IVA sono riferite integralmente al proprio territorio, sebbene siano soltanto una quota parte della rispettiva IVA territorializzata. Nelle regioni deficitarie le entrate IVA riferite al territorio sono costituite dall'intera quota territorializzata; a questa si aggiunge il trasferimento perequativo non riferibile ad uno specifico territorio.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 54
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)
Art. 3 (Casi di esclusione dal pagamento della tassa automobilistica regionale)
Legge regionale n. 19 del 12 giugno 2009, art. 33
Incremento aliquota IRAP
Legge regionale 7 agosto 2002, n. 30
Provvedimenti tributari in materia addizionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche
Legge Regionale 7 marzo 2000, N. 9
Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali
Legge Regionale 10 aprile 1995, n. 11
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali
Legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1.
Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge del 4 agosto 2022, n. 122
Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e del rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali)
Art. 10 – Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP

Decreto del Direttore Generale delle finanze del 30 marzo 2021
Individuazione e modalità di invio al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive – IRAP

Legge 30 dicembre 2021, n. 234
Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.
Art. 1 comma 8 - Esclusione dall'Irap a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, le persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 446 del 1997; comma 9 - A decorrere

dall'esercizio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione annua di 192.252.000 euro finalizzato a compensare le regioni e le province autonome della riduzione delle entrate fiscali derivanti dall'applicazione dell'aliquota base dell'IRAP e non compensate nell'ambito del finanziamento sanitario corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, ovvero dall'applicazione di maggiorazioni regionali vigenti, derivante dal presente comma e dal comma 2.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023
Art. 1, comma 1107 - inserimento all'art.16, del D.Lgs n. 446 del 1997 del comma 3-bis, il quale stabilisce che allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive mediante l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento delle finanze e che il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117
Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
Art. 82- Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali
comma 7 – Possibilità, per i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni di prevedere nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
comma 8- Possibilità per le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano di prevedere nei confronti degli enti del Terzo settore la riduzione o l'esenzione dall'IRAP nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Art. 101 - Norme transitorie e di attuazione
comma 2 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
Art. 102 – Abrogazioni*
*Abrogazione dell'art. 21. del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, recante il riordino della disciplina tributaria delle ONLUS a decorrere dal termine previsto dall'articolo 104, comma 2, del medesimo decreto.

Legge 28 dicembre 2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
Art. 1
comma 70 - Esclusione dalla soggettività passiva dell'IRAP per tutti i soggetti che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'art. 32 del TUIR, soggetti che, fino alla data di entrata in vigore della legge, applicavano l'aliquota dell'1,9%.
comma 73- Deduzione ai fini IRAP per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto

Legge 23 dicembre 2014, n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità' 2015
Art. 1
commi 20– Integrale deducibilità del costo del lavoro per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato
commi 54-89
Disciplina del regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che sono esclusi dall'IRAP. (comma 64)

Legge 12 dicembre 2011, n. 183
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)
Art. 22 - Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge di 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.)
Art. 2 - Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani

Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68,
Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario Art.10

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
Art. 40 - Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno

Legge 23 dicembre 2009, n. 191

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)
Art. 2- Disposizioni diverse
comma 77 - Condizioni di obbligatorietà per la presentazione di un Piano di rientro dai deficit sanitari;
comma 80 - Obbligo del mantenimento per la regione sottoposta al Piano di rientro, per l'intera durata del piano, della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattata automaticamente ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004;
comma 86 -Aumento in misura fissa l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività' produttive in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano di rientro dai deficit sanitari.

Legge 5 maggio 2009, n. 42
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione
Art. 7 - Princìpi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali

Decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti
Art. 42- Differimento di termini in materia fiscale

D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale
Art. 6 - Deduzione dall'IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi

Legge 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008 Art. 1, comma 43 - Regionalizzazione dell'IRAP

Legge 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) Art. 1 comma 299 - Facoltà per le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 21 del D.lgs. di estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in materia di riduzione o esenzione dell'imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP).

Legge 30 dicembre 2004, n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) Art. 1 commi 174 e 180 – Disposizioni per la copertura dei disavanzi di gestione accertati o

stimati nel settore sanitario attraverso maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive

Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207
Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328
Art. 4 – Disposizioni comuni – comma 5 – Possibilità da parte dei comuni, delle province, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di prevedere la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza per le istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato.

Decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56
Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 Art. 13 - Modifiche dell'attribuzione del gettito IRAP alle regioni a statuto ordinario

Legge 27 luglio 2000, n. 212
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Artt. da 1 a 45)
Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali

Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Art. 21. Esenzioni in materia di tributi locali – Facoltà per i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Artt. 23-27

Legge 14 giugno 1990, n. 158
Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni Art. 6
Legge 16 maggio 1970, n. 281
Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA REGIONALE

ABRUZZO
Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 24

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, nonché' in materia di B&B "Bed and breakfast". Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di concessione di agevolazioni fiscali (Legge europea regionale 2021)
TITOLO IV
Modifiche alle leggi regionali recanti concessioni di agevolazioni fiscali ad imprese- Art. 12 (Modifiche all'art. 14 della l.r. 7/2002)
Legge regionale 7 dicembre 2020, n. 37
Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni- Art. 13 Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive.
Soggetti beneficiati: Sono esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla rimozione dai propri locali degli apparecchi per il gioco lecito e aderiscono al logo identificativo "No Slot-Regione Abruzzo".
La riduzione di aliquota è applicata per il periodo di imposta 2021-2022-2023.
L'agevolazione fiscale si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della regione ed è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
È cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto del massimale d'importo complessivo concedibile ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento (UE) n. 1407/2013.
È applicabile alla sola aliquota ordinaria dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali regionali.
Legge regionale 16 giugno 2006, n. 17
Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
Legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44
Determinazione delle aliquote Irap e addizionale regionale Irpef e misure per il risanamento del sistema sanitario regionale
Legge regionale 17 aprile 2003, n. 7
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003 - 2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003) - art. 43
Soggetti beneficiati: Cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381.
L'agevolazione fiscale si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della regione ed è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti "de minimis".
È cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto dei massimali d'importo complessivo concedibili ai sensi dei pertinenti regolamenti europei.
Legge regionale 26 aprile 2004, n. 15
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 - 2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004) - art. 84
Nuove agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive

Soggetti beneficiati: soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) del D.lgs. 446/1997, che inizino l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2004, per i primi due periodi d'imposta, esclusivamente per le attività con valore della produzione netta, prodotto nel territorio della Regione Abruzzo, non superiore a 100.000,00 €, nei limiti e termini consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis". L'agevolazione fiscale è cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto del massimale d'importo complessivo concedibile previsto dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti "de minimis", e non si applica ai soggetti passivi di cui all'articolo 45, commi 1 e 2, del D.lgs. 446/1997. Non costituisce inizio attività e, quindi, non può usufruire dell'aliquota agevolata, la mera prosecuzione di quella precedentemente svolta, in qualsiasi forma giuridica, dallo stesso beneficiario, né quella derivante da trasformazione, fusione o scissione di società.

Legge regionale 10 luglio 2002, n. 11

Disposizioni relative all'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile

Legge regionale 10 maggio 2002, n. 7

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 – 2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002) Art. 14

IRAP per i piccoli Comuni montani: Soggetti beneficiati, soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), e b) del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente al valore della produzione netta prodotto nel territorio dei comuni individuati dalla legge della Regione Abruzzo n. 92 del 6.12.1994, art. 3 Tabella A) - "Riordino delle Comunità Montane" - e successive modifiche ed integrazioni, con popolazione fino a 2000 (*) abitanti, quale risulta dal più recente censimento ISTAT.

L'agevolazione si applica limitatamente al valore della produzione netta non superiore a 100.000,00 euro e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis". L'agevolazione non si applica ai soggetti passivi di cui all'art. 45 commi 1 e 2 del D. Lgs. 15dicembre 1997, n. 446.

(*) l'art. 84 comma 5 della L. R. 26 aprile 2004, n. 15, ha esteso l'agevolazione ai Comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1.1.2004

Legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 – ONLUS Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2023)

Art 16 Esenzione IRAP ONLUS

Soggetti beneficiati: soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. 446/1997, considerati ONLUS ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 460/97.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2023 e per i periodi di imposta 2024 e 2025. L'agevolazione fiscale è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti "de minimis".

Legge Regionale 16 marzo 2001, n. 9

Provvedimenti in favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti

Art. 6 (Soggetti beneficiati: Titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti. L'agevolazione fiscale si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della regione ed è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento (UE)

n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
È cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto del massimale l'importo complessivo concedibile previsto dall'articolo 3 del medesimo Regolamento (UE) n. 1407/2013
Legge regionale 9 febbraio 2000, n. 6
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l'anno 2000 (art. 17 bis L.R. 29.12.1977, n. 81) - Legge finanziaria regionale
Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6
Norme in materia di tasse automobilistiche regionali
Legge regionale 25 giugno 1996, n. 42
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario
Legge regionale 2 giugno 1993, n. 21
Determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale all' imposta erariale di trascrizione nei pubblici registri automobilistici, dell'addizionale regionale all' imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta sostitutiva dell'addizionale medesima, ai sensi del Decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 e successive modificazioni
Decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Artt.9-16)
Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'((accisa)) sul ((gas naturale)) e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione
Legge regionale 30 novembre 1990, n. 92
Misura della tassa automobilistica regionale
Legge regionale 2 giugno 1983, n. 33
Determinazione dell'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile
Legge regionale 29 febbraio 1980, n. 13
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali
Legge regionale 17 aprile 1974, n. 10
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali
Legge Regionale 4 gennaio 1972, n. 1
Istituzione dei tributi propri della Regione

BASILICATA
Legge Regionale 3 dicembre 1990, n. 33
Riscossione coattiva dei tributi e di altre entrate regionali
Legge regionale 6 dicembre 1971, n. 1.
Istituzione dei tributi propri della Regione Basilicata

CAMPANIA
Legge Regionale 7 dicembre 1993, n. 45.

Adeguamento dell'importo della tassa automobilistica, della soprattassa annuale e della tassa speciale
Legge Regionale 18 gennaio 1991, n. 3.
Determinazione dell'aliquota della tassa automobilistica regionale
Legge Regionale 3 aprile 1991, n. 7.
Determinazione dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti
Legge Regionale 3 aprile 1991, n. 8.
Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale alla imposta erariale di trascrizione di cui alla Legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni
Legge Regionale 26 gennaio 1972, n. 1.
Istituzione dei Tributi propri della Regione Campania

EMILIA-ROMAGNA
Legge regionale 27 giugno 2019, n. 8
Disposizioni tributarie in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (Iresa) - modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (norme in materia di tributi regionali)
Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 15
Norme in materia di tributi regionali
Legge regionale 7 dicembre 2011, n. 17
Norme in materia di tributi regionali
Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 21
Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) quale tributo regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 43 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e rinuncia ai crediti tributari di modesta entità.
Legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19
Disposizioni in materia tributaria
Legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30
Disposizioni in materia di tributi regionali
Legge regionale 21 dicembre 2001, n. 48
Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e di sistema informativo tributario e fiscale regionale
Legge regionale 11 dicembre 2000, n. 37
Provvedimenti in materia di tributi automobilistici e di contenzioso
Legge regionale 3 novembre 1997, n. 36
Aumento dei tributi automobilistici regionali e dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile
Legge regionale 14 giugno 1996, n. 18
Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario

LAZIO
Legge regionale 25 marzo 2024, n. 4

Variazioni al bilancio di previsione finanziario della regione lazio 2024-2026. Disposizioni varie- art. 4 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche e di Imposta regionale sulle attività produttive)
Legge regionale 29 luglio 2015, n. 11
Disposizioni in materia di tributi regionali
Legge regionale 29 aprile 2013, n. 2
Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) Artt.6,7,9.
Legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1
Istituzione tributi propri della Regione Lazio

LIGURIA
Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19
Legge di stabilità della regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026) Artt.2 bis, 3,4
Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 15
Legge di stabilità della regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025) Artt.3,6
Legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66
Tasse sulle concessioni regionali

LOMBARDIA
Legge Regionale 14 luglio 2003, n. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
Legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35
Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive

MARCHE
Legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 art. 13, comma 2 (Tassa di concessione regionale)
Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno
Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 14
Assestamento del bilancio 2007-Art. 16 "Disposizioni in materia di tributi regionali"
Legge regionale 21 dicembre 2006, n. 20
Disposizioni in materia di tributi regionali

MOLISE
Legge regionale 15 dicembre 2023, n. 5
Adeguamento della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Copertura dell'anticipazione di liquidità ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 giugno 2013, n. 64. Variazioni al bilancio regionale per l'esercizio 2013 e al bilancio pluriennale 2013-2015)
Legge regionale 12 settembre 2016, n. 10
Sostituzione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali allegata alla legge regionale 12 novembre 2013, n. 17 (Riordino della disciplina in materia di tasse sulle concessioni regionali)
Legge regionale 16 dicembre 2014, n. 22
Disposizioni in materia di tributi e di tasse sulle concessioni regionali. Modifiche alle leggi regionali 18 aprile 2014, n. 11, e 12 novembre 2013, n. 17
Legge regionale 12 novembre 2013, n. 17
Riordino della disciplina in materia di tasse sulle concessioni regionali
Legge regionale 31 ottobre 2013, n. 16
Disposizioni sulla gestione delle tasse automobilistiche. Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 16 febbraio 1972, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione Molise)
Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 42
Misure di contenimento della spesa pubblica regionale ed interventi in materia di tributi regionali
Legge regionale 31 dicembre 2004, n. 39
Disposizioni per l'applicazione dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta sostitutiva dell'addizionale per le utenze esenti
Legge regionale 9 gennaio 2004, n. 5
Disposizioni in materia di tributi regionali
Legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1
Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549
Legge regionale 30 dicembre 2002, n. 45
Disposizioni in materia di Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.)
Legge regionale 16 febbraio 1972, n. 2
Istituzione dei tributi propri della Regione Molise

PIEMONTE
Legge regionale n. 23 del 23 settembre 2003
Disposizioni in materia di tasse automobilistiche
Legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34
Provvedimenti in materia di tasse regionali
Legge regionale n. 60 del 10 dicembre 1997
Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale
Legge regionale n. 47 del 31 agosto 1993
Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina
Legge regionale n. 1 del 11 gennaio 1984
Istituzione delle tasse regionali universitarie
Legge regionale n. 41 del 23 dicembre 1982
Determinazione dell'ammontare della tassa regionale di circolazione
Legge regionale n. 1 del 29 dicembre 1971

Norme per l'istituzione e l'applicazione dei tributi propri della Regione Piemonte

PUGLIA

Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 35 art. 2
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021"
Legge regionale 4 dicembre 2001 n. 31
Disposizioni di carattere tributario
Legge regionale 9 giugno 1980 n. 65
Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali

TOSCANA

Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31
Norme generali in materia di tributi regionali
Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4
Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione
Legge regionale 22 settembre 2003, n. 49
Norme in materia di tasse automobilistiche regionali
Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 32
Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

UMBRIA

Legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17
Misure urgenti in materia di tributi regionali
Legge regionale 18 dicembre 1996, n. 29
Disciplina della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (T.D.S.U.).

VENETO

Legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27
Disposizioni in materia di tributi regionali
Legge regionale 17 gennaio 1972, n. 4
Disciplina della tassa per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche
Legge regionale 17 gennaio 1972, n. 3
Disciplina della tassa di circolazione
Legge regionale 10 novembre 1971, n. 2
Istituzione di tributi propri

ORIENTAMENTI DOTTRINALI

L'autonomia tributaria delle regioni ed i principi di coordinamento della finanza pubblica: con il progetto giarda bis verso l'attuazione dell'art. 119 di Lorenzo del Federico

Il processo tributario in cui è parte l'Ente locale - Forgione Gianluca

Federalismo fiscale e ripartizione delle basi imponibili tra stato, regioni ed enti locali Rassegna tributaria di Franco Gallo

La territorialità dei tributi regionali e degli enti locali di Guglielmo Fransoni

Federalismo fiscale: la manovrabilità dei tributi propri, Commento art. 7 l. n. 42 del 2009 del Prof. Luca Antonini

Ripensare la natura di "tributo proprio" delle Regioni? Brevi riflessioni sulla evoluzione (semantica) della potestà legislativa regionale in materia tributaria (a margine di Corte cost., sent. n. 216/2009) di Roberto Di Maria

La finanza pubblica nei vari livelli di governo. La prospettiva italiana, dai Comuni all'Unione Europea-Alberto Amori, Simone Ariatti, Paolo De' Capitani tratto dal volume "La finanza pubblica nei vari livelli di governo"

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Sentenza Corte costituzionale n. 27 del 2024
Sentenza n. 206 del 2023
Sentenza n. 1621 del 2017
Sentenza n.37 del 2004
Sentenza n. 241 del 2004
Sentenza n. 261 del 2004
Sentenza n. 381 del 2004
Sentenza n. 296 del 2003
Sentenza n. 122/2019 deposito del 20 maggio 2019

OSSERVAZIONI

Si evidenzia, altresì, che risulta di particolare interesse la Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 della Regione Toscana in quanto disciplina compiutamente gli istituti di tutela del contribuente (diritto di interpello e Garante del contribuente) dando attuazione ai principi di democraticità e trasparenza a cui deve essere improntato il rapporto tra amministrazioni regionali e cittadini. Stabilisce altresì i diritti che il contribuente può far valere e i doveri che l'amministrazione pubblica deve rispettare.

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Articolo 16
(Attribuzioni del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di rappresentanza della società calabrese, esercita la potestà legislativa e le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; definisce nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, l'indirizzo politico della Regione; svolge funzioni di indirizzo e di controllo sulla Giunta regionale.
2. Il Consiglio inoltre:
    a. nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, approva le dichiarazioni programmatiche per la legislatura rese dal Presidente eletto ed i relativi aggiornamenti;
    b. approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta;
    c. approva il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni e il rendiconto generale presentati dalla Giunta;
    d. autorizza l'esercizio provvisorio;
    e. delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
    f. approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;
    g. approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi generali dell'assetto e utilizzazione del territorio;
    h. delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale;
    i. valuta la rispondenza dei risultati agli obiettivi, accertando la conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento dell'attività amministrativa svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti;
    j. delibera con legge l'istituzione di enti ed aziende regionali, la loro fusione o soppressione;
    k. delibera sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie;
    l. fornisce indirizzi alla Giunta e agli Assessori in ordine al coordinamento interregionale nell'esercizio delle funzioni relative alle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione;
    m. ratifica le intese della Regione con le altre Regioni, nonché gli accordi con Stati e

le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;

n. approva i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione;
o. elegge i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;
p. delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione;
q. formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
r. può presentare proposte di legge alle Camere.

3. Le funzioni legislative non sono delegabili.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

Le nomine e designazioni sono deliberate dall'Assemblea consiliare o, qualora il Consiglio non provveda, dal Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni sostitutive. La legge regionale dispone la pubblicazione anche sul BURL dei dati relativi alle nomine e designazioni effettuate unitamente alla situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti incaricati.
Particolare interesse suscita la copiosa legislazione in tema di Autorità indipendenti; infatti, le Autorità garanti in Italia sono:

- Agenzia per l'Italia digitale (AGID)
- Autorità di regolazione dei trasporti (ART)
- Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)
- Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)
- Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA)
- Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)
- Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (CGS)
- Commissione nazionale per le società e la Borsa (CONSOB)
- Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)
- Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (GNPL)
- Autorità garante per la protezione dei dati personali (GPDP)
- Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)

I garanti, o le autorità garanti, rientrano nella categoria delle "autorità amministrative indipendenti": enti che devono controllare settori particolarmente delicati e che per questo dovrebbero essere autonomi rispetto alla politica. Possono avere poteri normativi, di vigilanza, sanzionatori e di risoluzione delle controversie, o anche solo alcuni di questi. L'unica caratteristica che li accomuna è appunto l'indipendenza. Enti di questo genere esistono in tutti i paesi, ma chiamarli "garanti" è una particolarità italiana che può generare confusioni sul loro ruolo e inquadramento, anche perché in Italia esistono garanti che non sono autorità amministrative indipendenti, e autorità amministrative indipendenti che non vengono chiamate

garanti.
Le autorità amministrative indipendenti sono state istituite poiché era necessario prevedere organi con funzioni di vigilanza e regolamentazione in ordine a settori considerati particolarmente sensibili

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge regionale 03 ottobre 2023, n. 45 artt. 47 e 48
Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo
Legge regionale 24 maggio 2023, n. 22
Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.
Legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 art.14
Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale
Legge regionale 15 marzo 2023, n. 10
Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato
Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 5 art. 2
Osservatorio regionale per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico
Legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 art. 5 bis
Promozione e sviluppo sostenibile di un sistema regionale di Comunità di energia rinnovabile (CER) in Calabria per perseguire l'autoconsumo e l'autonomia energetica
Legge regionale 26 aprile 2018, n. 9
Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza
Legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1
Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale
Legge regionale 23 novembre 2016, n. 38
Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere
Legge regionale 10 febbraio 2011, n. 2 art. 6
Istituzione dell'Elaioteca regionale «Casa degli Oli extravergini d'oliva di Calabria».
Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13.
D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 art. 322, comma 3
Codice dell'ordinamento militare
Legge regionale 22 novembre 2010, n. 28
Norme in materia di sport nella Regione Calabria
Legge regionale 10 luglio 2008, n. 22
Istituzione del Garante della salute della Regione Calabria
Legge Regionale 11 maggio 2007, n. 9
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002)
Legge regionale 10 gennaio 2007, n. 4

Cooperazione e relazioni internazionali della Regione Calabria
Legge regionale 3 giugno 2005, n. 12
Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria.
Legge regionale 12 novembre 2004, n. 28
Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23
Norme per la salvaguardia del cedro di Calabria e per l'istituzione del consorzio per la tutela del cedro
Legge 5 giugno 2003, n. 131, Art. 7, comma 8-bis
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 *
Norme in materia di aree protette *(la presente legge è stata abrogata dall'art. 83, comma 1, lettera a), L.r. 24 maggio 2023, n. 22; tuttavia le nomine in essa previste e non più contenute nella nuova legge sono state effettuate prima -2022- della abrogazione)
Legge regionale 14 ottobre 2002, n. 41
Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione di Bergamotto. Disciplina del Consorzio del Bergamotto
Legge regionale 26 novembre 2001, n. 27
Costituzione e disciplina della Consulta per la valorizzazione degli Ordini, Collegi, Associazioni professionali
Legge regionale 19 ottobre 2001 n. 20
Affidamento all'INPS dell'esercizio delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi
Legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2
Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – CORECOM
Legge regionale 3 agosto 1999, n. 20
Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria – ARPACAL.
Legge regionale 4 agosto 1995, n. 39
Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale
Legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4
Istituzione della commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna.
Legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4
Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria
Decreto del presidente del consiglio regionale 27 ottobre 2022, n. 16
Regolamento regionale procedure per le nomine e le designazioni di competenza del presidente della giunta regionale e della giunta nelle società a partecipazione regionale e nelle fondazioni regionali. Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 17 marzo 2017

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

NORMATIVA NAZIONALE

Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Legge 31 luglio 1997, n. 249

Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo

NORMATIVA REGIONALE

ABRUZZO

Legge regionale 12 agosto 2005, n. 27

Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo

Legge regionale 24 agosto 2001, n. 45

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re. Com.)

BASILICATA

Legge regionale 14 luglio 2006, n. 11

Riforma e riordino degli enti ed organismi subregionali

Legge regionale 27 marzo 2000, n. 20

Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.

Legge Regionale 26 novembre 1991, n. 27

Norme relative alla costituzione della commissione regionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna

CAMPANIA

Legge regionale 1° luglio 2002, n. 9.

Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM.

Legge regionale 7 agosto 1996, n. 17

Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione

Legge regionale 11 agosto 1978, n. 23

Istituzione del Difensore Civico presso la Regione Campania

EMILIA ROMAGNA

Legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale Per Le Comunicazioni (CO.RE.COM)

Legge regionale 27 maggio 1994, n. 24
Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale

LAZIO
Legge regionale 25 Luglio 1996, n. 27
Norme per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale e per l'autorizzazione a dipendenti regionali all'esercizio di incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche ovvero da enti o soggetti privati

LIGURIA
Legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55
Norme in materia di nomine di competenza della Regione

LOMBARDIA
Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25.
Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale
Legge Regionale 10 dicembre 2008, n. 32
Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione
Legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20
Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM)

MARCHE
Legge regionale 27 marzo 2001, n. 8
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM)
Legge regionale 05 agosto 1996, n. 34
Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione

MOLISE
Legge regionale 16 novembre 2020, n. 13
Istituzione della Consulta regionale della famiglia
Legge regionale 9 dicembre 2015, n. 17
Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona
Legge regionale 7 agosto 2012, n. 20
Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale

PIEMONTE
Legge regionale 09 luglio 1996 n. 44
Istituzione della Consulta delle elette del Piemonte
Legge regionale 23 marzo 1995, n.39
Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati
Legge regionale 3 settembre 1991, n. 43

Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte I.R.E.S.. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12
Legge regionale n. 50 del 09 dicembre 1981
Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico

PUGLIA
Legge regionale del 28 febbraio 2000, n. 3
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com).

TOSCANA
Legge regionale 23 luglio 2012, n. 40
Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana
Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione

UMBRIA
Legge regionale 21 marzo 1995, n. 11
Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi

VENETO
Legge regionale 16 maggio 2019, n. 15
Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali
Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37
Garante regionale dei diritti della persona
Legge regionale 10 aprile 1997, n. 11
Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale

ORIENTAMENTI DOTTRINALI/GIURISPRUDENZIALI

È sindacabile la nomina dei vertici delle Autorità indipendenti? Tratto da Diritto.it

Autorità amministrative indipendenti: poteri e sindacato giurisdizionale sui loro atti
Set 20, 2021 - Diritto Amministrativo

Gli effetti delle quote rosa sulle nomine delle aziende di stato - 29 giugno 2020 Openpolis

Parità di genere, nomine e designazioni di competenza regionale. Un'analisi della legislazione delle Regioni a statuto ordinario

Regione Toscana - Collegio di Garanzia Statutaria di Paola Garro

OSSERVAZIONI

Dall'analisi delle iniziative legislative e degli atti amministrativi che si sono susseguiti emerge, nel settore delle nomine, una persistente confusione del quadro normativo regionale, con scelte stratificate, ripetitive ed estremamente parcellizzate che, in alcuni casi, risultano appesantire il dettato normativo con conseguenti ritardi attuativi da parte del Consiglio e dell'Esecutivo.

Peraltro, dall'esame effettuato sulla legislazione delle Regioni a Statuto ordinario, risulta che solo otto Regioni – e non la Calabria - hanno introdotto disposizioni finalizzate a garantire la parità di genere nei processi relativi alle nomine e alle designazioni di competenza regionale. Nella maggior parte dei casi si tratta di disposizioni contenute nell'unica legge che disciplina le nomine e le designazioni di competenza regionale; in taluni casi (come in Lombardia) ci troviamo di fronte a due fonti normative. Si tratta spesso di disposizioni di principio e raramente sono introdotti organi e procedure in grado di assicurare un sistema di controllo e correttivi efficaci. Salvo l'ipotesi della Lombardia, il mancato rispetto delle norme, che stabiliscono dei vincoli percentuali di nomine di genere diverso, non è sanzionato. Quindi, nella sostanza, gli obiettivi perseguiti non sono raggiunti e le relative norme sono inefficaci.

Inoltre, si evidenzia che alcune regioni (tra cui la Lombardia art. 20 della legge regionale n. 25/2009), hanno istituito presso il Consiglio regionale il Registro regionale degli incarichi conferiti dal Consiglio, predisposto e aggiornato secondo criteri deliberati dall'Ufficio di presidenza.

Il Registro regionale degli incarichi vuole essere un sintetico strumento di consultazione dei principali dati relativi agli incarichi conferiti dal Consiglio e dalla Giunta regionale sia negli enti appartenenti al "sistema regionale" sia in altri enti od organi pubblici o privati di particolare rilevanza per l'attività della Regione, per effetto della Costituzione, dello Statuto regionale o di leggi e regolamenti.

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Articolo 16

(Attribuzioni del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di rappresentanza della società calabrese, esercita la potestà legislativa e le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; definisce nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, l'indirizzo politico della Regione; svolge funzioni di indirizzo e di controllo sulla Giunta regionale.

2. Il Consiglio inoltre:

a. nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, approva le dichiarazioni programmatiche per la legislatura rese dal Presidente eletto ed i relativi aggiornamenti;
b. approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta;
c. approva il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni e il rendiconto generale presentati dalla Giunta;
d. autorizza l'esercizio provvisorio;
e. delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
f. approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;
g. approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi generali dell'assetto e utilizzazione del territorio;
h. delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale;
i. valuta la rispondenza dei risultati agli obiettivi, accertando la conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento dell'attività amministrativa svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti;
j. delibera con legge l'istituzione di enti ed aziende regionali, la loro fusione o soppressione;
k. delibera sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie;
l. fornisce indirizzi alla Giunta e agli Assessori in ordine al coordinamento interregionale nell'esercizio delle funzioni relative alle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione;
m. ratifica le intese della Regione con le altre Regioni, nonché gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
n. approva i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione;
o. elegge i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;
p. delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione;
q. formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
r. può presentare proposte di legge alle Camere.

3. Le funzioni legislative non sono delegabili.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

L'organizzazione in cui si articola il sistema delle PP.AA. in Italia è quella del pluralismo istituzionale e autonomistico, cui fa capo l'insieme delle strutture amministrative degli enti territoriali infranazionali, i quali, al pari dello Stato, sono ad investitura democratica. Da ciò consegue che essi sono titolari della capacità di determinare, non soltanto l'entità, ma anche l'identità degli interessi da perseguire. Questa particolare forma di autonomia si definisce, appunto, autonomia di indirizzo politico-amministrativo, è esclusiva degli enti territoriali e va tenuta distinta dalla mera autonomia amministrativa di cui godono quelli istituzionali. Ed infatti, diversamente da questi, gli enti territoriali sono dotati di autarchia in via originaria e non derivata: è la investitura democratica, che ne caratterizza l'essenza definitoria, a qualificare l'autarchia come connotato naturale e proprio degli enti territoriali infranazionali. L'assunto trova conforto nel dato testuale dell'art. 114 Cost., sia nella sua versione originaria («La Repubblica *si riparte* in Regioni, Provincie e Comuni»), sia nella sua versione attuale, dopo la l. cost. 18.10.2001, n. 3 («La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato»).

La consacrazione costituzionale del valore autonomistico è nei principi fondamentali della Carta costituzionale, all'art. 5.

I fenomeni di decentramento e policentrismo autarchici, che di regola operano in relazione al sistema amministrativo nazionale, riguardano anche quello autonomistico. L'autarchia, infatti, può ben dirsi attribuita agli enti strumentali e ausiliari degli enti territoriali infranazionali alla stessa stregua degli enti strumentali e ausiliari dello Stato. In altre parole, se è vero, da un canto, che tutti gli enti territoriali (non solo lo Stato), qualunque sia l'estensione della loro circoscrizione, dispongono naturalmente e originariamente di autarchia, dall'altro, è vero pure che essi sono in grado di attribuirla, nel costituire enti strumentali ovvero (più raramente, ma non lo si può escludere) nel riconoscere enti ausiliari, rispettivamente al momento della nascita di questi. Ne consegue che tanto la Regione, quanto la Città metropolitana, la Provincia e il Comune possono perseguire i loro scopi, non soltanto attraverso l'attività dei loro apparati amministrativi, ma anche mediante persone giuridiche pubbliche, le quali dispongono, in quanto tali, di una più significativa autonomia amministrativa.

Le funzioni amministrative riservate alla Regione possano essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi istituiti e ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione.

La situazione nazionale

Con la sentenza n. 251/2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge delega n. 124/2015, avente ad oggetto la riforma della Pubblica Amministrazione. La pronuncia ha colpito, tra gli altri, alcuni articoli riguardanti la delega conferita al Governo per attuare un riordino delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, con l'obiettivo di:

- individuare le regole e i limiti per la costituzione di società o per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni;

- definire un preciso regime di responsabilità degli amministratori;
- regolare le pratiche per gli acquisti, il reclutamento del personale e i piani di rientro per le società in deficit;
- individuare le regole per il riordino delle società partecipate dagli enti locali.

Secondo la Consulta, seppure le disposizioni inerenti alle attività delle società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali siano da ricomprendere nella competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, in ossequio al principio di leale collaborazione «*(…) il Governo deve dare attuazione solo dopo aver svolto idonee trattative con Regioni e enti locali nella sede della Conferenza unificata. Quest'ultima è la sede, come si è già detto, più idonea a consentire l'integrazione dei diversi punti di vista e delle diverse esigenze degli enti territoriali coinvolti, tutte le volte in cui siano in discussione temi comuni a tutto il sistema delle autonomie, inclusi gli enti locali*».

Considerato che il Governo si era, invece, limitato a chiedere il parere della Conferenza Unificata, la Corte costituzionale ha propeso per l'incostituzionalità. Pochi mesi prima di questa sentenza era stato emanato il D.Lgs. n. 175/2016, cosiddetto "Testo Unico sulle partecipate", con una disciplina molto vasta e penetrante, anche con riferimento alle società partecipate dalle amministrazioni locali.

La sentenza della Corte ha imposto un passo indietro al Governo che, a margine del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio[2], ha comunicato l'approvazione di un decreto legislativo correttivo e integrativo rispetto al suddetto Testo Unico. Come richiesto dalla Corte, per l'emanazione di tale decreto dovrà essere acquisita l'intesa della Conferenza Unificata (oltre ai pareri delle competenti Commissioni parlamentari). Il decreto correttivo prevede un nuovo termine (30 giugno 2017) per la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute e per la ricognizione del personale in servizio e un altro termine (31 luglio 2017) per l'adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di governance societaria.

- **Le partecipate e gli altri enti della Regione Calabria**

La Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, istituisce enti, aziende ed agenzie regionali sui quali esercita poteri di indirizzo e di controllo, partecipa a società di capitali, promuove la costituzione di fondazioni e aderisce a fondazioni già costituite. La gestione degli enti strumentali e delle singole società e/o fondazioni, nelle quali la Regione possiede una partecipazione, costituisce strumento di governo indiretto per il perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici assegnati dal Governo regionale; inoltre, con deliberazione di Giunta regionale n. 442 del 10.11.2016 sono state approvate le linee di indirizzo ai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività per la trasmissione dei documenti contabili di enti strumentali e società ai fini dei successivi adempimenti di bilancio e con deliberazione di Giunta regionale n. 527 del 30.12.2020 sono state ridefinite le funzioni e le attività delle strutture amministrative interessate alla gestione e al controllo di fondazioni, società ed enti strumentali; - ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, la Regione esercita su enti, aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.

La recente evoluzione normativa ha imposto alla Regione un importante rafforzamento dei meccanismi di coordinamento strategico di enti, aziende, agenzie, società partecipate e fondazioni,

al fine di garantire il rispetto delle nuove disposizioni di legge e il raggiungimento degli obiettivi strategici da parte di tutti i soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti.

Con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è stato introdotto il nuovo impianto normativo sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni ed è stato, anche, sancito l'obbligo di elaborazione del bilancio consolidato dell'amministrazione regionale con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate; il controllo analogo è rivolto alle società e alle fondazioni in house providing; peraltro, il corretto esercizio del controllo analogo non può prescindere dalla puntuale conoscenza dell'attività gestoria delle singole società e delle fondazioni in house e che, pertanto, risulta indispensabile l'adeguato supporto dei Dipartimenti competenti per materia.

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE	DIPARTIMENTO VIGILANTE
Sacal SpA	Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità
Ferrovie della Calabria Srl	Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità
Terme Sibarite SpA	Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità
Aeroporto S. Anna SpA in fallimento	Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità
Sogas SpA in fallimento	Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità
Fincalabra SpA	Sviluppo Economico e Attrattori Culturali
Comalca Scrl	Sviluppo Economico e Attrattori Culturali
Comarc Srl in liquidazione	Sviluppo Economico e Attrattori Culturali
Comac Srl in fallimento	Sviluppo Economico e Attrattori Culturali
Banca Popolare Etica Lavoro e Welfare	
Somesa Srl in liquidazione	Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione
Sorical SpA in liquidazione	Territorio e Tutela dell'Ambiente
Stretto di Messina SpA in liquidazione	Infrastrutture e Lavori Pubblici
Consorzio CIES in fallimento	Istruzione, Formazione e Pari Opportunità
Progetto Magna Grecia Srl in fallimento	Istruzione, Formazione e Pari Opportunità

FONDAZIONI	DIPARTIMENTO VIGILANTE
Fondazione Film Commission	Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità
Fondazione Mediterranea Terina Onlus	Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione
Fondazione Calabria Etica in liquidazione	Lavoro e Welfare
Fondazione FIELD in liquidazione	Lavoro e Welfare
Fondazione Calabresi nel Mondo in liquidazione	Istruzione, Formazione e Pari Opportunità
Fondazione "Istituto regionale per la comunità Arbereshe di Calabria" in liquidazione	Istruzione, Formazione e Pari Opportunità
Fondazione "Istituto regionale per la comunità Grecanica di Calabria" in liquidazione	Istruzione, Formazione e Pari Opportunità
Fondazione "Istituto regionale per la comunità Occitana di Calabria" in liquidazione	Istruzione, Formazione e Pari Opportunità

ENTI STRUMENTALI	DIPARTIMENTO VIGILANTE
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL)	Territorio e Tutela dell'Ambiente
Ente per i Parchi Marini Regionali	Territorio e Tutela dell'Ambiente
Ente Parco delle Serre	Territorio e Tutela dell'Ambiente
Agenzia Regionale Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA)	Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione
Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC)	Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione

Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR) in liquidazione coatta amministrativa	Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione
Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (Azienda Calabria Verde)	Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione
Azienda Calabria Lavoro	Lavoro e Welfare
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP Calabria)	Infrastrutture e Lavori Pubblici
Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ART-CAL)	Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità
Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive Regione Calabria (CORAP) in liquidazione coatta amministrativa	Sviluppo Economico e Attrattori Culturali

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge regionale 29 marzo 2024, n. 16
Istituzione dell'Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi
Legge regionale 10 agosto 2023, n. 39
Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale
Legge regionale 28 giugno 2023, n. 25
Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente
Legge Regionale 16 dicembre 2022, n. 46
Istituzione del Parco Marino Regionale "Secca di Amendolara
Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 43
Autorizzazione all'acquisizione di azioni di SACAL S.p.A. da parte della società Fincalabra S.p.A. modifiche all'articolo 3 della l.r. 9/2007
Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32
Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero"
Legge regionale 23 aprile 2021, n. 6
Norme in materia di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici e fondazioni e di rilancio della forestazione
Legge regionale 7 novembre 2017, n. 42
Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali
Legge regionale 6 aprile 2017, n. 8
Disposizioni per la liquidazione della Fondazione F.I.E.L.D. – "Fondazione Innovazione Emersione Locale Disegno del territorio" – e il trasferimento delle funzioni ad Azienda Calabria Lavoro
Legge regionale 5 agosto 2016, n. 24
Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna).
Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35
Norme per i servizi di trasporto pubblico locale
Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30

Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali
Legge regionale 27 aprile 2015, n. 11
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015)
Legge regionale 16 maggio 2013, n. 25
Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna
Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24
Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità
Legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66
Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura
Legge regionale 3 settembre 2012, n. 38
Valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria
Legge regionale 12 giugno 2009, n. 19
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8
Legge regionale 8 agosto 2008, n. 25
Costituzione Società per azioni in house «Portanova»
Legge Regionale 11 maggio 2007, n. 9
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002).
Art. 3 Legge regionale del 11 gennaio 2006 n. 1
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra finanziaria regionale per l'anno 2006 art. 3, comma 4, della l.r. n. 8/2002).
Legge regionale 26 giugno 2003, n. 8
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 (art. 3, comma 4, della l.r. n. 8/2002) - Articolo 8
Legge regionale 8 luglio 2002, n. 24
Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare. (Disegno di legge collegato alla Legge Finanziaria regionale 2002)
Legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38
Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale
Legge regionale 3 agosto 1999, n. 20
Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria – ARPACAL.
Legge regionale 4 agosto 1995, n. 39
Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13
Legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15
Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per Servizi in Agricoltura (ARSSA). (Con l'art. 5 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9 l'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura - ARSSA - è soppressa e posta in liquidazione)
Legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20
Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria (Con l'art. 4 della l.r. 11 maggio 2007, n. 9, l'AFOR è soppressa e posta in liquidazione)

Legge regionale 5 maggio 1990 n. 48
Istituzione del parco regionale delle Serre
Legge regionale 8 aprile 1988, n. 10
Norme per la partecipazione della Regione a società consortili per la costruzione e gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso di rilevanza nazionale, regionale e provinciale (art. 11 c. 16 della Legge 28.02.1986, n. 41 e direttive CIPE 14/10/1986)

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

NORMATIVA NAZIONALE

Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica
Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica
Legge 7 agosto 2015, n. 124, art. 18
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
Decreto Legislativo n. 33 del 2013 articolo 22, commi 1, 2 e 3
Decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35
Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria
Normativa società partecipate dal Mef
Normativa sulle privatizzazioni
D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169
Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 sono state istituite le quindici Autorità di Sistema Portuale
Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174 art. 1, comma 4
Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012
Decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332
Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni
Legge 17 dicembre 1971, n. 1158
Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente - Stretto di Messina s.p.a.

NORMATIVA REGIONALE

ABRUZZO

Legge regionale 3 gennaio 2024, n. 1
Istituzione della Fondazione in memoria della tragedia di Marcinelle
Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 47
Riordino delle partecipazioni societarie nel settore del trasporto pubblico locale
Legge 20 novembre 2013, n. 41
Le Società Operaie di Mutuo Soccorso e modifica all'art. 1 della L.R. 15.10.2013, n. 34 recante "Modifiche alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)".
Legge regionale 10 agosto 2012, n. 42

Trasferimento al Consorzio di Bonifica Ovest - Bacino Liri Garigliano delle competenze e risorse, già attribuite all'ARSSA, per la gestione delle opere e infrastrutture di bonifica
Legge regionale 29 luglio 2011, n. 23
Riordino delle funzioni in materia di aree produttive
Legge regionale 24 marzo 2009, n. 4
Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali
Legge regione 27 giugno 2008, n.10
Riordino delle comunità montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali

BASILICATA
Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26, art. 44
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale
della regione Basilicata legge finanziaria 2012
(Istituzione della Fondazione regionale denominata "Lucana Film Commission")
Legge Regionale 5 febbraio 2010, n.18
Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale
Legge Regionale 07 agosto 2009, n. 27, art. 39
assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011
Legge Regionale 24 aprile 2009, n. 10
Partecipazione della Regione Basilicata alla fondazione "Città della pace per i bambini Basilicata Onlus"
Legge Regionale 9 marzo 2009, n. 8
Partecipazione della Regione Basilicata alla Fondazione Francesco Saverio Nitti
Legge regionale 7 agosto 2008, n. 21
Ricapitalizzazione "Metapontum Agrobios" s.r.l.
Legge regionale 31 luglio 2006, n. 13
Costituzione della Società Energetica Lucana
Legge regionale 3 giugno 2002, n. 21, art. 2
Norme sull'esercizio delle funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico

CAMPANIA
Legge regionale 21 maggio 2021, n. 3.
Istituzione dell'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC)
Legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15
Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano

EMILIA ROMAGNA
Legge regionale 16 marzo 2018, n. 1
Razionalizzazione delle società in house della regione Emilia-Romagna
Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13
Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni
Legge regionale 25 luglio 2013, n. 9
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del

bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. primo provvedimento generale di variazione

Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24

Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano

Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4

Norme per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010 - Titolo III disposizioni in materia di società partecipate e di riorganizzazione funzionale

Legge regionale 30 giugno 2008, n. 10

Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni

Legge regionale 28 luglio 2006, n. 13

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. primo provvedimento di variazione

Legge regionale 28 luglio 2004, n. 17

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione

Legge regionale 19 aprile 1995, n. 44

Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna

LAZIO

Legge regionale n. 24 del 20 ottobre 2009

Disposizioni per favorire l'uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata Istituzione dell'Agenzia regionale

Legge regionale n. 20 del 2 dicembre 2008

Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle comunità montane di cui alla legge regionale 22 giungo 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche

Legge regionale n. 1 del 1° febbraio 2008

Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti

Legge regionale n. 4 del 12 gennaio 2001

Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale 22 giugno 1999, n.9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche. abrogazione dell'articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2000, n.1 (Adeguamento della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9, concernente: "Legge sulla montagna", alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e disposizioni transitorie) e dell'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21 concernente modifiche alla l.r. 9/1999 come successivamente modificate

Legge regionale n. 9 del 22 giugno 1999

Legge sulla montagna
Legge regionale n.. 13 del 29 maggio 1997
Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale
Legge regionale n. 42 del 25 maggio 1995
Disciplina dei consorzi tra enti pubblici in adeguamento ai principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ordinamento delle autonomie locali e successive modificazioni
Legge regionale n. 8 del 18 aprile 1994
Contributo straordinario in favore dei consorzi ASI del Lazio
Legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1992
Interventi infrastrutturali a sostegno del sistema portuale del Lazio
Legge regionale n. 63 del 15 ottobre 1991
Contributo al consorzio per il nucleo di industrializzazione Rieti-Cittaducale per la realizzazione del centro servizi
Legge regionale n. 62 del 9 settembre 1988
Consorzio regionale per la tutela e la promozione dell'actinidia -marchio di qualità
Legge regionale n. 40 del 11 luglio 1987
Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio
Legge regionale n. 67 del 10 maggio 1985
Contributi della Regione Lazio alle spese di gestione del consorzio acquedotti riuniti degli Aurunci
Legge regionale n. 4 del 21 gennaio 1984
Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica
Legge regionale n. 65 del 3 settembre 1979
Scioglimento del consorzio frusinate di bonifica montana dei monti Lepini ed Ausoni con sede in Frosinone
Legge regionale n. 23 del 2 luglio 1977
Elevazione del contributo previsto dalla legge regionale 5 febbraio 1975, n. 21, al Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia
Legge regionale n. 21 del 5 febbraio 1975
Partecipazione della Regione Lazio al Consorzio autonomo del Porto di Civitavecchia

LIGURIA
Legge regionale 4 aprile 2023, n. 6
Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (istituzione del sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria)
Legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 Artt.1 e 4
Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione
Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 art.3
Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017
Legge regionale 5 agosto 2014, n. 20
Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della regione
Legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 art.30-31
Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione
Legge regionale 3 aprile 2007, n. 15 art.18
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2007)

Legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42
Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria

Legge regionale 13 giugno 2002, n. 22
Costituzione della Società per l'utilizzazione ad insediamenti socio-produttivi ambientalmente compatibili delle aree ex Ilva di Genova Cornigliano
Legge regionale 21 gennaio 1998, n. 3
Norme per la riorganizzazione della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A. Partecipazione della Regione all'aumento del capitale
Legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48
Costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.A.

LOMBARDIA
Legge regionale 27 dicembre 2021, n. 24 (art.4)
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022
Legge Regionale 3 aprile 2019, n. 6
Disposizioni in merito alla fusione delle società partecipate in modo totalitario Azienda regionale centrale acquisti S.p.A. (Arca S.p.A.), Lombardia Informatica S.p.A. (Lispa) e Infrastrutture Lombarde S.p.A. (Ilspa) - Nuova denominazione della società incorporante: Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.A. (Aria S.p.A.)
Legge regionale 8 luglio 2016, n. 16
Disciplina regionale dei servizi abitativi
Legge regionale 6 agosto 2010, n. 14
Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale
Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale
Legge regionale 27 dicembre 2006, N. 30
Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007
Legge regionale 11 dicembre 2006, N. 24
Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente
Legge regionale 14 agosto 1999, N. 16
Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA
Legge regionale 30 novembre 1983, N. 86
Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale
Legge regionale 24 gennaio 1975, n. 23
Partecipazione della regione alla Finlombarda S.p.A. per lo sviluppo della Lombardia

MARCHE
Legge Regionale 12 maggio 2022, n. 11

Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca"
Legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35
Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30
Legge regionale 6 agosto 2021, n. 24
Disposizioni per la Società "Sviluppo Europa Marche s.r.l. (SVEM s.r.l.)
Legge regionale 8 maggio 2019, n. 9
Modifica della legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 "Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)
Legge regionale 25 febbraio 2019, n. 6
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 giugno 2013, n. 13 "Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto"
Legge regionale 2 settembre 1997, n. 60
Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)
Legge regionale 12 aprile 1995, n. 43
Partecipazione della Regione Marche alla costituenda società regionale di garanzia per gli interventi nelle zone della Regione Marche non interessate dall'obiettivo 2 e dall'obiettivo 5B del Regolamento CEE 2052/88, modificato con regolamento CEE 2081/93.
Legge regionale 22 agosto 1988, n. 35
Riordino dell'ente di sviluppo agricolo nelle Marche (ESAM).
Legge regionale 3 maggio 1982, n. 14
Costituzione del consorzio interregionale tra le Regioni Lazio, Marche, Toscana e Umbria per la formazione dei divulgatori agricoli in attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità Economiche Europee del 6 febbraio 1979, n. 270

MOLISE
Legge regionale 9 dicembre 2019, n. 18
Albo unico regionale della mobilità dei dipendenti delle società partecipate dalla Regione Molise
Legge regionale 30 maggio 2017, n. 5
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 marzo 2015, n. 4 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP)
Legge regionale 22 aprile 2017, n. 4
Disposizioni in materia di risorse idriche ed istituzione dell'Ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM)
Legge regionale 2 dicembre 2014, n. 21
Istituzione dell'Ente regionale per l'Edilizia Sociale
Legge regionale 5 agosto 2015, n. 14
Modifiche ed integrazioni agli articoli 11, 12, 20 e 21 ed interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8
Legge regionale 30 giugno 2015, n. 12
Interventi per la promozione dei rapporti con i molisani nel mondo
Legge regionale 26 marzo 2015, n. 4
Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP)
Legge regionale 19 ottobre 2012, n. 22

Disposizioni urgenti per la liquidazione ed estinzione delle Comunità montane
Legge regionale 30 aprile 2012, n. 12
Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile
Legge regionale 30 aprile 2012, n. 11
Abrogazione della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 40 (Riconoscimento come Ente di interesse regionale dell'Istituto di studi politici "San Pio V")
Legge regionale 25 luglio 2013, n. 10
Riduzione dei costi della politica e misure di razionalizzazione, controllo e trasparenza dell'organizzazione e dei servizi della regione. Disposizioni di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
Legge regionale 11 aprile 2012, n. 9
Disposizioni urgenti per la proroga di organi di enti, istituti ed aziende dipendenti dalla Regione
Legge regionale 2 gennaio 2013, n. 2
Disposizioni urgenti per la proroga di organi di enti, istituti ed aziende dipendenti dalla Regione
Legge regionale 22 luglio 2011, n. 16
Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico
Legge regionale 20 agosto 2010, n. 16
Misure di razionalizzazione della spesa regionale
Legge regionale 24 marzo 2011, n. 6
Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle Comunità Montane
Legge regionale 12 agosto 2009, n. 23
Misure straordinarie per le Comunità montane
Legge regionale 27 giugno 2008, n. 19
Riordino delle Comunità montane secondo i principi e le finalità di cui all'articolo 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 5
Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12, ad oggetto: "Riordino e ridefinizione delle comunità montane", come modificato dalla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 Riordino delle Comunità montane secondo i principi e le finalità di cui all'articolo 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2
Partecipazione della Regione Molise nella Società denominata "Autostrada del Molise S.p.A."
Legge regionale 22 marzo 2007, n. 8
Misure di contenimento della spesa pubblica e razionalizzazione degli organi di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione Molise
Legge regionale 2 ottobre 2006, n. 38
Disposizioni sulla permanenza in carica di organi dell'Azienda speciale regionale denominata "Molise Acque"
Legge regionale 21 novembre 2005, n. 42
Adeguamento e riordino dei Consorzi di bonifica
Legge regionale 23 novembre 2004, n. 27
Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise "Giacomo Sedati" (ARSIAM)
Legge regionale 27 maggio 2004, n. 16
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 dei seguenti Enti dipendenti dalla Regione Molise: Ente Provinciale per il Turismo di Campobasso, Ente Provinciale per il Turismo di Isernia,

Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli, Ente per il Diritto allo Studio Universitario (ESU), Ente Regionale di Sviluppo Agricolo del Molise "Giacomo Sedati" (ERSAM), Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise "V. Cuoco" (IRESMO)
Legge regionale 8 aprile 2004, n. 8
Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale e prime indicazioni per l'individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali
Legge regionale 7 novembre 2003, n. 28
Nuova disciplina della Società Finanziaria Regionale del Molise (FINMOLISE - S.p.A.)
Legge regionale 6 novembre 2002, n. 31
Disciplina dell'attività tecnica del Consorzio regionale molisano di difesa
Legge regionale 8 luglio 2002, n. 12
Riordino e ridefinizione delle comunità montane
Legge regionale 21 marzo 2001, n. 3
Disposizioni urgenti per la riforma degli Enti regionali
Legge regionale 22 marzo 2000, n. 16
Nuova disciplina della Società Finanziaria per lo sviluppo del Molise (FINMOLISE S.p.A.)
Legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38
Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (A.R.P.A.M.)
Legge regionale 1° dicembre 1999, n. 37
Istituzione dell'azienda speciale regionale, denominata: «Molise Acque»
Legge regionale 3 agosto 1999, n. 27
Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l'impiego
Legge regionale 19 dicembre 1994, n. 22
Quota di partecipazione annuale al Consorzio Universitario Molisano con sede in Campobasso
Legge regionale 21 novembre 1988, n. 22
Interventi a favore dei Servizi di Sviluppo Agricolo
Legge regionale 28 aprile 1986, n. 11
Adesione al Consorzio Universitario Molisano
Legge regionale 25 giugno 1976, n. 19
Trasferimento alle comunità montane delle funzioni in materia di bonifica montana

PIEMONTE
Legge regionale 3 giugno 2021, n.14
Incremento della partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Piemonte nella Società Riscossioni S.p.A. (Soris S.p.A.)
Legge regionale 1° ottobre 2020 n. 23, art. 20 “Piemonte Sport Commission”
Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva
Legge regionale 29 giugno 2018 n. 7, art. 22 (Provvedimenti conseguenti la cancellazione di FinPiemonte S.p.A. dall'albo ex articolo106 del d.lgs. 385/1993. Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2016, n. 6). Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020
Legge regionale 11 luglio 2016 n. 14, Capo II e Capo III
Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte
Legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1, artt. 13 e 14
Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale
Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17, art. 10

Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione
Legge regionale 4 maggio 2012, n. 5, art. 44
Legge finanziaria per l'anno 2012
Legge regionale 8 febbraio 2010, n. 2
Norme per la razionalizzazione, la trasparenza ed il contenimento dei costi degli organi gestionali delle società e degli organismi a partecipazione regionale

PUGLIA
Legge regionale 16 febbraio 2024, n. 3
Istituzione della Fondazione della disfida di Barletta
Legge regionale 3 febbraio 2017, n.1
Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati
Legge regionale 3 marzo 2012, n.4
Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica
Legge regionale 20 giugno 2011, n. 11
Gestione del servizio idrico integrato - Costituzione dell'Azienda pubblica regionale "Acquedotto Pugliese (AQP)"
Legge Regionale 30 maggio 2011, n. 9
Istituzione dell'Autorità idrica pugliese
Legge regionale 8 marzo 2007, n. 2
Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale
Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6
Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA)
Legge regionale 22 dicembre 1983, n. 25
Costituzione dell'Istituto finanziario regionale pugliese - FINPUGLIA SPA - per la promozione, sviluppo e assistenza socioeconomica

TOSCANA
Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87
Trasformazione della società "Agenzia regione recupero risorse s.p.a." nella società "Agenzia regionale recupero risorse s.p.a." a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, art. 10
Legge regionale 21 maggio 2008, n. 28
Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa.

UMBRIA
Legge regionale 2 agosto 2021, n. 13
Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della società incorporante: "PuntoZero S.c.ar.l."
Legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1
Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro
Legge regionale 29 aprile 2014, n. 9

Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale
Legge regionale 17 maggio 2013, n. 11
Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati
Legge regionale 28 giugno 2012, n. 10
Soppressione dell'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria - Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) e 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.)
Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18
Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative.
Legge regionale 4 novembre 2011, n. 12
Scioglimento dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) - Abrogazione della legge regionale 26/10/1994, n. 35
Legge regionale 27 ottobre 2011, n. 11
Ratifica dell'intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria per la costituzione dell'Ente Acque Umbro Toscane (EAUT)
Legge regionale 15 aprile 2009, n. 6
Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria
Legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1
Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.
Legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24
Costituzione del Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica"
Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 21
Fondazione di partecipazione Umbria Jazz - Abrogazione della legge regionale 27 marzo 1990, n. 7 (Fondazione "Umbria Jazz")
Legge regionale 18 giugno 2008, n. 11
Estinzione della Fondazione Umbria Spettacolo
Legge regionale 28 marzo 2006, n. 6
Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU)
Legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1
Costituzione del Centro Studi Giuridici e Politici
Legge regionale 27 marzo 2000, n. 30
Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socioeconomica e territoriale, denominata "Agenzia Umbria ricerche"
Legge regionale 27 ottobre 1999, n. 28
Fondazione "Umbria per la pace"
Legge regionale 30 giugno 1999, n. 19
Riordino degli organismi collegiali
Legge regionale 6 marzo 1998, n. 9
Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)
Legge regionale 20 novembre 1997, n. 38

Costituzione della Fondazione per la conservazione ed il restauro dei beni librari
Legge regionale 28 agosto 1995, n. 38
Partecipazione e adesione della Regione dell'Umbria alla Fondazione Umbria contro l'usura
Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6
Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea
Legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35
Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (ESAU) e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA)
Legge regionale 14 giugno 1994, n. 16
Costituzione della Fondazione Umbria per la ricerca transculturale
Legge regionale 9 febbraio 1994, n. 2
Soppressione del Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno
Legge regionale n. 17 del 11 novembre 1992
Costituzione in Gubbio dell'Istituto regionale per lo studio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio folclorico dell'Umbria
Legge regionale 19 febbraio 1992, n. 4
Costituzione della Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria
Legge regionale n. 24 del 18 aprile 1990
Istituzione del Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CEDRAV)
Legge regionale n. 52 del 18 novembre 1987
Istituzione ruolo unico regionale del personale delle Aziende di promozione turistica dell'Umbria
Legge regionale n. 36 del 4 agosto 1987
Soppressione dei Consorzi di bonifica montana dell'Esino (Fabriano), dell'Appennino Pesarese (Pesaro) e dell'Alto Nera - Chienti - Potenza - Musone (Macerata). Delega alle Comunità Montane delle funzioni relative. Delega alla Comunità montana "Alto Tevere Umbro" delle funzioni in materia di bonifica nel comprensorio del Preappennino Umbro – Toscano
Legge regionale n. 34 del 12 agosto 1986
Soppressione del Consorzio di bonifica montana del fiume Corno e Medio Nera - Norcia
Legge regionale n. 13 del 1° aprile 1985
Compartecipazione della Regione dell'Umbria alla conduzione dell'Istituto professionale per il commercio "Orazio Antinori" di Perugia

VENETO
Legge regionale 4 luglio 2023, n. 14
Riordino di partecipazioni societarie regionali in un unico gruppo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale" ed ulteriori disposizioni.
Legge regionale 24 maggio 2023, n. 9
Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di personale regionale, controlli sugli enti regionali, ordinamento contabile, immigrazione
Legge regionale 14 novembre 2018, n. 40
Società regionale 'Infrastrutture Venete s.r.l.' per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna

Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39
Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica
Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19
Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS
Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19
Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali
Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37
Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario
Legge regionale 8 agosto 2014, n. 24
Norme in materia di società partecipate da enti regionali
Legge regionale 19 giugno 2014, n. 19
Ratifica dell'intesa interregionale ex articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 tra la Regione del Veneto e la Regione Lombardia per l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza sui Consorzi di bonifica interregionali
Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39
Norme in materia di società regionali
Legge regionale 29 novembre 2013, n. 29
Soppressione delle Società Ferrovie Venete srl, Immobiliare Marco Polo srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa, Terme di Recoaro spa e recesso dalla partecipazione alla Società per l'Autostrada di Alemagna spa.
Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12
Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26
Istituzione dell'Istituto oncologico veneto.
Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34
Istituzione della fondazione 'Centro studi transfrontaliero' di Comelico e Sappada
Legge regionale 19 dicembre 2003, n. 42
Iniziative per l'istituzione a Venezia di un'agenzia europea per la cultura.
Legge regionale 20 novembre 2003, n. 32
Partecipazione della Regione alla società Veneto Nanotech società consortile per azioni (SCPA)
Legge regionale 3 ottobre 2003, n. 18
Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione 'Vajont 9 ottobre 1963' con sede in Longarone (BL)
Legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2
Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002
Legge regionale 1° marzo 2002, n. 4
Costituzione dell'organismo interregionale per la gestione del fiume Po
Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31
Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti
Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)
Legge regionale 10 maggio 1999, n. 20
Partecipazione della Regione alle fondazioni di diritto privato «Arena» di Verona e «La Fenice» di Venezia
Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)
Legge regionale 10 aprile 1998, n. 12
Acquisizione della Delta Po Spa
Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8
Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario
Legge regionale 8 settembre 1997, n. 36
Norme per l'istituzione del Parco regionale del Delta del Po
Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32
Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)
Legge regionale 23 agosto 1996, n. 28
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996
Legge regionale 9 marzo 1995, n. 10
Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica
Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53
Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali
Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43
Costituzione di una società a responsabilità limitata per la gestione dei beni siti sulla Rocca di Monselice, denominata 'Rocca di Monselice s.r.l.'
Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38
Norme per l'istituzione del parco regionale dei Colli Euganei
Legge regionale 6 settembre 1988, n. 45
Costituzione di una società a totale partecipazione regionale per l'innovazione, lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo veneto
Legge regionale 6 maggio 1985, n. 47
Abrogazione della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80 e successive modificazioni, concernente 'Norme per la istituzione e il funzionamento dei Consigli di comprensorio'
Legge regionale 10 gennaio 1984, n. 4
Partecipazione della Regione del Veneto all'Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe (AINEVA)
Legge regionale 15 dicembre 1981, n. 71
Iniziative regionali nel quadro dell'attività della Comunità Alpe Adria
Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63
Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete "I.R.V.V."
Legge regionale 22 aprile 1977, n. 33
Interventi a favore dei Consorzi fra Enti locali per la realizzazione dei piani di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865
Legge regionale 3 maggio 1975, n. 47
Costituzione della Veneto sviluppo S.p.A.

ORIENTAMENTI DOTTRINALI/GIURISPRUDENZIALI

La nuova disciplina delle società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni dell'8.6.2017

Il testo unico sulle società partecipate Camera dei deputati
Italia: ecco tutte le partecipazioni dello Stato nelle principali aziende del Paese

Gli enti e gli organismi strumentali la tassonomia di Paola Mariani

Sentenza della Corte costituzionale **n.251 del 2016**

Deliberazione n. 25/2023/VSGO della Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna

Corte dei conti Sezioni Riunite in sede di controllo "il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dai ministeri e dagli altri enti pubblici soggetti al controllo delle sezioni riunite della Corte dei conti", Roma, novembre 2020

Art. 3, comma 27 della legge n. 244 del 24.12.2007. Limiti alla costituzione ed alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche. - Quesito. 11 gennaio 2011 Dipartimento Affari Interni e territoriali

Enti locali, società a partecipazione pubblica TAR, Lazio, sez. II, sentenza 05/06/2007 n° 5192
Le società a partecipazione pubblica – ad eccezione di quelle costituite per lo svolgimento di servizi pubblici locali – non possono svolgere attività a favore di soggetti pubblici o privati diversi dall'ente o dagli enti azionisti, sia nel caso di affidamenti diretti, sia nel caso in cui sia il risultato di una procedura di gara. Tali compagini, infatti, usufruendo di un mercato protetto, ed essendo dunque privilegiate poiché ricevono direttamente commesse da un ente pubblico, non possono essere allo stesso tempo libere di competere, per una parte della propria attività, con altri concorrenti che non usufruiscono della medesima posizione di vantaggio. Diversamente opinando, si determinerebbero alterazioni e distorsioni della concorrenza e del mercato e si violerebbe il principio di parità tra gli operatori economici.

OSSERVAZIONI

Dall'analisi delle iniziative legislative e degli atti amministrativi che si sono susseguiti emerge una **persistente confusione del quadro normativo regionale**, con scelte stratificate, ripetitive e, in alcuni casi, contraddittorie, accompagnate da pesanti **ritardi attuativi dell'Esecutivo.**

Ne deriva l'incompiutezza di un percorso di smantellamento o correzione di modalità di soddisfacimento dei pubblici interessi ormai rivelatesi palesemente fallimentari e spesso clientelari, percorso oltre che necessitato da una corretta ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, divenuto assolutamente improrogabile alla luce dell'esigenza di contenimento della spesa regionale.

Data la crescente importanza assunta dalle Regioni nel quadro istituzionale, gli strumenti adottati nell'intervento pubblico costituiscono oggi un interessante oggetto di analisi. In particolare, pertanto, a seguito dell'esame della normativa regionale calabrese e della normativa regionale comparata, si propone di modificare e aggiornare il testo della Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 della regione Calabria, *Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità*, adeguandola alle novità del sistema amministrativo regionale, anche alla luce della nuova configurazione dell' apparato burocratico e degli Enti della regione, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i criteri di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità e specializzazione dell'attività amministrativa.

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Articolo 24
(I Consiglieri regionali)

1. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Ogni Consigliere ha il diritto di avvalersi, per l'esercizio del suo mandato, degli strumenti di indirizzo e di controllo, nelle forme e secondo le procedure disciplinate nel Regolamento interno. Ha, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti copia degli atti e documenti, anche preparatori, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
3. Ai Consiglieri regionali sono attribuiti, con legge regionale, il rimborso delle spese ed indennità, il cui ammontare è determinato in relazione alle funzioni e alle attività svolte in Consiglio.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

Il trattamento economico mensile dei Consiglieri regionali

A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai Consiglieri regionali calabresi, tenuto conto della specificità storica e geografica che vede la sede della Giunta regionale a Catanzaro e la sede dell'Assemblea a Reggio Calabria, è corrisposto un emolumento omnicomprensivo, inclusivo di indennità di carica e di funzione e spese per l'esercizio del mandato.

I Consiglieri regionali sono assicurati, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contro i rischi dì morte o di invalidità permanente o temporanea conseguenti ad infortunio e/o dipendenti da malattia per un valore proporzionale alle somme assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente.

È vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzioni o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, Presidente del Consiglio regionale, Assessore o Consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.

La partecipazione dei Consiglieri regionali alle commissioni permanenti e speciali è gratuita, con esclusione anche dì diarie, indennità di presenza e rimborsi dì spese comunque denominati.

È dovere dei Consiglieri partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni. Gli Uffici del Consiglio regionale operano una trattenuta sull'indennità di carica pari ad € 200,00 (duecento/00)

per ogni assenza dalle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e dell'Ufficio di Presidenza.

La trattenuta non viene effettuata nel caso di congedo regolato dall'art. 46 del Regolamento interno o negli altri casi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza o quando vi sia la concomitante convocazione di più organi (Consiglio, Commissioni) e, il consigliere, partecipi almeno alla seduta di un organo. (*art. 1, comma 6 e art. 3, commi 2,3,4,5 l.r. 3/1996)*

Con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 16 del 28 marzo 2013, è stata dettata una nuova disciplina delle indennità accessorie spettanti ai consiglieri regionali, **che revoca** la precedente deliberazione n. 43 del 23 maggio 2012, adottata sulla base dell'art. 2 ter comma 3 della legge regionale 2 maggio 2001 n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001/2003 della Regione Calabria (Legge Finanziaria)", ai sensi del quale l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a disciplinare contenuti, limiti e modalità di corresponsione delle indennità accessorie (diarie, missioni e rimborso spese) spettanti ai Consiglieri regionali.

La Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 66 del 25 ottobre 2013, ha revocato parzialmente la deliberazione n. 16 del 28 marzo 2013, introducendo una nuova disciplina delle spese per missioni in Italia e all'estero dei consiglieri regionali.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge Regionale 14 febbraio 1996, n. 3
Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale.
Legge regionale 26 gennaio 1987 n. 6
Istituzione della assicurazione infortuni in favore dei consiglieri regionali (Modificata con L.R. 6/2001)

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

NORMATIVA NAZIONALE

Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). art. 1, co. 575, 719
Legge 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). art. 1, commi 52 e 53
Legge 28 dicembre 2001, n. 448
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). art. 23

Legge 9 novembre 1999, n. 418.
Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari.
Legge 24 aprile 1980, n. 146
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980). art. 47
Legge 31 ottobre 1965, n. 1261
Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento.
Legge 8 aprile 1952, n. 212
Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. art. 2

CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA

Il trattamento economico dei deputati e dei senatori consta principalmente di una indennità e di una diaria.

Vanno distinte da tali due voci quelle relative ai rimborsi a vario titolo previsti (per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e i supporti per lo svolgimento del mandato parlamentare; per le spese accessorie di viaggio e per i viaggi all'estero; per le spese telefoniche).

- Indennità parlamentare

L'indennità è prevista dalla Costituzione (art. 69) ed è disciplinata dalla Legge 31 ottobre 1965, n. 1261 Determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento.

Essa è fissata nella misura massima dalla legge: non può superare il trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate (art. 1, secondo comma).

L'art. 1, co. 52, della L. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) ha ridotto del 10 per cento l'ammontare massimo delle indennità mensili spettanti ai componenti della Camera e del Senato.

Spetta agli Uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento determinare in concreto, entro il citato limite massimo, l'ammontare delle dodici quote mensili da corrispondere a titolo di indennità.

Per i membri della Camera dei deputati, l'importo mensile è attualmente pari a 5.486,58 euro, al netto delle ritenute previdenziali (784,14 euro) e assistenziali (526,66 euro) della quota contributiva per l'assegno vitalizio (1.006,51 euro) e della ritenuta fiscale (3.899,75 euro).

Per i senatori, l'importo mensile è oggi pari a 5.419,46 euro, al netto della ritenuta fiscale (3.555,63 euro), nonché delle quote contributive per l'assegno vitalizio (962,42 euro), per l'assegno di solidarietà (749,79 euro) e per l'assistenza sanitaria (503,59 euro). Nel caso in cui il Senatore versi

anche la quota aggiuntiva per la reversibilità dell'assegno vitalizio (2,15 per cento), l'importo netto dell'indennità scende a 5.178,86 euro**.**

- Diaria

La diaria è corrisposta ai parlamentari a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma (art. 2, L. 1261/1965). L'ammontare è determinato dagli Uffici di Presidenza in misura non superiore alla indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

Per i membri della Camera dei deputati, la diaria ammonta attualmente a 4.003,11 euro mensili. Tale somma viene ridotta di 206,58 euro per ogni giorno di assenza del deputato da quelle sedute dell'Assemblea in cui si svolgono votazioni che avvengono con il procedimento elettronico. È considerato presente il deputato che partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata.

Per i senatori, la diaria ammonta a 4.003,11 euro mensili. Tale somma viene ridotta di 258,23 euro per ogni giorno di assenza del senatore dalle sedute dell'Assemblea in cui si svolgono votazioni qualificate e verifiche del numero legale. È considerato presente il Senatore che partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata.

- Rimborsi

Rimborsi correlati allo svolgimento del mandato parlamentare

A titolo di rimborso forfetario per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori, ai componenti la Camera dei deputati è corrisposta una somma mensile di 4.190 euro, che viene erogata tramite il gruppo parlamentare di appartenenza.

Quale rimborso forfetario per le spese sostenute per retribuire i propri collaboratori e per quelle necessarie a svolgere, anche nel collegio elettorale, il mandato parlamentare, ai senatori è attribuita una somma mensile di 4.678,36 euro, in parte (35 per cento, pari a 1.637,43 euro) erogata direttamente al Senatore medesimo ed in parte (65 per cento, pari a 3.040,93 euro) erogata al gruppo parlamentare di appartenenza. Non è riconosciuto alcun rimborso per le spese postali.

- Spese di trasporto e spese di viaggio

Per quanto riguarda le spese di trasporto e le spese di viaggio, i deputati e i senatori usufruiscono di tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale.

Per i trasferimenti dal luogo di residenza a Roma è previsto:

- per i deputati un rimborso spese trimestrale pari a 3.323,70 euro, per il deputato che deve percorrere fino a 100 km per raggiungere l'aeroporto più vicino al luogo di residenza, ed a 3.995,10 euro se la distanza da percorrere è superiore a 100 km;
- per i senatori un rimborso spese annuo pari a 13.293,60 euro, per il Senatore che deve percorrere fino a 100 km per raggiungere l'aeroporto o la stazione ferroviaria più vicina al luogo di residenza, ed a 15.979,18 euro se la distanza da percorrere è superiore a 100 km. Per i Senatori residenti a Roma ed eletti in collegi del Comune di Roma, il rimborso è corrisposto nella misura di 6.646,80 euro.

I deputati, qualora si rechino all'estero per ragioni di studio o connesse all'attività parlamentare, possono richiedere un rimborso per le spese sostenute entro un limite massimo annuo di 3.100,00 euro.

Ad ogni senatore è corrisposta, a titolo di rimborso, una somma forfetaria annua di 3.100 euro, a fronte delle spese sostenute per viaggi internazionali di aggiornamento.

- Spese telefoniche

Per le spese telefoniche, i deputati dispongono di una somma annua di 3.098,74 euro; i senatori dispongono di una somma annua di 4.150 euro.

- Assistenza sanitaria

Il deputato versa mensilmente, in un apposito fondo, una quota del 4,5 per cento della propria indennità lorda, pari a 526,66 euro, destinata al sistema di assistenza sanitaria integrativa che eroga rimborsi secondo quanto previsto da un tariffario.

Anche per i senatori iscritti al servizio di assistenza sanitaria integrativa è previsto il rimborso delle spese sanitarie nei limiti dell'apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Presidenza. Gli iscritti versano un contributo commisurato alle competenze mensili lorde (4,5 per cento per i senatori in carica; 4,7 per cento per gli altri) e quote aggiuntive per i familiari.

- Assegno di fine mandato e assegni vitalizi

Sia alla Camera, sia al Senato è previsto che ogni parlamentare versi mensilmente, in un apposito fondo, una quota pari al 6,7 per cento della propria indennità lorda. Al termine del mandato parlamentare, il parlamentare riceve l'**assegno di fine mandato** (al Senato denominato "assegno di solidarietà"), che è pari all'80 per cento dell'importo mensile lordo dell'indennità, per ogni anno di mandato effettivo (o frazione non inferiore ai sei mesi).

Ciascun deputato, inoltre, versa mensilmente una quota – l'8,6 per cento, pari a 1.006,51 euro – della propria indennità lorda, che viene accantonata per il pagamento degli **assegni vitalizi**, come previsto da apposito Regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza il 30 luglio 1997.

In base alle norme contenute in tale Regolamento, il deputato riceve il vitalizio a partire dal 65° anno di età. Il limite di età diminuisce fino al 60° anno di età in relazione agli anni di mandato parlamentare svolti.

Lo stesso Regolamento prevede la sospensione del pagamento del vitalizio qualora il deputato sia rieletto al Parlamento nazionale ovvero sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale.

L'importo dell'assegno varia da un minimo del 25 per cento a un massimo dell'80 per cento dell'indennità parlamentare, a seconda degli anni di mandato parlamentare.

Per i senatori vige una disciplina analoga; il versamento mensile è pari all'8,6 per cento (962,42 euro), più il 2,15 per cento come quota aggiuntiva per la reversibilità (240,60 euro), dell'indennità lorda.

GOVERNO

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 8 aprile 1952, n. 212 (Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali) ai ministri ed ai sottosegretari di Stato è attribuito uno **stipendio** pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico, previsto dal Regio Decreto 11 novembre 1923, n. 2395(Ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato).

Al Presidente del Consiglio dei ministri spetta lo stipendio fissato per i ministri, maggiorato del 50 per cento.

Ai viceministri, la cui figura non era prevista all'epoca, spetta comunque il trattamento economico dei sottosegretari.

Il trattamento economico ora illustrato si cumula con l'**indennità parlamentare**.

La Legge 9 novembre 1999, n. 418 (Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari), all'art. 1, ha stabilito che ai **ministri e ai sottosegretari non parlamentari** sia corrisposta, in aggiunta allo stipendio di cui sopra, anche una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Si ricorda che anche l'indennità dei parlamentari, e di conseguenza, l'indennità *ex* legge 418, è stata ridotta del 10 per cento dall'art. 1, co. 52, della L. 266/2005.

L'importo degli stipendi spettanti ai soli ministri è stato **ridotto del 10 per cento** dalla legge finanziaria per il 2002 (art. 23, co. 1, L. 448/2001). Successivamente, anche lo stipendio dei **sottosegretari** è stato ridotto del 10 per cento dalla legge finanziaria per 2006 (art. 1, co. 53, L. 266/2005). Entrambe le disposizioni non hanno però direttamente novellato la disposizione di riferimento.

L'art. 1, co. 575, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) ha **ulteriormente ridotto del 30 per cento** il trattamento economico complessivo dei **ministri** e dei **sottosegretari di Stato**, di cui alla L. 212/1952, a decorrere dal 1° gennaio 2007, limitatamente ai ministri e sottosegretari di Stato che siano anche **membri del Parlamento**.

Alle somme suindicate vanno applicate la **ritenuta per gli oneri previdenziali** (nella misura del 9,75 per cento) e la ritenuta erariale (che è in funzione dell'aliquota contributiva di ciascun soggetto).

Come accennato, la riduzione del 30 per cento degli emolumenti dei ministri e sottosegretari disposta nel 2006 non si applica ai membri del Governo non parlamentari (cosiddetti tecnici), ai quali spetta comunque, oltre all'indennità non decurtata di membro del Governo (o comunque non ridotta ai sensi dell'art. 1, comma 575 della L. 296/2006), anche l'indennità corrispondente a quella parlamentare *ex* L. 418/1999.

I membri del Governo non parlamentari che siano dipendenti pubblici possono optare, in alternativa alla indennità *ex* L. 418/1999, per il trattamento di cui all'art. 47 della L. 146/1980 (legge finanziaria per il 1980), che ne prevede il collocamento in aspettativa – per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni – con la conservazione del trattamento economico spettante (in misura, comunque, non superiore all'indennità parlamentare).

Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174
Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. - Art. 2

NORMATIVA REGIONALE

ABRUZZO

Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68
Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti

Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 36
Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio

Legge regionale 10 agosto 2010, n. 40
Testo unico delle norme sul trattamento economico [e previdenziale] spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari

Legge regionale 7 maggio 2007 n. 8
Misure urgenti per il contenimento dei costi degli organi politici
Legge regionale 20 dicembre 2000, n. 119
Disposizioni relative ai componenti della Giunta regionale non consiglieri regionali e modifiche alla L.R. n. 10/1997 e successive modifiche ed integrazioni
Legge regionale 14 settembre 1999, n. 76
Fondi di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale
Legge regionale 30 maggio1973, n. 22
Determinazione delle indennità e relativi titoli a favore dei consiglieri regionali - Artt. 2 e 3
Legge regionale 2 marzo 1972, n. 5
Trattamento economico di missione spettante ai membri del Consiglio regionale (modificata con LL.RR. 78/1977 e 44/1981)

BASILICATA
Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 27
Recepimento D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 e abrogazione della legge regionale 29 dicembre 1997, n, 54
Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 28
Recepimento d.l. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. modifiche alla legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8
Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 29
Recepimento d.l. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. modifiche alla legge regionale 23 novembre 2010, n. 32
Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 30
Recepimento d.l. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 modifiche alla legge regionale 10 aprile 2000, n. 42
Legge regionale 29 ottobre 2002 n. 38
Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato e di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri regionali della Regione Basilicata. (modificata con L.R. 7/2003 e 1/2007)

CAMPANIA
Legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38
Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174 (disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
Legge regionale 5 giugno 1996 n. 13
Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania. (Modificata da ultimo con L.R. 1/2007

EMILIA ROMAGNA

Legge regionale 30 maggio 2019, n. 4

Rideterminazione dei vitalizi in attuazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e conseguente riordino della disciplina in coerenza con l'abrogazione dell'istituto

Legge regionale 26 luglio 2013, n. 11

Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea

Legge regionale del 21 dicembre 2012, n. 17

Norme per l'adeguamento all'art. 2 (riduzione dei costi della politica) del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 (disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

Legge regionale 27 luglio 2005 n. 14 - Art. 23

Modifica alla legge regionale n. 32 del 1997 e altre disposizioni

Legge regionale 24 marzo 2000 n. 17

Disposizioni in materia di indennità agli Assessori della Giunta regionale non Consiglieri regionali

LAZIO

Legge regionale 28 giugno 2013 n. 4

Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione

Legge regionale 4 settembre 2000 n. 27

Prime disposizioni attuative della L. Cost. 22 novembre 1999, n. 1, concernenti la nomina dei componenti della Giunta regionale, nonché lo stato giuridico ed economico degli assessori non componenti del Consiglio regionale

Legge regionale 18 marzo 1996 n. 10

Determinazione della diaria a titolo di rimborso spese per i consiglieri regionali del Lazio e modifiche alla L.R. 5 aprile 1988, n. 19, alla L.R. 27 febbraio 1991, n. 10 e alla L.R. 2 maggio 1995, n. 19. (da ultimo modificata con L.R. 6/2003)

Legge regionale 28 dicembre 2006 n. 27

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (Art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25). – art. 32, comma 3

legge regionale n. 19 del 2 maggio 1995

Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali

Legge regionale 29 gennaio 1991, n. 5

Assicurazione contro infortuni, malattie e rischi, in favore dei consiglieri regionali

Legge regionale 23 marzo 1990, n. 34

Norme la gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali (modificata da ultimo con L.R. 16/2006)

Legge regionale 5 aprile 1988, n. 19
Determinazione della diaria e rimborsi spese ai consiglieri regionali del Lazio. (modificata da ultimo con L.R. 43/1996)
Legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4.
Istituzione del fondo per la liquidazione dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali.(da ultimo modificata con L.R. 3/1992)
Legge regionale del 16 marzo 1973 n. 8
Modifiche alla Legge Regionale 16 marzo 1973, n. 7, concernente la determinazione delle indennità, rimborsi spese e norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Lazio
Legge regionale 16 marzo 1973 n. 7
Determinazione delle indennità, rimborsi spese e norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Lazio. (modificata da ultimo con L.R. 43/1996)

LIGURIA
Legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48
Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (B.U. 21 dicembre 2012, n. 24)
Legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3
Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali. (modificata da ultimo con L.R. 25/2006) Capo I - Indennità consiliari

LOMBARDIA
Legge regionale 24 giugno 2013, n. 3
Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)
Legge Regionale 13 dicembre 2011, n. 21
Riduzione delle indennità e abolizione degli istituti dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali
Legge regionale 23 luglio 1996, n. 17
Trattamento indennitario dei consiglieri della Regione Lombardia. (da ultimo modificata con L.R. 17/2006)

MARCHE
Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 42.
Modifiche alla Legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e alla Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 27 concernente modifiche alla L.R. 23/1995. Attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213

Legge regionale 10 febbraio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), art. 19
Riduzione delle indennità
Legge regionale 13 marzo 1995, n. 23
Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali

MOLISE

L. R. 25 luglio 2013, n. 10
Riduzione dei costi della politica e misure di razionalizzazione, controllo e trasparenza dell'organizzazione e dei servizi della regione. Disposizioni di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
Legge regionale 23 febbraio 2007 n. 4 (dichiarata incostituzionale)
Istituzione del Sottosegretario alla Presidenza della Regione
Legge regionale 24 maggio 2006 n. 8
Disposizioni sulla rideterminazione in riduzione delle indennità dei consiglieri regionali
Legge regionale 28 maggio 1997 n. 16
Testo unico in attuazione dell'articolo 10 dello Statuto Regionale. (da ultimo modificato con L.R. 9/2006)
Legge regionale 21 aprile 1995 n. 15
Regime degli assegni vitalizi dei Consiglieri Regionali - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13 aprile 1988, n. 10
Legge regionale 13-4-1988 n. 10
Riordino del regime degli assegni vitalizi dei Consiglieri Regionali
Legge regionale 5 settembre 1974 n. 16
Norme sulla previdenza dei Consiglieri Regionali

PIEMONTE

L.R. 5 novembre 2014, n. 16
Rideterminazione del trattamento economico dei membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale
Legge regionale 29 dicembre 2006 n. 39, art. 3 Norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali
Legge regionale 20 febbraio 2006 n. 9
Attuazione della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006).
Legge regionale 3 settembre 2001 n. 24
Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali - Capo II – Assegno vitalizio; Capo III – Indennità di fine mandato
Legge regionale 30 dicembre 1981 n. 57
Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri Regionali
Legge regionale 13 ottobre 1972 n. 10
Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale

PUGLIA

Legge regionale 12 gennaio 2005 n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia - Art. 70 Adempimenti di cui all'articolo 40 dello Statuto della Regione

Legge regionale 27 giugno 2003 n. 8

Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali della Puglia

TOSCANA

Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3

Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale

UMBRIA

Legge regionale 16 maggio 2007 n. 17

Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

Legge regionale 16 maggio 2007 n. 17

Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali

Legge regionale 23 marzo 2000 n. 26

Norme di prima applicazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni. Art. 1, comma 2 (componenti Giunta regionale non consiglieri regionali)

Legge regionale 14 gennaio 1985 n. 2

Soppressione del premio di reinserimento ed istituzione delle indennità di fine mandato per i consiglieri regionali

Legge regionale 26 febbraio1981 n. 9

Rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale e di missione ai consiglieri regionali

Legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8

Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali

VENETO

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47

Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 "disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della regione del Veneto

Legge regionale 3 febbraio 2006 n. 2

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006. Art. 30 - Disposizioni in materia di riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55. Legge regionale 30 gennaio1997 n. 5 Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali Legge regionale 10 marzo 1973 n. 9 Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali

ORIENTAMENTI DOTTRINALI/GIURISPRUDENZIALI

Status dei parlamentari e dei consiglieri regionali Le leggi regionali di adeguamento dei vitalizi tratti da Camera dei deputati – Temi dell'attività parlamentare	
Corte costituzionale ordinanza n. 86/07 (indennità consiglieri regionali)	

OSSERVAZIONI

La normativa in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della regione Calabria, si presenta frammentaria e disorganica. Si propone, pertanto, un testo normativo unico sullo stato giuridico ed economico del consigliere regionale che preveda altresì tutte le norme in materia di riduzione dei costi della politica.

A tal proposito, vedasi a titolo di esempio: la regione Emilia Romagna che con Legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 ha normato il *Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea*.

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Articolo 27
(Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, composti da almeno tre membri, secondo le norme fissate dal Regolamento del Consiglio.
2. I gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di liste che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del quattro per cento dei voti. *(Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3)*
3. I Consiglieri regionali, che non facciano parte dei gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, formano un unico gruppo misto, nel quale sono specificatamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti che siano emanazione di liste presenti alle elezioni regionali, secondo le norme del Regolamento interno del Consiglio.
4. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento del Consiglio, all'assegnazione ai gruppi consiliari, nonché alle componenti del gruppo misto, di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

Gruppi consiliari

I gruppi consiliari sono articolazioni interne del Consiglio regionale, composte da consiglieri aggregati sulla base dell'appartenenza politica, che possono essere composti anche da un solo consigliere purché rappresenti una lista che ha partecipato alle elezioni regionali. Entro cinque giorni dalla convalida delle elezioni, ciascun consigliere è tenuto ad indicare a quale gruppo consiliare intenda aderire. Ogni gruppo consiliare elegge un capogruppo che partecipa alla Conferenza dei Capigruppo.

In caso di cambio del gruppo di appartenenza, il consigliere è tenuto a darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio regionale. All'inizio di ogni legislatura i gruppi consiliari sono composti dai consiglieri eletti nella stessa lista, qualunque ne sia il numero. I gruppi che si costituiscono nel corso della legislatura devono essere formati da almeno due consiglieri.

Può essere costituito un unico gruppo misto del quale fanno parte i consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo.

La configurazione giuridica dei gruppi consiliari non è di facile definizione perché essi hanno una doppia “anima”: da un lato, sono strutture interne all'assemblea, dall'altro si trovano in rapporto con i partiti politici.

La questione della natura dei gruppi è affiorata anche in giurisprudenza. Quanto alla giurisprudenza costituzionale, nella Sent. n. 187/1990 si legge che “i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare autonomia in quanto espressione, nell'ambito del Consiglio stesso, dei partiti o delle correnti politiche che hanno presentato liste di

candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari alla elezione dei consiglieri". Così secondo la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 28.10.1992, n. 932, "i gruppi consiliari regionali, al pari dei gruppi parlamentari, si propongono come formazioni associative a carattere politico e temporaneo (il gruppo cessa con la legislatura), proiezioni nell'ambito del consiglio regionale dei partiti politici, il cui apparato organizzativo interno, ove esistente, è del tutto distinto e avulso dalle strutture burocratico-amministrative di supporto del consiglio regionale e della regione nel suo complesso".

Più vicina alla realtà appare la tesi che essi siano da considerare organi delle assemblee, secondo affermazioni che trovano riscontro - come sopra visto - anche in giurisprudenza, a partire da quella costituzionale. Si è giustamente osservato, però, che non si tratta di organi in senso proprio, cioè di uffici che compiano atti imputabili all'assemblea, o che agiscano per fini propri di essa nel suo complesso. Organi in senso proprio sono ad esempio le commissioni e le giunte parlamentari: ma non i gruppi. Questi, però, pur non essendo organi in senso tecnico, appaiono comunque come parte dell'organizzazione dell'assemblea.

È nel momento delle elezioni che il collegamento tra partiti e (futuri) eletti si formalizza. I candidati, nelle liste o (un tempo) nei collegi uninominali, sono "presentati" all'elettorato sotto una denominazione ed un contrassegno che corrispondono al movimento politico. Ciò consente all'elettore una percezione immediata dell'orientamento e del programma del candidato, e consente al partito di "raggruppare" agevolmente i propri eletti nell'organo elettivo. Al tempo stesso, la candidatura sotto il nome ed il contrassegno del partito o movimento politico "abilita" di pieno diritto gli eletti - e soltanto loro - ad utilizzare lo stesso nome e lo stesso contrassegno per costituire il proprio gruppo in assemblea. L'evidente collegamento tra partiti e gruppi, formalizzato nel momento elettorale, non comporta tuttavia una assoluta rigidità nella composizione dei gruppi, dal momento che, per vincolo costituzionale, gli eletti nelle assemblee rappresentative godono di piena libertà politica.

I gruppi consiliari, anello di congiunzione tra assemblee e partiti, sono caratterizzati da una particolare autonomia, che si esplica sia nell'assemblea che di fronte al partito: nel primo caso, essi godono di autonomia in quanto espressione dei partiti (v. la sent. n. 187/1990 della Corte costituzionale), nel secondo caso essi godono di autonomia in quanto espressione di consiglieri liberi di agire secondo i propri orientamenti politici. Dunque, i gruppi traggono da entrambi i propri riferimenti quella particolare autonomia che li caratterizza.

Ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, secondo il modello di rendicontazione definito con decreto ministeriale (allegato B del D.P.C.M. 21 dicembre 2012).

Il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, ed è corredato da una relazione illustrativa sottoscritta dal Presidente del gruppo che ne assume la responsabilità, nella quale si dà atto delle spese sostenute da ciascun gruppo, supportate da formale documentazione contabile allegata alla relazione stessa.

Il presidente di ciascun gruppo consiliare trasmette, entro il 15 febbraio di ogni anno, il rendiconto di esercizio, corredato della relativa documentazione in copia conforme all'originale, al Presidente del Consiglio regionale, che lo invia tempestivamente alla competente sezione regionale controllo della Corte dei conti.

Per garantire la massima pubblicità e trasparenza, il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato unitamente alla deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti con la quale si attesta la regolarità del rendiconto presentato da ciascun gruppo consiliare (art. 28 del D.lgs. 33/2013)

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Regolamento interno Consiglio regionale della Calabria
Art. 13 (Costituzione dei Gruppi); Articolo 14 (Funzionamento dei Gruppi consiliari); Articolo 15 (Conferenza dei Presidenti di Gruppo).
Proposta di legge n. 287 " Modifiche alle leggi regionali 13/2002 e 8/1996. Misure di efficientamento e riduzione delle spese dei gruppi consiliari del Consiglio regionale della Calabria "
Legge regionale 15 marzo 2002, n. 13
Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari
Legge regionale 8 febbraio 1999, n. 3
Interpretazione autentica dell'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8
Legge regionale 26 maggio 1997, n. 8
Norme sul riordino e sul funzionamento delle strutture speciali della Regione Calabria
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 31 gennaio 2024
OGGETTO: Presa d'atto dell'adesione del Consigliere regionale Salvatore Cirillo al gruppo consiliare "Forza Italia". Modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 24 novembre 2021
DELIBERAZIONE N. 87 DEL 22 DICEMBRE 2023
OGGETTO: Presa d'atto dell'adesione del Consigliere regionale Giuseppe Mattiani al gruppo consiliare "Lega Salvini". Modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 24 novembre 2021
DELIBERAZIONE N. 18 DEL 29 MARZO 2023
OGGETTO: Presa d'atto dell'adesione del consigliere regionale Amalia Bruni al "Partito Democratico". Modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 24 novembre 2021
DELIBERAZIONE N. 12 DEL 17 MARZO 2023
OGGETTO: Presa d'atto delle adesioni del consigliere regionale Antonello Talerico al gruppo "Misto" e del consigliere regionale Antonio Andrea Billari al gruppo "Partito Democratico". Modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 24 novembre 2021.
DELIBERAZIONE N. 1 DEL 9 FEBBRAIO 2023
OGGETTO: Presa d'atto delle adesioni del consigliere regionale Domenico Giannetta al gruppo "Forza Italia" e del consigliere Pietro Santo Molinaro al gruppo "Lega Salvini". Modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 24 novembre 2021
DELIBERAZIONE N. 86 DEL 19 DICEMBRE 2022
OGGETTO: Presa d'atto dell'adesione del consigliere regionale Antonio Maria Lo Schiavo al gruppo "Misto", del consigliere Giovanni Muraca al gruppo "Partito Democratico" e del consigliere Sabrina Mannarino al gruppo "Fratelli d'Italia". Modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 24 novembre 2021.
DELIBERAZIONE N. 82 DEL 5 DICEMBRE 2022
OGGETTO: L.R. 15 marzo 2002, n. 13, Artt. 4 e 4 bis - Spesa di funzionamento e aggiornamento e Spesa per il personale dei Gruppi Consiliari, assegnazione contributi, determinazione tetto massimo e ripartizione budget.

DELIBERAZIONE N. 68 DEL 20 OTTOBRE 2022

OGGETTO: Gruppo consiliare "Casa delle Libertà" – compensazione con i contributi restituiti al Consiglio Regionale della Calabria a seguito di dichiarazione di irregolarità riscontrata dalla Corte dei conti, Sezione controllo per la Calabria, Catanzaro, con la deliberazione n. 11/2022. Art. 7, comma 5 quater, della L.R. n. 13/2002 e s.m.i.

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA N. 6 DEL 6 DICEMBRE 2021

OGGETTO: L.r. 15 marzo 2002, n. 13, Artt. 4 e 4 bis - Spesa di funzionamento e aggiornamento e Spesa per il personale dei Gruppi Consiliari, assegnazione contributi, determinazione tetto massimo e ripartizione budget.

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA N. 1 DEL 24 NOVEMBRE 2021

OGGETTO: Presa d'atto della regolare costituzione dei Gruppi consiliari ai sensi dell'art. 27 dello Statuto e dell'art. 13 del Regolamento Interno del Consiglio regionale.

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

NORMATIVA NAZIONALE

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (Art. 28)

Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. (12G0196)

D.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

NORMATIVA REGIONALE

ABRUZZO

Statuto pubblicato nel BURA 10 gennaio 2007, n. 1 Art. 21 (I Gruppi consiliari)

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale (approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 56/2 del 12 ottobre 2010**)** CAPO V - DEI GRUPPI CONSILIARI Art. 23 - Costituzione dei gruppi Art. 24 - Federazione dei gruppi Art. 25 - Gruppo misto Art. 26 - Conferenza dei capigruppo consiliari Art. 27 - Incompatibilità di incarichi

L.R. 10 agosto 2010, n. 40 Testo unico delle norme sul trattamento economico [e previdenziale] spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari.

BASILICATA

Legge Statutaria Regionale 17 novembre 2016, n. 1 Art. 28 I Gruppi

Deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 1999, n. 1273 Regolamento interno del Consiglio regionale- CAPO IV Dei Gruppi Consiliari Art. 13 Costituzione dei Gruppi Art. 14 Conferenza dei Capigruppo.

Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8

Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica e ai gruppi consiliari della regione Basilicata

CAMPANIA

Statuto Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6. Articolo 40 (Gruppi consiliari)
Regolamento interno Art. 18 Costituzione dei gruppi; Art. 19 Organizzazione e funzionamento; Art. 20 Conferenza dei presidenti di gruppo; Art. 21 L'Opposizione e il suo rappresentante
Legge Regionale 24 dicembre 2012, n. 38 "Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174 (disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213".
Legge Regionale 5 agosto 1972, n. 6 «Funzionamento dei gruppi consiliari».

EMILIA-ROMAGNA

Statuto della regione Emilia-Romagna
Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 Art. 36 (I Gruppi assembleari)
Deliberazione dell'assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna 28 novembre 2007, n. 143
Regolamento interno dell'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna Art. 6 Costituzione dei gruppi assembleari
Legge regionale 26 luglio 2013, n. 11
Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea

LAZIO

Gruppi Consiliari
Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "nuovo Statuto della regione Lazio" Art. 31 Gruppi consiliari
Deliberazione del consiglio regionale 4 luglio 2001 n. 62 modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198 concernente regolamento del consiglio regionale Art. 12 Composizione e Presidente del gruppo Art. 12 bis Gruppo misto Art. 13 Spese per le funzioni
Legge regionale n. 15 del 26 ottobre 2021 Disposizioni in materia di riduzione delle spese dei gruppi consiliari. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente disposizioni sul sistema organizzativo regionale e alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 concernente misure per la riduzione dei costi della politica e successive modifiche

LIGURIA

Legge Statutaria 3 maggio 2005, n. 1. Statuto della Regione Liguria - Art. 28 (Gruppi consiliari) Art. 29 *(Funzioni della Conferenza dei Capigruppo)*
Regolamento interno del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria Approvato dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria con deliberazione 9 giugno 2006, n. 18 Articolo 13 (Gruppi consiliari), Articolo 14 (Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e Ufficio di Presidenza Integrato)
Legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38
Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari

LOMBARDIA

Statuto Art. 17 (Gruppi consiliari)

Regolamento Interno 9 giugno 2009, n. VIII/840 Art. 20 (Composizione e costituzione dei gruppi); Art. 21 (Gruppo misto); Art. 22 (Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari)

Legge Regionale 24 giugno 2013, n. 3

Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

L.r. 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale"

Art. 67 (Segreterie e staff gruppi consiliari)

Codici di autoregolamentazione dei Gruppi consiliari

Come previsto dall'articolo 15, comma 1-bis della Legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità), si pubblicano di seguito i codici di autoregolamentazione che ciascun Gruppo consiliare ha approvato con riferimento alle migliori pratiche adottate in materia di legalità, trasparenza, prevenzione e contrasto della corruzione.

- Codice di autoregolamentazione - Partito democratico – Lombardia democratica e progressista

Disciplinari per il funzionamento dei Gruppi consiliari

Come previsto dall'articolo 11, secondo comma della l.r. 3/2013, si pubblicano di seguito i disciplinari che ciascun Gruppo consiliare ha adottato per la gestione dei fondi messi a disposizione dal Consiglio regionale

- Disciplinare Patto Civico
- Disciplinare Forza Italia - Berlusconi per Fontana - PPE
- Disciplinare Azione - Italia Viva - Renew Europe
- Lombardia Ideale - Fontana Presidente
- Movimento 5 Stelle
- Lega – Lega Lombarda Salvini
- Disciplinare – Fratelli d'Italia
- Disciplinare – Lombardia Migliore - Letizia Moratti
- Disciplinare –Partito democratico - Lombardia democratica e progressista
- Disciplinare – Gruppo rinascimento Sgarbi – Noi Moderati – Fontana Presidente
- Disciplinare – Gruppo Consiliare "Alleanza Verdi e Sinistra e Reti Civiche"

MARCHE

Legge statutaria 8 marzo 2005, N. 1 Statuto della Regione Marche

Art. 17 (Gruppi consiliari)

Proposta di legge n. 250 Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 "Statuto della regione Marche"

Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche- CAPO V Gruppi assembleari Art. 19 (Composizione e costituzione dei Gruppi) Art. 20 (Gruppo misto) Art. 20 (Gruppo misto)

Legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari)

MOLISE

Legge regionale 18 aprile 2014, n. 10 Statuto della Regione Molise Art. 21

Regolamento interno dell'Assemblea regionale

Approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 1985, n. 144 Art.16, Art. 17 e art. 18
Legge regionale 25 luglio 2013, n. 10
Riduzione dei costi della politica e misure di razionalizzazione, controllo e trasparenza dell'organizzazione e dei servizi della regione. Disposizioni di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

PIEMONTE
Statuto della regione Piemonte Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 Art. 24
Regolamento interno del consiglio regionale del Piemonte Deliberazione C.R. n. 269-33786 del 24 luglio 2009 Art. 12 (La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari) Art. 13 (La programmazione dei lavori) Art. 14 (Sospensione dei termini nel periodo feriale) Art. 15 (I Gruppi consiliari)
Legge regionale n. 12 del 10 novembre 1972 (Funzionamento dei Gruppi consiliari)
Legge regionale n. 20 del 08 giugno 1981(Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari)
Legge regionale n. 33 del 11 novembre 1998 (Nuovo assetto organizzativo dei gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei gruppi
Legge regionale n. 39 del 29 dicembre 2006 (Disposizioni in materia di aggregazione di gruppi consiliari. Integrazioni all' articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), all' articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali)
Legge regionale n. 17 del 27 dicembre 2012 (Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione)
Legge regionale n. 4 del 15 aprile 2014 (Abolizione del contributo annuale per il funzionamento dei gruppi consiliari)

PUGLIA
Statuto della regione Puglia- legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 Art. 25 (Organi interni del Consiglio regionale) Art. 29 (Gruppi consiliari)
Regolamento interno del Consiglio regionale Art. 6 - Adesione ai Gruppi Art. 7 - Loro costituzione ed organi Art. 8 - La Conferenza dei Presidenti
Legge Regionale 22 ottobre 2013, n. 31
Completamento del processo in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari) e alla legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica)
Legge Regionale 30 novembre 2012, n. 34
Riduzione dei costi della politica
Legge Regionale 11 gennaio 1994, n. 3
Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari

TOSCANA
Statuto della Regione Toscana Art. 16, Art. 17

Regolamento interno dell' Assemblea Legislativa regionale 24 febbraio 2015, n. 27regionale Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16 Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20
Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83
Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005 . Modifiche alla l.r. 61/2012
Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale

UMBRIA
Legge regionale 16 Aprile 2005 , n. 21 Nuovo Statuto della Regione Umbria Art. 52
Regolamento interno dell'Assemblea legislativa Deliberazione dell'Assemblea legislativa 8 maggio 2007, n. 141 Art. 11, Art. 12, Art. 13
Legge regionale n. 38 del 13 agosto 1984 Funzionamento dei gruppi consiliari
Legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari
Legge regionale 14 maggio 2007, n. 14 Disposizioni sulla dotazione dei gruppi consiliari

VENETO
Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto Art. 42 - Gruppi consiliari
Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 Regolamento del Consiglio regionale del Veneto
Art. 21 - Composizione dei gruppi, Art. 22 - Convocazione e costituzione dei gruppi, Art. 23 - Approvazione del regolamento del gruppo, Art. 24 - Gruppo misto, Art. 25 - Risorse per il funzionamento dei gruppi.
Legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari
Legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 Norme integrative, interpretative e modificative del capo v - norme per il funzionamento dei gruppi consiliari - della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 , in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, costituzione e modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "norme per il funzionamento dei gruppi consiliari"
Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 Autonomia del consiglio regionale

ORIENTAMENTI DOTTRINALI/GIURISPRUDENZIALI

DOTTRINA

Spese per il personale regionale a tempo determinato e spese per il personale dei gruppi consiliari: il doppio vincolo sancito dalla Corte costituzionale di Carlo Alberto Manfredi Selvaggi n. 3/2022

Responsabilità e obbligo di restituzione dei contributi ai gruppi consiliari regionali di Laura D'Ambrosio / 6 marzo 2019

Inerenza della spesa per i gruppi consiliari regionali e responsabilità penale e contabile - Roma 16 e 17 giugno 2016 Augusto Pessini - Regione Liguria

Rendiconti dei gruppi consiliari regionali e controllo della Corte dei conti: profili problematici del 19/06/2013 Di Luigi D'Angelo

I gruppi consiliari regionali: realtà e prospettive di Gianliborio Mazzola

Il problema del rapporto tra gruppi consiliari e partiti politici di Giandomenico Falcon e Carlo Padula
(in "le Regioni", 2/2008)
La Corte dei conti nella giurisprudenza della Corte costituzionale a cura di Pieroni e Oggianu, con la collaborazione di Zitoli – febbraio 2015

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Formazione di un gruppo consiliare - Territorio e autonomie locali 21 luglio 2022
Gruppi consiliari. - Quesito - Territorio e autonomie locali 12 agosto 2014

GIURISPRUDENZA

La Corte costituzionale e la disciplina dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali - Nota alla sentenza n. 235 del 2015: tra controllo e giurisdizione contabile
GIURISDIZIONE della Corte dei Conti- – Sezioni riunite in sede giurisdizionale (in speciale composizione); sentenza 30 novembre 2023

Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione Sentenza 12 novembre 2020, n. 30
Corte costituzionale Sentenza 15 novembre 2021, n. 215
Corte costituzionale, Sentenza n. 130/2014, Sull'applicazione, a fini ricognitivi, del nuovo e più penetrante regime di controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali

OSSERVAZIONI

La visione bipolare emersa dalle competizioni elettorali svolte con l'attuale sistema regionale avrebbe dovuto portare ad una riduzione dei Gruppi consiliari o comunque ad una ristrutturazione degli stessi in una logica di maggioranza e di opposizione. Sarebbe stato auspicabile la formazione di Gruppi di coalizione riferibili non più a singoli partiti ma bensì alle aggregazioni che si sono presentate al momento elettorale. Oggi, invece, nonostante l'adozione di sistemi elettorali per le regionali basati su coalizioni concorrenti, per una serie di cause e di ragioni, nei Consigli regionali si è arrivati ad un aumento e ad una moltiplicazione dei Gruppi consiliari, con conseguente appesantimento dell'attività assembleare ed incremento delle cariche rappresentative.

Le normative sui gruppi in deroga hanno permesso la costituzione in molti Consigli regionali di Gruppi di piccole dimensioni.

Sono consistenti le difficoltà, ad esempio, nella formazione e nell'attività delle Commissioni legislative che normalmente rispecchiano la composizione proporzionale dei gruppi all'interno del Consiglio.

Per quanto riguarda il Gruppo misto normalmente vi si iscrivono i consiglieri che non hanno un gruppo anche temporaneamente. Il gruppo misto può essere organizzato per componenti oppure senza alcuna regolamentazione; in quest'ultimo caso vi accedono di diritto tutti i consiglieri che non fanno parte di alcun Gruppo costituito.

Il regolamento interno del Consiglio regionale della Calabria non prevede un articolo specifico sull' attribuzione al "Gruppo misto", sulla determinazione del suo Capogruppo, partecipe peraltro delle Conferenze dei Capigruppo, e sulle modalità di funzionamento del gruppo in trattazione.

A tal proposito, vedasi il **Regolamento interno della regione Toscana**

"Gruppo misto"

1. Il consigliere componente del gruppo misto dichiara al Presidente del Consiglio la propria appartenenza alla maggioranza, all'opposizione o alle altre minoranze. Di tale appartenenza viene tenuto conto ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, ai fini dell'attuazione delle disposizioni aventi per oggetto la composizione delle commissioni consiliari e di tutte le disposizioni che prevedono il rispetto della proporzione fra maggioranza e minoranze.

2. Il gruppo misto elegge il presidente e può eleggere un vicepresidente. A parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età.

3. Ad ogni nuova adesione, il gruppo misto può procedere, a richiesta di un componente, al rinnovo dell'elezione di cui al comma 2.

4. I consiglieri componenti del gruppo misto che aderiscono a partiti o movimenti politici, possono associare, in ogni documento ufficiale, la denominazione del movimento o partito alla dicitura gruppo misto, separate da un trattino.

5. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo o da altre disposizioni speciali del presente regolamento, si applicano al gruppo misto le ordinarie disposizioni in materia di gruppi consiliari".

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Territorio e autonomie locali 11 novembre 2020
Gruppi consiliari. Gruppo misto

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Articolo 33
(Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale diretto, secondo le modalità dettate dalla legge elettorale regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.
2. Il Presidente della Giunta entra nell'esercizio delle sue funzioni all'atto della proclamazione.
3. Il Presidente della Giunta, entro dieci giorni dall'insediamento nomina il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta.
4. Nella prima seduta successiva alla elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente della Giunta presenta il programma di governo e da comunicazione della nomina dei componenti della Giunta.
5. L'approvazione di una mozione di sfiducia al Presidente ai sensi dell'art. 37, comma 2, e il voto negativo sulla questione di fiducia posta ai sensi dell'art. 37, comma 3, comportano le dimissioni del Presidente e lo scioglimento del Consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
6. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del Presidente.
7. Il Presidente della Giunta e la Giunta rimangono in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente.
8. Nei dieci giorni successivi alla proclamazione di cui al comma precedente il Presidente della Giunta regionale compie gli atti improrogabili ed urgenti di competenza della Giunta.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

La legislazione calabrese in materia elettorale trova il suo fondamento nel nuovo art. 122, comma primo, Cost. - introdotto dalla legge cost. n. 1/1999, modificativa del titolo V, Parte II della Costituzione - in base al quale le Regioni a statuto ordinario si sono viste attribuita la potestà legislativa, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, in materia di sistema di elezione dei consiglieri, degli assessori e del Presidente della Giunta, nonché in materia di ineleggibilità e incompatibilità degli stessi. Si tratta, quindi, di una vera e propria species della potestà legislativa concorrente – nonostante il relativo oggetto non risulti nell'elenco di cui all'art.

117, comma terzo, Cost. - la cui concreta estensione dipende dalla portata che viene attribuita al termine "sistema di elezione". In seguito alla legge cost. n. 1/1999, quindi, a norma dell'articolo 122 Cost., la disciplina del sistema elettorale spetta alla competenza legislativa della Regione, che la esercita nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale. Tali principi fondamentali, concernenti sia il sistema di elezione, sia i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali, sono stati dettati dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), modificata con la legge 15 febbraio 2016, n. 20, in tema di parità di genere nell'accesso alle cariche elettive. Completa il quadro normativo l'art. 38 dello Statuto calabrese, che si conforma a quella giurisprudenza della Corte costituzionale (v. sentenze nn. 2, 378 e 379 del 2004) che ha attribuito all'ambito competenziale della legge regionale, e non a quello dello Statuto, la regolamentazione della materia elettorale.

La Regione Calabria ha legiferato in materia con l.r. n. 1/2005 (Norme per l'elezione del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale). Dalla sua analisi emerge come, laddove non sia diversamente previsto, essa abbia recepito, con rinvio materiale, il modello elettorale transitorio definito dalla legge n. 108/1968 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), dalla legge n. 43/1995 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e dalla legge cost. n. 1/1999 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni). Ne è derivato un sistema elettorale misto (e non quel sistema proporzionale puro di cui alle leggi n. 108/1968 e n. 43/1995), nel quale 24 consiglieri sono eletti con metodo proporzionale, sulla base di liste circoscrizionali, mentre 6 consiglieri sono eletti con il metodo maggioritario, nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali. La lista regionale contiene, come candidatura unica, quella del candidato alla carica di Presidente alla Giunta regionale. L'impianto strutturale della l.r. n. 1/2005 si fonda, quindi, sul sistema della novellazione, ossia sulla tecnica per la quale la Regione, con propria legge e nel rispetto dei principi fondamentali, modifica il testo nazionale, per la parte di competenza; in tal modo, utilizzando una tecnica redazionale ritenuta, sì, legittima, ma definita "impropria" dalla stessa Corte costituzionale (cfr. sent. n. 196/2003), il cui risultato può essere, pertanto, di difficile lettura e, conseguentemente, di interpretazione e applicazione problematiche. Infatti, limitandosi ad apportare modifiche, a volte solo parziali, ad alcuni articoli delle leggi n. 108/1968 e n. 43/1995 e della legge cost. n. 1/1999, la l.r. n. 1/2005 non riporta per esteso le parti non incise, seppur le stesse risultino pienamente vigenti; con ciò, costringendo il lettore a un continuo rimando tra i diversi testi al fine di individuare l'esatta disciplina elettorale regionale, e, al contempo, innalzando il margine di rischio di esporsi a eventuali contenziosi scaturenti dall'applicazione della normativa. Ancora, la vigente legge elettorale calabrese, allo stato, nulla dispone circa il divieto del terzo mandato consecutivo del Presidente

della Giunta regionale, eletto a suffragio universale diretto, di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 165/2004, pur essendo, quest'ultimo, principio fondamentale di attuazione dell'art. 122 Cost. Inoltre, la stessa, a seguito della sentenza n. 243/2016 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. n. 19/2014 (di soppressione del secondo periodo del comma 2 dell'art. 1 della l.r. n. 1/2005), risulta pure carente in materia di: riserva del seggio al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che abbia conseguito la seconda maggiore cifra elettorale (cd. miglior perdente), di cui all'art. 5 della legge cost. n. 1/1999; individuazione del seggio da riservare, e dei meccanismi di surroga e decadenza del già menzionato candidato, anche sulla scorta dei principi enucleati dalle sentenze del TAR Calabria – Catanzaro n. 80/2017 e del Consiglio di Stato n. 3143/2017.
La vigente disciplina regionale stabilisce che il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali. In particolare:
CIRCOSCRIZIONE Nord, che comprende i comuni dell'attuale provincia di Cosenza;
CIRCOSCRIZIONE Centro che comprende i comuni delle attuali Province di Crotone, Catanzaro e Vibo Valentia;
CIRCOSCRIZIONE Sud che comprende i comuni dell'ex provincia di Reggio Calabria. Viene dunque abbandonata la precedente ripartizione territoriale coincidente con le Province e pertanto alle liste Infine, la recente modifica del 2004 ha previsto la parità di genere sia nell'ambito della compilazione delle liste elettorali, sia nell' espressione del voto da parte del cittadino, introducendo correttivi paritari volti al perseguimento di una compiuta democrazia paritaria nelle elezioni regionali.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1
Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

NORMATIVA NAZIONALE

Legge 2 luglio 2004, n. 165
Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione
Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1
Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni
Legge 23 febbraio 1995, n. 43
Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario
D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533
Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica
Legge 23 aprile 1981, n. 154

Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale
Legge 17 febbraio 1968, n. 108
Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

NORMATIVA REGIONALE

ABRUZZO
Legge regionale 2 aprile 2013, n. 9
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

BASILICATA
Legge regionale 19 gennaio-2010, n. 3
Norme relative al sistema di elezione del presidente della giunta regionale e dei consiglieri regionali, ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 - Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione

CAMPANIA
Legge regionale 27 marzo 2009, n. 4
Legge elettorale

EMILIA ROMAGNA
Legge regionale 23 luglio 2014, n. 21
Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale

LAZIO
Legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2
Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale

LIGURIA
Le elezioni regionali sono effettuate in base alla vigente normativa statale

LOMBARDIA
Legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione

MARCHE

Legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27.

Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale

MOLISE

Legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

Legge regionale 5 ottobre 2012, n. 21

Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

PIEMONTE

Legge regionale 19 luglio 2023 n. 12

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

PUGLIA

Legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

TOSCANA

Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74

Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

UMBRIA

Legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

VENETO

Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5

Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

ORIENTAMENTI DOTTRINALI/GIURISPRUDENZIALI

Il limite ai mandati del Presidente della Giunta regionale 05/02/2024 a cura di Francesco Lamacchia

Quanto dura il consiglio regionale? 13 dicembre 2020 di Sabrina Mirabelli

La sent. 188/2011 della Corte costituzionale: un altro tassello nella ricostruzione dei rapporti tra Statuto ordinario e legge elettorale regionale - di Giovanni Tarli Barbieri in "le Regioni", 2012

La prorogatio dei Consigli regionali: l'armonia con la Costituzione tra uniformità e omogeneità - Daniele Coduti ITALIAN PAPERS ON FEDERALISM Rivista giuridica on-line – ISSiRFA – CNR n. 1/2011

L'autonomia dei Consigli regionali e le prerogative dei consiglieri di Tommaso F. Giupponi - Relazione al Convegno "Nuove regole per nuovi Consigli regionali", Roma, LUISS, 4 maggio 2009

La prorogatio degli organi regionali: legittima la competenza delle Regioni 05.06.2003 Amministrazioni in cammino- Luiss a cura di Elena Griglio

Corte costituzionale, 5 giugno 2003, sent. n. 196

Sentenza n. 188 anno 2011 Corte costituzionale

Elezioni - Norme della Regione Puglia per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale - Possibilità di attribuire ai gruppi di liste collegate con il Presidente eletto un premio di seggi aggiuntivi tale da determinare l'elezione di un numero di consiglieri superiore a quello fissato dallo statuto regionale - Eccezione di inammissibilità della questione per mancato esperimento del tentativo di interpretare la censurata disposizione in modo costituzionalmente orientato - Reiezione.

Sentenza **243/2016** Corte costituzionale

Regione (in genere) - Consiglio regionale in regime di prorogatio - Assenza nello statuto regionale di disposizioni che ne disciplinino i poteri - Limiti all'esercizio della funzione legislativa immanenti all'istituto della prorogatio - Possibilità di adottare le sole disposizioni "indifferibili e urgenti" dirette a fronteggiare situazioni di pericolo, ovvero necessitate dagli obblighi fissati dal legislatore statale o comunitario.

OSSERVAZIONI

Dall' esame della legge regionale n. 1/2005 emerge la necessità di dotare la Regione Calabria di un'autonoma e organica legge elettorale, che superi la menzionata tecnica redazionale della novellazione e, in ogni caso, che sia conforme e adeguata al complessivo quadro ordinamentale, per come modificatosi nel corso degli anni.

Si propone, pertanto, un intervento normativo, dunque, che intenda compendiare, in sé, sia interventi di coordinamento e di integrazione con le leggi statali vigenti in materia, sia attività di semplice manutenzione e/o adeguamento del testo, anche con riferimento alla giurisprudenza costituzionale e amministrativa intervenuta, soprattutto in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione della normativa elettorale regionale. Si propone, quindi, un testo organico e coordinato, che miri a ridurre le difficoltà interpretative riscontrate in sede di pratica applicazione della legge elettorale vigente, e una più agevole lettura delle sue disposizioni anche da parte del singolo cittadino, in un'ottica di accountability, finalizzata al riavvicinamento dell'istituzione assembleare alla comunità rappresentata.

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Articolo 35
(Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.
2. Nel rispetto delle direttive del Presidente, la Giunta concorre alla determinazione ed all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione.
3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a sette, di cui uno assume la carica di Vicepresidente. (Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 2015, n. 15)
3. bis) La rappresentanza di genere all'interno della Giunta regionale deve essere assicurata nella misura di almeno il trenta per cento. (Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 2015, n. 15)
4. Gli Assessori sono scelti tra cittadini eleggibili a Consigliere regionale. Agli stessi si applicano anche le norme sulla incompatibilità valide per i Consiglieri regionali. (Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 2015, n. 15)
4. bis) Abrogato (Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 novembre 2010, n. 27)
4. ter) Abrogato (Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 2015, n. 15)
5. La Giunta opera collegialmente. Il Presidente ripartisce tra gli Assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie.
6. La Giunta adotta, su proposta del Presidente, un Regolamento per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.
7. Le deliberazioni della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e se sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della stessa Giunta.
9. Le indennità del Presidente e degli Assessori sono stabilite con legge regionale.
9. bis) Alle sedute della Giunta partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri delegati ai sensi dell'art. 33, comma 8 bis. (Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 2015, n. 15)

Abrogato (Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 9 novembre 2012, n. 34

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

Il trattamento economico mensile dei Consiglieri regionali

A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai Consiglieri regionali calabresi, tenuto conto della specificità storica e geografica che vede la sede della Giunta regionale a Catanzaro e la sede dell'Assemblea a Reggio Calabria, è corrisposto un emolumento omnicomprensivo, inclusivo di indennità di carica e di funzione e spese per l'esercizio del mandato.

I Consiglieri regionali sono assicurati, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contro i rischi dì morte o di invalidità permanente o temporanea conseguenti ad infortunio e/o dipendenti da malattia per un valore proporzionale alle somme assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente.

È vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzioni o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, Presidente del Consiglio regionale, Assessore o Consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.

La partecipazione dei Consiglieri regionali alle commissioni permanenti e speciali è gratuita, con esclusione anche dì diarie, indennità di presenza e rimborsi dì spese comunque denominati.
È dovere dei Consiglieri partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni. Gli Uffici del Consiglio regionale operano una trattenuta sull'indennità di carica pari ad € 200,00 (duecento/00) per ogni assenza dalle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e dell'Ufficio di Presidenza.
La trattenuta non viene effettuata nel caso di congedo regolato dall'art. 46 del Regolamento interno o negli altri casi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza o quando vi sia la concomitante convocazione di più organi (Consiglio, Commissioni) e, il consigliere, partecipi almeno alla seduta di un organo. (*art. 1, comma 6 e art. 3, commi 2,3,4,5 l.r. 3/1996)*
Con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 16 del 28 marzo 2013, è stata dettata una nuova disciplina delle indennità accessorie spettanti ai consiglieri regionali, **che revoca** la precedente deliberazione n. 43 del 23 maggio 2012, adottata sulla base dell'art. 2 ter comma 3 della legge regionale 2 maggio 2001 n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001/2003 della Regione Calabria (Legge Finanziaria)", ai sensi del quale l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a disciplinare contenuti, limiti e modalità di corresponsione delle indennità accessorie (diarie, missioni e rimborso spese) spettanti ai Consiglieri regionali.
La Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 66 del 25 ottobre 2013, ha revocato parzialmente la deliberazione n. 16 del 28 marzo 2013, introducendo una nuova disciplina delle spese per missioni in Italia e all'estero dei consiglieri regionali.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge Regionale 14 febbraio 1996, n. 3
Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale.
Legge regionale 26 gennaio 1987 n. 6
Istituzione della assicurazione infortuni in favore dei consiglieri regionali (Modificata con L.R. 6/2001)

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

NORMATIVA NAZIONALE

Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (art. 1, co. 575, 719)
Legge 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). (art. 1, co. 52 e 53)
Legge 28 dicembre 2001, n. 448
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). (art. 23)
Legge 9 novembre 1999, n. 418.
Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari.

Legge 24 aprile 1980, n. 146
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980). (art. 47)
Legge 31 ottobre 1965, n. 1261
Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento.
Legge 8 aprile 1952, n. 212
Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. (art. 2)

CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA

Il trattamento economico dei deputati e dei senatori consta principalmente di una indennità e di una diaria.

Vanno distinte da tali due voci quelle relative ai rimborsi a vario titolo previsti (per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e i supporti per lo svolgimento del mandato parlamentare; per le spese accessorie di viaggio e per i viaggi all'estero; per le spese telefoniche).

- Indennità parlamentare

L'indennità è prevista dalla Costituzione (art. 69) ed è disciplinata dalla Legge 31 ottobre 1965, n. 1261 Determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento.

Essa è fissata nella misura massima dalla legge: non può superare il trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate (art. 1, secondo comma).

L'art. 1, co. 52, della L. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) ha ridotto del 10 per cento l'ammontare massimo delle indennità mensili spettanti ai componenti della Camera e del Senato.

Spetta agli Uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento determinare in concreto, entro il citato limite massimo, l'ammontare delle dodici quote mensili da corrispondere a titolo di indennità.

Per i membri della Camera dei deputati, l'importo mensile è attualmente pari a 5.486,58 euro, al netto delle ritenute previdenziali (784,14 euro) e assistenziali (526,66 euro) della quota contributiva per l'assegno vitalizio (1.006,51 euro) e della ritenuta fiscale (3.899,75 euro).

Per i senatori, l'importo mensile è oggi pari a 5.419,46 euro, al netto della ritenuta fiscale (3.555,63 euro), nonché delle quote contributive per l'assegno vitalizio (962,42 euro), per l'assegno di solidarietà (749,79 euro) e per l'assistenza sanitaria (503,59 euro). Nel caso in cui il Senatore versi anche la quota aggiuntiva per la reversibilità dell'assegno vitalizio (2,15 per cento), l'importo netto dell'indennità scende a 5.178,86 euro.

- Diaria

La diaria è corrisposta ai parlamentari a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma (art. 2, L. 1261/1965). L'ammontare è determinato dagli Uffici di Presidenza in misura non superiore alla indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate.

Per i membri della Camera dei deputati, la diaria ammonta attualmente a 4.003,11 euro mensili. Tale somma viene ridotta di 206,58 euro per ogni giorno di assenza del deputato da quelle sedute dell'Assemblea in cui si svolgono votazioni che avvengono con il procedimento elettronico. È considerato presente il deputato che partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata.

Per i senatori, la diaria ammonta a 4.003,11 euro mensili. Tale somma viene ridotta di 258,23 euro per ogni giorno di assenza del senatore dalle sedute dell'Assemblea in cui si svolgono votazioni qualificate e verifiche del numero legale. È considerato presente il Senatore che partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata.

- Rimborsi

Rimborsi correlati allo svolgimento del mandato parlamentare

A titolo di rimborso forfetario per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori, ai componenti la Camera dei deputati è corrisposta una somma mensile di 4.190 euro, che viene erogata tramite il gruppo parlamentare di appartenenza.

Quale rimborso forfetario per le spese sostenute per retribuire i propri collaboratori e per quelle necessarie a svolgere, anche nel collegio elettorale, il mandato parlamentare, ai senatori è attribuita una somma mensile di 4.678,36 euro, in parte (35 per cento, pari a 1.637,43 euro) erogata direttamente al Senatore medesimo ed in parte (65 per cento, pari a 3.040,93 euro) erogata al gruppo parlamentare di appartenenza. Non è riconosciuto alcun rimborso per le spese postali.

- Spese di trasporto e spese di viaggio

Per quanto riguarda le spese di trasporto e le spese di viaggio, i deputati e i senatori usufruiscono di tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale.

Per i trasferimenti dal luogo di residenza a Roma è previsto:

- per i deputati un rimborso spese trimestrale pari a 3.323,70 euro, per il deputato che deve percorrere fino a 100 km per raggiungere l'aeroporto più vicino al luogo di residenza, ed a 3.995,10 euro se la distanza da percorrere è superiore a 100 km;
- per i senatori un rimborso spese annuo pari a 13.293,60 euro, per il Senatore che deve percorrere fino a 100 km per raggiungere l'aeroporto o la stazione ferroviaria più vicina al luogo di residenza, ed a 15.979,18 euro se la distanza da percorrere è superiore a 100 km. Per i Senatori residenti a Roma ed eletti in collegi del Comune di Roma, il rimborso è corrisposto nella misura di 6.646,80 euro.

I deputati, qualora si rechino all'estero per ragioni di studio o connesse all'attività parlamentare, possono richiedere un rimborso per le spese sostenute entro un limite massimo annuo di 3.100,00 euro.

Ad ogni senatore è corrisposta, a titolo di rimborso, una somma forfetaria annua di 3.100 euro, a fronte delle spese sostenute per viaggi internazionali di aggiornamento.

- Spese telefoniche

Per le spese telefoniche, i deputati dispongono di una somma annua di 3.098,74 euro; i senatori dispongono di una somma annua di 4.150 euro.

- Assistenza sanitaria

Il deputato versa mensilmente, in un apposito fondo, una quota del 4,5 per cento della propria indennità lorda, pari a 526,66 euro, destinata al sistema di assistenza sanitaria integrativa che eroga rimborsi secondo quanto previsto da un tariffario.

Anche per i senatori iscritti al servizio di assistenza sanitaria integrativa è previsto il rimborso delle spese sanitarie nei limiti dell'apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Presidenza. Gli iscritti versano un contributo commisurato alle competenze mensili lorde (4,5 per cento per i senatori in carica; 4,7 per cento per gli altri) e quote aggiuntive per i familiari.

- Assegno di fine mandato e assegni vitalizi

Sia alla Camera, sia al Senato è previsto che ogni parlamentare versi mensilmente, in un apposito fondo, una quota pari al 6,7 per cento della propria indennità lorda. Al termine del mandato parlamentare, il parlamentare riceve l'**assegno di fine mandato** (al Senato altresì denominato "assegno di solidarietà"), che è pari all'80 per cento dell'importo mensile lordo dell'indennità, per ogni anno di mandato effettivo (o frazione non inferiore ai sei mesi).

Ciascun deputato, inoltre, versa mensilmente una quota – l'8,6 per cento, pari a 1.006,51 euro – della propria indennità lorda, che viene accantonata per il pagamento degli **assegni vitalizi**, come previsto da un apposito Regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza il 30 luglio 1997.

In base alle norme contenute in tale Regolamento, il deputato riceve il vitalizio a partire dal 65° anno di età. Il limite di età diminuisce fino al 60° anno di età in relazione agli anni di mandato parlamentare svolti.

Lo stesso Regolamento prevede la sospensione del pagamento del vitalizio qualora il deputato sia rieletto al Parlamento nazionale ovvero sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale.

L'importo dell'assegno varia da un minimo del 25 per cento a un massimo dell'80 per cento dell'indennità parlamentare, a seconda degli anni di mandato parlamentare.

Per i senatori vige una disciplina analoga; il versamento mensile è pari all'8,6 per cento (962,42 euro), più il 2,15 per cento come quota aggiuntiva per la reversibilità (240,60 euro), dell'indennità lorda.

GOVERNO

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 8 aprile 1952, n. 212 (Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali) ai ministri ed ai sottosegretari di Stato è attribuito uno **stipendio** pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II

dell'ordinamento gerarchico, previsto dal Regio Decreto 11 novembre 1923, n. 2395(Ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato)

Al Presidente del Consiglio dei ministri spetta lo stipendio fissato per i ministri, maggiorato del 50 per cento.

Ai viceministri, la cui figura non era prevista all'epoca, spetta comunque il trattamento economico dei sottosegretari

Il trattamento economico ora illustrato si cumula con l'**indennità parlamentare**.

La Legge 9 novembre 1999, n. 418 (Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari), all'art. 1, ha stabilito che ai **ministri e ai sottosegretari non parlamentari** sia corrisposta, in aggiunta allo stipendio di cui sopra, anche una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Si ricorda che anche l'indennità dei parlamentari, e di conseguenza, l'indennità *ex* legge 418, è stata ridotta del 10 per cento dall'art. 1, co. 52, della L. 266/2005.

L'importo degli stipendi spettanti ai soli ministri è stato **ridotto del 10 per cento** dalla legge finanziaria per il 2002 (art. 23, co. 1, L. 448/2001). Successivamente, anche lo stipendio dei **sottosegretari** è stato ridotto del 10 per cento dalla legge finanziaria per 2006 (art. 1, co. 53, L. 266/2005). Entrambe le disposizioni non hanno però direttamente novellato la disposizione di riferimento.

L'art. 1, co. 575, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) ha **ulteriormente ridotto del 30 per cento** il trattamento economico complessivo dei **ministri** e dei **sottosegretari di Stato**, di cui alla L. 212/1952, a decorrere dal 1° gennaio 2007, limitatamente ai ministri e sottosegretari di Stato che siano anche **membri del Parlamento**.

Alle somme suindicate vanno applicate la **ritenuta per gli oneri previdenziali** (nella misura del 9,75 per cento) e la ritenuta erariale (che è in funzione dell'aliquota contributiva di ciascun soggetto).

Come accennato, la riduzione del 30 per cento degli emolumenti dei ministri e sottosegretari disposta nel 2006 non si applica ai membri del Governo non parlamentari (cosiddetti tecnici), ai quali spetta comunque, oltre all'indennità non decurtata di membro del Governo (o comunque non ridotta ai sensi dell'art. 1, comma 575 della L. 296/2006), anche l'indennità corrispondente a quella parlamentare *ex* L. 418/1999.

I membri del Governo non parlamentari che siano dipendenti pubblici possono optare, in alternativa alla indennità *ex* L. 418/1999, per il trattamento di cui all'art. 47 della L. 146/1980 (legge finanziaria per il 1980), che ne prevede il collocamento in aspettativa – per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni – con la conservazione del trattamento economico spettante (in misura, comunque, non superiore all'indennità parlamentare).

Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174
Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. - Art. 2

NORMATIVA REGIONALE

ABRUZZO

Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68
Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti.
Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 36
Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio.
Legge regionale 10 agosto 2010, n. 40
Testo unico delle norme sul trattamento economico [e previdenziale] spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari.
Legge regionale 7 maggio 2007 n. 8
Misure urgenti per il contenimento dei costi degli organi politici
Legge regionale 20 dicembre 2000, n. 119
Disposizioni relative ai componenti della Giunta regionale non consiglieri regionali e modifiche alla L.R. n. 10/1997 e successive modifiche ed integrazioni
Legge regionale 14 settembre 1999, n. 76
Fondi di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale.
Legge regionale 30 maggio1973, n. 22
Determinazione delle indennità e relativi titoli a favore dei consiglieri regionali - Artt. 2 e 3
Legge regionale 2 marzo 1972, n. 5
Trattamento economico di missione spettante ai membri del Consiglio regionale (modificata con LL.RR. 78/1977 e 44/1981)

BASILICATA

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 27
Recepimento D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 e abrogazione della legge regionale 29 dicembre 1997, n, 54.
Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 28
Recepimento d.l. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. modifiche alla legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8.
Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 29
Recepimento d.l. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. modifiche alla legge regionale 23 novembre 2010, n. 32.
Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 30
Recepimento d.l. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 modifiche alla legge regionale 10 aprile 2000, n. 42.

Legge regionale 29 ottobre 2002 n. 38
Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato e di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri regionali della Regione Basilicata. (modificata con L.R. 7/2003 e 1/2007)

CAMPANIA

Legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38
Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174 (disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Legge regionale 5 giugno 1996 n. 13
Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania.

EMILIA ROMAGNA

Legge regionale 30 maggio 2019, n. 4
Rideterminazione dei vitalizi in attuazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e conseguente riordino della disciplina in coerenza con l'abrogazione dell'istituto
Legge regionale 26 luglio 2013, n. 11
Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea
Legge regionale del 21 dicembre 2012, n. 17
Norme per l'adeguamento all'art. 2 (riduzione dei costi della politica) del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 (disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012
Legge regionale 27 luglio 2005 n. 14 - Art. 23
Modifica alla legge regionale n. 32 del 1997 e altre disposizioni
Legge regionale 24 marzo 2000 n. 17
Disposizioni in materia di indennità agli Assessori della Giunta regionale non Consiglieri regionali

LAZIO

Legge regionale 28 giugno 2013 n. 4
Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione
Legge regionale 4 settembre 2000 n. 27
Prime disposizioni attuative della L. Cost. 22 novembre 1999, n. 1, concernenti la nomina dei componenti della Giunta regionale, nonché lo stato giuridico ed economico degli assessori non componenti del Consiglio regionale

Legge regionale 18 marzo 1996 n. 10
Determinazione della diaria a titolo di rimborso spese per i consiglieri regionali del Lazio e modifiche alla L.R. 5 aprile 1988, n. 19, alla L.R. 27 febbraio 1991, n. 10 e alla L.R. 2 maggio 1995, n. 19.
Legge regionale 28 dicembre 2006 n. 27
Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (Art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25). – art. 32, comma 3
legge regionale n. 19 del 2 maggio 1995
Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali
Legge regionale 29 gennaio 1991, n. 5
Assicurazione contro infortuni, malattie e rischi, in favore dei consiglieri regionali
Legge regionale 23 marzo 1990, n. 34
Norme la gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali (modificata da ultimo con L.R. 16/2006)
Legge regionale 5 aprile 1988, n. 19
Determinazione della diaria e rimborsi spese ai consiglieri regionali del Lazio. (modificata da ultimo con L.R. 43/1996)
Legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4.
Istituzione del fondo per la liquidazione dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali
Legge regionale del 16 marzo 1973 n. 8
Modifiche alla Legge Regionale 16 marzo 1973, n. 7, concernente la determinazione delle indennità, rimborsi spese e norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Lazio.
Legge regionale 16 marzo 1973 n. 7
Determinazione delle indennità, rimborsi spese e norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Lazio.

LIGURIA

Legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48
Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (B.U. 21 dicembre 2012, n. 24).
Legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3
Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali. (modificata da ultimo con L.R. 25/2006) Capo I - Indennità consiliari

LOMBARDIA

Legge regionale 24 giugno 2013, n. 3
Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).
Legge Regionale 13 dicembre 2011, n. 21

Riduzione delle indennità e abolizione degli istituti dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali
Legge regionale 23 luglio 1996, n. 17
Trattamento indennitario dei consiglieri della Regione Lombardia.

MARCHE

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 42.
Modifiche alla Legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e alla Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 27 concernente modifiche alla L.R. 23/1995. Attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213
Legge regionale 10 febbraio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), art. 19
Riduzione delle indennità.
Legge regionale 13 marzo 1995, n. 23
Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali

MOLISE

L. R. 25 luglio 2013, n. 10
Riduzione dei costi della politica e misure di razionalizzazione, controllo e trasparenza dell'organizzazione e dei servizi della regione. Disposizioni di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
Legge regionale 23 febbraio 2007 n. 4 (dichiarata incostituzionale)
Istituzione del Sottosegretario alla Presidenza della Regione
Legge regionale 24 maggio 2006 n. 8
Disposizioni sulla rideterminazione in riduzione delle indennità dei consiglieri regionali
Legge regionale 28 maggio 1997 n. 16
Testo unico in attuazione dell'articolo 10 dello Statuto Regionale.
Legge regionale 21 aprile 1995 n. 15
Regime degli assegni vitalizi dei Consiglieri Regionali - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13 aprile 1988, n. 10
Legge regionale 13-4-1988 n. 10
Riordino del regime degli assegni vitalizi dei Consiglieri Regionali
Legge regionale 5 settembre 1974 n. 16
Norme sulla previdenza dei Consiglieri Regionali

PIEMONTE

L.R. 5 novembre 2014, n. 16
Rideterminazione del trattamento economico dei membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale
Legge regionale 29 dicembre 2006 n. 39, art. 3 Norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali

Legge regionale 20 febbraio 2006 n. 9
Attuazione della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006)
Legge regionale 3 settembre 2001 n. 24
Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali - Capo II – Assegno vitalizio; Capo III – Indennità di fine mandato
Legge regionale 30 dicembre 1981 n. 57
Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri Regionali
Legge regionale 13 ottobre 1972 n. 10
Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale

PUGLIA
Legge regionale 12 gennaio 2005 n. 1
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia - Art. 70 Adempimenti di cui all'articolo 40 dello Statuto della Regione
Legge regionale 27 giugno 2003 n. 8
Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali della Puglia

TOSCANA
Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3
Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale

UMBRIA
Legge regionale 27 dicembre 2012 n. 28
Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
Legge regionale 16 maggio 2007 n. 17
Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali
Legge regionale 23 marzo 2000 n. 26
Norme di prima applicazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni. Art. 1, comma 2 (componenti Giunta regionale non consiglieri regionali)
Legge regionale 14 gennaio 1985 n. 2
Soppressione del premio di reinserimento ed istituzione delle indennità di fine mandato per i consiglieri regionali
Legge regionale 26 febbraio1981 n. 9
Rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale e di missione ai consiglieri regionali
Legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8
Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali

VENETO
Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47

Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della regione del Veneto.

Legge regionale 3 febbraio 2006 n. 2

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006. Art. 30 - Disposizioni in materia di riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55

Legge regionale 30 gennaio1997 n. 5

Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali

Legge regionale 10 marzo 1973 n. 9

Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali

ORIENTAMENTI DOTTRINALI/GIURISPRUDENZIALI

Status dei parlamentari e dei consiglieri regionali

Le leggi regionali di adeguamento dei vitalizi
tratti da Camera dei deputati – Temi dell'attività parlamentare

Corte costituzionale ordinanza n. 86/07 (indennità consiglieri regionali)

OSSERVAZIONI

La normativa in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della regione Calabria, si presenta frammentaria e disorganica. Si propone, pertanto, un testo normativo unico sullo stato giuridico ed economico del Consigliere regionale, e di tutte le cariche istituzionali regionali che preveda altresì tutte le norme in materia di riduzione dei costi della politica.

A tal proposito, vedasi a titolo di esempio: la regione Emilia Romagna che con Legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 ha normato il *Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea*

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

38
(Sistema elettorale)

1. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, disciplina:
a) il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali;
b) le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali;
c) le modalità di proclamazione degli eletti al Consiglio;
d) la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia.
2. La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionali
Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.
Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello Statuto della Regione, è fissato in trenta, oltre il Presidente della Giunta regionale.
Il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali così denominate: a) circoscrizione nord; b) circoscrizione centro; c) circoscrizione sud.
Le circoscrizioni elettorali sono così composte:
a) la circoscrizione nord comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Cosenza;
b) la circoscrizione centro comprende i Comuni delle attuali Province di Catanzaro,
Crotone e Vibo Valentia;
c) la circoscrizione sud comprende i Comuni dell'attuale Città metropolitana7
di Reggio Calabria.
Per la circoscrizione elettorale di cui alla lettera b), le liste sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province corrispondenti e l'Ufficio centrale circoscrizionale è istituito presso il Tribunale di Catanzaro.
Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell' 8 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi.
In deroga a quanto previsto dall'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, nonché le liste circoscrizionali13 che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti di cui all'articolo 27 dello Statuto. In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste circoscrizionali.
Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali **fini**

costituiscono elementi di confondibilitá, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore.
Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.
Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta con le stesse modalità.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1
Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
Legge Regionale 6 giugno 2014, n.8
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale).
Legge regionale 12 settembre 2014, n. 19
Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale).
Legge regionale del 19 novembre 2020, n. 17
Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere. Modifiche e integrazioni alla legge regionale febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale).

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE

Costituzione
Articoli da 121 a 126, e 135, ma, soprattutto:
Art. 122 - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o

ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Modifiche al Titolo V, della parte seconda della Costituzione, modificativa sia dell'art. 117 che dell'art. 51 Cost.. L'art. 117 Cost. così dispone: "le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive". Mentre, il primo comma dell'art. 51 recita: "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini".

Legge 17 febbraio 1968, n.108

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.

Legge 23 aprile 1981, n.154

Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale.

Legge 23 febbraio 1993, n. 45

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nel testo modificato dalla recente legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e, in particolare il suo art. 65 (Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale).

Legge 2 luglio 2004, n.165

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione per come modificata, da ultimo, dalla legge 20/2016.

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo con il quale vengono dettate norme in tema di contenzioso sulle operazioni elettorali (art. 129), e in tema di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità (artt. 84, 104 e 135).

Decreto legge 13 agosto 2011, n.138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo e, in particolare, art. 14 (Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali).

Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (art. 2 - Riduzione dei costi della politica nelle regioni).
Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235
Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63 della legge 6 novembre 2012, n. 190. (cd. Legge Severino).
Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, in attuazione dell'art. 1 della legge anticorruzione che stabilisce una articolata serie di cause di inconferibilità e di incompatibilità.
Decreto legge 20 aprile 2020, n. 26
Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.
Decreto legge 5 marzo 2021, n. 25
Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021.

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA REGIONALE

Premessa
Tutte le regioni hanno optato per il modello ad elezione diretta di forma di governo, in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 121, 123 e 126 della Costituzione, incentrato su un peculiare rapporto politico e giuridico fra presidente della Regione eletto direttamente dal popolo e la maggioranza consiliare che si viene a determinare in ragione delle votazioni per il rinnovo del Consiglio regionale.
Di seguito si riporta, per ciascuna regione la normativa concernente il tema.

Abruzzo
L.R. n. 1/2002
Disposizioni sulla durata degli Organi e sull'indizione delle elezioni regionali.
L.R. 16 LUGLIO 2018 N. 15
Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
L.R. 2 aprile 2013, n. 9
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Basilicata
L.R. 19 gennaio 2010, n. 3
Norme relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta Regionale e dei Consiglieri Regionali, ai sensi della Legge 2 luglio 2004, n. 165 – Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione.
Legge Regionale 5 febbraio 2010, n. 19
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 3 del 19 gennaio 2010.

L.R. n. 20 del 20 agosto 2018.
Sistema di elezione del Presidente della giunta e dei Consiglieri regionali.

Campania

L. R. 27 marzo 2009, n. 4.
Legge elettorale.
L. R. 15 luglio 2020, n. 28.
Modifiche alla legge elettorale L. R. 27 marzo 2009 n. 4, Legge elettorale.

Emilia Romagna

L. R. 23 luglio 2014, n. 21
Norme per l'elezione dell'assemblea legislativa e del presidente della giunta regionale.

Lazio

L.R. 3 novembre 2017 N. 10
Norme per l'elezione dell'assemblea legislativa e
del presidente della giunta regionale.
L.R. 19 aprile 2013 n. 1
Modifiche alla L. R. 13 gennaio 2005, n. 2.
L.R. 13 GENNAIO 2005 N. 2
Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale.

Liguria

L.R. 21 luglio 2020 n. 18
Disposizioni in materia di elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria.

Lombardia

Legge regionale 31 ottobre 2012,n.217
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione.

Marche

Legge regionale 16 dicembre 2004, n.27
Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale.
Legge regionale 20 febbraio 2015, n.5
Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 “Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale”.

Molise

Legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Piemonte

Legge regionale 23 marzo 2000, n. 22
Norme di prima attuazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 “Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni.

Puglia

Legge regionale 10 marzo 2015, n. 7
Modifiche alla L. R. 28 gennaio 2005 n. 2.
Legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Toscana

Legge regionale 26 settembre 2014, n.51
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
Legge regionale 13 maggio 2004, n.25
Norme per l'elezione del consiglio regionale e del presidente del consiglio della giunta regionale.
Legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70
Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale.
Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74
Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della l.r. 13/05/2004, n. 25.

Umbria

Legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
Legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4
Modificazioni ed integrazioni alla L. R. 4 gennaio 2010 n. 2.

Veneto

Legge regionale 2012, n. 5
Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale.
Legge regionale 25 maggio 2018, n.19
Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 5 /2012 .

Nota conclusiva

La presenza o meno del voto disgiunto non è l'unica differenza tra i vari sistemi di voto nelle regioni: in Italia ogni regione vota secondo regole proprie, con notevoli differenze l'una dall'altra. Una prima differenza tra le regioni riguarda la composizione dei consigli regionali, ognuno dei quali è formato da un numero diverso di consiglieri. I consigli regionali, ricordiamo, sono piccoli "parlamenti" che si occupano di approvare le leggi nelle regioni, anche se hanno un peso decisamente inferiore rispetto ai presidenti di regione, che sono a capo della giunta regionale. Le regioni hanno competenze esclusive su alcune materie, mentre altre sono di competenza solo dello Stato. Su alcune materie, invece, possono legiferare sia le regioni sia lo Stato, un potere che negli anni ha creato scontri tra il governo centrale e i governi regionali, con centinaia di ricorsi davanti alla Corte Costituzionale.

Nei consigli regionali c'è una sproporzione nella rappresentatività tra consiglieri eletti ed elettori. In alcune regioni il presidente fa parte di diritto del consiglio regionale, in altre no. Questo non è un elemento secondario, perché se il presidente fa parte di diritto del consiglio significa che c'è un posto in meno per un consigliere. E questo può avere un peso negli equilibri tra maggioranza e opposizione.

ORIENTAMENTI DOTTRINALI

Introduzione: Le elezioni regionali del 2020
Luca Castelli, Assegnista di ricerca in Diritto pubblico nell'Università Luiss.
Sistemi di elezione e materia elettorale nelle regioni
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le riforme istituzionali

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

La giurisprudenza costituzionale italiana in materia elettorale
La sentenza 1/2014 e elaborazione della Corte Costituzionale
Giurisprudenza Costituzionale in materia elettorale (DALLA SENT. 1/2014 ALLA SENT. 35/2017)
Stato -Dottrina di Edoardo Sorrentino: La giurisprudenza costituzionale italiana in materia elettorale
Le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017 sulla legge elettorale
Giurisprudenze Costituzionali e sistemi elettorali: Spunti di comparazione
La Giurisprudenza della Corte Costituzionale sulla legge elettorale

OSSERVAZIONI

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Art. 38
(Sistema elettorale)

1. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, disciplina:
a) il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali;
b) le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali;
c) le modalità di proclamazione degli eletti al Consiglio;
d) la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia.
2. La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

Con l'approvazione della legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1 ogni regione a statuto ordinario è tenuta a dotarsi di una propria legge elettorale, seppure nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legislazione statale. La Costituzione, in particolare, negli articoli da 121 a 126, dispone il sistema di elezione, casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, forma di governo regionale, casi di scioglimento anticipato dei consigli regionali. L'attività del legislatore regionale ha dato vita, a tanti anni di distanza dalla riforma costituzionale e dall'attribuzione di tale potere, a sistemi elettorali differenziati; un certo numero di regioni ha approvato una propria organica legge elettorale, altre si sono limitate a emanare norme integrative delle vigenti disposizioni statali introducendo minimi correttivi a tale disciplina. Le regioni che hanno approvato una vera e propria legge elettorale sono state Campania, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria e Veneto, mentre tutte le altre hanno operato interventi circoscritti. In particolare, la Calabria ha emanato disposizioni in relazione ad alcuni aspetti della disciplina elettorale statale, senza incidere sull'impianto generale ivi previsto, il Lazio e la Puglia hanno recepito le leggi 108/1968 e 43/1995, apportando alcune modifiche, mentre il Piemonte si è limitato a disciplinare le modalità di presentazione delle liste.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1
Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
Legge Regionale 6 giugno 2014, n.8
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale).
Legge regionale 12 settembre 2014, n. 19

Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale).
Legge regionale del 19 novembre 2020, n. 17
Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere. Modifiche e integrazioni alla legge regionale febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale).

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE

Costituzione
Articoli da 121 a 126, e 135, ma, soprattutto:
Art. 122 - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1
Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.
Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Modifiche al Titolo V, della parte seconda della Costituzione, modificativa sia dell'art. 117 che dell'art. 51 Cost.. L'art. 117 Cost. così dispone: "le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive". Mentre, il primo comma dell'art. 51 recita: "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini".
Legge 17 febbraio 1968, n.108
Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.
Legge 23 aprile 1981, n.154
Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale.
Legge 23 febbraio 1993, n. 45
Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nel testo modificato dalla recente legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e, in particolare il suo art. 65 (Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale).

Legge 2 luglio 2004, n.165

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione per come modificata, da ultimo, dalla legge 20/2016.

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo con il quale vengono dettate norme in tema di contenzioso sulle operazioni elettorali (art. 129), e in tema di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità (artt. 84, 104 e 135).

Decreto legge 13 agosto 2011, n.138 conv. Legge 148/11

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo e, in particolare, art. 14 (Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali).

Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (art. 2 - Riduzione dei costi della politica nelle regioni).

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63 della legge 6 novembre 2012, n. 190. (cd. Legge Severino).

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190

in attuazione dell'art. 1 della legge anticorruzione che stabilisce una articolata serie di cause di inconferibilità e di incompatibilità.

Decreto legge 20 aprile 2020, n. 26

Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.

Decreto legge 5 marzo 2021, n. 25

Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021.

legge 21 marzo 1990, n. 53

(Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA REGIONALE

Premessa

Tutte le regioni hanno optato per il modello ad elezione diretta di forma di governo, in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 121, 123 e 126 della Costituzione, incentrato su un

peculiare rapporto politico e giuridico fra presidente della Regione eletto direttamente dal popolo e la maggioranza consiliare che si viene a determinare in ragione delle votazioni per il rinnovo del Consiglio regionale.
Di seguito si riporta, per ciascuna regione la normativa concernente il tema.

Abruzzo
L.R. n. 1/2002
Disposizioni sulla durata degli Organi e sull'indizione delle elezioni regionali.
L.R. 16 LUGLIO 2018 N. 15
Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
L.R. 2 aprile 2013, n. 9
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Basilicata
L.R. 19 gennaio 2010, n. 3
Norme relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta Regionale e dei Consiglieri Regionali, ai sensi della Legge 2 luglio 2004, n. 165 – Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione.
Legge Regionale 5 febbraio 2010, n. 19
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 3 del 19 gennaio 2010.
L.R. n. 20 del 20 agosto 2018.
Sistema di elezione del Presidente della giunta e dei Consiglieri regionali.

Campania
L. R. 27 marzo 2009, n. 4.
Legge elettorale.
L. R. 15 luglio 2020, n. 28.
Modifiche alla legge elettorale L. R. 27 marzo 2009 n. 4, Legge elettorale.

Emilia-Romagna
L. R. 23 luglio 2014, n. 21
Norme per l'elezione dell'assemblea legislativa e del presidente della giunta regionale.

Lazio
L.R. 3 novembre 2017 N. 10
Norme per l'elezione dell'assemblea legislativa e del presidente della giunta regionale.
L.R. 19 aprile 2013 n. 1
Modifiche alla L. R. 13 gennaio 2005, n. 2.
L.R. 13 GENNAIO 2005 N. 2
Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale.

Liguria
L.R. 21 luglio 2020 n. 18
Disposizioni in materia di elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria.

Lombardia
Legge regionale 31 ottobre 2012,n.217
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione.
Marche

Legge regionale 16 dicembre 2004, n.27
Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale.
Legge regionale 20 febbraio 2015, n.5
Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale".

Molise
Legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Piemonte
Legge regionale 23 marzo 2000, n. 22
Norme di prima attuazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.

Puglia
Legge regionale 10 marzo 2015, n. 7
Modifiche alla L. R. 28 gennaio 2005 n. 2.
Legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Toscana
Legge regionale 26 settembre 2014, n.51
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
Legge regionale 13 maggio 2004, n.25
Norme per l'elezione del consiglio regionale e del presidente del consiglio della giunta regionale.
Legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70
Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale.
Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74

Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della l.r. 13/05/2004, n. 25.

Umbria

Legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
Legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4
Modificazioni ed integrazioni alla L. R. 4 gennaio 2010 n. 2.

Veneto

Legge regionale 2012, n. 5
Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale.
Legge regionale 25 maggio 2018, n.19
Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 5 /2012 .

Nota conclusiva

La presenza o meno del voto disgiunto non è l'unica differenza tra i vari sistemi di voto nelle regioni: in Italia ogni regione vota secondo regole proprie, con notevoli differenze l'una dall'altra. Una prima differenza tra le regioni riguarda la composizione dei consigli regionali, ognuno dei quali è formato da un numero diverso di consiglieri. I consigli regionali sono piccoli "parlamenti" che si occupano di approvare le leggi nelle regioni, anche se hanno un peso decisamente inferiore rispetto ai presidenti di regione, che sono a capo della Giunta regionale. Le regioni hanno competenze esclusive su alcune materie, mentre altre sono di competenza solo dello Stato. Su alcune materie, invece, possono legiferare sia le regioni sia lo Stato, un potere che negli anni ha creato scontri tra il governo centrale e i governi regionali, con centinaia di ricorsi davanti alla Corte Costituzionale.
Nei consigli regionali c'è una sproporzione nella rappresentatività tra consiglieri eletti ed elettori. In alcune regioni il presidente fa parte di diritto del Consiglio regionale, in altre no. Questo non è un elemento secondario, perché se il presidente fa parte di diritto del Consiglio significa che c'è un posto in meno per un consigliere. E questo può avere un peso negli equilibri tra maggioranza e opposizione.

ORIENTAMENTI DOTTRINALI

Introduzione: Le elezioni regionali del 2020
Luca Castelli, Assegnista di ricerca in Diritto pubblico nell'Università Luiss.
Sistemi di elezione e materia elettorale nelle regioni
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le riforme istituzionali

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

La giurisprudenza costituzionale italiana in materia elettorale
La sentenza 1/2014 e elaborazione della Corte Costituzionale
Giurisprudenza Costituzionale in materia elettorale (DALLA SENT. 1/2014 ALLA SENT. 35/2017)
Stato -Dottrina di Edoardo Sorrentino: La giurisprudenza costituzionale italiana in materia elettorale
Le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017 sulla legge elettorale
Giurisprudenze Costituzionali e sistemi elettorali: Spunti di comparazione
La Giurisprudenza della Corte Costituzionale sulla legge elettorale
sentenza n. 243/2016

OSSERVAZIONI

Si suggerisce di riscrivere la legge elettorale regionale. Si evidenzia, infatti, che la tecnica della novellazione scelta dal legislatore calabrese per disciplinare il sistema elettorale regionale, sia pure analoga a quella utilizzata dalla maggior parte delle regioni nella compilazione delle rispettive leggi elettorali regionali, comporta l'impossibilità di avere una visione a trecentosessanta gradi del sistema elettorale regionale, ciò tanto più laddove si consideri che il reiterato e continuo rimando operato dalla l. r. 1/2005 alla normativa statale di riferimento alla quale di volta in volta la stessa legge regionale rinvia espressamente - al fine di modificarne, integrarne o sostituirne interi articoli, commi o periodi - costringe l'interprete ad un lavoro di coordinamento simultaneo tra la legge regionale e quella statale richiamata. Anche se, al solo fine della comodità di consultazione, nella banca dati legislativa del Consiglio regionale è riportato, in appendice alla legge regionale 1/2005 "(della quale non costituiscono parte integrante), il testo degli articoli 1 e 2 della L. 23 febbraio 1995, n. 43 e il testo degli articoli 9, 15 e 16 della L. 17 febbraio 1968, n. 108, coordinati con le modifiche regionali apportate, rispettivamente, dall'art. 2 e dagli articoli 3 e 4 della presente legge, la cui efficacia è pertanto limitata unicamente alla Regione Calabria", sarebbe opportuno, comunque, riscrivere la legge regionale de qua a invarianza di contenuto. Valutare, inoltre, l'opportunità di una riforma organica e completa della legge elettorale regionale la quale, non operando più alcun rinvio alla legislazione statale in materia, si configuri come sostanzialmente innovativa e autonoma rispetto alla normativa statale, e non più solo meramente incrementativa della stessa, sia pure nell'ambito dei princìpi ispiratori e nel rispetto delle disposizioni costituzionali e nazionali di riferimento.

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

38

(Sistema elettorale)

1. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, disciplina:

a) il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali;

b) le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali;

c) le modalità di proclamazione degli eletti al Consiglio;

d) la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia.

2. La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

L'obiettivo della legge è quello di garantire la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. Alla luce delle modifiche introdotte con la legge 165/2004 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), per come modificata dalla legge n. 20/2016, e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge n. 86/2020, si rende necessario, pertanto, adeguarsi alla suddetta normativa statale introducendo la doppia preferenza di genere. Inoltre permette alla Regione Calabria di allinearsi alle previsioni legislative presenti in materia nelle altre regioni italiane. La suddetta modifica risponde, dunque, all'esigenza di garantire la rappresentanza di genere anche nella Regione Calabria.

L'intervento di novellazione si compone di sei articoli e introduce, oltre alla preferenza di genere, ulteriori modifiche di carattere squisitamente formale, alcune conseguenti alle modifiche apportate dalla l.r. 8/2014 che ha ripartito il territorio della Regione in tre circoscrizioni elettorali, altre derivanti dalla necessità di aggiornare i riferimenti agli enti provinciali, ormai non attuali. Nel dettaglio, l'articolo 1 modifica l'articolo 1 della l.r. 1/2005 e dispone il divieto di comporre liste elettorali in cui ciascun sesso abbia una rappresentanza superiore al 60%. L'articolo 2, nel modificare l'articolo 2 della l.r. 1/2005, nel sostituire il comma 2, prevede la correzione della scheda elettorale, inserendovi una seconda riga, di modo che l'elettore possa esprimere eventualmente due voti di preferenza, che devono riguardare candidati di genere diverso della stessa lista, a pena di annullamento della seconda preferenza. L'articolo 3 modifica l'articolo 4 della l.r. 1/2005 nel senso di sostituire la parola "provinciali", ovunque ricorrente, con la parola "circoscrizionali". L'articolo 4, conseguentemente alle modifiche introdotte con gli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, sostituisce la scheda di votazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 1/2005, in modo da rendere possibile l'esercizio della doppia preferenza. L'articolo 5 della presente legge prevede l'invarianza finanziaria, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale. L'articolo 6, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 17
Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere. Modifiche e integrazioni alla legge regionale febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale).

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE

Costituzione
La parità di genere è un principio sancito dalla Costituzione italiana, che proclama l'uguaglianza tra uomo e donna di fronte alla legge - art.2, art.3 – parte prima, art. 37, art. 51 (come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 30 maggio 2003) – parte seconda, art. 117 (come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001).

Legge 2 luglio 2004, n. 165
Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Legge 23 novembre 2012, n. 215
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.

Legge 15 febbraio 2016, n. 20
Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.

Decreto Legge 31 luglio 2020, n. 86
Disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario

Legge 7 agosto 2020, n. 98
Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario.

Legge 5 novembre 2021, n.162
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.

D.M. 30 settembre 2004
Riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità.

Direttiva P.C.M. 27 marzo 1997
Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini (c.d. "Direttiva Prodi-Finocchiaro").

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA REGIONALE

Premessa

Le regioni e le province autonome vantano una competenza legislativa in materia elettorale da esercitare nel quadro dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore. In tema di parità di genere, tali principi sono stati fissati dalla legge n.165 del 2012 ("Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione").

La citata legge n. 165 del 2004, reca la vigente disciplina di principio (anche) sulla parità di genere nelle competizioni elettorali regionali.

Il contenuto è frutto di un'evoluzione di interventi normativi susseguiti nel tempo, rispetto al quale le regioni si sono (salve alcune eccezioni) via via adeguate.

Nella formulazione originaria, invero, la legge non prevedeva tra i principi fondamentali a cui le regioni dovessero attenersi nell'esercizio della potestà legislativa in materia elettorale la promozione parità di genere. É con l'art.3, comma 1, della legge n.215 del 2012 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni), che il legislatore statale si fa carico di integrare la citata legge con detto principio. Il legislatore regionale è pertanto (da allora) tenuto ad assicurare la promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso.

Di seguito si riporta, per ciascuna regione la normativa concernente il tema.

Abruzzo

Legge regionale 2 aprile 2013, n. 9

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale (art.9).

Basilicata

Legge regionale 20 agosto, n. 20

Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali (artt.3 e 17).

Campania

Legge regionale 27 marzo 2009, n. 4

Legge elettorale (art.10).

Emilia Romagna

Legge regionale 23 luglio 2014, n. 21

Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale.

(artt. 8 e10).

Lazio

Legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2

Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale (artt. 3 e 5 bis).

Liguria

Legge regionale 21 luglio 2020, n. 18

Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria (artt. 6 e 7).

Lombardia
Legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione (art.1).
Marche
Legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27
Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale (artt. 9 e 16).
Molise
Legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale (art.10).
Piemonte
Legge regionale 29 luglio 2009, n.21
Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali.
Puglia
Legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
Toscana
Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
Umbria
Legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
Legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
Veneto
Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5
Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale.
Nota conclusiva
La quasi totalità delle regioni a statuto ordinario ha dato attuazione ai principi sulla parità di genere contenuti nella legge n.165 del 2004.
Riguardo, nello specifico, alla previsione della doppia preferenza di genere, tutte le regioni, ad eccezione di Calabria, Piemonte e Puglia, l'hanno introdotta. Queste ultime prevedono una sola preferenza di genere e la lo ro legislazione elettorale non è pertanto in linea con la normativa di principio statale.
Circa il limite massimo di candidati dello stesso sesso presenti nelle liste elettorali (che non può eccedere il 60 per cento del totale), alcune ragioni hanno introdotto disposizioni persino più rigorose. Nelle leggi elettorali di Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto è infatti prevista una presenza paritaria nelle liste. In altre regioni non è stato invece recepito tale principio: si tratta di Calabria, Piemonte e Campania. Invero la prima si è dotata di una legge elettorale in cui si stabilisce che le liste devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi, senza tuttavia introdurre alcun limite alla contemporanea presenza di candidati dello steso genere; la seconda (il Piemonte), non avendo ancora adottato una propria legge elettorale

organica, applica le disposizioni di cui alla legge n.108 del 1968 che non contemplano alcuna riserva di genere; la terza (la Campania) vanta una legge elettorale che, a differenza delle regioni appena richiamate, contempla una soglia massima per la presenza di candidati dello stesso genere (pari ai due terzi), che non offre tuttavia la medesima tutela rispetto al 60 per cento previsto dalla legislazione nazionale.

ORIENTAMENTI DOTTRINALI

Federalismi: La parità di genere nell'accesso alle cariche elettive.

Pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive.
Il ruolo delle regioni nella promozione della parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive

La promozione della democrazia paritaria nelle legislazione elettorale regionale: un altro "via libera" della Corte Costituzionale

Servizio studi della Camera

Rappresentanza di genere e cariche elettive

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Secondo un primo orientamento della Corte costituzionale risalente alla metà degli anni Novanta, espresso nella sentenza Sentenza n. 422 del 12 settembre 1995 , la previsione di quote di genere in campo elettorale si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, sancito dagli articoli 3 e 51 della Costituzione. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nelle leggi per le elezioni politiche, regionali ed amministrative che stabilivano una riserva di quote per l'uno e per l'altro sesso nelle liste dei candidati49. Diversamente è stata valutata la disposizione contenuta nella legge elettorale del Senato, in quanto – ha argomentato la Corte – quest'ultima ha carattere essenzialmente programmatico, limitandosi a sancire il principio dell'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini. Nella motivazione della sentenza, la Corte ha affermato che l'art. 3, primo comma e l'art. 51, primo comma Cost. (ante riforma del 2003) «garantiscono l'assoluta eguaglianza tra i due sessi nella possibilità di accedere alle cariche pubbliche elettive, nel senso che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può mai essere assunta come requisito di eleggibilità: ne consegue che altrettanto deve affermarsi per quanto riguarda la 'candidabilità'». Infatti, la possibilità di essere candidato "non è che la condizione pregiudiziale e necessaria per poter essere eletto e beneficiare quindi in concreto del diritto di elettorato passivo" sancito dall'art. 51 Cost. Secondo la Corte, viene pertanto a porsi in contrasto con i citati parametri costituzionali "la norma di legge che impone nella presentazione delle candidature alle cariche pubbliche elettive qualsiasi forma di quote in ragione del sesso dei candidati". In conseguenza della pronuncia della Corte costituzionale le norme sopra richiamate volte alla tutela della rappresentanza femminile decaddero. Dopo la sentenza della Corte costituzionale del 1995 si pose la questione della necessità di modificare la Costituzione in modo da consentire interventi normativi sulle leggi elettorali tali da incentivare la presenza delle donne negli organismi rappresentativi elettivi. Successivamente, il quadro costituzionale è mutato, anche in conseguenza della posizione espressa dalla Corte, fino a giungere alla

modifica dell'art. 51 Cost.. La riforma costituzionale del Titolo V del 2001 ha riaffermato il principio della parità di accesso alle cariche elettive in ambito regionale e la legge costituzionale n. 1 del 2003 ha riconosciuto espressamente la promozione, con appositi provvedimenti, delle pari opportunità tra uomini e donne nella vita pubblica. Dopo la sentenza del 1995, la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi nuovamente sul tema delle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive con la sentenza n. 49 del 13 febbraio 2003, pronunciata dopo le riforme costituzionali del 2001 relative agli ordinamenti regionali ma prima della modifica dell'articolo 51. Innovando notevolmente il proprio orientamento, la Corte ha ritenuto legittime le modifiche alla normativa per l'elezione dei consigli regionali approvate dalla regione Valle d'Aosta che stabiliscono che ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi e che vengano dichiarate non valide dall'ufficio elettorale regionale le liste presentate che non corrispondano alle condizioni stabilite. La stessa Corte ha evidenziato che tale normativa deve essere valutata alla luce di un quadro costituzionale di riferimento che si è evoluto rispetto a quello in vigore all'epoca della pronuncia n. 422/1995.
Le disposizioni censurate, secondo il ragionamento svolto dalla Corte, "stabiliscono un vincolo non già all'esercizio del voto o all'esplicazione dei diritti dei cittadini eleggibili, ma alla formazione delle libere scelte dei partiti e dei gruppi che formano e presentano le liste elettorali, precludendo loro (solo) la possibilità di presentare liste formate da candidati tutti dello stesso sesso. Tale vincolo negativo opera soltanto nella fase anteriore alla vera e propria competizione elettorale, e non incide su di essa. La scelta degli elettori tra le liste e fra i candidati, e l'elezione di questi, non sono in alcun modo condizionate dal sesso dei candidati". Ribadito che il vincolo resta limitato al momento della formazione delle liste, e non incide in alcun modo sui diritti dei cittadini, sulla libertà di voto degli elettori e sulla parità di chances delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale, né sul carattere unitario della rappresentanza elettiva, la Corte ha ritenuto che la "misura disposta dalla regione Valle D'Aosta può senz'altro ritenersi una legittima espressione sul piano legislativo dell'intento di realizzare la finalità promozionale espressamente sancita dallo statuto speciale in vista dell'obiettivo di equilibrio della rappresentanza". Infine, la Corte ha affermato che la finalità di conseguire una "parità effettiva" fra uomini e donne anche nell'accesso alla rappresentanza elettiva è "positivamente apprezzabile dal punto di vista costituzionale" e che tale esigenza è espressamente riconosciuta anche nel contesto normativo dell'Unione europea ed internazionale.
Con la Sentenza n. 4/2010, la Corte costituzionale ha affrontato di nuovo il problema della legittimità costituzionale delle misure che tendono a riequilibrare il rapporto fra persone di diverso sesso all'interno delle assemblee elettive: un rapporto tradizionalmente sfavorevole alle donne, che occupano un numero di seggi di gran lunga inferiore rispetto al loro peso elettorale, tanto da rendere in alcuni casi marginale la presenza femminile nelle istituzioni rappresentative. Occorrerebbe, quindi, evidenziare come la sentenza n. 4/2010, dove la Corte ha richiamato la sentenza n. 422/1995 a dimostrazione della continuità della sua giurisprudenza, segni in realtà un distacco da quest'ultima, giustificato dal fatto che i cambiamenti degli artt. 51 e 117 Cost. avrebbero modificato sostanzialmente il quadro normativo, ammettendo misure promozionali che prima non erano consentite.

OSSERVAZIONI

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Art. 38
(Sistema elettorale)

1. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, disciplina:
a) il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali;
b) le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali;
c) le modalità di proclamazione degli eletti al Consiglio;
d) la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia.
2. La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

L'obiettivo della riserva di legge risponde all'esigenza di garantire la rappresentanza di genere anche nella Regione Calabria. Alla luce delle modifiche introdotte con la legge 165/2004 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), per come modificata dalla legge n. 20/2016, e nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge n. 86/2020, si è reso necessario, pertanto, adeguarsi alla suddetta normativa statale introducendo la doppia preferenza di genere nella legge elettorale regionale. Inoltre ha consentito alla Regione Calabria di allinearsi alle previsioni legislative presenti in materia nelle altre regioni italiane. La suddetta modifica L'intervento di novellazione si compone di sei articoli e introduce, oltre alla preferenza di genere, ulteriori modifiche di carattere squisitamente formale, alcune conseguenti alle modifiche apportate dalla l.r. 8/2014 che ha ripartito il territorio della Regione in tre circoscrizioni elettorali, altre derivanti dalla necessità di aggiornare i riferimenti agli enti provinciali, ormai non attuali. Nel dettaglio, l'articolo 1 modifica l'articolo 1 della l.r. 1/2005 e dispone il divieto di comporre liste elettorali in cui ciascun sesso abbia una rappresentanza superiore al 60%. L'articolo 2, nel modificare l'articolo 2 della l.r. 1/2005, nel sostituire il comma 2, prevede la correzione della scheda elettorale, inserendovi una seconda riga, di modo che l'elettore possa esprimere eventualmente due voti di preferenza, che devono riguardare candidati di genere diverso della stessa lista, a pena di annullamento della seconda preferenza. L'articolo 3 modifica l'articolo 4 della l.r. 1/2005 nel senso di sostituire la parola "provinciali", ovunque ricorrente, con la parola "circoscrizionali". L'articolo 4, conseguentemente alle modifiche introdotte con gli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, sostituisce la scheda di votazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 1/2005, in modo da rendere possibile l'esercizio della doppia preferenza. L'articolo 5 della presente legge prevede l'invarianza finanziaria, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale. L'articolo 6, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 17
Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere. Modifiche e integrazioni alla legge regionale febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale).

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE

Costituzione
La parità di genere è un principio sancito dalla Costituzione italiana, che proclama l'uguaglianza tra uomo e donna di fronte alla legge - art.2, art.3 – parte prima, art. 37, art. 51 (come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 30 maggio 2003) – parte seconda, art. 117 (come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001).
Legge 2 luglio 2004, n. 165
Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
Legge 23 novembre 2012, n. 215
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.
Legge 15 febbraio 2016, n. 20
Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.
Decreto Legge 31 luglio 2020, n. 86
Disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario
Legge 7 agosto 2020, n. 98
Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario.
Legge 5 novembre 2021, n.162
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.
D.M. 30 settembre 2004
Riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità.
Direttiva P.C.M. 27 marzo 1997
Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini (c.d. "Direttiva Prodi-Finocchiaro").

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA REGIONALE

Premessa

Le regioni e le province autonome vantano una competenza legislativa in materia elettorale da esercitare nel quadro dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore. In tema di parità di genere, tali principi sono stati fissati dalla legge n.165 del 2012 ("Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione").

La citata legge n. 165 del 2004, reca la vigente disciplina di principio (anche) sulla parità di genere nelle competizioni elettorali regionali.

Il contenuto è frutto di un'evoluzione di interventi normativi susseguiti nel tempo, rispetto al quale le regioni si sono (salve alcune eccezioni) via via adeguate.

Nella formulazione originaria, invero, la legge non prevedeva tra i principi fondamentali a cui le regioni dovessero attenersi nell'esercizio della potestà legislativa in materia elettorale la promozione parità di genere. É con l'art.3, comma 1, della legge n.215 del 2012 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni), che il legislatore statale si fa carico di integrare la citata legge con detto principio. Il legislatore regionale è pertanto (da allora) tenuto ad assicurare la promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso.

Di seguito si riporta, per ciascuna regione la normativa concernente il tema.

Abruzzo

Legge regionale 2 aprile 2013, n. 9

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale (art.9).

Basilicata

Legge regionale 20 agosto, n. 20

Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali (artt.3 e 17).

Campania

Legge regionale 27 marzo 2009, n. 4

Legge elettorale (art.10).

Emilia Romagna

Legge regionale 23 luglio 2014, n. 21

Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale.
(artt. 8 e10).

Lazio

Legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2

Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale (artt. 3 e 5 bis).

Liguria

Legge regionale 21 luglio 2020, n. 18

Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria (artt. 6 e 7).

Lombardia

Legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione (art.1).
Marche
Legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27
Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale (artt. 9 e 16).
Molise
Legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale (art.10).
Piemonte
Legge regionale 29 luglio 2009, n.21
Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali.
Puglia
Legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
Toscana
Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
Umbria
Legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
Legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
Veneto
Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5
Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale.
Nota conclusiva
La quasi totalità delle regioni a statuto ordinario ha dato attuazione ai principi sulla parità di genere contenuti nella legge n.165 del 2004.
Riguardo, nello specifico, alla previsione della doppia preferenza di genere, tutte le regioni, ad eccezione di Calabria, Piemonte e Puglia, l'hanno introdotta. Queste ultime prevedono una sola preferenza di genere e la loro legislazione elettorale non è pertanto in linea con la normativa di principio statale.
Circa il limite massimo di candidati dello stesso sesso presenti nelle liste elettorali (che non può eccedere il 60 per cento del totale), alcune ragioni hanno introdotto disposizioni persino più rigorose. Nelle leggi elettorali di Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto è infatti prevista una presenza paritaria nelle liste. In altre regioni non è stato invece recepito tale principio: si tratta di Calabria, Piemonte e Campania. Invero la prima si è dotata di una legge elettorale in cui si stabilisce che le liste devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi, senza tuttavia introdurre alcun limite alla contemporanea presenza di candidati dello steso genere; la seconda (il Piemonte), non avendo ancora adottato una propria legge elettorale organica, applica le disposizioni di cui alla legge n.108 del 1968 che non contemplano alcuna

riserva di genere; la terza (la Campania) vanta una legge elettorale che, a differenza delle regioni appena richiamate, contempla una soglia massima per la presenza di candidati dello stesso genere (pari ai due terzi), che non offre tuttavia la medesima tutela rispetto al 60 per cento previsto dalla legislazione nazionale.

ORIENTAMENTI DOTTRINALI

Federalismi: La parità di genere nell'accesso alle cariche elettive.

Pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive.
Il ruolo delle regioni nella promozione della parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive

La promozione della democrazia paritaria nelle legislazione elettorale regionale: un altro "via libera" della Corte Costituzionale

Servizio studi della Camera

Rappresentanza di genere e cariche elettive

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Secondo un primo orientamento della Corte costituzionale risalente alla metà degli anni Novanta, espresso nella sentenza Sentenza n. 422 del 12 settembre 1995 , la previsione di quote di genere in campo elettorale si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, sancito dagli articoli 3 e 51 della Costituzione. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nelle leggi per le elezioni politiche, regionali ed amministrative che stabilivano una riserva di quote per l'uno e per l'altro sesso nelle liste dei candidati. Diversamente è stata valutata la disposizione contenuta nella legge elettorale del Senato, in quanto – ha argomentato la Corte – quest'ultima ha carattere essenzialmente programmatico, limitandosi a sancire il principio dell'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini. Nella motivazione della sentenza, la Corte ha affermato che l'art. 3, primo comma e l'art. 51, primo comma Cost. (ante riforma del 2003) «garantiscono l'assoluta eguaglianza tra i due sessi nella possibilità di accedere alle cariche pubbliche elettive, nel senso che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può mai essere assunta come requisito di eleggibilità: ne consegue che altrettanto deve affermarsi per quanto riguarda la 'candidabilità'». Infatti, la possibilità di essere candidato "non è che la condizione pregiudiziale e necessaria per poter essere eletto e beneficiare quindi in concreto del diritto di elettorato passivo" sancito dall'art. 51 Cost. Secondo la Corte, viene pertanto a porsi in contrasto con i citati parametri costituzionali "la norma di legge che impone nella presentazione delle candidature alle cariche pubbliche elettive qualsiasi forma di quote in ragione del sesso dei candidati". In conseguenza della pronuncia della Corte costituzionale le norme sopra richiamate volte alla tutela della rappresentanza femminile decaddero. Dopo la sentenza della Corte costituzionale del 1995 si pose la questione della necessità di modificare la Costituzione in modo

da consentire interventi normativi sulle leggi elettorali tali da incentivare la presenza delle donne negli organismi rappresentativi elettivi. Successivamente, il quadro costituzionale è mutato, anche in conseguenza della posizione espressa dalla Corte, fino a giungere alla modifica dell'art. 51 Cost.. La riforma costituzionale del Titolo V del 2001 ha riaffermato il principio della parità di accesso alle cariche elettive in ambito regionale e la legge costituzionale n. 1 del 2003 ha riconosciuto espressamente la promozione, con appositi provvedimenti, delle pari opportunità tra uomini e donne nella vita pubblica. Dopo la sentenza del 1995, la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi nuovamente sul tema delle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive con la sentenza n. 49 del 13 febbraio 2003, pronunciata dopo le riforme costituzionali del 2001 relative agli ordinamenti regionali ma prima della modifica dell'articolo 51. Innovando notevolmente il proprio orientamento, la Corte ha ritenuto legittime le modifiche alla normativa per l'elezione dei consigli regionali approvate dalla regione Valle d'Aosta che stabiliscono che ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi e che vengano dichiarate non valide dall'ufficio elettorale regionale le liste presentate che non corrispondano alle condizioni stabilite. La stessa Corte ha evidenziato che tale normativa deve essere valutata alla luce di un quadro costituzionale di riferimento che si è evoluto rispetto a quello in vigore all'epoca della pronuncia n. 422/1995.

Le disposizioni censurate, secondo il ragionamento svolto dalla Corte, "stabiliscono un vincolo non già all'esercizio del voto o all'esplicazione dei diritti dei cittadini eleggibili, ma alla formazione delle libere scelte dei partiti e dei gruppi che formano e presentano le liste elettorali, precludendo loro (solo) la possibilità di presentare liste formate da candidati tutti dello stesso sesso. Tale vincolo negativo opera soltanto nella fase anteriore alla vera e propria competizione elettorale, e non incide su di essa. La scelta degli elettori tra le liste e fra i candidati, e l'elezione di questi, non sono in alcun modo condizionate dal sesso dei candidati".

Ribadito che il vincolo resta limitato al momento della formazione delle liste, e non incide in alcun modo sui diritti dei cittadini, sulla libertà di voto degli elettori e sulla parità di chances delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale, né sul carattere unitario della rappresentanza elettiva, la Corte ha ritenuto che la "misura disposta dalla regione Valle D'Aosta può senz'altro ritenersi una legittima espressione sul piano legislativo dell'intento di realizzare la finalità promozionale espressamente sancita dallo statuto speciale in vista dell'obiettivo di equilibrio della rappresentanza". Infine, la Corte ha affermato che la finalità di conseguire una "parità effettiva" fra uomini e donne anche nell'accesso alla rappresentanza elettiva è "positivamente apprezzabile dal punto di vista costituzionale" e che tale esigenza è espressamente riconosciuta anche nel contesto normativo dell'Unione europea ed internazionale.

Con la Sentenza n. 4/2010, la Corte costituzionale ha affrontato di nuovo il problema della legittimità costituzionale delle misure che tendono a riequilibrare il rapporto fra persone di diverso sesso all'interno delle assemblee elettive: un rapporto tradizionalmente sfavorevole alle donne, che occupano un numero di seggi di gran lunga inferiore rispetto al loro peso elettorale, tanto da rendere in alcuni casi marginale la presenza femminile nelle istituzioni rappresentative. Occorrerebbe, quindi, evidenziare come la sentenza n. 4/2010, dove la Corte ha richiamato la sentenza n. 422/1995 a dimostrazione della continuità della sua giurisprudenza, segni in realtà un distacco da quest'ultima, giustificato dal fatto che i cambiamenti degli artt. 51 e 117 Cost.

avrebbero modificato sostanzialmente il quadro normativo, ammettendo misure promozionali che prima non erano consentite.

OSSERVAZIONI

Si suggerisce di riscrivere la legge elettorale regionale. Si evidenzia, infatti, che la tecnica della novellazione scelta dal legislatore calabrese per disciplinare il sistema elettorale regionale, sia pure analoga a quella utilizzata dalla maggior parte delle regioni nella compilazione delle rispettive leggi elettorali regionali, comporta l'impossibilità di avere una visione a trecentosessanta gradi del sistema elettorale regionale, ciò tanto più laddove si consideri che il reiterato e continuo rimando operato dalla l. r. 1/2005 alla normativa statale di riferimento alla quale di volta in volta la stessa legge regionale rinvia espressamente - al fine di modificarne, integrarne o sostituirne interi articoli, commi o periodi - costringe l'interprete ad un lavoro di coordinamento simultaneo tra la legge regionale e quella statale richiamata. Anche se, al solo fine della comodità di consultazione, nella banca dati legislativa del Consiglio regionale è riportato, in appendice alla legge regionale 1/2005 "(della quale non costituiscono parte integrante), il testo degli articoli 1 e 2 della L. 23 febbraio 1995, n. 43 e il testo degli articoli 9, 15 e 16 della L. 17 febbraio 1968, n. 108, coordinati con le modifiche regionali apportate, rispettivamente, dall'art. 2 e dagli articoli 3 e 4 della presente legge, la cui efficacia è pertanto limitata unicamente alla Regione Calabria", sarebbe opportuno, comunque, riscrivere la legge regionale de qua a invarianza di contenuto. Valutare, inoltre, l'opportunità di una riforma organica e completa della legge elettorale regionale la quale, non operando più alcun rinvio alla legislazione statale in materia, si configuri come sostanzialmente innovativa e autonoma rispetto alla normativa statale, e non più solo meramente incrementativa della stessa, sia pure nell'ambito dei princìpi ispiratori e nel rispetto delle disposizioni costituzionali e nazionali di riferimento.

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Articolo 39
(Iniziativa legislativa)

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico- finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

La Legge regionale n. 13/1983 si è conformata all'art.133 della Costituzione, la quale stabilisce che le regioni possono modificare con proprie leggi le vigenti circoscrizioni comunali, "sentite le popolazioni interessate". Su cosa debba intendersi per "popolazioni interessate", c'è ormai ampia convergenza nell'ambito dell'Ordinamento, anche per via di precipue sentenze della Suprema Corte che su questo punto hanno efficacemente dirento alcuni conflitti interpretativi. In particolare si è stabilito che a fronte di una interpretazione estensiva del concetto di " popolazioni interessate", valida nella generalità dei casi, si debba comunque ritenere ammissibile, in linea col dettato costituzionale, la scelta di escludere porzioni della popolazione dalla partecipazione al referendum, qualora non sussistano in capo alla stessa interessi qualificati relativamente agli effetti di una modificazione territoriale.
La presente proposta di legge si propone dunque di adeguare la vigente normativa regionale in tema di referendum consultivi afferenti ad iniziative legislative volte alla modifica di circoscrizioni comunali alla più consolidata giurisprudenza costituzionale in materia. Ciò anche al fine di affermare un principio di equità nello svolgimento della consultazione referendaria, a tutela del diritto delle popolazioni in capo a cui sussiste effettivamente interesse in ordine agli effetti di una eventuale modificazione di circoscrizioni comunali.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge regionale 5 aprile 1983, n. 13
Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 30 maggio 2012, n. 17; 1 marzo 2016, n. 9; 27 dicembre 2016, n. 43; 6 aprile 2017, n. 10; 21 dicembre 2018, n. 47; 23 dicembre 2022, n. 52)

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE

Costituzione

Legge 25 maggio 1970, n. 352
Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (art. 8).

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Legge 21 marzo 1990, n. 53
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

Legge 27 dicembre 2001, n. 459
Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA REGIONALE

Premessa
L'iniziativa legislativa per le regioni è disciplinata dai loro statuti (v., per le Regioni a statuto ordinario, art. 123 della Costituzione). Qualunque sia il soggetto proponente, l'importanza del progetto è la medesima per il principio di parità formale.
In linea di principio, i nuovi statuti riconfermano i meccanismi partecipativi tradizionali disposti dai testi di "prima generazione", ma introducono elementi volti a rinnovare e rivitalizzare gli istituti democratici popolari. In primo luogo, valorizzano la partecipazione popolare al punto che l'istituto dell'iniziativa popolare diventa «principio» partecipativo nell'atto fondamentale regionale, in secondo luogo, prescrivono un rafforzamento tecnico volto ad imporre al Consiglio regionale l'obbligo di deliberazione dei progetti di iniziativa popolare ed uno politico attraverso l'istituto referendario come correttivo all'inefficienza degli organi rappresentativi.
Di seguito si riporta, per ciascuna regione la normativa concernente il tema.
Abruzzo
Legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44
Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.

Emilia Romagna

Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34

Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica.

Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 29

Disciplina del referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria ai sensi dell'articolo 123 della costituzione.

Lazio

Legge regionale 24 giugno 2020, n. 4

Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali nonché dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo.

Liguria

Legge regionale 6 luglio 2020, n. 12

Norme per l'attuazione dello statuto in materia di iniziativa popolare e referendum e procedure per l'istituzione di nuovi comuni e per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

Marche

Legge regionale 23 dicembre 2002, n. 28

Norme in materia di referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria.

Piemonte

Legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4

Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo.

Legge regionale 26 marzo 2009, n. 10

Modifiche alle leggi regionali 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali).

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22

Disciplina del referendum popolare ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione.

Legge regionale 26 luglio 2006, n. 25

Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum.

Toscana

Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

Umbria

Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26

Ulteriore modificazione della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle Istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione).

Veneto

Legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1

Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali.

Nota conclusiva

La disciplina statutaria del procedimento legislativo non si rivela tanto dissimile da quella nazionale, prevedendo, con poche differenze normative, le stesse predisposizioni circa la forma, l'oggetto, i limiti di materia del progetto popolare e demandando alla legislazione regionale attuativa ed ai regolamenti consiliari di normare gli adempimenti e le garanzie necessari all'effettivo esercizio dell'iniziativa.

Entrando nel merito delle disposizioni riguardanti l'iniziativa legislativa, tutti gli Statuti regionali, ad esclusione di quello della Regione Puglia, dedicano un apposito Titolo o Capo al procedimento legislativo articolato nelle seguenti fasi: iniziativa, istruttoria e approvazione consiliare, promulgazione e pubblicazione.

Sinteticamente, le regioni prevedono che la proposta di legge, dopo l'esame della Commissione, sia approvata dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale sull'intero testo.

ORIENTAMENTI DOTTRINALI

L'iniziativa regionale è disciplinata dall'art. 121 della Costituzione, che attribuisce il relativo esercizio al Consiglio regionale. Essendo una norma di immediata applicazione, ogni regione può esercitare l'iniziativa che le spetta a prescindere se il proprio Statuto lo preveda o meno.

Le proposte di legge regionali vengono approvate dal Consiglio regionale e presentate a un ramo del Parlamento dal Presidente della Giunta. Il ramo viene scelto dal Consiglio durante la deliberazione, o in mancanza, dal Presidente stesso.

Le leggi regionali di partecipazione e di consultazione dei cittadini

Il potere di emendamento. Un'indagine comparativa.

Dalla riforma del titolo V di Cesare Mainardis. Ricercatore di diritto Costituzionale

La potestà legislativa trasversale delle regioni

Potestà Legislativa regionale (Enciclopedia on line Treccani)

L'iniziativa legislativa popolare e l'asimmetrica regolamentazione.

Stato - Dottrina di Leonardo Pace.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Rinvenibile in tutti i nuovi Statuti. Si noti che un'altra forma di referendum consultivo è disciplinata dagli Statuti, in ottemperanza all'art. 133, c. 2, Cost. che prevede che le Regioni possano istituire nuovi Comuni o modificare la circoscrizione o denominazione di quelli esistenti "sentite le popolazioni interessate". La Corte costituzionale ha, infatti, avuto modo di precisare che è il referendum lo strumento mediante il quale assicurare tale consultazione.

Sentenze Corte Costituzionale

Sentenza n.16 del 1978

Sentenza n. 10 del 2020

OSSERVAZIONI

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Art. 39
(Iniziativa legislativa)

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico- finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

Prevista in tutti i vigenti Statuti regionali in attuazione dell'articolo 123 della Costituzione ovvero della analoga disposizione della legge costituzionale statutaria nelle Regioni a statuto speciale, consiste nel potere di dare impulso al procedimento legislativo dinanzi al Consiglio regionale direttamente da parte di un numero minimo di cittadini elettori.

L'iniziativa legislativa per le regioni è disciplinata dai loro statuti (v., per le Regioni a statuto ordinario, art. 123 della Costituzione). Qualunque sia il soggetto proponente, l'importanza del progetto è la medesima per il principio di parità formale.

In linea di principio, i nuovi statuti riconfermano i meccanismi partecipativi tradizionali disposti dai testi di "prima generazione", ma introducono elementi volti a rinnovare e rivitalizzare gli istituti democratici popolari. In primo luogo, valorizzano la partecipazione popolare al punto che l'istituto dell'iniziativa popolare diventa «principio» partecipativo nell'atto fondamentale regionale, in secondo luogo, prescrivono un rafforzamento tecnico volto ad imporre al Consiglio regionale l'obbligo di deliberazione dei progetti di iniziativa popolare ed uno politico attraverso l'istituto referendario come correttivo all'inefficienza degli organi rappresentativi.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge regionale 5 aprile 1983, n. 13
Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 30 maggio 2012, n. 17; 1 marzo 2016, n. 9; 27 dicembre 2016, n. 43; 6 aprile 2017, n. 10; 21 dicembre 2018, n. 47; 23 dicembre 2022, n. 52)

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE

Costituzione art.123 e 133

Legge 25 maggio 1970, n. 352
Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (art. 8).

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Legge 21 marzo 1990, n. 53
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

Legge 27 dicembre 2001, n. 459
Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA REGIONALE

Premessa
L'iniziativa legislativa popolare è esercitata attraverso la presentazione di un progetto di legge, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che deve raccogliere un numero di firme che varia da Regione a Regione: dalle 2.000 del Molise alle 12.000 della Puglia. Il confronto percentuale tra il numero dei sottoscrittori e quello degli elettori mostra come sia la Provincia di Bolzano a richiedere il maggior numero di sottoscrizioni (il 2%) seguita dalla Regione Valle d'Aosta (l'1,45%), mentre Lazio (0,1%) e Lombardia (0,06%) sono le Regioni che presentano la percentuale più bassa.
Di seguito si riporta, per ciascuna regione la normativa concernente il tema.

Abruzzo
Legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44
Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.

Emilia Romagna
Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34
Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica.

Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 29
Disciplina del referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria ai sensi dell'articolo 123 della costituzione.

Lazio

Legge regionale 24 giugno 2020, n. 4
Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali nonché dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo.

Liguria

Legge regionale 6 luglio 2020, n. 12
Norme per l'attuazione dello statuto in materia di iniziativa popolare e referendum e procedure per l'istituzione di nuovi comuni e per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

Marche

Legge regionale 23 dicembre 2002, n. 28
Norme in materia di referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria.

Piemonte

Legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4
Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo.

Legge regionale 26 marzo 2009, n. 10
Modifiche alle leggi regionali 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali).

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22
Disciplina del referendum popolare ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione.

Legge regionale 26 luglio 2006, n. 25
Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum.

Toscana

Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

Umbria

Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26
Ulteriore modificazione della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle Istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione).

Veneto

Legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1
Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali.

Nota conclusiva

La disciplina statutaria del procedimento legislativo non si rivela tanto dissimile da quella nazionale, prevedendo, con poche differenze normative, le stesse predisposizioni circa la forma, l'oggetto, i limiti di materia del progetto popolare e demandando alla legislazione regionale attuativa ed ai regolamenti consiliari di normare gli adempimenti e le garanzie necessari all'effettivo esercizio dell'iniziativa.
Entrando nel merito delle disposizioni riguardanti l'iniziativa legislativa, tutti gli Statuti regionali, ad esclusione di quello della Regione Puglia, dedicano un apposito Titolo o Capo al procedimento legislativo articolato nelle seguenti fasi: iniziativa, istruttoria e approvazione consiliare, promulgazione e pubblicazione.
Sinteticamente, le regioni prevedono che la proposta di legge, dopo l'esame della Commissione, sia approvata dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale sull'intero testo. Per quanto concerne i limiti più comuni all'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare, essi ove presenti riguardano generalmente la revisione dello statuto, il bilancio e la materia tributaria ma non mancano significative estensioni, quali quelle agli accordi e intese internazionali della Regione (Liguria, Lombardia e Sicilia) o ai vincoli paesaggistici e ambientali (ancora Liguria), o anche all'organizzazione degli uffici regionali, allo stato giuridico, al trattamento economico e al ruolo organico del proprio personale (Piemonte). Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Sardegna e Veneto e la Provincia autonoma di Bolzano non prevedono invece esclusioni di materie per l'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare. In Calabria sono escluse dall'iniziativa popolare le leggi di approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni, di autorizzazione all'esercizio provvisorio, approvazione del conto consuntivo; di istituzione di tributi propri della Regione. In molti casi, analogamente a quanto previsto dall'articolo 71 della Costituzione per le leggi statali, l'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare negli ordinamenti regionali produce solo l'obbligo di iniziare, entro determinati tempi, l'esame della stessa senza indicare la necessità di giungere a una deliberazione da parte delle Assemblee: così Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto. La Calabria ha invece rafforzato l'impegno all'esame: i progetti di legge di iniziativa popolare, del Consiglio delle Autonomie locali o degli enti locali sono portati all'esame del Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione; scaduto tale termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio e discusso con precedenza su ogni altro argomento (art. 40, comma 2, Statuto). Altre Regioni hanno invece previsto l'obbligo per le Assemblee regionali di votare nel merito la proposta di iniziativa popolare: Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte (solo su richiesta di un consigliere regionale), Toscana e Valle d'Aosta. A ciò aggiungasi che le proposte di legge di iniziativa popolare presentate al Consiglio regionale della Calabria non decadono con la fine della legislatura (art. 39, comma 4, Statuto).

ORIENTAMENTI DOTTRINALI

L'iniziativa regionale è disciplinata dall'art. 121 della Costituzione, che attribuisce il relativo esercizio al Consiglio regionale. Essendo una norma di immediata applicazione, ogni regione può esercitare l'iniziativa che le spetta a prescindere se il proprio Statuto lo preveda o meno.

Le leggi regionali di partecipazione e di consultazione dei cittadini

Il potere di emendamento. Un'indagine comparativa.

Dalla riforma del titolo V di Cesare Mainardis. Ricercatore di diritto Costituzionale

La potestà legislativa trasversale delle regioni

Potestà Legislativa regionale (Enciclopedia on line Treccani)

L'iniziativa legislativa popolare e l'asimmetrica regolamentazione.

Stato - Dottrina di Leonardo Pace.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Sentenze Corte Costituzionale

Sentenza n.16 del 1978

Sentenza n. 10 del 2020

OSSERVAZIONI

La proposta di legge regionale di iniziativa popolare è uno strumento di partecipazione dei cittadini alla vita democratica. Può riguardare anche l'istituzione di nuovi comuni, la fusione di comuni, la modifica di circoscrizioni o la modifica di denominazioni comunali. Può essere presentata al Consiglio regionale da elettori ed elettrici o da enti locali.
Valutare l'opportunità di riscrivere le disposizioni regionali in un testo organico comprendente la disciplina di istituzione di nuovi comuni, fusione di comuni, modifica di circoscrizioni o di denominazioni comunali e il referendum consultivo obbligatorio. Si potrebbe, inoltre, inserire nell'home page del sito istituzionale del Consiglio, una sezione dedicata alle proposte di iniziativa popolare (ad esempio su "Come presentare una proposta di legge di iniziativa popolare").

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

42

(Regione e disciplina comunitaria)

1. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alla definizione degli indirizzi assunti in sede comunitaria dall'Italia nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato.
2. La legge regionale, nel rispetto del potere di rappresentanza del Presidente della Giunta e del diritto del Consiglio ad una informazione preventiva e successiva sugli affari comunitari, determina le modalità del concorso dello stesso Consiglio allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

La Legge regionale n. 30 del 12 ottobre 2016, si fonda sulla necessità di adeguare l'ordinamento regionale alla legge n. 234 del 24 dicembre 2012 che ha riformato la disciplina dettata in materia dall'abrogata legge n. 11 del 2005. La predetta legge detta le regole sui rapporti tra l'ordinamento giuridico italiano e quello dell'Unione europea sotto diversi profili, relativi tanto alla fase ascendente di formazione del diritto europeo, che a quella discendente, diretta alla sua applicazione nel nostro ordinamento, nei casi in cui sia necessario l'intervento degli organi nazionali in ragione del carattere non selfexecuting della normativa europea. Per favorire la democratizzazione dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea, la predetta legge, attraverso la valorizzazione degli enti territoriali degli Stati membri, introduce nuove norme che disciplinano la partecipazione delle regioni ai processi decisionali europei in linea con il ruolo maggiormente incisivo attribuito agli enti territoriali dal Trattato di Lisbona del 2007. In particolare la legge 234/2012, ha puntualmente definito il contributo delle regioni nel processo legislativo europeo, prevedendo anche il coinvolgimento diretto delle Assemblee legislative regionali. Nel nuovo schema procedimentale delineato , ciascun ente regionale è abilitato ad esprimere autonomamente le proprie posizioni nel sistema di partecipazione alla fase ascendente di formazione del diritto dell'Unione europea. La presente proposta di legge si articola in cinque Capi. Il Capi I comprende due articoli aventi ad oggetto disposizioni di carattere generale che mirano a fissare i principi cardine dell'impianto normativo. Il capo II disciplina la partecipazione della Regione Calabria alla fase ascendente di formazione degli atti euro unitari, cristallizzando un modello collaborativo diretto alla formazione di una posizione unitaria della Regione attraverso la formalizzazione di un'intesa tra Giunta e Consiglio regionale, caratterizzata dall'iniziativa dell'Esecutivo. Il Capo III riguarda la partecipazione della Regione Calabria all'attuazione della normativa e delle politiche europee. Il Capo IV riguarda l'insieme delle norme procedurali in merito alla programmazione europea e alla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione. Il Capo V disciplina le disposizioni finali che prevedono l'adeguamento del Regolamento interno del Consiglio regionale.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30
Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.
(BURC n. 100 del 13 ottobre 2016)

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE

Normativa comunitaria
Trattato di Lisbona
Protocollo n. 2 (allegato al Trattato di Lisbona) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
L'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 ha realizzato un'ulteriore apertura alle esigenze specifiche delle regioni. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Commissione europea dovrà tener conto dell'impatto delle proprie proposte legislative - in particolare delle direttive - sulla legislazione regionale, mentre le Assemblee regionali con potere legislativo parteciperanno alla verifica del corretto esercizio delle competenze a livello europeo (controllo della sussidiarietà, c.d. "early warning system").

Legge 4 febbraio 2005, n. 11
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
Tale legge disciplina la partecipazione delle Regioni sia nella fase ascendente di formazione del diritto comunitario che in quella discendente di attuazione dello stesso, attraverso il riconoscimento di forme di consultazione e informazione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni o della Conferenza Stato-Regioni, di cui viene istituita una apposita sessione comunitaria.

Legge 24 dicembre 2012, n. 234
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
Questa legge, per quanto abbia abrogato e integralmente sostituito la legge n. 11/2005 (c.d. legge Buttiglione), ne ripropone in larga misura i contenuti. Impegna le Regioni e le Province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, a dare tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea e disciplina il «recepimento delle direttive europee da parte delle Regioni e delle Province autonome».

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA REGIONALE

Premessa

La maggior parte delle Regioni si riconosce come Regione dell'Europa, con un ruolo autonomo di partecipazione alla formazione delle politiche comunitarie ed al processo di integrazione europea.
Una sola Regione (il Lazio) afferma espressamente di "rappresentare gli interessi dei cittadini e delle comunità locali" in sede europea ed internazionale impegnandosi a rafforzare in tale contesto la propria autonomia e quella degli Enti locali; altre (Abruzzo, Toscana, Umbria) si impegnano comunque a garantire la partecipazione degli Enti locali al processo di integrazione europea.
Solo l'Abruzzo si richiama espressamente ai principi di sussidiarietà, autonomia e identità regionale nel configurare la sua partecipazione al processo di integrazione europea.
Sotto il profilo della partecipazione alla definizione delle politiche comunitarie, deve essere evidenziato che quasi tutti gli Statuti contengono la formula di "impegno a realizzare forme di collegamento con gli organi dell'Unione europea" e con gli organismi internazionali e dell'Unione europea, quali il Comitato delle Regioni, organo del Parlamento europeo, al fine di favorire comuni orientamenti nelle materie di reciproco interesse, anche per il raggiungimento di obiettivi comuni.
Alcune Regioni (Lazio, Piemonte, Abruzzo), in particolare, affermano che la Regione partecipa con propri rappresentanti a tali organismi, nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge statale e dall'ordinamento comunitario.
Ciò conferma che è oggi attivato un rapporto diretto delle Regioni con le istituzioni comunitarie, nell'ambito del quale viene riconosciuto alle stesse uno spazio autonomo per il confronto e l'evidenziazione delle proprie esigenze.
Nella partecipazione alla formazione ed attuazione del diritto comunitario il ruolo delle Regioni emerge con più forza è sicuramente quello della partecipazione alla formazione ed all'attuazione del diritto comunitario, la cd. fase ascendente e discendente.
Gli Statuti dedicano complessivamente a questo tema la parte più importante delle disposizioni in materia di rapporti con l'Unione europea.
In linea generale si osserva che tutte le Regioni, tranne le Marche, ribadiscono il proprio ruolo nella partecipazione alla formazione del diritto comunitario; tutte regolano la cd. fase discendente di attuazione degli atti comunitari, con particolare riguardo alla attuazione diretta delle direttive comunitarie; la Liguria menziona espressamente la partecipazione del Consiglio alla "fase ascendente e discendente del processo normativo comunitario".
Inoltre, negli Statuti appare comune il richiamo espresso al rispetto della Costituzione e delle procedure fissate dalle leggi dello Stato per la disciplina della partecipazione regionale alla formazione ed esecuzione degli atti normativi comunitari, disciplina oggi contenuta nella legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Di seguito si riporta, per ciascuna regione la normativa concernente il tema.

Abruzzo

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 39

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei.

Campania

Legge regionale 11 dicembre 2008, n. 18
Legge Comunitaria Regionale.
Emilia Romagna
Legge regionale 28 luglio 2008, n. 16
Norme sulla partecipazione della regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello statuto regionale.
Lazio
Legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1
Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio**.**
Lombardia
Legge regionale 21 novembre 2011, n. 17
Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea.
Marche
Legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14
Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie.
Toscana
Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 82
Partecipazione della Regione Toscana alle politiche dell'Unione
europea. Modifiche alla l.r. n. 26/2009.
Umbria
Legge regionale 11 luglio 2014, n. 11
Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea – Disciplina dell'attività internazionale della Regione.
Veneto
Legge regionale 25 novembre 2011, n. 26
Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea.
Nota conclusiva
Diverse leggi regionali tentano di recuperare un ruolo al Consiglio regionale nella fase di predisposizione del disegno di legge, attraverso la previsione che i relativi contenuti tengano conto degli indirizzi formulati dall'assemblea legislativa durante i lavori della sessione europea. Spesso, invece, le leggi di procedura si limitano a prevedere che il progetto di legge sia formulato sulla base delle risultanze della verifica sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo elaborata dalla Giunta e generalmente presentata al Consiglio in allegato o contestualmente al progetto di legge europea.

Le leggi europee regionali mostrano, rispetto all'omologo modello statale, una maggior valorizzazione dell'attuazione diretta, in virtù verosimilmente della circostanza che a livello regionale la legge rappresenta l'unica possibilità di attuazione con fonte primaria.
Generalmente, le leggi europee regionali si connotano per un contenuto non solo di recepimento del diritto europeo, ma anche parzialmente modificativo delle norme procedurali generali.
In conclusione, anche dopo la legge n. 234/2012, il ruolo delle Regioni nella fase discendente rimane la più rilevante questione aperta nel processo di adeguamento agli obblighi europei, la cui soluzione passa probabilmente non solo da un ripensamento del meccanismo delle norme cedevoli, che riesca finalmente a conciliare il principio costituzionale della

ORIENTAMENTI DOTTRINALI

In virtù dell'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e del primato del diritto comunitario, le norme comunitarie non solo si aggiungono al diritto interno, ma prevalgono su di esso, fino al punto di incidere sulle competenze regionali fissate a livello costituzionale, a condizione che siano rispettati i principi fondamentali dell'ordinamento e i diritti inalienabili della persona.

Il ruolo della "legge comunitaria regionale"

Focus sulla giurisprudenza costituzionale

Rapporti tra Regioni e Unione Europea

Le leggi europee regionali:il ruolo delle Regioni nell'attuazione del diritto dell'Unione europea dopo la legge n. 234 del 2012

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

La Corte, già prima della riforma del Titolo V della Costituzione, si è dichiarata competente ad esercitare il controllo di costituzionalità per violazione di norme comunitarie nell'ambito del giudizio in via principale sulla base dell'argomentazione per cui: «poiché nei giudizi di costituzionalità in via principale l'oggetto del giudizio stesso, non è una norma in quanto applicabile, ma una norma di per sé lesiva delle competenze costituzionalmente garantite alle regioni, non si rinviene, come invece nei giudizi in via incidentale, alcun ostacolo processuale in grado di precludere alla Corte la piena salvaguardia, con proprie decisioni, del valore costituzionale della certezza e della chiarezza normativa di fronte a ipotesi di contrasto di una norma interna con una comunitaria.» Sentenza n. 94/1995 .
Con la sentenza Sentenza n. 406/2005 la Corte si pronuncia sull'impugnazione di una legge regionale ritenuta in contrasto con il primo comma dell'articolo 117 cost per asserita violazione di una direttiva comunitaria, norma interposta rispetto all'art. 117 Cost., primo comma Cost..

La sent. 406 del 2005 rappresenta la prima dichiarazione di incostituzionalità di una legge regionale per "mancato rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario".
La Corte ha, anche successivamente, affermato che: « […] le direttive comunitarie fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale all'art. 117, primo comma, Cost.» Sentenza n. 129/2006.
Ed in varie occasioni, su questa base, ha dichiarato incostituzionali le leggi regionali in contrasto con le norme comunitarie, comprese le disposizioni dei Trattati.
Significativa sul punto è anche la recente ordinanza con cui la Corte, nell'ambito di un giudizio di legittimità costituzionale, ritenendo che si ponessero in via pregiudiziale dubbi di interpretazione della normativa comunitaria evocata dal ricorrente come elemento integrativo del parametro di cui al primo comma dell'articolo 117 Cost., ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia: «Quanto all'ammissibilità dell'evocazione, nei giudizi promossi in via principale davanti a questa Corte sulla legittimità costituzionale di leggi regionali, di norme comunitarie quali elementi integrativi del parametro di costituzionalità di cui all'art. 117, primo comma, Cost., va rilevato che l'ammissibilità consegue alla particolare natura di tali giudizi […]. Ratificando i Trattati comunitari, l'Italia è entrata a far parte dell'ordinamento comunitario, e cioè di un ordinamento giuridico autonomo, integrato e coordinato con quello interno, ed ha contestualmente trasferito, in base all'art. 11 Cost., l'esercizio di poteri anche normativi (statali, regionali o delle Province autonome) nei settori definiti dai Trattati medesimi.[…]
Le norme dell'ordinamento comunitario vincolano in vario modo il legislatore interno, con il solo limite dell'intangibilità dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione […]. Nei giudizi davanti ai giudici italiani, tale vincolo opera con diverse modalità, a seconda che il giudizio penda davanti al giudice comune ovvero davanti alla Corte costituzionale a séguito di ricorso proposto in via principale […]. Nel caso di giudizio pendente davanti al giudice comune, a quest'ultimo è precluso di applicare le leggi nazionali (comprese le leggi regionali), ove le ritenga non compatibili con norme comunitarie aventi efficacia diretta[…].
Detto giudice, al fine dell'interpretazione delle pertinenti norme comunitarie, necessaria per l'accertamento della conformità delle norme interne con l'ordinamento comunitario, si avvale, all'occorrenza, del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia CE di cui all'art. 234 del Trattato CE. Nel caso […] in cui il giudizio pende davanti alla Corte costituzionale a séguito di ricorso proposto in via principale dallo Stato e ha ad oggetto la legittimità costituzionale di una norma regionale per incompatibilità con le norme comunitarie, queste ultime «fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale all'art. 117, primo comma, Cost.» o, più precisamente, rendono concretamente operativo il parametro costituito dall'art. 117, primo comma, Cost., con conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale giudicata incompatibile con tali norme comunitarie.
[…] Pertanto, l'assunzione della normativa comunitaria quale elemento integrante il parametro di costituzionalità costituisce la precondizione necessaria per instaurare, in via di azione, il giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale che si assume essere in contrasto con l'ordinamento comunitario» Ordinanza n. 103/2008.
Alla luce della giurisprudenza costituzionale citata emerge, dunque, come le direttive comunitarie fungono da norme interposte nel giudizio di legittimità delle norme regionali.

OSSERVAZIONI

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Art. 42
(Regione e disciplina comunitaria)

1. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alla definizione degli indirizzi assunti in sede comunitaria dall'Italia nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato.
2. La legge regionale, nel rispetto del potere di rappresentanza del Presidente della Giunta e del diritto del Consiglio ad una informazione preventiva e successiva sugli affari comunitari, determina le modalità del concorso dello stesso Consiglio allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

L'articolo 117 della Costituzione, nel testo introdotto con la riforma del 2001, dedica il quinto comma al ruolo delle Regioni e delle Province autonome in ambito comunitario ed internazionale. In particolare, esse, nelle materie di loro competenza, sono chiamate sia a partecipare alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, sia all'attuazione ed all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
Le previsioni della disposizione costituzionale hanno trovato riscontro in un'intensa attività del legislatore statale e dei legislatori regionali. A livello statale, è infatti particolarmente sentita l'esigenza di un maggior coordinamento tra centro e periferia ai fini dell'attuazione del diritto comunitario, esigenza che emerge dall'introduzione di apposite leggi comunitarie regionali. L'adozione di queste è anche funzionale per colmare quel gap informativo che spesso caratterizza i rapporti tra Stato e Regioni in ordine alle questioni di carattere comunitario. In particolare, la legge 4 febbraio 2005, n. 11 ha tra l'altro ridisegnato la disciplina della partecipazione delle Regioni e delle Province autonome al processo di formazione delle decisioni comunitarie ed all'attuazione di tali decisioni attribuendo loro la facoltà di dare immediata attuazione alla normativa comunitaria nelle materie di propria competenza.

Di particolare rilievo ai nostri fini, appare, inoltre, l'articolo 8, comma 5, che nel ridefinire i contenuti della relazione governativa di accompagnamento del disegno di legge comunitaria statale, stabilisce che essa debba fornire "l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole Regioni e Province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle Regioni e dalle Province autonome".

Sul fronte regionale, si registra una grande attenzione per l'argomento, tanto è vero che le Regioni hanno iniziato a disciplinare la materia, sia con leggi ordinarie, sia con gli Statuti.
Sul fronte regionale, si registra una grande attenzione per l'argomento, tanto è vero che le Regioni hanno iniziato a disciplinare la materia, sia con leggi ordinarie, sia con gli Statuti. La Legge regionale n. 30 del 12 ottobre 2016 della Calabria, si fonda sulla necessità di adeguare l'ordinamento regionale alla legge n. 234 del 24 dicembre 2012 che ha riformato la disciplina dettata in materia dall'abrogata legge n. 11 del 2005. La predetta legge detta le regole sui rapporti tra l'ordinamento giuridico italiano e quello dell'Unione europea sotto diversi profili, relativi tanto alla fase ascendente di formazione del diritto europeo, che a quella discendente, diretta alla sua applicazione nel nostro ordinamento, nei casi in cui sia necessario l'intervento degli organi nazionali in ragione del carattere non selfexecuting della normativa europea. Per favorire la democratizzazione dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea, la predetta legge, attraverso la valorizzazione degli enti territoriali degli Stati membri, introduce nuove norme che disciplinano la partecipazione delle regioni ai processi decisionali europei in linea con il ruolo maggiormente incisivo attribuito agli enti territoriali dal Trattato di Lisbona del 2007. In particolare la legge 234/2012, ha puntualmente definito il contributo delle regioni nel processo legislativo europeo, prevedendo anche il coinvolgimento diretto delle Assemblee legislative regionali. Nel nuovo schema procedimentale delineato , ciascun ente regionale è abilitato ad esprimere autonomamente le proprie posizioni nel sistema di partecipazione alla fase ascendente di formazione del diritto dell'Unione europea.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30
Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.
(BURC n. 100 del 13 ottobre 2016)

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE

Normativa comunitaria
Trattato di Lisbona
Protocollo n. 2 (allegato al Trattato di Lisbona) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
L'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 ha realizzato un'ulteriore apertura alle esigenze specifiche delle regioni. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Commissione europea dovrà tener conto dell'impatto delle proprie proposte legislative - in particolare delle direttive - sulla legislazione regionale, mentre le Assemblee regionali con potere legislativo parteciperanno alla verifica del corretto esercizio delle competenze a livello europeo (controllo della sussidiarietà, c.d. "early warning system").

Legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Abrogata)
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
Tale legge disciplina la partecipazione delle Regioni sia nella fase ascendente di formazione del diritto comunitario che in quella discendente di attuazione dello stesso, attraverso il riconoscimento di forme di consultazione e informazione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni o della Conferenza Stato-Regioni, di cui viene istituita una apposita sessione comunitaria.

Legge 24 dicembre 2012, n. 234
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
Questa legge, per quanto abbia abrogato e integralmente sostituito la legge n. 11/2005 (c.d. legge Buttiglione), ne ripropone in larga misura i contenuti. Impegna le Regioni e le Province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, a dare tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea e disciplina il «recepimento delle direttive europee da parte delle Regioni e delle Province autonome».

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA REGIONALE

Premessa
La maggior parte delle Regioni si riconosce come Regione dell'Europa, con un ruolo autonomo di partecipazione alla formazione delle politiche comunitarie ed al processo di integrazione europea.
Una sola Regione (il Lazio) afferma espressamente di "rappresentare gli interessi dei cittadini e delle comunità locali" in sede europea ed internazionale impegnandosi a rafforzare in tale contesto la propria autonomia e quella degli Enti locali; altre (Abruzzo, Toscana, Umbria) si impegnano comunque a garantire la partecipazione degli Enti locali al processo di integrazione europea.
Solo l'Abruzzo si richiama espressamente ai principi di sussidiarietà, autonomia e identità regionale nel configurare la sua partecipazione al processo di integrazione europea.
Sotto il profilo della partecipazione alla definizione delle politiche comunitarie, deve essere evidenziato che quasi tutti gli Statuti contengono la formula di "impegno a realizzare forme di collegamento con gli organi dell'Unione europea" e con gli organismi internazionali e dell'Unione europea, quali il Comitato delle Regioni, organo del Parlamento europeo, al fine di favorire comuni orientamenti nelle materie di reciproco interesse, anche per il raggiungimento di obiettivi comuni.
Alcune Regioni (Lazio, Piemonte, Abruzzo), in particolare, affermano che la Regione partecipa con propri rappresentanti a tali organismi, nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge statale e dall'ordinamento comunitario.
Ciò conferma che è oggi attivato un rapporto diretto delle Regioni con le istituzioni comunitarie, nell'ambito del quale viene riconosciuto alle stesse uno spazio autonomo per il confronto e l'evidenziazione delle proprie esigenze.

Nella partecipazione alla formazione ed attuazione del diritto comunitario il ruolo delle Regioni emerge con più forza è sicuramente quello della partecipazione alla formazione ed all'attuazione del diritto comunitario, la cd. fase ascendente e discendente.
Gli Statuti dedicano complessivamente a questo tema la parte più importante delle disposizioni in materia di rapporti con l'Unione europea.
In linea generale si osserva che tutte le Regioni, tranne le Marche, ribadiscono il proprio ruolo nella partecipazione alla formazione del diritto comunitario; tutte regolano la cd. fase discendente di attuazione degli atti comunitari, con particolare riguardo alla attuazione diretta delle direttive comunitarie; la Liguria menziona espressamente la partecipazione del Consiglio alla "fase ascendente e discendente del processo normativo comunitario".
Inoltre, negli Statuti appare comune il richiamo espresso al rispetto della Costituzione e delle procedure fissate dalle leggi dello Stato per la disciplina della partecipazione regionale alla formazione ed esecuzione degli atti normativi comunitari, disciplina oggi contenuta nella legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Di seguito si riporta, per ciascuna regione la normativa concernente il tema.

Abruzzo

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 39

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei.

Campania

Legge regionale 11 dicembre 2008, n. 18

Legge Comunitaria Regionale.

Emilia Romagna

Legge regionale 28 luglio 2008, n. 16

Norme sulla partecipazione della regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello statuto regionale.

Lazio

Legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1

Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio**.**

Lombardia

Legge regionale 21 novembre 2011, n. 17

Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea.

Marche

Legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie.

Toscana

Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 82

Partecipazione della Regione Toscana alle politiche dell'Unione

europea. Modifiche alla l.r. n. 26/2009.

Umbria

Legge regionale 11 luglio 2014, n. 11

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea – Disciplina dell'attività internazionale della Regione.

Veneto

Legge regionale 25 novembre 2011, n. 26

Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea.

Nota conclusiva

Diverse leggi regionali tentano di recuperare un ruolo al Consiglio regionale nella fase di predisposizione del disegno di legge, attraverso la previsione che i relativi contenuti tengano conto degli indirizzi formulati dall'assemblea legislativa durante i lavori della sessione europea. Spesso, invece, le leggi di procedura si limitano a prevedere che il progetto di legge sia formulato sulla base delle risultanze della verifica sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo elaborata dalla Giunta e generalmente presentata al Consiglio in allegato o contestualmente al progetto di legge europea.

Le leggi europee regionali mostrano, rispetto all'omologo modello statale, una maggior valorizzazione dell'attuazione diretta, in virtù verosimilmente della circostanza che a livello regionale la legge rappresenta l'unica possibilità di attuazione con fonte primaria.

Generalmente, le leggi europee regionali si connotano per un contenuto non solo di recepimento del diritto europeo, ma anche parzialmente modificativo delle norme procedurali generali.

In conclusione, anche dopo la legge n. 234/2012, il ruolo delle Regioni nella fase discendente rimane la più rilevante questione aperta nel processo di adeguamento agli obblighi europei, la cui soluzione passa probabilmente non solo da un ripensamento del meccanismo delle norme cedevoli, che riesca finalmente a conciliare il principio costituzionale della

ORIENTAMENTI DOTTRINALI

In virtù dell'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e del primato del diritto comunitario, le norme comunitarie non solo si aggiungono al diritto interno, ma prevalgono su di esso, fino al punto di incidere sulle competenze regionali fissate a livello costituzionale, a condizione che siano rispettati i principi fondamentali dell'ordinamento e i diritti inalienabili della persona.

Il ruolo della "legge comunitaria regionale"

Focus sulla giurisprudenza costituzionale

Rapporti tra Regioni e Unione Europea

Le leggi europee regionali:il ruolo delle Regioni nell'attuazione del diritto dell'Unione europea dopo la legge n. 234 del 2012

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

La Corte, già prima della riforma del Titolo V della Costituzione, si è dichiarata competente ad esercitare il controllo di costituzionalità per violazione di norme comunitarie nell'ambito del giudizio in via principale sulla base dell'argomentazione per cui: «poiché nei giudizi di costituzionalità in via principale l'oggetto del giudizio stesso, non è una norma in quanto applicabile, ma una norma di per sé lesiva delle competenze costituzionalmente garantite alle regioni, non si rinviene, come invece nei giudizi in via incidentale, alcun ostacolo processuale in grado di precludere alla Corte la piena salvaguardia, con proprie decisioni, del valore costituzionale della certezza e della chiarezza normativa di fronte a ipotesi di contrasto di una norma interna con una comunitaria.» Sentenza n. 94/1995 .
Con la sentenza Sentenza n. 406/2005 la Corte si pronuncia sull'impugnazione di una legge regionale ritenuta in contrasto con il primo comma dell'articolo 117 cost per asserita violazione di una direttiva comunitaria, norma interposta rispetto all'art. 117 Cost., primo comma Cost..
La sent. 406 del 2005 rappresenta la prima dichiarazione di incostituzionalità di una legge regionale per "mancato rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario".
La Corte ha, anche successivamente, affermato che: « […] le direttive comunitarie fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale all'art. 117, primo comma, Cost.» Sentenza n. 129/2006.
Ed in varie occasioni, su questa base, ha dichiarato incostituzionali le leggi regionali in contrasto con le norme comunitarie, comprese le disposizioni dei Trattati.
Significativa sul punto è anche la recente ordinanza con cui la Corte, nell'ambito di un giudizio di legittimità costituzionale, ritenendo che si ponessero in via pregiudiziale dubbi di interpretazione della normativa comunitaria evocata dal ricorrente come elemento integrativo del parametro di cui al primo comma dell'articolo 117 Cost., ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia: «Quanto all'ammissibilità dell'evocazione, nei giudizi promossi in via principale davanti a questa Corte sulla legittimità costituzionale di leggi regionali, di norme comunitarie quali elementi integrativi del parametro di costituzionalità di cui all'art. 117, primo comma, Cost., va rilevato che l'ammissibilità consegue alla particolare natura di tali giudizi […]. Ratificando i Trattati comunitari, l'Italia è entrata a far parte dell'ordinamento comunitario, e cioè di un ordinamento giuridico autonomo, integrato e coordinato con quello interno, ed ha contestualmente trasferito, in base all'art. 11 Cost., l'esercizio di poteri anche normativi (statali, regionali o delle Province autonome) nei settori definiti dai Trattati medesimi.[…]
Le norme dell'ordinamento comunitario vincolano in vario modo il legislatore interno, con il solo limite dell'intangibilità dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione […]. Nei giudizi davanti ai giudici italiani, tale vincolo opera con diverse modalità, a seconda che il giudizio penda davanti al giudice comune ovvero davanti alla Corte costituzionale a séguito di ricorso proposto in via principale […]. Nel caso

di giudizio pendente davanti al giudice comune, a quest'ultimo è precluso di applicare le leggi nazionali (comprese le leggi regionali), ove le ritenga non compatibili con norme comunitarie aventi efficacia diretta[…].
Detto giudice, al fine dell'interpretazione delle pertinenti norme comunitarie, necessaria per l'accertamento della conformità delle norme interne con l'ordinamento comunitario, si avvale, all'occorrenza, del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia CE di cui all'art. 234 del Trattato CE.
Nel caso […] in cui il giudizio pende davanti alla Corte costituzionale a séguito di ricorso proposto in via principale dallo Stato e ha ad oggetto la legittimità costituzionale di una norma regionale per incompatibilità con le norme comunitarie, queste ultime «fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale all'art. 117, primo comma, Cost.» o, più precisamente, rendono concretamente operativo il parametro costituito dall'art. 117, primo comma, Cost., con conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale giudicata incompatibile con tali norme comunitarie.
[…] Pertanto, l'assunzione della normativa comunitaria quale elemento integrante il parametro di costituzionalità costituisce la precondizione necessaria per instaurare, in via di azione, il giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale che si assume essere in contrasto con l'ordinamento comunitario» Ordinanza n. 103/2008.
Alla luce della giurisprudenza costituzionale citata emerge, dunque, come le direttive comunitarie fungono da norme interposte nel giudizio di legittimità delle norme regionali.

OSSERVAZIONI

L'art. 10 della legge regionale 30/2016 prevede che "Entro il mese di aprile di ogni anno, la Giunta regionale presenta il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione".
Inoltre l'art. 18 prevede la seguente clausola valutativa: "Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale e la commissione consiliare competente in materia di affari europei, per le parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge."
Non risultano approvate, ad oggi, leggi europee regionali né inviate al Consiglio relazioni sullo stato di attuazione della l.r. 30/2016. Valutare di organizzare, presso la commissione consiliare competente, una missione valutativa sull'attuazione della legge de qua al fine di apportare eventuali correttivi alle disposizioni regionali. Valutare, inoltre, di istituire, nella banca dati legislativa regionale, una sezione dedicata alle leggi regionali europee affinchè il cittadino possa monitorare l'attuazione del diritto europeo nell'ambito legislativo regionale.

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Articolo 43
(Potestà regolamentare)

1. Nel rispetto degli ambiti costituzionali di competenza della potestà regolamentare degli enti locali, la Regione esercita la potestà regolamentare nelle materie di propria competenza legislativa e, in caso di delega da parte dello Stato della potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva statale; esercita altresì la potestà regolamentare per l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.
2. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare nella forma di regolamenti di attuazione e di integrazione in materia di legislazione esclusiva delegata dallo Stato.
3. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare regionale attraverso regolamenti esecutivi, regolamenti di attuazione e di integrazione, regolamenti delegati, nonché regolamenti di organizzazione dell'Amministrazione regionale secondo le disposizioni generali di principio dettate dalla legge regionale.
4. L'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea avviene con legge o con regolamento regionale a seconda delle rispettive competenze e nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.
5. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione che non siano riservate alla legge dallo Statuto e dalla Costituzione, la Giunta, sulla base della legge regionale di autorizzazione, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, adotta i regolamenti delegati di cui al comma 3.
6. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

La presente legge è finalizzata a modificare ed integrare la legge regionale n. 4/2007 inerente la: "Cooperazione e relazioni internazionali della Calabria".
Nella stessa sono descritte le attività di cooperazione internazionale che la Regione può intraprendere, d'intesa con gli organi statali.
Le modifiche ivi proposte mirano a realizzare strutture operative decentrate, più snelle dal punto di vista burocratico, che forniscano alle imprese servizi di assistenza e banche dati efficienti ed aggiornate.
La finalità della legge in oggetto è quella di superare i rilievi di incostituzionalità della legge regionale n. 4/2007 sancite con sentenza n.131/2008, ed, al contempo, di adeguare la stessa agli indirizzi ed alle politiche di sviluppo, integrazione, cooperazione ed internazionalizzazione forniti dall'attuale Governo regionale.

Le politiche di cooperazione decentrata della Regione Calabria, con questo provvedimento, si aprono alla collaborazione con Unioncamere e con i diversi Enti Nazionali, al fine di consentire l'utilizzo di risorse comunitarie e nazionali.
La legge rientra nel contesto di una rivisitazione delle politiche regionali in materia di internazionalizzazione, considerato che l'esecutivo regionale ha evidenziato anche l'opportunità di utilizzare in modo più mirato le risorse del POR Calabria, per rafforzare i processi di internazionalizzazione e di cooperazione, nonché di rilanciare le attività dello sportello per "internazionalizzazione, che oltre ad essere il portale informativo, può erogare anche servizi di assistenza ed accompagnamento alle imprese.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge regionale 10 gennaio 2007, n. 4 (Dichiarata parzialmente incostituzionale).
Cooperazione e relazioni internazionali della Regione Calabria.
(BUR n. 24 del 30 dicembre 2006, supplemento straordinario n. 4 del 12/1/2007)
(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 18 luglio 2011, n. 21).
Legge regionale 18 luglio 2011, n. 21 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 4/2007 "Cooperazione e relazioni internazionali della Calabria".
(BURC n. 13 del 16 luglio 2011, supplemento straordinario n. 1 del 22 luglio 2011)

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Costituzione (art.117)

Legge 18 ottobre 2001, n.3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"

Legge 4 febbraio 2005, n. 11
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
Tale legge disciplina la partecipazione delle Regioni sia nella fase ascendente di formazione del diritto comunitario che in quella discendente di attuazione dello stesso, attraverso il

riconoscimento di forme di consultazione e informazione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni o della Conferenza Stato-Regioni, di cui viene istituita una apposita sessione comunitaria.

Legge 24 dicembre 2012, n. 234
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
Questa legge, per quanto abbia abrogato e integralmente sostituito la legge n. 11/2005 (c.d. legge Buttiglione), ne ripropone in larga misura i contenuti. Impegna le Regioni e le Province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, a dare tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea e disciplina il «recepimento delle direttive europee da parte delle Regioni e delle Province autonome».

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA REGIONALE

Premessa
La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. Le regioni ad autonomia ordinaria dispongono, per espressa previsione costituzionale, anche della potestà regolamentare. L'articolo 117, comma 6 della Costituzione attribuisce una potestà regolamentare generale alle Regioni, escludendo esplicitamente soltanto quelle materie in cui vi è una potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Da un'analisi delle soluzioni adottate negli Statuti delle Regioni ordinarie approvati, emerge per quanto riguarda la disciplina della potestà regolamentare che i profili che maggiormente differenziano tra loro gli Statuti attengono alla procedura di approvazione dei regolamenti.
Sotto il profilo della titolarità, invece, gli Statuti non soltanto potevano scegliere a chi attribuirla, ma dovevano scegliere, e tuttavia lo schema di attribuzione che più di frequente si ritrova negli Statuti è quello per cui spetta al Consiglio regionale la potestà regolamentare delegata dallo Stato nelle materie di competenza esclusiva statale, mentre soltanto alla Giunta spetta la potestà regolamentare generale, secondo varie tipologie. A livello regionale potranno, dunque, aversi fonti normative regolamentari solo del Consiglio e della Giunta.
Le tabelle che seguono riportano, per ciascuna regione la normativa concernente il tema.
Di seguito si riporta, per ciascuna regione la normativa concernente il tema.

Abruzzo
Legge regionale 4 gennaio 2014, n. 5
Interventi regionali per la promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

Campania
Legge regionale 4 dicembre 2019, n. 23
Interventi regionali per la cooperazione allo sviluppo sostenibile e la solidarietà internazionale.

Emilia Romagna
Legge regionale 24 giugno 2002, n. 12
Interventi Regionali per la Cooperazione con i Paesi in via di Sviluppo e i Paesi in via di Transizione, La Solidarietà Internazionale e la Promozione di una Cultura di Pace.

Lazio

Legge regionale 17 luglio 2019, n. 12

Interventi regionali per la cooperazione internazionale allo sviluppo sostenibile, la promozione di una cultura di pace e la diffusione dei diritti umani.

Piemonte

Legge regionale 17 agosto 1995, n. 67

Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

Toscana

Legge regionale 23 marzo 1999, n. 17

Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale.

Umbria

Legge regionale 27 ottobre 1999, n. 26

Interventi regionali per la promozione della cooperazione internazionale allo sviluppo e della solidarietà tra i popoli.

Veneto

Legge 21 giugno 2018, n. 21

Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile.

Nota conclusiva

Si evidenza come le Regioni siano oggi chiamate a prestare grande attenzione ai rapporti internazionali ed in particolare a quelli con l'Unione europea, considerata anche l'incidenza del legislatore comunitario nelle materie di competenza regionale, materie che si trovano ad essere spesso oggetto, contemporaneamente, del parallelo processo di integrazione comunitaria.

Tale attenzione si è puntualmente manifestata in sede di formulazione dei nuovi Statuti: sia attraverso la specificazione ed il richiamo, nella maggior parte degli stessi, ai principi già sanciti dai Trattati europei, sia attraverso l'inserimento di norme "ad hoc" di disciplina della partecipazione della Regione alla formulazione ed attuazione delle politiche e degli atti comunitari.

ORIENTAMENTI DOTTRINALI

La potestà regolamentare regionale di Alfonso Vuolo, Ricercatore confermato in Diritto costituzionale nell'Università di Napoli Federico II.

Dalla riforma del titolo V

LE FONTI DEGLI ENTI LOCALI TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA (A QUASI UN DECENNIO DALLA RIFORMA DEL TITOLO V) di Cesare Mainardis, Ricercatore di Diritto costituzionale e professore incaricato di Diritto regionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara.

La potestà regolamentare tra Stato e Regioni .

La disciplina Costituzionale del potere regolamentare.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

La Corte costituzionale con la sentenza n. 324 del 2003 ha affrontato diversi aspetti del complessivo assetto delle competenze normative tra Stato e Regioni previsto dalla riforma del Titolo V della Costituzione. La decisione è sostanzialmente incentrata sui limiti dell'esercizio della potestà regolamentare regionale e rimane uno dei punti centrali relativi all'esercizio della potestà regolamentare regionale successivamente alla legge cost. n. 3 del 2001 , e cioè non tanto quello relativo alla sua titolarità, ma quello relativo al fondamento e ai limiti del suo esercizio, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con la potestà legislativa regionale ex art. 117, commi terzo e quarto, Cost., in una parola la garanzia del principio di legalità e della riserva di legge (regionale).

L'annoso problema del fondamento della potestà regolamentare, infatti, ha vista il riaccendersi di un ampio dibattito dottrinale proprio dopo la riforma del Titolo V della Costituzione che, come sappiamo, ha per la prima volta espressamente ripartito il suo esercizio tra i vari livelli di governo (Stato, Regioni ed Enti locali). Alla luce di quanto disposto dall'art. 117, comma sesto, Cost., è stata anche avanzata l'ipotesi di un diretto fondamento costituzionale dell'esercizio della potestà regolamentare, che così restringerebbe di molto (eventualmente fino ad annullarla) la necessità di un suo fondamento legislativo. In sostanza, secondo questa tesi, tale disposto costituzionale avrebbe aperto la strada verso una vera e propria riserva di regolamento costituzionalmente fondata, sulla scia di quanto previsto in altri ordinamenti contemporanei (si pensi solo all'art. 34 della Costituzione francese del 1958), e senza dover ricorrere alla nota (e contestata) interpretazione dell'art. 97 della Costituzione. Anche se in modo indiretto, la Corte sembra aver risposto anche a questo problema, ribadendo sostanzialmente la complessiva lettura della novella costituzionale di cui alla sentenza n. 303 del 2003. La sentenza afferma che "nella disposizione impugnata l'esercizio del potere regolamentare, in funzione "suppletiva" del mancato esercizio del potere legislativo, viene meramente autorizzato dalla legge regionale, che peraltro non delimita o indirizza in alcun modo il suddetto potere regolamentare. E ciò malgrado che l'ambito oggettivo in cui tale potere regolamentare sarebbe chiamato ad incidere, in termini di assoluta fungibilità rispetto alla fonte legislativa regionale, risulti caratterizzato da riserve di legge che la Costituzione stabilisce per l'allocazione e la distribuzione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo (art. 118, secondo comma della Costituzione), nonché per discipline che incidano su alcune rilevanti situazioni soggettive (diritto all'informazione, attività di impresa)". Anche tale inciso conferma che il giudizio della Corte si è sostanzialmente spostato dal riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni alle modalità di esercizio della potestà regolamentare, ora affrontato alla luce delle riserve di legge costituzionalmente previste in materia.

Il punto più importante, però, sembra essere quello relativo alla non fungibilità, nelle materie riservate alla legge dalla Costituzione, di intervento regolamentare e intervento a livello primario. Secondo la Corte, infatti, in tali ambiti l'esercizio della potestà regolamentare dovrebbe essere almeno delimitato o indirizzato a livello legislativo e non meramente "autorizzato".

In questo senso, di fronte a riserve di legge costituzionalmente previste, il generale principio di legalità andrebbe dunque inteso in senso sostanziale, non essendo ammissibili mere previsioni di intervento regolamentare (pur di natura transitoria) senza contestuali indirizzi a livello legislativo. Tale impostazione sembra radicalmente escludere l'esistenza di vere e proprie riserve di

regolamento costituzionalmente fondate, mentre afferma espressamente l'esistenza di "riserve di legge" alla base del processo di allocazione delle funzioni amministrative previsto dall'art. 118, comma secondo, Cost..

Inoltre, con la sentenza n. 406 del 2005 la Corte si pronuncia sull'impugnazione di una legge regionale ritenuta in contrasto con il primo comma dell'articolo 117 cost per asserita violazione di una direttiva comunitaria, norma interposta rispetto all'art. 117 Cost., primo comma Cost.

La sent. 406 del 2005 rappresenta la prima dichiarazione di incostituzionalità di una legge regionale per "mancato rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario".

L'articolo 117, primo comma, Cost. viene applicato come norma costituzionale disciplinante i rapporti fra diritto comunitario e diritto interno; più precisamente, come norma costituzionale contenente un preciso limite alla potestà legislativa statale e regionale: il rispetto della normativa comunitaria.

Su questa base, pertanto, la Corte ha dichiarato incostituzionali le leggi regionali in contrasto con le norme comunitarie.

In estrema sintesi si potrebbe affermare che, pur giungendo spesso alle stesse conclusioni, l'ottica assunta dal Consiglio di Stato, dovendosi esprimere unicamente sulla legittimità di regolamenti statali, è stata prevalentemente quella del riparto regolamentare per "materie", mentre quella adottata dalla Corte, in forza della portata più comprensiva del giudizio di costituzionalità, è stata quella del riparto regolamentare per "funzioni".

OSSERVAZIONI

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Articolo 44
(Testi unici)

1. Il Consiglio può, con legge, delegare la Giunta a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge indica l'ambito del riordino e del coordinamento, ne precisa i caratteri e i criteri direttivi ed individua le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico disponendone l'abrogazione dalla data di entrata in vigore della disciplina di riordino.
2. Nel termine assegnato dalla legge, la Giunta presenta il testo unico al Consiglio, che lo approva con unico voto, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Consulta statutaria.
3. Nel tempo previsto per la presentazione al Consiglio del testo unico, le proposte di legge tendenti a modificare i provvedimenti oggetto di riordino e coordinamento possono essere discusse e approvate solo sotto forma di proposte di modifica alla legge di delega.
4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate o derogate solo da previsioni esplicite, che comunque devono prevedere l'inserimento della nuova norma all'interno del testo unico.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

La presente legge si colloca nel processo di razionalizzazione normativa, avviato sin dall'inizio della IX legislatura, che si è concretizzato nell'abrogazione di 99 leggi ad opera della legge regionale n. 22/2010. In questa seconda fase si propone ora, a completamento del percorso avviato, di compiere un passo ulteriore, intervenendo con un'operazione di manutenzione del corpus normativo che comprende un ulteriore e ben più corposa trance di leggi da abrogare. L'intento non è solo quello, di per sé ambizioso, di ridurre il numero delle leggi vigenti ma anche quello di proseguire nell'opera di razionalizzazione qualitativa e di adeguamento del tessuto normativa regionale con una legge ad hoc a cadenza biennale.
La definizione dell'elenco delle leggi da abrogare ha richiesto un'attenta analisi dell'impianto normativa vigente dal 1971 al 2010.
In questa seconda fase si propone l'abrogazione totale di 309 leggi e l'abrogazione parziale di 27 leggi, per le quali si propone di abrogare singole disposizioni normative. Si tratta di leggi anacronistiche, non più operative e ad effetti esauriti, oppure di leggi implicitamente abrogate in quanto rifinanziano o prorogano leggi già abrogate espressamente.
La legge si compone di cinque articoli. Il primo articolo indica l'oggetto della proposta di legge, il secondo individua le leggi regionali proposte per " abrogazione, elencate nell'allegato A e il terzo articolo indica le leggi interessate alle abrogazioni parziali, elencate nell'allegato B.
E' importante evidenziare che gli articoli 2 e 3 contengono la clausola di salvaguardia che ribadisce il principio in base al quale le disposizioni delle leggi abrogate continuano a essere applicate per

la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle leggi regionali medesime.
Il quarto articolo individua gli interventi di manutenzione legislativa che il Consiglio regionale è tenuto ad operare a cadenza biennale con un' apposita legge. Tali interventi devono comunque attenersi strettamente ai casi indicati, senza comportare innovazioni sostanziali della disciplina normativa.
Per evitare possibili equivoci a livello interpretativo, inoltre si è voluta adottare la formula "sono o restano abrogate" in quanto, ai sensi dell'articolo 15 delle preleggi del Codice Civile, l'effetto abrogativo delle leggi implicitamente abrogate decorre dal momento in cui si è realizzata l'abrogazione tacita e non dall'entrata in vigore della legge che dispone l'abrogazione.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge regionale 15 gennaio 2009, n. 4
Delega alla Giunta regionale per la redazione di Testi Unici in materia di attività produttive, lavoro e istruzione. (Legge abrogata dall'allegato A della L.R. 10 agosto 2011, n. 28).
Legge regionale 10 agosto 2011, n. 28
Abrogazione di leggi regionali e adeguamento del sistema normativo.

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE

Costituzione

Legge 8 giugno 1990, n. 142

LEGGE 8 giugno 1990, n. 142

European Commission - REFIT

Europa.Eu

Adegutezza della regolamentazione
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA REGIONALE

Premessa
Per quanto riguarda la distribuzione della funzione normativa all'interno delle Regioni non può, però, essere sottaciuto che in alcuni casi l'esigenza di conferire più poteri normativi alla Giunta

trapeli da alcune disposizioni statuarie che non contravvengono – almeno formalmente – al principio secondo il quale, appunto, solo il Consiglio può esercitare la funzione legislativa. Il riferimento è, in particolare, ai testi unici.
Può notarsi, ad esempio, che, secondo l'art. 40 dello statuto umbro, il Consiglio regionale può autorizzare con legge la Giunta a redigere, entro un tempo stabilito, progetti di testi unici di riordino e di semplificazione delle disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge determina l'ambito del riordino e della semplificazione e fissa i criteri direttivi, nonché gli adempimenti procedurali a cui la Giunta si deve conformare. Traspare più di una affinità con la legge delega quanto al contenuto necessario dell'autorizzazione. Il procedimento conseguente, tuttavia, si caratterizza per il fatto che il testo unico non è emanato con atto dell'esecutivo; nel termine assegnato dalla legge, infatti, la Giunta presenta il progetto di testo unico delle disposizioni di legge al Consiglio per l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.
Di eguale tenore, sia pure con qualche variante, sembrano essere le disposizioni dello statuto calabro (L'art. 44 prevede anche in questo caso l'approvazione del testo unico da parte dell'assemblea con unico voto ma previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della consulta statutaria), mentre solo eventuale appare il ruolo della Giunta nell'elaborazione di questi testi nelle previsioni dello statuto emiliano (l'art.54 prevede che il Consiglio "può" incaricare la Giunta di predisporre il testo unico, stabilendo un termine entro cui operare il riordino della materia. E' previsto, inoltre, a dimostrazione del maggior ruolo riconosciuto all'assemblea nell'elaborazione di tali atti che essi, di norma, sono approvati secondo la procedura redigente).
L'esigenza del riordino complessivo del sistema normativo regionale è sentita anche dalle regioni che formalmente non hanno ancora redatto Testi Unici. Un elemento ricorrente è, infatti, la previsione di particolari procedure per la redazione di tali atti. L'esempio più significativo è quello della regione Basilicata che, con L. r. n. 19 del 2001, ha previsto la costituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale coadiuvato da tre esperti che dovrà predisporre schemi per l'emanazione di Testi Unici.
Un apposito staff è stato costituito presso il Servizio legislativo della Giunta della regione Marche per esaminare i Testi Unici in materia di personale, protezione civile e turismo, predisposti dalla Giunta all'inizio della legislatura in corso.
Inoltre, la regione Toscana, nell'ambito del progetto speciale "una Toscana più efficiente e meno burocratica", approvato con deliberazione n. 152 del 2001, ha elaborato un programma di redazione dei Testi Unici, scadenzato sugli anni della legislatura e riguardante numerose materie.
Il progetto, comunque, è solo l'ultima tra le iniziative sui Testi Unici avviate già da diversi anni (basti ricordare l'approvazione della legge regionale n.42 del 2000 – Testo Unico delle leggi regionali sul turismo; nonché delle leggi regionali n.39 e n.26 dello stesso anno, rispettivamente, legge forestale e riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale).

Abruzzo

Legge regionale 15 marzo 2021, n. 6

Semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione leggi regionali approvate nel periodo 1983/1992.

Basilicata

Legge regionale 17 aprile 2001, n. 19

Introduzione e disciplina dell'analisi di impatto della regolazione e dell'analisi tecnico-normativa. Norme per la redazione di testi unici.

Emilia Romagna

Legge regionale 20 maggio 2021, n. 5

Disposizioni collegate alla legge Europea 2021 – Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni Regionali.

Legge regionale 3 agosto 2022, n. 11

Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione Europea 2022. Altri interventi di adeguamento normativo.

Lombardia

Legge regionale 9 marzo 2006, n.7

Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici

Nota conclusiva

Alcune regioni proseguono la strada della semplificazione mediante l'adozione di Testi unici e ne elencano le realizzazioni emanando una serie di provvedimenti organici per il riordino del corpus normativo regionale. Altre regioni invece hanno manifestano la volontà futura e ne indicano le azioni intraprese.

ORIENTAMENTI DOTTRINALI

E' stato osservato, in dottrina, che questi testi rappresentano strumenti normativi di confine, che danno luogo quantomeno ad un tertium genus tra leggi ed atti aventi forza di legge.

La formazione di testi unici – di Maurizio Malo - Giurista-costituzionalista.

Il valore normativo di testi unici -di Nadia Gimelli - Ricercatrice di Istituzioni di Diritto pubblico, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma Tor Vergata.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

La legge di riordino può essere lo strumento con il quale si mette mano ad una determinata materia cercando di riordinare le discipline che la riguardano e di apportare anche quelle modifiche sostanziali (dovute ad esempio alla necessità di superare normative ormai datate oppure di circoscrivere l'intervento legislativo a favore della delegificazione).

Con il testo unico dovrebbero essere sempre risolti i problemi relativi alla vigenza di una certa normazione, cioè i problemi derivanti dalla difficoltà di capire qual è la normazione da applicare, esso può lasciare eventualmente intatti i problemi di fattibilità amministrativa della legge, o comunque le questioni che concernono una equilibrata applicazione della legge, a meno che il potere dell'organo chiamato ad adottare il testo unico non comprenda anche la capacità di apportare modifiche di razionalizzazione sostanziale della materia.

La via dei testi unici resta fra le possibili ed auspicabili al fine di determinare una legislazione meglio organizzata, semplificata, più vicina ai cittadini, purché si faccia chiarezza sul significato

che il testo unico può assumere, in modo tale da evitare che lo stesso diventi paradossalmente elemento di ulteriore confusione nell'ambito del sistema normativo.

Sentenza n. 50 del 1959

Sentenza n. 378/2004

OSSERVAZIONI

Manca una legge regionale ad hoc per garantire la buona qualità delle leggi.

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Art. 44
(Testi unici)

1. Il Consiglio può, con legge, delegare la Giunta a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge indica l'ambito del riordino e del coordinamento, ne precisa i caratteri e i criteri direttivi ed individua le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico disponendone l'abrogazione dalla data di entrata in vigore della disciplina di riordino.
2. Nel termine assegnato dalla legge, la Giunta presenta il testo unico al Consiglio, che lo approva con unico voto, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Consulta statutaria.
3. Nel tempo previsto per la presentazione al Consiglio del testo unico, le proposte di legge tendenti a modificare i provvedimenti oggetto di riordino e coordinamento possono essere discusse e approvate solo sotto forma di proposte di modifica alla legge di delega.
4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate o derogate solo da previsioni esplicite, che comunque devono prevedere l'inserimento della nuova norma all'interno del testo unico.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

Il tema dei testi unici si situa all'interno delle iniziative sulla qualità della normazione ed alla semplificazione. Due sono i principali fini: - restituire coerenza e certezza al diritto sotto il profilo giuridico formale mediante la raccolta delle disposizioni e norme vigenti in una data materia, la loro razionalizzazione e coordinamento,il riordino dei testi normativi, la riduzione quantitativa del numero delle leggi vigenti mediante la loro abrogazione; - perseguire la minore onerosità della normazione da un punto di vista sostanziale, economico ed amministrativo. In questa direzione vanno le disposizioni che comportano misure di delegificazione, la semplificazione dei procedimenti amministrativi, la devoluzione di funzioni amministrative, la riduzione quantitativa della normazione.

Da tempo viene lamentato da più parti il carattere frammentario, caotico e scoordinato della produzione legislativa italiana. Il «Rapporto sulle condizioni delle pubbliche amministrazioni» formato, nel 1993, da un gruppo di studio attorno all'allora Ministro per la funzione pubblica Sabino Cassese, contiene un capitolo dedicato all'inflazione normativa, ed indica nella «legislazione delegificante» un valido rimedio 1. Si può rammentare poi l'intensificarsi degli studi di tecnica legislativa 2,

quasi come reazione colta, erudita, al degrado della normazione, alla legislazione «usa e getta» 3, con quanto ne consegue circa la centralità o, più semplicemente, la credibilità del Potere legislativo 4. Più in generale si è parlato di razionalizzazione della normazione, di miglioramento della qualità del prodotto legislativo mediante varie forme d'azione, mediante vari profili d'intervento (dalla chiarezza e proprietà lessicale del testo, alla fattibilità amministrativa delle

norme 5): forme d'azione che vengono accomunate sotto la definizione di «legistica», da potersi intendere, nel suo complesso, come scienza volta ad assicurare la qualità della legislazione 6. In quest'ambito prospettico può essere anche inquadrato il tema della legificazione mediante testi unici, che contribuiscono all'affermazione della certezza del diritto apportando un certo grado di semplificazione nel sistema delle fonti normative, con il passare da una pluralità di fonti ad un'unica fonte (o fonte unitaria). Del fine o dello scopo pratico della certezza del diritto conseguibile mediante la formazione dei testi unici siamo del resto da tempo avvertitila funzione dei testi unici consiste nel superamento della complessità normativa in una data materia, causata dallo stratificarsi nel tempo di una pluralità di fonti normative, mediante la fusione in un unico testo di disposizioni (e norme) già contenute in (e ricavabili da) tali fonti che da esso (testo unico) sono sostituite. il tema della legificazione mediante testi unici, che contribuiscono all'affermazione della certezza del diritto apportando un certo grado di semplificazione nel sistema delle fonti normative, con il passare da una pluralità di fonti ad un'unica fonte (o fonte unitaria).La presente riserva di legge si colloca nel processo di razionalizzazione normativa, avviato sin dall'inizio della IX legislatura, che si è concretizzato nell'abrogazione di 99 leggi ad opera della legge regionale n. 22/2010. In questa seconda fase si propone ora, a completamento del percorso avviato, di compiere un passo ulteriore, intervenendo con un'operazione di manutenzione del corpus
normativo che comprende un ulteriore e ben più corposa trance di leggi da abrogare. L'intento non è solo quello, di per sé ambizioso, di ridurre il numero delle leggi vigenti ma anche quello di proseguire nell'opera di razionalizzazione qualitativa e di adeguamento del tessuto normativa regionale con una legge ad hoc a cadenza biennale.
La definizione dell'elenco delle leggi da abrogare ha richiesto un'attenta analisi dell'impianto normativa vigente dal 1971 al 2010.
In questa seconda fase si propone l'abrogazione totale di 309 leggi e l'abrogazione parziale di 27 leggi, per le quali si propone di abrogare singole disposizioni normative. Si tratta di leggi anacronistiche, non più operative e ad effetti esauriti, oppure di leggi implicitamente abrogate in quanto rifinanziano o prorogano leggi già abrogate espressamente.
La legge si compone di cinque articoli. Il primo articolo indica l'oggetto della proposta di legge, il secondo individua le leggi regionali proposte per " abrogazione, elencate nell'allegato A e il terzo articolo indica le leggi interessate alle abrogazioni parziali, elencate nell'allegato B.
E' importante evidenziare che gli articoli 2 e 3 contengono la clausola di salvaguardia che ribadisce il principio in base al quale le disposizioni delle leggi abrogate continuano a essere applicate per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle leggi regionali medesime.
Il quarto articolo individua gli interventi di manutenzione legislativa che il Consiglio regionale è tenuto ad operare a cadenza biennale con un'apposita legge. Tali interventi devono comunque attenersi strettamente ai casi indicati, senza comportare innovazioni sostanziali della disciplina normativa.
Per evitare possibili equivoci a livello interpretativo, inoltre si è voluta adottare la formula "sono o restano abrogate" in quanto, ai sensi dell'articolo 15 delle preleggi del Codice Civile, l'effetto abrogativo delle leggi implicitamente abrogate decorre dal momento in cui si è realizzata l'abrogazione tacita e non dall'entrata in vigore della legge che dispone l'abrogazione.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge regionale 15 gennaio 2009, n. 4
Delega alla Giunta regionale per la redazione di Testi Unici in materia di attività produttive, lavoro e istruzione. (Legge abrogata dall'allegato A della L.R. 10 agosto 2011, n. 28).
Legge regionale 10 agosto 2011, n. 28
Abrogazione di leggi regionali e adeguamento del sistema normativo.

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE

Costituzione
LEGGE 23 agosto 1988, n. 400
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (art. 23)
Legge 8 giugno 1990, n. 142

LEGGE 8 giugno 1990, n. 142

European Commission - REFIT

Europa.Eu

Adeguatezza della regolamentazione
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA REGIONALE

Premessa
Per quanto riguarda la distribuzione della funzione normativa all'interno delle Regioni non può, però, essere sottaciuto che in alcuni casi l'esigenza di conferire più poteri normativi alla Giunta trapeli da alcune disposizioni statuarie che non contravvengono – almeno formalmente – al principio secondo il quale, appunto, solo il Consiglio può esercitare la funzione legislativa. Il riferimento è, in particolare, ai testi unici.
Può notarsi, ad esempio, che, secondo l'art. 40 dello statuto umbro, il Consiglio regionale può autorizzare con legge la Giunta a redigere, entro un tempo stabilito, progetti di testi unici di riordino e di semplificazione delle disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge determina l'ambito del riordino e della semplificazione e fissa i criteri direttivi, nonché gli adempimenti procedurali a cui la Giunta si deve conformare. Traspare più di una affinità con la

legge delega quanto al contenuto necessario dell'autorizzazione. Il procedimento conseguente, tuttavia, si caratterizza per il fatto che il testo unico non è emanato con atto dell'esecutivo; nel termine assegnato dalla legge, infatti, la Giunta presenta il progetto di testo unico delle disposizioni di legge al Consiglio per l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.
Di eguale tenore, sia pure con qualche variante, sembrano essere le disposizioni dello statuto calabro (L'art. 44 prevede anche in questo caso l'approvazione del testo unico da parte dell'assemblea con unico voto ma previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della consulta statutaria), mentre solo eventuale appare il ruolo della Giunta nell'elaborazione di questi testi nelle previsioni dello statuto emiliano (l'art.54 prevede che il Consiglio "può" incaricare la Giunta di predisporre il testo unico, stabilendo un termine entro cui operare il riordino della materia. E' previsto, inoltre, a dimostrazione del maggior ruolo riconosciuto all'assemblea nell'elaborazione di tali atti che essi, di norma, sono approvati secondo la procedura redigente).
L'esigenza del riordino complessivo del sistema normativo regionale è sentita anche dalle regioni che formalmente non hanno ancora redatto Testi Unici. Un elemento ricorrente è, infatti, la previsione di particolari procedure per la redazione di tali atti. L'esempio più significativo è quello della regione Basilicata che, con L. r. n. 19 del 2001, ha previsto la costituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale coadiuvato da tre esperti che dovrà predisporre schemi per l'emanazione di Testi Unici.
Un apposito staff è stato costituito presso il Servizio legislativo della Giunta della regione Marche per esaminare i Testi Unici in materia di personale, protezione civile e turismo, predisposti dalla Giunta all'inizio della legislatura in corso.
Inoltre, la regione Toscana, nell'ambito del progetto speciale "una Toscana più efficiente e meno burocratica", approvato con deliberazione n. 152 del 2001, ha elaborato un programma di redazione dei Testi Unici, scadenzato sugli anni della legislatura e riguardante numerose materie. Il progetto, comunque, è solo l'ultima tra le iniziative sui Testi Unici avviate già da diversi anni (basti ricordare l'approvazione della legge regionale n.42 del 2000 – Testo Unico delle leggi regionali sul turismo; nonché delle leggi regionali n.39 e n.26 dello stesso anno, rispettivamente, legge forestale e riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale).

Abruzzo

Legge regionale 15 marzo 2021, n. 6

Semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione leggi regionali approvate nel periodo 1983/1992.

Basilicata

Legge regionale 17 aprile 2001, n. 19

Introduzione e disciplina dell'analisi di impatto della regolazione e dell'analisi tecnico-normativa. Norme per la redazione di testi unici.

Emilia Romagna

Legge regionale 20 maggio 2021, n. 5

Disposizioni collegate alla legge Europea 2021 – Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni Regionali.

Legge regionale 3 agosto 2022, n. 11

Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione Europea 2022. Altri interventi di adeguamento normativo.

Lombardia

Legge regionale 9 marzo 2006, n.7

Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici

Nota conclusiva

Alcune regioni proseguono la strada della semplificazione mediante l'adozione di Testi unici e ne elencano le realizzazioni emanando una serie di provvedimenti organici per il riordino del corpus normativo regionale. Altre regioni invece hanno manifestano la volontà futura e ne indicano le azioni intraprese.

ORIENTAMENTI DOTTRINALI

CARLASSARE, Sulla natura giuridica dei testi unici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1961, 63, sostiene che «lo scopo pratico» che i testi unici sono chiamati a raggiungere è «la certezza del diritto».

E' stato osservato, in dottrina, che questi testi rappresentano strumenti normativi di confine, che danno luogo quantomeno ad un tertium genus tra leggi ed atti aventi forza di legge.

La formazione di testi unici – di Maurizio Malo - Giurista-costituzionalista.

Il valore normativo di testi unici -di Nadia Gimelli - Ricercatrice di Istituzioni di Diritto pubblico, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma Tor Vergata.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

la giurisprudenza costituzionale è tesa ad affermare l'esigenza di un sistema normativo chiaramente ordinato, in modo esplicito. (sent. n. 384/1994, sent. n. 389/1989 sent. n. 153/1995)

La legge di riordino può essere lo strumento con il quale si mette mano ad una determinata materia cercando di riordinare le discipline che la riguardano e di apportare anche quelle modifiche sostanziali (dovute ad esempio alla necessità di superare normative ormai datate oppure di circoscrivere l'intervento legislativo a favore della delegificazione).

Con il testo unico dovrebbero essere sempre risolti i problemi relativi alla vigenza di una certa normazione, cioè i problemi derivanti dalla difficoltà di capire qual è la normazione da applicare, esso può lasciare eventualmente intatti i problemi di fattibilità amministrativa della legge, o comunque le questioni che concernono una equilibrata applicazione della legge, a meno che il potere dell'organo chiamato ad adottare il testo unico non comprenda anche la capacità di apportare modifiche di razionalizzazione sostanziale della materia.

La via dei testi unici resta fra le possibili ed auspicabili al fine di determinare una legislazione meglio organizzata, semplificata, più vicina ai cittadini, purché si faccia chiarezza sul significato che il testo unico può assumere, in modo tale da evitare che lo stesso diventi paradossalmente elemento di ulteriore confusione nell'ambito del sistema normativo.

Sentenza n. 50 del 1959

Sentenza n. 378/2004

OSSERVAZIONI

Manca, allo stato attuale, una legge regionale ad hoc per garantire la buona qualità delle leggi e che, al fine di garantire la certezza del diritto, procedimentalizzi l'iter di formazione dei testi unici. Si evidenzia che nella Regione Lombardia la traccia procedurale segnata dalla l.r. n. 7 del 2006 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici) ha effettivamente stimolato la formazione di testi unici regionali. Si rammenta la singolare procedura, che si apre con "la decisione di predisporre" il testo unico, assunta a larga maggioranza (due terzi) dalla Commissione consiliare affari istituzionali (art. 3, co. 2, l.r. 7/2006): una decisione condivisa, tra forze politiche di maggioranza e di opposizione. La redazione del testo unico "è affidata ad un gruppo di lavoro tecnico, composto in modo paritetico da tecnici delle strutture organizzative della Giunta e del Consiglio regionale" (art. 3, co. 3, l.r. 7/2006). La disposizione non chiarisce a chi spetti il compito di definire, di volta in volta, la composizione del gruppo tecnico. Nei fatti, i gruppi tecnici sono stati "formalmente costituiti" con decreto del Segretario generale della Giunta regionale (come segnalato nelle relazioni illustrative dei progetti di legge). La realizzazione del testo è contraddistinta da operazioni destinate ad innovare la forma legislativa, o il tessuto dispositivo, non la disciplina, o il significato normativo; prive quindi di tasso di discrezionalità politica, perciò qualificabili come "operazioni tecniche".
Valutare, pertanto:
- la previsione di una proposta di modifica dello Statuto regionale che preveda, nell'articolo 2, tra i principi e le finalità dell'azione regionale, la qualità delle leggi e dei regolamenti mediante il rispetto delle regole di buona tecnica legislativa e la consultazione, anche telematica di soggetti pubblici e privati, al fine di assicurare un elevato livello di certezza giuridica e la redazione di testi normativi chiari e organici;
- la predisposizione di una proposta di legge regionale organica che, oltre a procedimentalizzare la redazione di testi unici (di riordino, compilativi e innovativi) per scongiurare abrogazioni tacite foriere di tante incertezze, detti disposizioni sul drafting legislativo, su ATN, AIR e VIR, su clausole valutative e missioni valutative per monitorare lo stato attuativo delle leggi. Per produrre leggi di qualità non si può prescindere dalle istanze degli stakeholder e quindi dal dibattito pubblico, dalla partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali e dall'amministrazione condivisa, quindi si potrebbero prevedere anche sezioni ad hoc dedicate a questi istituti, tutti volti all'approvazione di leggi regionali di qualità in quanto in linea con le esigenze del territorio calabrese.

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Art. 46, commi 3 e 8,
(Rapporti fra Regione ed enti locali)

1. La Regione adegua i princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
2. La Regione, in particolare:

- informa la propria attività ai princìpi dell'autonomia, della sussidiarietà, della solidarietà, della adeguatezza, della responsabilità e della differenziazione delle funzioni, in relazione alle caratteristiche dei soggetti istituzionali;
- riconosce e valorizza la partecipazione degli enti locali all'attività legislativa e amministrativa regionale, nel rispetto dei princìpi della leale collaborazione e della complementarietà delle funzioni;
- promuove la cooperazione fra Comuni, fra Province, fra Comuni e Province e tra questi Enti e la Regione in funzione degli obiettivi della programmazione;
- valorizza e promuove l'esercizio associato delle funzioni fra enti locali.
- valorizza le associazioni di rappresentanza degli enti locali.

3. In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, la Regione, conferisce le funzioni amministrative a livello locale attribuendole ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Province, alle Città metropolitane, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, garantendo il pieno esercizio della potestà organizzativa e regolamentare degli Enti locali, nonché in rapporto alla popolazione ed alle caratteristiche del territorio, enunciando espressamente i princìpi che costituiscono limite inderogabile all'autonomia normativa degli enti locali.
4. La Regione utilizza gli istituti della concertazione e della programmazione negoziata come strumenti essenziali di governo, disciplinando con legge le procedure, le forme e le modalità relative alla stipula e all'attuazione degli accordi e delle intese.
5. La Regione favorisce la gestione coordinata e associata delle funzioni da parte dei Comuni, promovendone la fusione e attribuendo alle Province un ruolo di coordinamento sul territorio nelle materie di loro competenza.
6. La Regione favorisce altresì la costituzione di Città metropolitane, promuovendo eventuali necessarie intese interregionali nel rispetto delle relative norme statali.
7. Nell'esercizio della potestà legislativa e regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.
8. Sono riservate con legge alla Regione le sole funzioni amministrative che per loro natura, o per assicurare requisiti essenziali di uniformità, vanno esercitate a livello regionale. (Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3).

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

I commi 3 e 8 dell'articolo 46, rappresentano la declinazione statutaria delle previsioni dell'articolo 118 della Costituzione. Quest'ultima norma, nella logica ispiratrice della riforma del Titolo V della Costituzione, non individua più, come in passato, gli ambiti materiali intestandone le relative

funzioni amministrative alle Regioni, ma affida alla legge, statale o regionale, in base alle rispettive competenze, il compito di ripartire tra i livelli di governo la titolarità delle funzioni medesime.
È evidente il sicuro rilievo riconosciuto al tema relativo alla fonte abilitata ad allocare le funzioni amministrative ai vari livelli di governo che deve, di volta in volta, manifestare la prevalenza del criterio generale di allocazione al livello comunale ovvero la necessaria considerazione di esigenze unitarie che impongono una allocazione diversa e che, nella fase concreta di distribuzione delle funzioni, è tenuto a rispettare i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In particolare, il principio di sussidiarietà esprime fondamentalmente due significati: uno negativo, laddove limita l'azione delle organizzazioni di governo di livello superiore nei confronti di quelli minori; uno positivo nella parte in cui consente e in qualche misura impone agli enti di maggiori dimensioni di intervenire con la propria azione in favore degli enti più vicini al cittadino.
Il principio di differenziazione guida l'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi: esso trova fondamento nella profonda diversità che caratterizza i Comuni italiani tra loro e, consente di allocare determinate funzioni soltanto a quei Comuni che siano in concreto in grado di svolgerle, mantenendo, invece, la competenza ad un livello più elevato, qualora tale capacità non sussista.
Il principio di adeguatezza traduce l'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni e presuppone che il livello di governo destinato a svolgerle, abbia un'organizzazione idonea a garantire la produzione di risultati soddisfacenti per i soggetti che di tali funzioni sono destinatari.
Ne deriva, dunque, un principio di tendenziale preferenza per l'esercizio comunale delle funzioni amministrative tale per cui ogni deversa allocazione deve ritenersi eccezionale, realizzandosi per "sottrazione" rispetto ai poteri generali assegnati al livello comunale.
Un altro aspetto di rilievo è riconducibile al rapporto tra allocazione della funzione amministrativa e titolarità della potestà legislativa: in ordine a tale questione, la Corte costituzionale ha rilevato che le difficoltà del riparto di competenze legislative, non possono essere risolte esclusivamente in forza dell'art. 117 Cost. essendo necessaria una ricostruzione che tenga conto dell'esercizio del potere legislativo di allocazione delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'art. 118 Cost. e, quindi, l'attribuzione della funzione amministrativa ad autorità statali all'interno di materie di potestà legislativa concorrente o residuale regionale comporta necessariamente l'attrazione in sussidiarietà della medesima potestà legislativa in capo allo Stato.
Nel nuovo Titolo V trovano spazio diverse classi di funzioni di competenza degli enti locali, potendosi distinguere quattro categorie:

1) **Funzione fondamentale** - art. 117, comma 2, lett. p) è quella che spetta ad un ente specifico perché lo caratterizza e il cui esercizio non è conferibile ad altri soggetti.
2) **Funzione propria** – art. 118, comma 2 e art. 114, comma 2 - è la funzione che diviene tale a seguito di una scelta politica, una scelta sulla cui base si ritiene degna di tutela un'esigenza emergente dalla comunità locale di riferimento, di cui l'ente territoriale è il corrispondente esponente politico-amministrativo in base proprio al territorio preso in considerazione (comunale, provinciale, etc.).

3) **Funzione conferita** – art. 118, commi 1 e 2 - è quella frutto di una qualunque forma di conferimento ex lege, in particolare sulla scorta della sussidiarietà e in applicazione dei principi di differenziazione e adeguatezza. Tale categoria è fluida e funzionale poiché identifica il mero passaggio di funzione da un soggetto ad un altro senza permearla qualitativamente (che potrà essere stata, ad esempio, una funzione propria o conferita, di un altro ente, ma non fondamentale.
4) **Funzioni attribuite** – art. 118, comma 1 nonché art. 117, comma 6 a art. 119, comma 4- sono quelle che nel loro insieme, costituiscono la competenza giuridica di un singolo ente nella pratica, comprendendo così anche quelle che l'ente preso in considerazione ha voluto per propria scelta amministrare (funzioni proprie) o dovuto amministrare (fondamentali e conferite). In sostanza, le funzioni attribuite sono un'entità plurale, ossia esito di una somma di funzioni (proprie, fondamentali e conferite).

Rispetto al precedente testo costituzionale, si registra la mancata riproduzione nell'art. 118 Cost. di una norma che consenta in via generale la **delega di funzioni amministrative** agli enti subregionali che, invece, nell'originaria formulazione del suddetto articolo rappresentava un meccanismo che consentiva di rendere maggiormente flessibile un metodo di distribuzione di compiti amministrativi ispirato ad un assetto tendenzialmente rigido e basato sul parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative.

In merito all'astratta configurabilità della delega di funzioni amministrative nel quadro del riformato articolo 118 Cost., che risulterebbe prima facie incompatibile atteso che Comuni, Province e Città metropolitane potrebbero essere esclusivamente "titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite" con legge, ma non esercitare in concreto funzioni amministrative formalmente spettanti ad altri enti che ne mantengono la titolarità, la Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sul tema, è giunta alla conclusione che non sembra rinvenirsi alcuna preclusione a priori che impedisca di ricorrere alla delega di funzioni amministrative agli enti subregionali, quale metodo non-ordinario di allocazione di tali funzioni presso un diverso livello di governo possibile, alla sola condizione che essa trovi espresso fondamento in una previa disposizione di legge, in doveroso ossequio all'art. 97 Cost. Per tale via, sembrerebbe emergere, l'accoglimento di una nozione ampia di funzioni amministrative "conferite" tale da ricomprendervi anche le funzioni delegate in una prospettiva che, in relazione al testo costituzionale novellato nel 2001, tende ad includere e sussumere nel concetto di "conferimento" ogni forma di "devoluzione" delle funzioni amministrative, comprensiva dunque anche dei trasferimenti per delega. Quest'ultimo istituto che da strumento generale, dotato di uno specifico fondamento normativo di livello costituzionale, si è trasformato in metodo di allocazione delle competenze sostanzialmente eccezionale e privo di una precisa base normativa, necessita, a monte, di essere regolato volta per volta, da una puntuale disposizione di legge che attribuisca appositamente alle Regioni non solo la titolarità di determinate funzioni amministrative ma anche il potere di delegarle agli enti locali.

Quanto all'individuazione del legislatore competente in materia di conferimento delle funzioni amministrative, occorre muovere dalla lettera g) e p) del 2° comma dell'art. 117, che riservano alla legislazione esclusiva dello Stato, l'"ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" e le "funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane". Entrambe le materie hanno carattere trasversale, nel senso che prescindono da

un ambito materiale e oggettivo ma solo nella lett. p) è ravvisabile una connotazione finalistica che è quella di sottrarre alla disciplina regionale l'allocazione di quelle funzioni amministrative che valgono a caratterizzare l'ente locale e che, pertanto, possono qualificarsi come "fondamentali". Per tale scopo, il legislatore statale può, dunque, invadere gli ambiti di competenza oggettiva della Regione in quanto la competenza che siffatta "materia" garantisce non è normativamente predeterminata, ma è fissata dagli atti che ne costituiscono concreto esercizio.
Delle funzioni fondamentali, esistono gli elenchi ma manca una definizione univoca e definitiva: a fronte delle difficoltà ermeneutiche poste in ordine all'individuazione delle categorie costituzionali di funzioni amministrative locali, la tesi dell'equiparazione tra funzioni fondamentali e funzioni amministrative proprie sembra aver trovato riscontro nella pur frammentaria attuazione in via legislativa della riforma costituzionale del 2001. In tal senso l'art. 2 comma 4, lett. b) della legge n. 131/2003 (c.d. La Loggia) che in sede di delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi diretti all'individuazione delle funzioni fondamentali le definisce come "funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari della comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per Comuni e Province delle funzioni storicamente svolte".
Anche la legge n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale, ha accolto la tesi della trasversalità dell'art. 117, comma 2 lett. p), provvedendo ad elencare in maniera tassativa, benché provvisoria, le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane delle quali viene confermata la natura prevalentemente gestionale.
Sulla stessa falsariga si pongono: il D.L. n. 78 del 2010 (conv. nella legge n. 122/2010) relativamente alle funzioni fondamentali comunali; il D.L. n. 95/2012 (conv. nella legge n. 135/2012) relativamente alle funzioni fondamentali metropolitane e da ultimo, la legge n. 56/2014 relativamente alle funzioni fondamentali provinciali, e, ancora, metropolitane.
Fatte queste premesse, al fine di definire la cornice complessiva entro cui la distribuzione delle funzioni amministrative si è dipanata attraverso la legislazione regionale, appare utile considerare due fasi la cui linea di demarcazione coincide con il momento dell'entrata in vigore della legge cost. n. 3/2001.
Nella prima, vi rientrano gli interventi legislativi regionali dichiaratamente attuativi del D.lgs n. 112 del 1998 anche se la tecnica dell'intervento non è omogenea potendosi riscontrare leggi regionali che disciplinano il conferimento in specifici ambiti materiali considerati dal D.lgs n. 112/1998; in altri, invece, la legge regionale considera l'ampio spettro delle materie su cui il decreto n. 112 è intervenuto. Si riscontra, poi, una tipologia intermedia, costituita da leggi regionali che accorpano, quasi per settori organici, gli ambiti materiali disciplinati dal d.lgs. n. 112.
La marcata tendenza delle leggi regionali di questo periodo è stata quella di mantenere un'importante quota di funzioni nella titolarità delle Regioni. Inoltre, si registrano il massiccio ricorso alla delega, o anche subdelega, di funzioni amministrative agli enti locali con l'affermazione dei correlativi poteri di direttiva dell'amministrazione regionale; l'uso abbastanza frequente dell'istituto dell'avvalimento degli uffici degli enti locali per lo svolgimento di talune funzioni assegnate alla competenza della Regione, la quasi costante attribuzione di poteri di indirizzo e coordinamento della Regione rispetto alle funzioni trasferite o comunque conferite. Tali elementi costituiscono segnali rilevanti di quanto fosse condizionante l'articolazione costituzionale dei modi del conferimento e del decentramento delle funzioni.

Dopo l'entrata in vigore della l. cost. n. 3 del 2001, alcune delle Regioni che non avevano ancora dato attuazione al d.lgs. n. 112 del 1998 lo hanno fatto, così come molte di quelle che si erano già attrezzate degli strumenti attuativi della imponente riforma amministrativa hanno prodotto una normazione di assestamento della disciplina già adottata.
In entrambe le ipotesi, si rinvengono leggi regionali che disciplinano l'attribuzione delle funzioni in specifici settori materiali, leggi regionali che si muovono in modo «trasversale» perché si riferiscono a tutti i settori considerati dal d.lgs. n. 112 del 1998 e leggi regionali che accorpano alcuni dei settori disciplinati da quest'ultimo decreto.
Rispetto a questo impianto normativo, teso a rompere l'uniformità amministrativa attraverso l'applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ad attenuare il profilo della regione come ente amministrativo, valorizzandone invece il suo ruolo di ente di legislazione e programmazione e, infine, a ridurre ulteriormente l'impatto e la consistenza delle funzioni amministrative assegnate allo Stato, si è, invero, assistito ad un abbandono progressivo dell'obiettivo finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento locale al nuovo articolo 118 Cost.
Lo spartiacque è rappresentato dall'anno 2005, caratterizzato dalla scadenza dell'ennesima proroga della delega, contenuta nella legge 131/2003, all'attuazione dell'art. 118 e dall'avvio (attraverso la successiva legge finanziaria per l'anno 2007) dei numerosi e variegati interventi che hanno, da quel momento in poi, via via alterato l'ordinamento degli enti locali, con un comune denominatore: il ridimensionamento dei costi e dei relativi apparati delle amministrazioni. In questo contesto, l'idea di un nuovo e ulteriore decentramento di funzioni amministrative viene di fatto accantonata; la stessa definizione delle funzioni fondamentali locali, a lungo rinviata, viene operata frettolosamente, in via provvisoria, nel 2009, ad opera della legge n. 42/2009 e per i soli Comuni, allo scopo, ben diverso da quello originario, di introdurre una differenziazione nelle modalità di finanziamento delle funzioni amministrative comunali, assicurando solo a quelle fondamentali una copertura integrale.
Trattasi di un cambio di prospettiva, fortemente influenzato dalla crisi economica, che ha spostato il baricentro della legislazione dal principio di sussidiarietà a quello di adeguatezza portando il legislatore statale a percorrere anche la strada dello svuotamento del livello intermedio provinciale, sino a lambirne l'idea di definitiva soppressione.
A questo obiettivo, del resto, è stata collegata anche la dequotazione della rappresentatività politica degli organi provinciali, operata dalla legge n. 56 del 2014 ("Legge Delrio"), recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni che nasce come provvedimento volto a risolvere innanzitutto e prioritariamente questioni finanziarie e di bilancio e che questo ne ha senz'altro influenzato l'intero impianto.
La legge *de qua*, infatti, ha preso le mosse dall'obiettivo di estromettere le Province dal novero degli enti politicamente autonomi e dunque costitutivi della Repubblica, trasformandone immediatamente dieci (nove più Roma capitale) in altrettante Città metropolitane e prevedendo per le restanti un ruolo ridotto a una sorta di cabina di regia dei Comuni, di cui l'indiretta elettività degli organi di governo era ed è corollario più che sintomatico. Il processo di riorganizzazione regionale delle funzioni degli enti locali, pertanto, è soltanto sopraggiunto al ridimensionamento del ruolo delle Province. E' stato conseguentemente avviato un processo di riordino generale delle funzioni degli enti locali cui sono state chiamate a collaborare le Regioni, ridisegnando la distribuzione delle funzioni amministrative tra gli enti dei rispettivi territori: in parte, disciplinando le funzioni fondamentali individuate per tali enti dallo Stato, sempre che riguardino materie di

competenza legislativa regionale (e senza poterne disporre la sottrazione agli enti assegnatari); e, in parte maggiore, disciplinando e assegnando ai vari livelli di governo le funzioni non fondamentali, sempre che (anche in tal caso) riguardino materie di competenza legislativa regionale.
E dunque, nel rivedere l'allocazione delle funzioni provinciali, la legge Del Rio ha stabilito che, fatte salve quelle funzioni che la legge stessa individua come fondamentali all'art. 1, comma 85, lo Stato e le Regioni – ciascuno nei limiti delle proprie competenze e in attuazione dell'art. 118 Cost. – possano attribuirgli anche "funzioni provinciali diverse" da quelle elencate purché coerenti con le seguenti finalità:
a) individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione;
b) efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni;
c) sussistenza di riconosciute esigenze unitarie;
d) adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli Enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni.
Coerentemente con tali indicazioni, nonché a seguito dell'accordo siglato in Conferenza unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1 comma 91 – alcune Regioni hanno approvato apposite leggi sul riordino delle funzioni provinciali – indicando quelle confermate o conferite ex novo in capo alle Province e quelle, invece, avocate dalla Regione o decentrate presso i Comuni – nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, nonché infine di semplificazione delle procedure amministrative, finalizzate ad allocare le funzioni presso i c.d. "ambiti territoriali ottimali", per le erogazioni dei servizi locali.
Sotto questo profilo il quadro attuativo, si presenta assai variegato e non sempre di agevole ricostruzione. Le leggi regionali possono essere raggruppate in tre categorie, in base al tipo di scelta effettuata dal legislatore: quelle che hanno inteso mantenere in capo alle province una buona parte delle funzioni non fondamentali; quelle (poche) che hanno proceduto ad un riordino complessivo e quelle (molte) che hanno ritenuto di accentrare a livello regionale le funzioni provinciali non fondamentali.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge regionale 15 maggio 2024, n. 24
Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni (abroga la legge n. 15/2013 ridefinendo una nuova governance dei servizi educativi)
Legge regionale 28 giugno 2023, n. 25
Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente
Legge regionale 24 maggio 2023, n. 22
Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità
Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 9
Disciplina del sistema di protezione civile della Regione Calabria
Legge regionale 4 agosto 2022, n. 30
Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico

Legge regionale 7 maggio 2019, n. 11
Disposizioni relative alla Città Metropolitana di Reggio Calabria in materia di gestione dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 14/2014
Legge regionale 29 giugno 2016, n. 14
Primi interventi per favorire la costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria
Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14
Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56
Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 28
Norme in materia di sport nella Regione Calabria
Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18
Norme in materia di usi civici.
Legge regionale 10 gennaio 2007, n. 5
Promozione del sistema integrato di sicurezza
Legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17
Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo
Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23
Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)
Legge regionale 12 agosto 2002, n. 34
Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali
Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19
Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria – (Titolo X)
Legge regionale 23 luglio 1998, n. 9
Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione, conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143
Legge regionale 23 luglio 1998, n. 8
Eliminazione delle barriere architettoniche
Legge regionale 26 aprile 1995, n. 31
Norme in materia di musei degli Enti locali e di interesse locale
Legge regionale 12 aprile 1990, n. 221
Criteri per l'esercizio da parte dei Comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendite di quotidiani e periodici.
Legge regionale 8 maggio 1985, n. 27
Norme per l'attuazione del diritto allo studio
Legge Regionale 26/1/1987, n. 5
Riordino e programmazione delle funzioni socioassistenziali
Legge Regionale 8 maggio 1985, n. 27
Norme per l'attuazione del diritto allo studio

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE

Legge 7 aprile 2014, n. 56
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.
Legge 5 giugno 2003, n. 131
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143
Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale
Legge 15 marzo 1997, n. 59
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA REGIONALE

ABRUZZO
Legge regionale 27 dicembre 2022, n. 47
Conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici
Legge regionale 2 marzo 2020, n. 7
Disposizioni in materia di valutazione di incidenza e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali)
Legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32
Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014
Legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45
Norme per la gestione integrata dei rifiuti
Legge regionale 31 luglio 2007, n. 32
Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private
Legge regionale 17 luglio 2007, n. 23
Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo
Legge regionale 16 giugno 2006, n. 17
Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
Legge regionale 3 marzo 1999, n. 11

Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali.

Legge regionale 12 agosto 1998, n. 72

Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale

Legge regionale 21 aprile 1998, n. 25

Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste e alimentazione conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143

Legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141

Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalita' turistiche e ricreative

BASILICATA

Legge Regionale 6 novembre 2015, n. 49

Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.

Legge regionale 19 maggio 2004, n. 9

"Aggiornamento delle norme in materia di Trasporto Pubblico Locale ed avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi"

Legge regionale 11 agosto 1999, n. 23

Tutela, governo ed uso del territorio

Legge regionale 8 marzo 1999, n. 7

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Legge regionale 27 luglio 1998 n. 22

Riforma del trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo del 19-11-1997, n. 422

Legge regionale 5 giugno 1998, n. 18

Ripartizione tra la Regione Basilicata e gli Enti Locali delle Funzioni in Materia di Agricoltura, Foreste, Agriturismo, Pesca, Caccia, Sviluppo Rurale e Alimentazione conferite alla Regione dal Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143

CAMPANIA

Legge regionale 9 novembre 2015, n. 14

Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190"

Legge regionale n. 6 del 15 giugno 2007

Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo

Legge regionale n 4 del 28 marzo 2007

Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti bonifica dei siti inquinati”

EMILIA - ROMAGNA

Legge regionale 16 dicembre 2020, n. 9

Disciplina delle assegnazioni delle concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 kw e determinazione di canoni

Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24

Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio

Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13

Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di bologna, province, comuni e loro unioni

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21

Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza

Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1

Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile

Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26

Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia

Legge regionale 13 maggio 2003, n. 9

Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9

Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale

Legge regionale 08 agosto 2001, n. 26

Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10

Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3

Riforma del sistema regionale e locale

LAZIO

Legge regionale 5 agosto 2020, n. 7

Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia

Legge regionale 31 Dicembre 2015, n. 17

Legge di stabilità regionale 2016 (art. 7)

Legge regionale 22 giugno 2012

Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1,2,3,4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6,7 e 8 dell'articolo 9 della

legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)

Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38

Norme sul governo del territorio

Legge regionale 06 agosto 1999, n. 12

Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica

Legge regionale 06 agosto 1999, n. 14/b

Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo.

Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53

Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183

LIGURIA

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

Legge regionale 8 giugno 2006, n. 15

Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione

Legge regionale 24 maggio 2006, n. 12

Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari

Legge regionale 21 giugno 1999, n. 18

Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.

Legge regionale 28 aprile 1999, n. 13

Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti.

Legge regionale 24 marzo 1999, n. 9

Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal Sito esterno Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale

Legge regionale 10 febbraio 1999, n. 5

Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal Sito esterno Decreto Legislativo n. 112/98 nelle materie "Tutela della salute" e "Servizi Sociali".

Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3

Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette.

LOMBARDIA

Legge Regionale 10 ottobre 2023, n. 3

Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminati

Legge Regionale 30 novembre 2022, n. 23

Caregiver familiare

Legge Regionale 8 novembre 2021, n. 20

Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati

Legge Regionale 29 dicembre 2021, n. 27

Disposizioni regionali in materia di protezione civile

Legge Regionale 8 luglio 2016, n. 16

Disciplina regionale dei servizi abitativi

Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 32

Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni')

Legge Regionale 1° ottobre 2015, n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

Legge Regionale 8 luglio 2015, n. 19

Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

Legge regionale 28 settembre 2006, n. 22

Il mercato del lavoro in Lombardia

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12

Legge per il governo del territorio

Legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9

Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica

Legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34

Politiche regionali per i minori

Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

Legge regionale 23 novembre 2001, n. 19

Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti

Legge regionale 10 agosto 2001, n. 13

Norme in materia di inquinamento acustico

Legge regionale 4 maggio 2001, n. 9
Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale
Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1
Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)
Legge regionale 16 agosto 1993, n. 26
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria
Legge regionale 30 novembre 1983, n. 86
Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

MARCHE

Legge regionale 5 agosto 2021, n. 22
Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche
Legge regionale 04 gennaio 2018, n. 1
Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche
Legge regionale 20 febbraio 2017, n. 5
Ulteriori disposizioni per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in materia di organizzazione e di assetto idrogeologico
Legge regionale 07 febbraio 2017, n. 3
Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network
Legge regionale 03 aprile 2015, n. 13
Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province
Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 7
Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo
Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36
Riordino del sistema regionale delle politiche abitative
Legge regionale 4 ottobre 2004, n. 18
Norme relative al controllo del pericolo di incidenti rilevanti. Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 sul rischio industriale. Attuazione della Direttiva 96/82/CE.
Legge regionale 6 aprile 2004, n. 6
Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale
Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32
Sistema regionale di protezione civile
Legge regionale 25 maggio 1999, n. 12
Conferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico
Legge regionale 17 maggio 1999, n. 10
Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa

Legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45
Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche

MOLISE
Legge regionale 18 ottobre 2021, n. 5
Disciplina regionale delle attività artigianali
Legge regionale 18 ottobre 2021, n. 4
Disciplina regionale delle attività commerciali
Legge regionale10 dicembre 2015, n. 18
Disposizioni di riordino delle funzioni esercitate dalle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)
Legge regionale 5 maggio 2006, n. 5
Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale
Legge regionale 7 agosto 2003, n. 25
Norme per l'elaborazione e l'attuazione del Piano di gestione dei rifiuti
Legge regionale 14 aprile 2000, n. 27
Riordino della disciplina in materia d'industria
Legge regionale 17 febbraio 2000, n. 10
Disciplina del sistema regionale di protezione civile
Legge regionale 29 settembre 1999, n. 34
Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli Enti locali, in attuazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

PIEMONTE
Legge regionale n. 30 del 03 novembre 2023
Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni
Legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015
Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)
Legge regionale n. 19 del 03 agosto 2004
Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
Legge regionale n. 16 del 19 luglio 2004
Trasferimento di funzioni alle province in materia di trasporti eccezionali, di competizioni sportive su strada e di regolamentazione della circolazione stradale
Legge regionale n. 1 del 08 gennaio 2004
Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento
Legge regionale n. 7 del 14 aprile 2003

Disposizioni in materia di protezione civile
Legge regionale n. 23 del 07 ottobre 2002
Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79
Legge regionale n. 15 del 10 giugno 2002
Partecipazione della Regione Piemonte alla ristrutturazione degli enti di formazione professionale e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni alle Province
Legge regionale n. 52 del 20 ottobre 2000
Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico
Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 (Versione vigente dal 04/05/2000 al 21/03/2001)
Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 "
(B.U. 03 maggio 2000, n. 18)
Legge regionale n. 1 del 04 gennaio 2000
Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
Legge regionale n. 28 del 12 novembre 1999
Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
Legge regionale n. 34 del 20 novembre 1998
Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali

PUGLIA
Legge regionale 18 aprile 2023, n. 8
Ordinamento della polizia locale
Legge regionale 8 novembre 2022, n. 26
Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali
Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 53
Sistema regionale di protezione civile
Legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31
Riforma del sistema di governo regionale e territoriale
Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17
Disciplina della tutela e dell'uso della costa
Legge regionale 20 maggio 2014, n. 22
Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore
Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36
Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali

Legge regionale 21 maggio 2008, n. 6
Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
Legge regionale 15 novembre 2007, n. 34
Trasferimento ai comuni della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo
Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19
Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia
Legge regionale 23 giugno 2006, n. 17
Disciplina della tutela e dell'uso della costa
Legge regionale 29 aprile 2004, n. 6
Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali
Legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica
Legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18
Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale
Legge regionale 7 agosto 2002, n. 15
Riforma della formazione professionale
Legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale
Legge regionale 30 novembre 2000, n. 21
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria
Legge regionale 30 novembre 2000, n. 20
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti
Legge regionale 30 novembre 2000, n. 19
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse geotermiche
Legge regionale 30 novembre 2000, n. 17
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale
Legge regionale 30 novembre 2000, n. 16
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di agricoltura

TOSCANA
Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 53
Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana
Legge regionale 29 febbraio 2016, n. 18

Riordino delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e della flora e delle aree naturali protette, di inquinamento delle acque, di qualità dell'aria e inquinamento atmosferico, di viabilità stradale e navigabile. Modifiche alla l.r. 88/1998

Legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70

Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015 , 39/2000 e 68/2011

Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014

Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27

Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico

Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41

Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale

Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39

Disposizioni in materia di energia

Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32

Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

Legge regionale 16 gennaio 2001, n. 1

Modifiche alla Legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 concernente l'attuazione del Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e alle Leggi regionali 3 novembre 1998, n. 77, 26 novembre 1998, n. 85, 1° dicembre 1998, n. 87, 1° dicembre 1998, n. 88 e 11 dicembre 1998, n. 91 concernenti l'attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali

Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39

Legge forestale della Toscana

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 30

Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti

Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16

Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica

Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89

Norme in materia di inquinamento acustico

Legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88

Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87

Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Legge regionale 26 novembre 1998, n. 85

Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Legge regionale 3 novembre 1998, n. 77

Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica

Legge regionale 31 luglio 1998, n. 42

Norme per il trasporto pubblico locale

UMBRIA

Legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13

Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età

Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18

Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative.

Legge regionale 2 aprile 2015 , n. 10

Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative

Legge regionale 9 luglio 2007, n. 23

Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione

Legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1

Disciplina in materia di polizia locale

Legge regionale 2 marzo 1999, n. 3

Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Legge regionale 14 Ottobre 1998, n. 34

Criteri e modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali e per l'organizzazione e l'esercizio delle stesse a livello locale. Modificazioni e integrazioni legge regionale 10 aprile 1995, n. 28

Legge regionale 2 Aprile 1998 , n. 10

Conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione trasferite alla Regione con decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143

VENETO

Legge regionale 4 aprile 2024, n. 9

Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali

Legge regionale 1° giugno 2022, n. 13
Disciplina delle attività di protezione civile
Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4
Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale
Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19
Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali
Legge regionale 12 luglio 2007, n. 16
Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche
Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti
Legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale
Legge regionale 10 luglio 1998, n. 23
Conferimento agli enti locali di funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione

ORIENTAMENTI DOTTRINALI

Bergonzini G., Delega di funzioni amministrative regionali e principio di sussidiarietà, a vent'anni dalla riforma del Titolo V (nota a Corte cost., 7 ottobre 2021, n. 189), in https://giurcost.org/contents/giurcost/studi/bergonzini.pdf
Cittadino C., I percorsi del "federalismo amministrativo" e lo stato della sua attuazione - pubblicato in "ASTRID Rassegna" n. 15 del 2005
Cortese F., Competenze amministrative nel nuovo ordinamento della Repubblica. Sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza come criteri allocativi, in https://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/rivista_5_2003/843-%20897%20Cortese.pdf
Formisano A., L'incertezza dei rapporti tra Stato e Regioni e il ruolo di supplenza della Corte costituzionale, in:
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2024/05/03-Formisano-FQC-2-2024.pdf
Gentilini A., Le funzioni non fondamentali degli enti locali: fu vero "riordino"? in https://www.ipof.it/wp-content/uploads/2021/03/4.-ALESSANDRO-GENTILINI.pdf
Scanniello Michelangelo
Gorlani M., Il nucleo intangibile dell'autonomia costituzionale dei Comuni, in https://giurcost.org/decisioni/2019/0179s-19.html

Manganaro F., Profili problematici e prospettive del sistema delle autonomie locali, in https://www.diritto.it/wp-content/uploads/2010/11/pdf_30459-1.pdf
Marini F.S., Il nuovo titolo V: l'epilogo delle garanzie costituzionali sull'allocazione delle funzioni amministrative, in: https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/1014.pdf
Scanniello M., La distribuzione delle funzioni amministrative nel nuovo Titolo V, in https://www.diritto.it/wp-content/uploads/2010/11/pdf_30459-1.pdf
Torchia L., In principio sono le funzioni (amministrative): la legislazione seguirà (a proposito della sentenza 303/2003 della Corte Costituzionale), in https://www.astrid-online.it/static/upload/protected/TORC/TORCHIA-Commento-a-Corte-cost-303_03.pdf
Tubertini C., Regioni e organizzazione dei poteri locali alla luce delle recenti riforme istituzionali, in https://rsld.padovauniversitypress.it/system/files/papers/RSLD-2020-1-08.pdf

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Sentenza Corte Cost. n. 160/2023
Sentenza Corte cost. n. 189/2021
Sentenza Corte Cost. n. 163/2021
Sentenza Corte Cost. n. 289/2019
Sentenza Corte Cost. n.129/2019
Sentenza Corte Cost. n. 10/2016
Sentenza Corte Cost. n. 22/2014
Sentenza Corte Cost. n. 213/2011
sentenza Corte Cost. n. 133/2008;
sentenza Corte Cost. n. 307/2009
Sentenza Corte Cost. n. 303/2003

OSSERVAZIONI

Il sistema delle autonomie locali si trova al centro di un rilevante e perdurante processo di trasformazione, dettato a partire dal 2005 dall'adozione di misure finanziariamente restrittive, che hanno inciso anche sull'esercizio delle funzioni portando conseguentemente ad una persistente situazione di incertezza che ha investito inevitabilmente anche il rapporto tra Regioni ed enti locali.
La necessità di una legge di riordino delle funzioni amministrative regionali e locali per alcuni settori, si rende necessaria al fine di focalizzare l'attenzione verso una maggiore valorizzazione degli enti locali in uno con l'obiettivo di perseguire l'efficienza e il miglioramento della produttività dei diversi contesti territoriali, restituendo al contempo alla Regione lo svolgimento prioritario delle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo.
Si segnala, tuttavia, che è al vaglio del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, il testo di un disegno di legge che delega il Governo alla revisione delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

Le nuove norme intendono garantire la coesione sociale, territoriale e ordinamentale, nell'unità e indivisibilità della Repubblica, la regolare costituzione e il funzionamento degli organi elettivi di comuni, province, città metropolitane ed enti locali rappresentativi del territorio e delle popolazioni, e assicurare la salvaguardia e lo sviluppo delle competenze e delle funzioni ai medesimi attribuite per il benessere delle comunità di riferimento.

Appare pertanto opportuno attendere la definizione della nuova cornice normativa, prima di intraprendere qualsivoglia iniziativa in questa direzione fermo restando che sul versante regionale, potrebbe risultare compatibile, riguardare in un'ottica manutentiva l'attuale distribuzione delle funzioni amministrative tra sé e il proprio sistema locale, in modo da eliminare, laddove possibile, accentramenti ispirati ad una logica puramente emergenziale e non in linea con la natura delle funzioni da esercitare, valorizzando, laddove possibile, il livello comunale.

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Art. 46, comma 4
(Rapporti fra Regioni ed enti locali)

1. La Regione adegua i princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
2. La Regione, in particolare:

- informa la propria attività ai princìpi dell'autonomia, della sussidiarietà, della solidarietà, della adeguatezza, della responsabilità e della differenziazione delle funzioni, in relazione alle caratteristiche dei soggetti istituzionali;
- riconosce e valorizza la partecipazione degli enti locali all'attività legislativa e amministrativa regionale, nel rispetto dei princìpi della leale collaborazione e della complementarietà delle funzioni;
- promuove la cooperazione fra Comuni, fra Province, fra Comuni e Province e tra questi Enti e la Regione in funzione degli obiettivi della programmazione;
- valorizza e promuove l'esercizio associato delle funzioni fra enti locali.
- valorizza le associazioni di rappresentanza degli enti locali.

3. In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, la Regione, conferisce le funzioni amministrative a livello locale attribuendole ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Province, alle Città metropolitane, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, garantendo il pieno esercizio della potestà organizzativa e regolamentare degli Enti locali, nonché in rapporto alla popolazione ed alle caratteristiche del territorio, enunciando espressamente i princìpi che costituiscono limite inderogabile all'autonomia normativa degli enti locali.
4. La Regione utilizza gli istituti della concertazione e della programmazione negoziata come strumenti essenziali di governo, disciplinando con legge le procedure, le forme e le modalità relative alla stipula e all'attuazione degli accordi e delle intese.
5. La Regione favorisce la gestione coordinata e associata delle funzioni da parte dei Comuni, promovendone la fusione e attribuendo alle Province un ruolo di coordinamento sul territorio nelle materie di loro competenza.
6. La Regione favorisce altresì la costituzione di Città metropolitane, promuovendo eventuali necessarie intese interregionali nel rispetto delle relative norme statali.
7. Nell'esercizio della potestà legislativa e regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.
8. Sono riservate con legge alla Regione le sole funzioni amministrative che per loro natura, o per assicurare requisiti essenziali di uniformità, vanno esercitate a livello regionale. (Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3).

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

Esprime un modello di programmazione pubblica che privilegia il ricorso a moduli convenzionali piuttosto che autoritativi e rientra nella programmazione economica c.d. "di scopo" o "per obiettivi", ove l'azione dei poteri pubblici e privati viene orientata a perseguire precise finalità di

sviluppo e di incremento dell'occupazione, in un programma di coordinamento delle varie iniziative.
Essa nasce sull'esempio degli orientamenti comunitari (principio di sussidiarietà e proporzionalità) che indicavano nell' indirizzo dal basso e nella localizzazione condivisa degli interventi i rimedi alle disfunzioni delle politiche pubbliche per il risanamento strutturale degli squilibri territoriali (sperequazione).
Prevista inizialmente per l'attuazione degli interventi straordinari per il Mezzogiorno, si diffuse nell'ordinamento giuridico italiano con la legge 142/90 sulle Autonomie locali.
Successivamente, la legge 662/96 (art. 2 comma 203-224) ha disciplinato organicamente la programmazione negoziata definendone lo scopo principale che coincide con quello di «regolare gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che comportano attività decisionali complesse, nonché la gestione unitaria delle risorse finanziarie.
La programmazione negoziata si identifica, dunque, come un "metodo" e/o una "tecnica di concertazione" – che si concretizza nell'attuazione di singole figure negoziali – attraverso la quale i soggetti pubblici tra loro o i soggetti pubblici ed i soggetti privati, in ossequio ai principi della cooperazione interistituzionale e della concertazione, pervengono alla elaborazione e realizzazione di un obiettivo che è appunto quello di "accelerare" il processo di sviluppo territoriale per creare "condizioni favorevoli ad una nuova crescita economica ed occupazionale".
Definendo per via legislativa come 'concordata' e 'consensuale' la programmazione 'negoziata', le amministrazioni autolimitano vicendevolmente, e secondo la regola operativa della reciprocità, il proprio potere discrezionale sia nelle relazioni intersoggettive tra soggetti pubblici che nei rapporti con i soggetti privati, vincolando, in questo modo, la successiva attività provvedimentale, o comunque esecutivo-applicativa di loro competenza.
Il legislatore del 1996 ha, inoltre, ampliato l'ambito di applicazione del metodo della programmazione e ha altresì individuato una dettagliata e articolata disciplina degli strumenti che la compongono (intesa istituzionale di programma, accordo di programma quadro, patto territoriale, contratto di programma, contratto d'area).
A tale intervento normativo, hanno fatto seguito numerose delibere Cipe a partire da quella del 21 marzo 1997 che costituisce un punto di svolta nella formalizzazione originaria degli istituti: i contratti vengono tipicizzati definendo le implicazioni in termini di decisioni istituzionali e di condivisione di risorse finanziarie e strumentali a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome, nonché degli enti locali.
Dal combinato disposto delle norme richiamate, emerge che accanto a strumenti a contenuto prevalentemente programmatorio che attuano una c.d. "programmazione dall'alto" poiché attivati quasi unicamente dalle amministrazioni pubbliche competenti a decidere sugli obiettivi di sviluppo economico solitamente a dimensione infra o interregionali e di durata pluriennale e da realizzare nei settori per i quali "sia indispensabile l'azione congiunta di Governo, Regione e Provincia autonoma", come l'intesa istituzionale di programma, ed ove il coinvolgimento del soggetto privato o dell'amministrazione locale è previsto in via secondaria, come nell'accordo di programma quadro, sono presenti figure a contenuto prevalentemente "operativo" e che attuano una c.d. programmazione "dal basso" in quanto stipulate tra soggetti pubblici locali e tra questi e i soggetti privati ove questi ultimi vengono attivamente coinvolti sia nel processo di elaborazione degli obiettivi di sviluppo locale sia nella loro effettiva realizzazione. Ci si riferisce, in particolare, al patto

territoriale - "caratterizzato da obiettivi di promozione dello sviluppo locale nell'ambito subregionale compatibili con uno sviluppo sostenibile" ed "integrati tra loro" - e al contratto d'area - ovvero quello "strumento operativo funzionale alla realizzazione di un ambiente economico favorevole all'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali ed alla creazione di nuova occupazione" - attivabili entrambi per l'attuazione di un programma di interventi nei settori dell'industria, agroindustria, servizi e turismo, agricoltura e pesca.
Infine, sempre per la creazione di occupazione in aree particolarmente arretrate è previsto il contratto di programma stipulato dall' "amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali" per la "realizzazione in aree definite di organici piani di investimenti produttivi, operanti anche in più settori che potranno comprendere attività di ricerca ed attività di servizio a gestione consortile" nei medesimi settori.
Non può, poi, sottacersi che la programmazione negoziata nasce soprattutto per concretizzare nei processi normativi relativi allo sviluppo economico, un maggior coinvolgimento delle istituzioni pubbliche locali e delle forze economiche e sociali in ossequio al c.d. "regionalismo economico", in linea con gli indirizzi degli anni novanta tesi a ridefinire in chiave federalistica il governo dell'economia, sulla base del presupposto che singolarmente né i soggetti pubblici, né quelli privati abbiano le capacità e le risorse sufficienti al perseguimento delle finalità di sviluppo economico, indicate dalle istituzioni (comunitarie europee e nazionali)".
Ciò ha comportato lo spostamento sull'asse regionale delle politiche di sviluppo programmato che vede le regioni coinvolte a pieno titolo nella gestione degli strumenti di programmazione negoziata e che ha trovato copertura costituzionale a seguito della Riforma del Titolo V.
Invero, il novellato art.117 Cost. non compie alcuna allusione alle politiche dello sviluppo del territorio in generale, alla metodologia della programmazione negoziata in particolare.
Nella puntuale delimitazione degli ambiti di competenza normativa assegnati alle regioni non è dato intravede lo spazio per la strumentazione programmatoria, con riferimento sia alla potestà legislativa concorrente sia alla potestà legislativa esclusiva.
Ciò nondimeno non si deve escludere che nel nuovo assetto costituzionale il metodo della programmazione possa rientrare nella competenza normativa attribuita alle regioni in via esclusiva sulla base dell'assunto secondo il quale sono assegnate alla competenza esclusiva delle regioni le materie non riservate espressamente alla legislazione dello Stato.
Per altro verso, le espressioni «governo del territorio» e «tutela e sicurezza del lavoro» inducono a ritenere configurabile la collocazione sistematica della programmazione negoziata sul versante della competenza regionale concorrente, partendo dalla *ratio* sottesa alla locuzione «governo del territorio» da intendere come «insieme delle politiche di governance del territorio»; ma si desume anche dai rilievi interpretativi sorti sulla dizione «tutela e sicurezza del lavoro», per la parte circoscritta all'ambito del mercato del lavoro e della gestione amministrativa dello stesso; alle politiche attive del lavoro, della programmazione e del coordinamento delle iniziative per incrementare l'occupazione; alle modalità di implementazione nel mercato del lavoro delle politiche suddette, in particolare.
Alla luce del mutato assetto costituzionale è stata emanata la delibera del CIPE del 25 luglio 2003 in tema di "Regionalizzazione dei Patti Territoriali e Coordinamento Governo, Regioni e Province Autonome per i Contratti di Programma", adottata in recepimento dell' Accordo del 15 aprile 2003

in sede di Conferenza Unificata Stato – Regioni – Autonomie locali sancito "tenuto conto della riforma del titolo V" per avviare e realizzare "le procedure per la regionalizzazione degli strumenti" che vengono identificati come "strumenti di sviluppo locale" iniziando da "i patti territoriali ed i contratti di programma" "fino ad includere tutti gli strumenti di programmazione negoziata per lo sviluppo locale ai sensi dell'art. 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge regionale 16 aprile 2002, n. 191 – (in particolare Titolo II e artt. 39-47)
Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 – (Articolo 13)
Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE

Delibera numero 26, del 25 Luglio 2003
Regionalizzazione dei patti territoriali e coordinamento governo, regioni e province autonome per i contratti di programma
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 – (artt. 60 e 61)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Art. 34
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
Legge 24 giugno 1997, n. 196 (art. 25, comma 3)
Norme in materia di promozione dell'occupazione
Delibera numero 29, del 21 Marzo 1997
Disciplina della programmazione negoziata
Legge 23 dicembre 1996 n 662 (art 2 commi 203-224)
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
Legge 7 agosto 1990, n. 241 – (art. 15)
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA REGIONALE

ABRUZZO
Legge Regionale 08 agosto 2012, n. 40
Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale – CAPO III

Legge regionale 2 agosto 1997, n. 85
Norme in materia di Programmazione.

BASILICATA
Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 20
Misure finalizzate alla promozione dei sistemi produttivi locali e dei contratti di rete
Legge regionale 24 giugno 1997, n. 30
Nuova disciplina degli strumenti e delle procedure della programmazione regionale

CAMPANIA
Legge Regionale 6 maggio 2019, n. 5.
Disposizioni per la tutela dei corpi idrici della Campania, per la valorizzazione integrata sostenibile dei bacini e sottobacini idrografici e la diffusione dei Contratti di Fiume
Legge regionale n. 13 del 13 ottobre 2008
Piano territoriale regionale
Legge regionale n.16 del 22 dicembre 2004
Norme sul governo del territorio

EMILIA – ROMAGNA
Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 5
Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali
Legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 **(Titolo II)**
Legge per la montagna

LAZIO
Legge regionale 06 Agosto 1999, n. 14/a
Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo
Legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 – (Art. 18)
Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa
Legge regionale 11 aprile 1986, n. 17
Norme sulle procedure della programmazione

LIGURIA
Legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 – (Art. 11)
Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
Legge regionale 5 aprile 1994, n. 18
Norme sulle procedure di programmazione

LOMBARDIA
Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19

Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale
Regolamento 22/12/2020, n. 6
Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale).

MARCHE
Legge regionale 12 novembre 2012, n. 31
Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua
Legge regionale 5 agosto 1992, n. 34
Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio.

MOLISE
Legge regionale n. 17/1999
Disciplina del procedimento per l'accordo di programma

PIEMONTE
Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 – (Art. 22)
Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione
Legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43
Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali

PUGLIA
Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 63
Norme per programmi d'area integrati
Legge regionale 7 aprile 1999, n. 8
Costituzione del fondo regionale per la programmazione negoziata.

TOSCANA
Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 .
Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 – (Capo II *bis*)
Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa

UMBRIA
Legge regionale 28 Febbraio 2000 , n. 13
Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria.
Legge regionale 7 aprile 1999, n. 8
Costituzione del fondo regionale per la programmazione negoziata

VENETO
Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35
Nuove norme sulla programmazione

ORIENTAMENTI DOTTRINALI

D'Arcangelo L., La programmazione negoziata tra crisi ideologica e virtuosismi locali, in https://docenti.unimc.it/raffaella.niro/teaching/2019/20481/files/materiali-articoli-saggi-etc.-a-supporto-dei-temi-trattati-a-lezione/la-programmazione-negoziata

Di Gaspare G., Gli strumenti negoziali della governance esterna e della governance istituzionale, in https://amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2010/04/15510_governance-esterna-e-governance-istituzionale.pdf

Gentile S., Tutela della concorrenza e programmazione negoziata al vaglio della Corte costituzionale: verso un ritaglio restrittivo delle competenze regionali e locali nel sistema delle autonomie? in:
https://amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2010/04/Gentile_tutela.pdf

La funzione costituzionale dei patti territoriali. Un importante, ma parziale riconoscimento dalla giustizia amministrativa in https://www.diritto.it/la-funzione-costituzionale-dei-patti-territoriali-un-importante-ma-parziale-riconoscimento-dalla-giustizia-amministrativa/

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (Sezione Prima).
Sentenza del 17 luglio 2009, n. 1348/2009

Sentenza Corte cost. n. 134 del 2005

Sentenza Corte cost. n. 14 del 2004

OSSERVAZIONI

La previsione statutaria, in relazione alla sussistenza di una pluralità di funzioni amministrative, individua gli istituti della concertazione e della programmazione negoziata come necessari strumenti di governo. Il legislatore statutario ha valutato come necessaria l'adozione di una legge in materia con previsioni anche puntuali, come suggerisce peraltro il tenore della disposizione (procedure, forme e modalità) finalizzata a disciplinare compiutamente gli strumenti della programmazione negoziata declinandone i passaggi sia nella fase della stipula che dell'attuazione.

Come emerso dall'analisi, ad oggi manca una normativa in materia potendosi solo rinvenire previsioni dedicate al tema, nell'articolato della legge urbanistica.

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Art. 46, comma 5
(Rapporti fra Regione ed enti locali)

1. La Regione adegua i princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
2. La Regione, in particolare:

- informa la propria attività ai princìpi dell'autonomia, della sussidiarietà, della solidarietà, della adeguatezza, della responsabilità e della differenziazione delle funzioni, in relazione alle caratteristiche dei soggetti istituzionali;
- riconosce e valorizza la partecipazione degli enti locali all'attività legislativa e amministrativa regionale, nel rispetto dei princìpi della leale collaborazione e della complementarietà delle funzioni;
- promuove la cooperazione fra Comuni, fra Province, fra Comuni e Province e tra questi Enti e la Regione in funzione degli obiettivi della programmazione;
- valorizza e promuove l'esercizio associato delle funzioni fra enti locali.
- valorizza le associazioni di rappresentanza degli enti locali.

3. In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, la Regione, conferisce le funzioni amministrative a livello locale attribuendole ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Province, alle Città metropolitane, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, garantendo il pieno esercizio della potestà organizzativa e regolamentare degli Enti locali, nonché in rapporto alla popolazione ed alle caratteristiche del territorio, enunciando espressamente i princìpi che costituiscono limite inderogabile all'autonomia normativa degli enti locali.
4. La Regione utilizza gli istituti della concertazione e della programmazione negoziata come strumenti essenziali di governo, disciplinando con legge le procedure, le forme e le modalità relative alla stipula e all'attuazione degli accordi e delle intese.
5. La Regione favorisce la gestione coordinata e associata delle funzioni da parte dei Comuni, promovendone la fusione e attribuendo alle Province un ruolo di coordinamento sul territorio nelle materie di loro competenza.
6. La Regione favorisce altresì la costituzione di Città metropolitane, promuovendo eventuali necessarie intese interregionali nel rispetto delle relative norme statali.
7. Nell'esercizio della potestà legislativa e regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.
8. Sono riservate con legge alla Regione le sole funzioni amministrative che per loro natura, o per assicurare requisiti essenziali di uniformità, vanno esercitate a livello regionale. (Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3).

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

La gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali è finalizzata a superare le difficoltà legate alla frammentazione dei piccoli Comuni per la razionalizzazione della spesa e per il conseguimento di una maggiore efficienza dei servizi.
L'ordinamento prevede la possibilità di esercitare in forma associata le funzioni locali attraverso due strumenti: la convenzione e l'unione di comuni.
Gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato determinati funzioni e servizi che hanno natura contrattuale- soggette pertanto alla disciplina del codice civile seppur deliberate dagli organi consiliari degli enti interessati – e consistono in accordi organizzativi mediante i quali gli enti locali concordano tra loro le modalità di svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi.
In alternativa, due o più comuni possono costituire una unione, vero e proprio ente locale dotato di statuto e di organi rappresentativi propri, per l'esercizio stabile di funzioni e servizi.
La legge n. 56 del 2014 ha mantenute ferme le due tipologie di unione previste già in precedenza: quella, facoltativa, per l'esercizio associato di determinate funzioni e quella obbligatoria per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per l'esercizio delle funzioni fondamentali da parte dei comuni. Ad entrambe si applicano le modalità definite dall'art. 32 del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000).
Per le unioni obbligatorie è stato stabilito un ulteriore limite demografico minimo necessario per l'istituzione dell'unione fissato in 3.000 abitanti qualora si tratti di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane (almeno tre comuni).
Lo Stato e le regioni, secondo le proprie competenze, possono inoltre attribuire alcune funzioni provinciali anche alle unioni di comuni.
L'obbligo di esercizio associato delle funzioni dei piccoli comuni è stato previsto (dal decreto legge n. 78 del 2010) con la seguente scadenza temporale:
entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali
entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali
entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27
L'entrata in vigore dell'esercizio obbligatorio di tutte le funzioni comunali dei piccoli comuni è stata prorogato più volte, da ultimo al 31 dicembre 2022 da parte del DL 228/2021.
L'articolo 14, comma 27, del decreto legge 78 del 2010 individua le seguenti funzioni fondamentali dei Comuni:
- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

- organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (questa funzione è esclusa tra quelle da esercitare obbligatoriamente in forma associata, v. art. 14, co. 28, D.L. 78/2010);
- servizi in materia statistica.

Le regioni hanno il compito di individuare i livelli territoriali ottimali di esercizio associato di funzioni comunali, di promuovere e favorire l'associazionismo.

Disposizioni incentivanti sono previste anche da parte dello Stato nella forma di contributi e di agevolazioni in materia di rispetto del patto di stabilità interno. Gli incentivi sono destinati sia ai comuni che stipulano convenzioni o che formano unioni di comuni, sia a quelli che danno vita a fusioni di comuni.

La fusione di due o più comuni, con l'istituzione di un nuovo comune, costituisce la forma più compiuta di semplificazione e razionalizzazione della realtà dei piccoli comuni: tale possibilità, attraverso la soppressione o l'accorpamento di comuni preesistenti è prevista dalla Costituzione, che all'articolo 133 prevede che "La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni". Pertanto, è la stessa Carta costituzionale che individua il soggetto competente alla decisione, la Regione, indica lo strumento giuridico necessario, la legge regionale, e abbozza la scansione procedimentale, prevedendo che la fusione sia decisa "sentite le popolazioni interessate".

La norma costituzionale è integrata dalla fonte legislativa ordinaria, competente a declinare i principi fissati dalla Costituzione in una disciplina il più possibile organica. Tuttavia, in questo specifico ritaglio di materia, il riparto tra competenza statale e regionale si presenta abbastanza problematico poiché, si registra un intreccio tra le fonti statali il Tuel e legge 56/2014, da un lato; le leggi regionali che cercano di adattare il procedimento di variazione territoriale alle peculiarità del territorio regionale, dall'altro.

In base alla disciplina introdotta dalla legge 56/2014 è possibile distinguere, a livello legislativo, due tipologie di fusione tra Comuni: una fusione "tradizionale" che produce, come primo effetto, l'estinzione giuridica dei Comuni interessati dal processo aggregativo e la costituzione di un nuovo Comune; una fusione per incorporazione, in cui la soppressione di uno o più Comuni agisce in corrispondenza della sostanziale continuità giuridica del Comune incorporante, benché la legge preveda la possibilità di una sua diversa denominazione.

La legge de qua prevede una serie di misure agevolative o di maggior favore volte alla salvaguardia della specificità dei Comuni che hanno dato luogo a fusione ed al mantenimento a favore del comune di nuova istituzione delle disposizioni più favorevoli.
Tra le misure introdotte figurano:
- la previsione, all'art. 1, c. 118, che al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni;
- la possibilità sancita all'art. 1, c. 119, per i comuni istituiti a seguito di fusione, di poter utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente;
- la previsione per la quale l'istituzione del nuovo comune non priva, tra l'altro i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali (art. 1, c. 128);
- la possibilità, per le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, di poter individuare idonee misure volte ad incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione (art. 1, c. 131);
- la possibilità, per i comuni risultanti da una fusione, di mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune (art. 1, c. 132).

L'istituto della fusione è previsto, altresì, dall'art. 15 dello stesso TUEL il quale, dopo aver specificato che la modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni è demandata alle Regioni sentite le popolazioni interessate e nelle forme previste dalla legge regionale, tramite richiamo agli artt. 117 e 133 della Costituzione, definisce la fusione quale istituto da utilizzare con preferenza nell'istituzione di nuovi comuni.
L'istituzione di un nuovo Comune tramite fusione deve essere contraddistinta da una procedura bifasica: la preventiva consultazione popolare quale strumento di salvaguardia dell'autonomia dell'ente locale nei confronti della Regione che si esprime nell'indizione di un referendum finalizzato a riscontrare le effettive esigenze della popolazione interessata dall'eventuale modifica dell'assetto territoriale comunale. Nella seconda fase, sulla base della legge regionale generale sul procedimento viene emanata la legge regionale istitutiva di un nuovo Comune, c.d. legge-provvedimento, alla quale è riconosciuta la potestà di disporre direttamente sulla specifica situazione derivante dalla fusione di preesistenti.
A livello regionale si possono quindi menzionare tre diversi ambiti di intervento:
- leggi regionali di disciplina generale del procedimento di formazione delle singole leggi istitutive di nuovi Comuni;
- leggi regionali di disciplina dello speciale referendum consultivo territoriale;

- leggi regionali provvedimentali che concretamente dispongono e regolano la singola fusione.

Le principali fasi del procedimento legislativo di fusione, che ricorrono in tutte le leggi regionali sul procedimento legislativo, sono in linea di massima:

- esercizio della iniziativa legislativa;
- giudizio preliminare di meritevolezza che culmina nella decisione di deliberare o meno l'indizione del referendum, definendo quesito e ambito territoriale;
- svolgimento del referendum e presa d'atto dei risultati;
- decisione definitiva sulla legge di fusione;

a cui fa seguito una fase

- dedicata all'istituzione del nuovo Comune e alle successive prime elezioni dei suoi organi.

Occorre precisare, però, che le motivazioni della fusione, i vantaggi attesi, le possibili criticità, il loro esame calato nello specifico contesto territoriale di riferimento alla luce delle sue caratteristiche demografiche, economiche e territoriali sono oggetto di una valutazione a monte, compiuta prima di attivarsi da chi promuove l'iniziativa legislativa e soprattutto dalle amministrazioni comunali interessate, per assumere una decisione matura e consapevole sull'opportunità o meno di dare il via ad un percorso legislativo di fusione.

Tale valutazione a monte si traduce molto spesso nell'elaborazione di uno studio di fattibilità che può essere elaborato dalle amministrazioni comunali al loro interno o affidato ad una ditta esterna e che, comunque, non rappresenta una fase formalizzata del procedimento legislativo di fusione.

Il nuovo Comune viene istituito con legge regionale, che generalmente contiene:

• la denominazione del nuovo Comune;
• la data di istituzione del nuovo ente, che di norma è il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione della legge di fusione;
• la definizione del territorio del nuovo Comune;
• le principali norme successorie per il subentro del nuovo Comune ai preesistenti Comuni che hanno deciso di fondersi;
• tutele specifiche legate ad aspetti peculiari dei Comuni preesistenti;
• eventuali indicazioni speciali sulla sede provvisoria del nuovo Comune;
• l'esatto riconoscimento del contributo regionale annuo decennale spettante alla nuova fusione

Al fine di favorire la fusione dei comuni, l'articolo 15, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico enti locali) prevede che lo Stato eroghi appositi contributi straordinari per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. A tal fine, la norma prevede che ogni anno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

Si è passati, gradualmente, dal 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e in misura comunque non superiore a 1,5milioni di euro, al 60% dei trasferimenti stessi, a decorrere dall'anno 2018, nel limite degli stanziamenti previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario (DM Interno 25/6/2019).

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge regionale 2 febbraio 2018, n. 2
Istituzione del Comune di Corigliano - Rossano derivante dalla fusione dei comuni di Corigliano Calabro e di Rossano
Legge regionale 5 maggio 2017, n. 11
Istituzione del Comune di Casali del Manco mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta
Legge regionale 24 novembre 2006, n. 15
Riordino territoriale ed incentivazione delle forme associative di Comuni
Legge regionale 5 aprile 1983, n. 13
Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE

Cost. Art. 133, comma 2
Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (art. 21 - stanziamenti contributo statale)
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – (comma 492 -quantificazione spazi finanziari regionali – priorità comuni fusi)
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – (art.1 comma 229personale: assunzione personale a tempo indeterminato)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
Legge 7 aprile 2014, n.56
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni
Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 – (art. 20)
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ***((nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario))***.
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
Decreto legge 25 novembre 1996, n. 599
Misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (art.1 comma 730 (contributi statali – quota "Fondo solidarietà comunale")
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).
Decreto 25 giugno 2019 "Modalità, criteri e termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni nati da fusione"
Decreto 27 aprile 2018 su modalità e termini per l'attribuzione dei contributi per fusione
Decreto Ministero Interno 27 giugno 2017 - Modalità, criteri e termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni istituiti a seguito di fusioni a decorrere dall'anno 2017

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA REGIONALE

ABRUZZO
Legge regionale 17 marzo 2023, n. 13
Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara.

CAMPANIA
Legge Regionale n.16 dell'11 novembre 2013
Istituzione del comune unico di Montoro mediante la fusione dei comuni di Montoro inferiore e Montoro superiore

EMILIA ROMAGNA
Legge regionale 5 dicembre 2018,n. 18
Istituzione del comune di Sorbolo mezzani mediante fusione dei comuni di Mezzani e Sorbolo nella provincia di Parma
Legge regionale 5 dicembre 2018, n. 17
Istituzione del comune di riva del Po mediante fusione dei comuni di Berra e Ro nella provincia di Ferrara
Legge regionale 5 dicembre 2018, n. 16
Istituzione del comune di Tresignana mediante fusione dei comuni di Formignana e Tresigallo nella provincia di Ferrara
Legge regionale 18 luglio 2017, n. 13

Istituzione del comune di Alta Val Tidone mediante fusione dei comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara nella provincia di Piacenza

Legge regionale 19 dicembre 2016,n.23

Istituzione Del Comune Di Terre Del Reno Mediante Fusione Dei Comuni Di Mirabello E Sant'Agostino Nella Provincia Di Ferrara

Legge regionale del 23 novembre 2015 , n. 21

Istituzione Del Comune Di Montescudo - Monte Colombo Mediante Fusione Dei Comuni Di Monte Colombo E Montescudo Nella Provincia Di Rimini

Legge regionale 23 novembre 2015, n. 20

Istituzione del comune di Polesine Zibello mediante fusione dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello in Provincia di Parma.

Legge regionale 23 novembre 2015, n. 19

Istituzione del Comune di Alto Reno Terme mediante fusione dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme in Provincia di Bologna.

Legge regionale 9 luglio 2015, n. 8 i

Istituzione del comune di Ventasso mediante fusione dei comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto in Provincia di Reggio Emilia.

Legge regionale 7 febbraio 2013, n 1

Istituzione del comune di Valsamoggia mediante fusione dei 5 Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno in Provincia di Bologna.

Legge regionale 7 novembre 2013, n. 18

Istituzione del comune di Fiscaglia mediante fusione dei 3 Comuni di Massa Fiscaglia, Migliarino e Migliaro in Provincia di Ferrara.

Legge regionale 7 novembre 2013, n. 19

Istituzione del comune di Poggio Torriana mediante della fusione dei 2 Comuni di Poggio Berni e Torriana in Provincia di Rimini.

Legge regionale 7 novembre 2013, n. 20

Istituzione del Comune Di Sissa Trecasali mediante fusione dei 2 Comuni di Sissa e Trecasali in Provincia di Parma.

LOMBARDIA

Legge Regionale 29 dicembre 2023 n. 10

Istituzione del comune di Uggiate con Ronago mediante fusione dei comuni Ronago e di Uggiate - Trevano, in provincia di Como

Legge Regionale 21 ottobre 2022 n. 21

Istituzione del comune di Bardello con Malgesso e Bregano mediante fusione dei comuni di Bardello, Malgesso e Bregano, in provincia di Varese

Legge Regionale 11 febbraio 2019 n. 3

Istituzione del comune di Cadrezzate con Osmate mediante fusione dei comuni di Cadrezzate e Osmate, in provincia di Varese

Legge Regionale 4 febbraio 2019 n. 1

Istituzione del comune di Vermezzo con Zelo mediante fusione dei comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone, nella Città metropolitana di Milano

Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 27

Istituzione del comune Colli Verdi mediante fusione dei comuni di Canevino, Ruino e Valverde, in provincia di Pavia

Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 26

Istituzione del comune di Piadena Drizzona mediante fusione dei comuni di Piadena e Drizzona, in provincia di Cremona

Legge Regionale 6 dicembre 2018 n. 21

Istituzione del comune di Solbiate con Cagno mediante fusione dei comuni di Solbiate e Cagno, in provincia di Como

Legge Regionale 30 ottobre 2018 n. 14

Istituzione del comune di Borgocarbonara mediante fusione dei comuni Borgofranco sul Po e Carbonara di Po, in provincia di Mantova

Legge Regionale 11 dicembre 2017 n. 32

Istituzione del comune di Borgo Mantovano, mediante la fusione dei comuni di Pieve di Coriano, Revere e Villa Poma, in provincia di Mantova

Legge Regionale 11 dicembre 2017 n. 31

Istituzione del comune di Valvarrone mediante la fusione dei comuni di Introzzo, Tremenico e Vestreno, in provincia di Lecco

Legge Regionale 11 dicembre 2017 n. 30

Istituzione del comune di Centro Valle Intelvi mediante la fusione dei comuni di Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi e San Fedele d'Intelvi, in provincia di Como

Legge Regionale 11 dicembre 2017 n. 29

Istituzione del comune di Castelgerundo, mediante la fusione dei comuni di Cavacurta e Camairago, in provincia di Lodi

Legge Regionale 28 dicembre 2016 n. 32

Istituzione del comune di Alta Valle Intelvi, mediante la fusione dei comuni di Ramponio Verna, Lanzo d'Intelvi e Pellio Intelvi, in provincia di Como

Regolamento Regionale 27 gennaio 2016 n. 2

Modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 'Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)'

Legge Regionale 30 dicembre 2015 n. 45

Istituzione del comune di Corteolona e Genzone, mediante la fusione dei comuni di Corteolona e Genzone, in provincia di Pavia

Legge Regionale 27 gennaio 2015 n. 1

Istituzione del comune di La Valletta Brianza, mediante la fusione dei comuni di Perego e Rovagnate, in provincia di Lecco

Legge Regionale 30 gennaio 2014 n. 10

Istituzione del comune di Tremezzina, mediante la fusione dei comuni di Lenno, Ossuccio, Tremezzo e Mezzegra, in provincia di Como(1)

Legge Regionale 30 gennaio 2014 n. 9

Istituzione del comune di Borgo Virgilio, mediante la fusione dei comuni di Virgilio e Borgoforte, in provincia di Mantova(1)

Legge Regionale 30 gennaio 2014 n. 8

Istituzione del comune di Maccagno con Pino e Veddasca, mediante la fusione dei comuni di Maccagno, Pino sulla sponda del Lago Maggiore e Veddasca, in provincia di Varese

Legge Regionale 30 gennaio 2014 n. 7

Istituzione del comune di Cornale e Bastida, mediante la fusione dei comuni di Cornale e Bastida Dé Dossi, in provincia di Pavia

Legge Regionale 30 gennaio 2014 n. 6

Istituzione del comune di Verderio, mediante la fusione dei comuni di Verderio Inferiore e Verderio Superiore, in provincia di Lecco

Legge Regionale 30 gennaio 2014 n. 5

Istituzione del comune di Colverde, mediante la fusione dei comuni di Drezzo, Gironico e Parè, in provincia di Como

Legge Regionale 30 gennaio 2014 n. 4

Istituzione del comune di Bellagio, mediante la fusione dei comuni di Bellagio e Civenna, in provincia di Como

Legge Regionale 30 gennaio 2014 n. 3

Istituzione del comune di Val Brembilla, mediante la fusione dei comuni di Brembilla e Gerosa, in provincia di Bergamo

Legge Regionale 30 gennaio 2014 n. 2

Istituzione del comune di Sant'Omobono Terme, mediante la fusione dei comuni di Sant'Omobono Terme e Valsecca, in provincia di Bergamo

Legge Regionale 10 febbraio 2011 n. 1

Istituzione del Comune di Gravedona ed Uniti, mediante fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona, in provincia di Como

Legge Regionale 27 giugno 2008 n. 19

Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

Legge Regionale 29 novembre 2002 n. 29

Istituzione del comune di San Siro, mediante fusione dei comuni di Sant’Abbondio e Santa Maria Rezzonico, in provincia di Como

MARCHE

Legge regionale 5 marzo 2020, n. 8

Incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro

Legge regionale 12 dicembre 2018, n. 47

Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Auditore e Sassocorvaro, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche".

Legge regionale 22 dicembre 2016, n. 34

Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche"

Legge regionale 07 dicembre 2016, n. 29

Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina ai sensi dell'articolo 2, comma 1, Lettera A), della Legge Regionale 16 gennaio 1995. n. 10 "Norme sul Riordinamento Territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche"

Legge regionale 07 dicembre 2016, n. 28

Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, Lettera A), della Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul Riordinamento Territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche"

Legge regionale 24 ottobre 2016, n. 25

Incorporazione del Comune di Acquacanina nel Comune di Fiastra

Legge regionale 13 dicembre 2013, n. 47

Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella regione Marche"

Legge regionale 22 luglio 2013, n. 18

Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche"

VENETO

Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 35

Istituzione del nuovo Comune denominato 'Santa Caterina d'Este' mediante fusione dei Comuni di Carceri e Vighizzolo d'Este della Provincia di Padova

Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 34

Istituzione del nuovo Comune denominato 'Setteville' mediante fusione dei Comuni di Quero Vas e Alano di Piave della Provincia di Belluno

Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 33

Istituzione del nuovo Comune denominato 'Sovizzo' mediante fusione dei Comuni di Sovizzo e Gambugliano della Provincia di Vicenza
Legge regionale 6 settembre 2023, n. 23

Disposizioni in materia di associazionismo intercomunale, fusioni di comuni e intese programmatiche di area (IPA).
Legge regionale 18 febbraio 2019, n. 11

Istituzione del nuovo Comune denominato 'Lusiana Conco' mediante fusione dei Comuni di Lusiana e Conco della Provincia di Vicenza
Legge regionale 18 febbraio 2019, n. 10

Istituzione del nuovo Comune denominato 'Colceresa' mediante fusione dei Comuni di Mason Vicentino e Molvena della Provincia di Vicenza
Legge regionale 24 gennaio 2019, n. 3

Istituzione del nuovo Comune denominato 'Valbrenta' mediante fusione dei Comuni di Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario e Campolongo sul Brenta della Provincia di Vicenza
Legge regionale 24 gennaio 2019, n. 2

Istituzione del nuovo Comune denominato 'Pieve del Grappa' mediante fusione dei Comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa della Provincia di Treviso
Legge regionale 24 gennaio 2019, n. 1

Istituzione del nuovo Comune denominato 'Borgo Valbelluna' mediante fusione dei Comuni di Mel, Lentiai e Trichiana della Provincia di Belluno
Legge regionale 16 febbraio 2018, n. 6

Istituzione del nuovo Comune denominato 'Borgo Veneto' mediante fusione dei Comuni di Saletto, Santa Margherita d'Adige e Megliadino San Fidenzio della Provincia di Padova
Legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5

Istituzione del nuovo Comune denominato 'Barbarano Mossano' mediante fusione dei Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano della Provincia di Vicenza
Legge regionale 17 febbraio 2017, n. 5

Istituzione del nuovo comune denominato 'Val Liona' mediante fusione dei comuni di Grancona e San Germano dei Berici della Provincia di Vicenza
Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 6

Istituzione del nuovo Comune denominato 'Alpago' mediante fusione dei Comuni di Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago e Puos d'Alpago della Provincia di Belluno
Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 5

Istituzione del nuovo Comune denominato 'Val di Zoldo' mediante fusione dei Comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto della Provincia di Belluno
Legge regionale 21 febbraio 2014, n. 9

Istituzione del nuovo Comune di Longarone mediante fusione dei Comuni di Longarone e Castellavazzo della Provincia di Belluno.

Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 34

Istituzione del nuovo Comune di Quero Vas mediante fusione dei Comuni di Quero e Vas della Provincia di Belluno.

Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40

Norme in materia di unioni montane.

Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18

Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

Legge regionale 21 marzo 1995, n. 14

Istituzione del nuovo comune di Due Carrare mediante fusione dei Comuni di Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano della provincia di Padova

Legge regionale 14 settembre 1994, n. 49

Istituzione del nuovo comune di 'Porto Viro' mediante fusione dei comuni di Contarina e Donada della provincia di Rovigo

Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25

Norme in materia di variazioni provinciali e comunali

ORIENTAMENTI DOTTRINALI

Filippini R. e Maglieri A., Il procedimento legislativo di fusione di Comuni nelle leggi regionali in https://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/Rivista_2_2015/Filippini.pdf

Giupponi T. F. Autonomie territoriali e processi di riforma: le forme associative degli enti locali tra legge statale e legge regionale, in https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0200_giupponi.pdf

Tommasi C., Fusione e incorporazione alla luce della sentenza n. 50 del 2015 della Corte costituzionale, in https://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/Rivista_2_2015/Filippini.pdf

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

- Riguardo al processo di fusione per incorporazione, si richiama la ricostruzione della Corte cost. nella **sentenza n. 50/2015** che nel valorizzare l'apporto della fonte statale quantomeno con riguardo alla fusione per incorporazione, al considerato in diritto 6.2.2 afferma che (…) La disposizione (sub comma 130) relativa alla fusione di Comuni di competenza regionale non ha ad oggetto l'istituzione di un nuovo ente territoriale (che sarebbe senza dubbio di competenza regionale), bensì l'incorporazione in un Comune esistente di un altro Comune, e cioè una vicenda (per un verso aggregativa e, per altro verso, estintiva) relativa, comunque, all'ente territoriale Comune, e come tale, quindi,

ricompresa nella competenza statale nella materia «ordinamento degli enti locali», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.». Inoltre, la Corte chiarisce: « ... l'estinzione di un Comune e la sua incorporazione in un altro Comune incidono sia sull'ordinamento del primo che del secondo, oltre che sulle funzioni fondamentali e sulla legislazione elettorale applicabile. Dal che la non fondatezza, anche in questo caso, della censura di violazioni del titolo di competenza fatto valere dalle ricorrenti, in prospettiva del criterio residuale di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost.».

Se ne deduce che la competenza legislativa nel caso di fusione "tradizionale" rimane confermata in capo alle Regioni (visto che in tal caso si istituisce un nuovo Comune); viceversa, la fusione per incorporazione è da ricondursi alla potestà legislativa statale, in quanto il processo di incorporazione – da cui non nasce un nuovo Comune – rientrerebbe nella materia «ordinamento enti locali», e comunque incide su funzioni fondamentali e legislazione elettorale applicabile.

- Secondo il consolidato orientamento della Corte Costituzionale **(sentenze n. 214 del 2010, n. 237 del 2004, n. 279 del 1994, n. 107 del 1983 e n. 204 del 1981**) il riferimento contenuto nell'art. 133 Cost. alla consultazione delle popolazioni interessate da parte della Regione richiede il percorso referendario: non sono ammesse deroghe per ipotesi ritenute di minor rilievo, così come non si può prescindere dall'approvazione di una legge regionale per l'istituzione del nuovo comune Il referendum, che assicura la totale libertà di manifestazione dell'opinione dei cittadini interessati, "non può considerarsi sostitutivo dalla sottoscrizione di istanze dei cittadini dirette a promuovere iniziative di variazione territoriale, essendo evidente che la sottoscrizione di dette istanze costituisce un modo di espressione dell'opinione che non offre garanzie circa la libertà di ciascuno in relazione a possibili condizionamenti esterni". L'obbligo di sentire tali popolazioni è inteso come espressione di un "principio generale ricevuto dalla tradizione storica", che richiede la partecipazione delle comunità locali "a talune fondamentali decisioni che la riguardano
  Tale procedura – definita dalla stessa Corte "aggravata" – è regolata, quanto al suo ambito applicativo e alle sue modalità attuative, con legge regionale (**sent. n. 36 del 2011**).

- Secondo il consolidato orientamento della Corte Costituzionale, la legge provvedimento, atipica e rinforzata – perché adottata all'esito di un procedimento specifico, che ne costituisce presupposto di validità e parametro di ragionevolezza –con cui si procede ad una variazione di territorio comunale o all'istituzione di un nuovo comune ha una valenza politica autonoma = NON è una mera legge di approvazione/recepimento dell'esito referendario (**sent. 2/2018**)

- L'organo politico regionale deve tener conto della volontà espressa dalle popolazioni locali interessate, ma «componendo nella propria esclusiva valutazione discrezionale gli

interessi, sottesi alle valutazioni, eventualmente contrastanti, emersi nella consultazione» (**n. 94 del 2000**)

OSSERVAZIONI

Dalla ricognizione delle più importanti previsioni in materia di fusioni, traspare l'importanza che il legislatore statale ha inteso annettere a tale istituto, facendo leva oltre che su contributi finalizzati anche su misure di carattere ordinamentale.
Nell'attuale quadro normativo regionale si riscontra l'assenza di una legge organica di riferimento che disciplini in maniera puntuale l'iter procedurale e la cui adozione sarebbe utile a superare una serie di carenze e criticità legate alla gestione di questo complesso procedimento.
Si evidenzia, in particolare, l'esigenza di assicurare attraverso opportuni accorgimenti procedurali, il rispetto dei Comuni demograficamente più piccoli che partecipano alla fusione, nell'ottica della garanzia del principio democratico.

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Art. 46, comma 6
(Rapporti fra Regione ed enti locali)

1. La Regione adegua i princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
2. La Regione, in particolare:

- informa la propria attività ai princìpi dell'autonomia, della sussidiarietà, della solidarietà, della adeguatezza, della responsabilità e della differenziazione delle funzioni, in relazione alle caratteristiche dei soggetti istituzionali;
- riconosce e valorizza la partecipazione degli enti locali all'attività legislativa e amministrativa regionale, nel rispetto dei princìpi della leale collaborazione e della complementarietà delle funzioni;
- promuove la cooperazione fra Comuni, fra Province, fra Comuni e Province e tra questi Enti e la Regione in funzione degli obiettivi della programmazione;
- valorizza e promuove l'esercizio associato delle funzioni fra enti locali.
- valorizza le associazioni di rappresentanza degli enti locali.

3. In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, la Regione, conferisce le funzioni amministrative a livello locale attribuendole ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Province, alle Città metropolitane, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, garantendo il pieno esercizio della potestà organizzativa e regolamentare degli Enti locali, nonché in rapporto alla popolazione ed alle caratteristiche del territorio, enunciando espressamente i princìpi che costituiscono limite inderogabile all'autonomia normativa degli enti locali.
4. La Regione utilizza gli istituti della concertazione e della programmazione negoziata come strumenti essenziali di governo, disciplinando con legge le procedure, le forme e le modalità relative alla stipula e all'attuazione degli accordi e delle intese.
5. La Regione favorisce la gestione coordinata e associata delle funzioni da parte dei Comuni, promovendone la fusione e attribuendo alle Province un ruolo di coordinamento sul territorio nelle materie di loro competenza.
6. La Regione favorisce altresì la costituzione di Città metropolitane, promuovendo eventuali necessarie intese interregionali nel rispetto delle relative norme statali.
7. Nell'esercizio della potestà legislativa e regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.
8. Sono riservate con legge alla Regione le sole funzioni amministrative che per loro natura, o per assicurare requisiti essenziali di uniformità, vanno esercitate a livello regionale. (Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3).

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

L'elenco degli enti territoriali sub-regionali che costituiscono la repubblica, ai sensi dell'art. 114 Cost., si completa con l'indicazione delle Città metropolitane alle quali viene riconosciuta

un'autonomia piena che si estrinseca nella titolarità di uno Statuto, di poteri e di funzioni "propri" della medesima.
Le stesse, poi, sono destinatarie insieme alle Province, delle funzioni amministrative non conferite ai Comuni sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (art. 118, comma 1), salvo che, sempre sulla base dei medesimi prìncipi, il livello territoriale di esercizio delle funzioni vada individuato nelle Regioni o nello Stato.
Altrettanto rilevanti, sono inoltre le diverse disposizioni che la Costituzione dedica agli aspetti finanziari della Città metropolitane, con previsioni che almeno sulla carta segnano un ruolo centrale dell'autonomia finanziaria degli enti locali
La costituzionalizzazione della Città metropolitana ha verosimilmente rappresentato una delle novità più importanti della legge cost. n. 3/2001 e, nonostante ciò, l'inerzia del legislatore ne ha ritardato la sua concreta istituzione per più di un decennio.
Va da sé che la disciplina costituzionale richiedeva un vasto intervento di normazione di rango legislativo e secondario. Un primo tentativo, relativo anche alle Città metropolitane, fu quello contenuto nella legge n. 131 del 5 giugno 2003, contente una delega a favore del Governo per l'introduzione di disposizioni in materia di enti locali. Scopo della delega, ad esempio, era quello di valorizzare la potestà regolamentare e statutaria delle Città metropolitane, di individuare le loro funzioni fondamentali e di procedere alla loro istituzione, con disciplina dei loro organi di governo (sui quali la Costituzione, per parte sua, non prevedeva nulla di specifico). Tale delega, tuttavia, è rimasta del tutto inattuata.
Un successivo intervento normativo si rinviene nella legge n.42 del 5 maggio 2009, ulteriore normativa di delega dal Parlamento al Governo relativa al cosiddetto federalismo fiscale, nella prospettiva di un'attuazione concreta dell'autonomia finanziaria prevista dall'art. 119 della Costituzione. In particolare, l'art. 23 della legge delega, prevedeva una serie di norme transitorie sulla prima istituzione, procedimentalmente molto complessa, delle Città metropolitane "fino alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale delle città metropolitane". Tale disciplina, era stata poi parzialmente rivista in occasione della proroga dei termini per la legge delega in materia fiscale (legge n.85 dell'8 giugno 2011), salvo poi essere abrogata dal decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 (convertito con la legge n. 135 del 7 agosto 2012. con cui si procedeva alla soppressione delle corrispondenti Province e all'istituzione delle Città metropolitane dal 1° gennaio 2014 per i seguenti centri urbani: Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. L'intervento normativo *de quo*, tuttavia, è stato stigmatizzato dalla Corte costituzionale che ha escluso la possibilità di intervenire con una riforma organica e di sistema degli enti locali tramite decreto-legge. Occorrerà, pertanto, attendere il 2014 perché il legislatore attraverso la legge n. 56 del 7 aprile 2014, definisse un quadro normativo effettivamente in grado di consentire la concreta istituzione delle Città metropolitane, potendosi attribuire alla stessa natura "attuativa" rispetto alle previsioni costituzionali, nonostante il suo status apparentemente transitorio. Al comma 5, infatti, si afferma espressamente che la nuova disciplina delle Città metropolitane è prevista "in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione". ciò perché la Legge Delrio si accompagnava al progetto di riforma costituzionale che prevedeva la soppressione delle province quali enti costituzionalmente necessari. Venuto meno il progetto di revisione all'esito del referendum celebrato sul finire del 2016, è venuto meno –

almeno astrattamente – uno dei presupposti della legge n. 56/2014. Ciononostante, la legge in questione è comunque rimasta vigente.
Fatta questa premessa, si evidenzia che è lo stesso legislatore a definire l'elenco delle Città metropolitane, per quel che riguarda le Regioni a Statuto ordinario: si tratta, infatti, delle città di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, con una perimetrazione del loro territorio corrispondente a quello occupato dalle Province, ente destinato a scomparire nei territori metropolitani a partire dal 1° gennaio 2015. Per quel che riguarda l'area metropolitana di Roma, anch'essa veniva dotata di una propria Città metropolitana, fornita però di una disciplina parzialmente peculiare in considerazione dello status di capitale.
Le Città metropolitane definite come "enti territoriali di area vasta" sono state anzitutto dotate dal legislatore di una serie di finalità istituzionali generali:

- cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;
- promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della Città;
- cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello.

La stessa legge, poi, disciplina la forma di governo standard della Città metropolitana, da precisarsi tramite ciascuno Statuto (deputato a stabilire le "norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze"). In particolare, sono previsti tre organi principali: il Sindaco metropolitano, il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana.
Al Sindaco metropolitano, che nel modello previsto dal legislatore (derogabile secondo una serie di meccanismi piuttosto articolati) coincide con il Sindaco del Comune capoluogo, è attribuita la rappresentanza dell'ente, la convocazione e la presidenza del Consiglio e della Conferenza, nonché la supervisione del funzionamento dei servizi e degli uffici all'esecuzione degli atti. La legge rinvia, per ulteriori competenze, alle previsioni dei singoli Statuti.
Al Consiglio, eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni facenti parte del territorio metropolitano e sulla base di un meccanismo di voto ponderato a seconda della popolazione rappresentata, è poi assegnata la prerogativa di adottare gli schemi di bilancio (da sottoporre, tuttavia, al parere della Conferenza) e di procedere alla loro definitiva approvazione.
Alla Conferenza, che è composta dal Sindaco metropolitano e dai Sindaci di tutti i Comuni appartenenti alla Città metropolitana, infine, sono affidati compiti esclusivamente propositivi e consultivi, salvo per quel che riguarda l'adozione e la modifica dello Statuto, proposte dal Consiglio ma adottate direttamente dalla Conferenza con voti che rappresentino almeno 2/3 dei Comuni contenuti nel territorio metropolitano e la maggioranza della popolazione residente complessiva.
Rispetto al modello classico degli enti locali italiani, manca del tutto un organo collegiale deputato all'esercizio delle funzioni esecutive, come le Giunte comunali, regionali. Nel complesso, il sistema viene a costituire un Ente di tipo nuovo, caratterizzato in particolare dal fatto che l'organo consiliare e quello apicale sono organi elettivi di 2° grado, senza corresponsione di alcuna indennità.
Sul versante delle funzioni, si evince un primo gruppo che contraddistingue le Città metropolitane rispetto alle Province; un secondo insieme di funzioni, che sono quelle proprie delle stesse Province. Entrambi i gruppi, direttamente previsti dalla legge n. 56/2014, sono così identificabili: per quel che riguarda le funzioni caratterizzanti, queste sono (comma 44):

- l'adozione e l'aggiornamento del Piano strategico triennale del territorio metropolitano (atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni ricompresi);
- la pianificazione territoriale generale, comprese le strutture di comunicazione, relativa alle reti di servizi e delle infrastrutture di competenza dell'area metropolitana;
- la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e l'organizzazione di tali servizi nell'ambito della Città metropolitana (con eventuale supporti ai Comuni per le procedure di gara);
- la mobilità e la viabilità nell'ambito metropolitano;
- la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale dell'area metropolitana;
- la promozione e il coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione dello stesso ambito.

A queste funzioni si sommano, poi, quelle proprie di tutte le Province, vale a dire:

- la pianificazione territoriale di coordinamento, insieme a tutela e valorizzazione dell'ambiente (nei limiti della propria competenza);
- la pianificazione dei servizi di trasporto nel proprio ambito e di controllo in materia di trasporto privato, insieme a costruzione e gestione delle strade metropolitane;
- la programmazione della rete scolastica;
- la raccolta e l'elaborazione dati e di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- la gestione dell'edilizia scolastica;
- il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazione e la promozione delle pari opportunità.

La possibilità di una terza categoria di funzioni esercitabili è definita sulla base di discipline statali e regionali nelle materie di propria competenza.

La legge n. 56/2014 sancisce l'obbligo per le Regioni di "adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore" (comma 144) nonché dalla facoltà per i legislatori di livello statale e regionale di "attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane" in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione. Tutte le Regioni interessate vi hanno proceduto, con approcci anche distinti, anche a seguito di un Accordo, stipulato nella sede della Conferenza unificata Stat-Regioni-Eni locali, in cui hanno assunto l'impegno per la riorganizzazione delle funzioni non fondamentali delle Città metropolitane unitamente a quelle delle Province.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14

Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56

Legge regionale 29 giugno 2016, n. 14

Primi interventi per favorire la costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria

Legge regionale 7 maggio 2019, n. 11

Disposizioni relative alla Città Metropolitana di Reggio Calabria in materia di gestione dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 14/2014

Legge regionale 12 agosto 2002, n. 34
Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE

Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – (art. 1 commi 216-229 e commi 764-774)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

D.L. 19 giugno 2015, n. 78.
Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Art. 1, commi da 418 a 430; da 611 a 620 e comma 735)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

Legge 7 aprile 2014, n.56
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni

Accordo, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56
Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68
Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonchè di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. (Art. 24)
D.M. 14 settembre 2015.

Legge 5 giugno 2003, n. 131
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA REGIONALE

CAMPANIA
Legge regionale 9 novembre 2015, n. 14
Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190"

EMILIA-ROMAGNA

Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13
Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di bologna, province, comuni e loro unioni

LIGURIA

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15
Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni

LOMBARDIA

Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 32
Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni')

PIEMONTE

Legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015
Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

PUGLIA

Legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31
Riforma del sistema di governo regionale e territoriale

TOSCANA

Legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70
Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015 , 39/2000 e 68/2011

VENETO

Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19
Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali

ORIENTAMENTI DOTTRINALI

Calzolaio S., Città metropolitane e province nella «legge Delrio». Appunti e spunti per i comuni di province limitrofe, in https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-note-e-commenti/note-e-commenti-n-3-2014/756-osf-3-2014-calzolaio
Ferrari G. F., Le Città metropolitane in Italia, in**:**
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46697

Guerra Y., Il ruolo delle città metropolitane alla luce della sentenza n. 240 del 2021: governance metropolitana e funzioni, in: **https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=17582**
Sterpa A., Le città (metropolitane) invisibili": perché non possono coesistere due modelli diversi di area vasta? A proposito della sentenza n. 240 del 2021 della Corte costituzionale
Tubertini C., I limiti al riordino delle funzioni amministrative provinciali: la "stretta via" tra funzioni fondamentali ed altre competenze riservate allo Stato, in https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=13331

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

La Corte costituzionale, nella **sentenza n. 50 del 2015**, ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale promosse da alcune regioni nei confronti della riforma di cui alla legge 56/2014, relative, principalmente: alla lamentata carenza di competenza legislativa statale per quanto riguarda l'istituzione e la disciplina delle Città metropolitane; al mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 133 Cost. ai fini del mutamento delle circoscrizioni provinciali e della perimetrazione delle Città metropolitane nell'ambito di una Regione; infine, alla scelta di un modello di governo di secondo grado, caratterizzato totalmente da organi elettivi indiretti.
In particolare, la Corte ha affermato che rientra nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, co. 2, lett. p) la disciplina delle Città metropolitane, le quali non potrebbero essere regolate con "modalità di disciplina e struttura diversificate da Regione a Regione". Allo stesso tempo, per quel che riguarda la questione relativa al modello di governo di secondo grado, la Corte ha ritenuto l'elezione indiretta pienamente compatibile "con il principio democratico e con quello autonomistico", posto che le procedure elettive avvengono con la partecipazione di soggetti a loro volta eletti direttamente dal suffragio popolare,
In particolare, la Corte ha riconosciuto che la legge n. 56/2014 "ha inteso realizzare una significativa riforma di sistema della geografia istituzionale della Repubblica, in vista di una semplificazione dell'ordinamento degli enti territoriali, senza arrivare alla soppressione di quelli previsti in Costituzione".

Si segnala, inoltre, la **sentenza n. 240 del 2021** della Corte costituzionale sulle modalità di elezione degli organi delle città metropolitane in cui la Corte, dichiarando inammissibili le questioni poste dal giudice *a quo*, lancia un monito al legislatore affinché questi intervenga per ricondurre a conformità costituzionale la disciplina del sindaco metropolitano, osservando "come il sistema attualmente previsto per la designazione del sindaco metropolitano non sia in sintonia con le coordinate ricavabili dal testo costituzionale, con riguardo tanto al contenuto essenziale dell'eguaglianza del voto, che "riflette l'eguale dignità di tutti i cittadini e (…) concorre inoltre a connotare come compiutamente corrispondente alla sovranità popolare l'investitura di chi è direttamente chiamato dal corpo elettorale a rivestire cariche pubbliche rappresentative" (sentenza n. 429 del 1995), quanto all'assenza di strumenti idonei a garantire "meccanismi di responsabilità politica e il relativo potere di controllo degli elettori locali" (sentenza n. 168 del 2021). (…) Da un primo punto di vista, non appare più invocabile (…) il fatto che gli statuti delle Città metropolitane possano optare per la via dell'elezione diretta di quest'ultimo. (…), è la

circostanza che, ad oggi, la legge statale contenente il relativo sistema elettorale non è intervenuta, né risultano incardinati, presso le Camere, disegni o proposte di legge in uno stadio avanzato di trattazione. Da un secondo punto di vista, non può non evidenziarsi che l'attuazione della disciplina contenuta nella legge n. 56 del 2014 ha risentito, come già detto, della mancata approvazione del disegno di riforma costituzionale cui essa dichiaratamente si ricollegava. Rientra evidentemente nella discrezionalità del legislatore il compito di predisporre le soluzioni normative in grado di porre rimedio al vulnus evidenziato, che rischia di compromettere, per la mancata rappresentatività dell'organo di vertice della Città metropolitana, tanto l'uguale godimento del diritto di voto dei cittadini destinatari dell'esercizio del potere di indirizzo politico amministrativo dell'ente, quanto la necessaria responsabilità politica dei suoi organi».

Sentenza Corte cost. n. 220/2013 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che, adottate con decreto-legge tra il 2011 e il 2012, avevano disposto il complessivo riordino delle province, nonché l'istituzione delle città metropolitane (art. 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 20-bis, d.l. 201/2011, c.d. Salva Italia, e degli artt. 17 e 18, d.l. 95/2012, c.d. Spending Review)

OSSERVAZIONI

Il legislatore regionale del 2015 con l'adozione della legge regionale n. 14 aveva tenuto in considerazione una duplice esigenza: da un lato, si era prefissato di provvedere alla ponderata riallocazione delle funzioni non fondamentali sulla base di una strategia che tenesse conto dei criteri indicati dalla stessa legge n. 56/2014 in coerenza con quanto previsto dall'articolo 118 Cost.; dall'altra di governare l'emergenza correlata alla necessaria riduzione delle spese del personale, al fine precipuo di ridurre il rischio di collocamento in mobilità di quote significative di unità di personale già dipendente dalle cinque Province.

Questa seconda esigenza, al momento di approvazione della legge è stata ritenuta prioritaria nella consapevolezza che la legge di riordino dovesse essere il risultato di un attivo coinvolgimento degli enti locali, delle loro associazioni rappresentative, dei soggetti sociali e collettivi.

Tale circostanza emerge dal titolo della legge e dallo stesso art. 1 ove si precisa che dette disposizioni sono dettate «nelle more della elaborazione partecipata di una legge generale di riordino delle funzioni» (comma 1) e che la stessa doveva essere adottata entro il 31 dicembre 2015 sulla base di prassi deliberative e partecipative.

Ad oggi, tuttavia, manca una legge di riordino così come una legge completa ed esaustiva relativa alla Città metropolitana di Reggio Calabria in quanto le due leggi che ad essa si riferiscono (n.14/2016 e n. 11/2019) non sono adeguate a valorizzare lo specifico ruolo istituzionale della Città metropolitana, quale ente finalizzato al governo e allo sviluppo strategico del territorio metropolitano, alla pianificazione urbanistica e territoriale, alla promozione e gestione integrata di servizi, infrastrutture, reti di comunicazione e al coordinamento dei comuni che la compongono, in armonia con il principio di sussidiarietà.

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Art. 48, comma 3
(Consiglio delle Autonomie locali)

1. È istituito presso il Consiglio regionale il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo rappresentativo degli enti locali e di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione.
2. Il Consiglio è composto da un numero di membri fissato dalla legge, comunque non superiore a trentacinque.
3. La legge regionale:
   a. disciplina le modalità e i criteri di composizione dell'organo, garantendo la rappresentanza dei diversi livelli istituzionali interni agli enti locali, ispirandosi a criteri di pluralismo politico e di rappresentanza territoriale nella individuazione dei suoi componenti, tutelando la rappresentanza dei piccoli comuni, dei comuni montani, nonché dei comuni delle minoranze linguistiche.
   b. garantisce piena autonomia nella scelta del Presidente, nella propria organizzazione e nell'uso dei mezzi messi a sua disposizione;
   c. assicura l'attribuzione di strumenti e mezzi finanziari;
   d. prevede forme di raccordo tra il Consiglio delle Autonomie locali e la Giunta regionale.
4. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri sulle proposte di modifica dello Statuto, sulle proposte di legge aventi ad oggetto la determinazione o la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali, l'istituzione di enti regionali, il conferimento o la delega di funzioni e delle relative risorse, il documento di programmazione economico-finanziaria, il bilancio e il programma regionale di sviluppo.
5. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il proprio parere su ogni altra questione ad esso demandata dal presente Statuto e dalle leggi regionali.
6. Con il Regolamento interno del Consiglio regionale sono stabilite le modalità e i termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali da parte delle Commissioni permanenti e del Consiglio regionale.
7. Nel caso di parere contrario sulle proposte di legge sottoposte alla valutazione del Consiglio delle Autonomie locali, il Consiglio regionale può comunque procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei Consiglieri.
8. Il Consiglio delle Autonomie locali può proporre alla Giunta regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dall'articolo 127, comma 2, della Costituzione.
9. Con le modalità previste dall'articolo 39, il Consiglio delle Autonomie locali, a maggioranza assoluta dei componenti, esercita l'iniziativa delle leggi regionali.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

Nell'aggiungere un ultimo comma all'art. 123 della Costituzione, la legge cost. n. 3 del 2001 ha introdotto un nuovo contenuto necessario per lo Statuto regionale, impegnandolo a disciplinare

anche il Consiglio delle autonomie locali "quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".

Pur nella sua sinteticità, la predetta norma costituzionale pone quattro ordini di vincoli agli Statuti regionali, prescrivendo:

- che il CAL sia organo necessario della Regione;
- che sia organo esclusivamente rappresentativo degli enti locali;
- che eserciti funzioni consultive;
- che sia disciplinato dallo Statuto (riserva di Statuto).

Di tali indicazioni, l'ultima è quella che ha trovato meno seguito nelle discipline statutarie delle Regioni: infatti, mentre per quanto attiene alle funzioni dell'organo sono state dettate discipline esaustive a livello statutario, per quanto attiene all'organizzazione, è stata demandata alla legge ordinaria delle Regioni la parte più consistente delle previsioni.

Quanto alle funzioni, si segnala che gli Statuti hanno cercato di valorizzare la funzione consultiva rafforzando i pareri obbligatori, disponendo che, in numerosi casi, gli scostamenti da essi richiedono la maggioranza assoluta ovvero che gli stessi vadano motivati.

Tra le materie per cui viene richiesto il parere obbligatorio figurano con maggiore frequenza le modifiche allo Statuto regionale, il conferimento di funzioni agli enti locali, l'approvazione dei bilanci e delle leggi finanziarie.

Merita, inoltre, di essere evidenziato che gli Statuti hanno considerato che la qualifica costituzionale dei CAL quale organo di consultazione non fosse idonea ad escludere l'attribuzione statutaria ai CAL di funzioni non consultive. Tra le funzioni di questa natura rilevano:

- l'iniziativa legislativa regionale (almeno, con riferimento a materie di interesse locale);
- la formulazione di proposte e osservazioni agli organi della Regione;
- il potere di sollecitare la Giunta a denunciare alla Corte costituzionale eventuali lesioni delle competenze degli enti locali;
- il potere di rivolgersi agli organi di garanzia statutaria per sottoporre loro questioni di interpretazione dello statuto regionale, in relazione ad atti o provvedimenti riguardanti gli enti locali;
- il potere di procedere alla designazione di rappresentanti del sistema delle autonomie locali.

Nel novero delle funzioni di garanzia del CAL si inserisce, altresì, il parere sull'esercizio dei poteri sostitutivi. Tale intervento è previsto espressamente dal legislatore statale in relazione all'ipotesi di esercizio del potere sostitutivo 'straordinario' da parte del Governo nei confronti di Comuni, Province o Città metropolitane (ex art. 120, comma 2 Cost.). in tal senso, l'art. 8, comma 3, della legge n. 131/2003, in ossequio ai principi di sussidiarietà e leale collaborazione, impone al Commissario nominato dal Governo di sentire il CAL, ove istituito, prima di adottare i provvedimenti del caso.

La maggior parte dei legislatori regionali ha, poi, disciplinato l'esercizio da parte dei CAL del potere di cui all'art. 9 della legge n. 131/2003 sfruttando la previsione che apre agli enti minori la possibilità di incidere sulla caducazione di leggi statali lesive dell'autonomia locale attraverso

l'attribuzione al CAL del potere di proporre alla Giunta regionale l'impugnazione delle leggi dello Stato, ai sensi dell'art. 127 Cost.
La medesima legge, all'art. 7, comma 8, ha anche disegnato in capo al CAL, un ruolo di ausilio nei confronti della Corte dei Conti in ordine all'esercizio della funzione di controllo collaborativo sulla sana gestione degli enti territoriali e sul funzionamento dei controlli interni; mentre secondo il comma 8 bis dello stesso articolo, spetta al CAL la designazione di uno dei due componenti con cui è possibile integrare le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1
Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali
Regolamento per la disciplina degli organi ed il funzionamento del consiglio autonomie locali regione Calabria

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE

Art. 123, ultimo comma della **Costituzione**

Legge 5 giugno 2003, n. 131
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. (in particolare: articolo 7, commi 8 e 8 bis; articolo 8, comma 3; articolo 9, comma 2)

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA REGIONALE

ABRUZZO
Statuto (artt. 71 e 72)
Legge regionale n. 41 dell'11 dicembre 2007, n. 41
Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali

BASILICATA
Statuto (artt. 78, 79, 80 e 81)
Legge regionale 21 aprile 2021, n. 13
Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali

CAMPANIA
Statuto (art. 22)
Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2011) - artt. 50-74

EMILIA - ROMAGNA
Statuto (art. 23)
Legge regionale 09 ottobre 2009, n. 13
Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali

LAZIO
Statuto (artt. 66 e 67)
Legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali

LIGURIA Statuto (artt. 65, 66 e 67)
Legge regionale 1° febbraio 2011 n. 1
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali

LOMBARDIA
Statuto (art. 54)
Legge Regionale 23 ottobre 2009, n. 22
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia

MARCHE
Statuto (artt. 37 e 38)
Legge regionale 10 aprile 2007, n. 4
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali

MOLISE
Statuto (art. 64)
Legge regionale 29 settembre 1999, n. 34
Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli Enti locali, in attuazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – articolo 9
Proposta di legge n. 042 del 18/02/2019
Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali

PIEMONTE
Statuto (artt. 88 e 89)
Legge regionale n. 30 del 07 agosto 2006
Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)

PUGLIA
Statuto (art. 45)
Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 29
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali

TOSCANA
Statuto (artt. 66 e 67)
Legge regionale 21 marzo 2000, n. 36
Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali.

UMBRIA
Statuto (artt. 28 e 29)
Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali

VENETO
Statuto (art. 16)
Legge regionale 25 settembre 2017, n. 31
Istituzione del Consiglio delle autonomie locali

ORIENTAMENTI DOTTRINALI

Castelli L., La leale collaborazione fra Regione ed enti locali: il Consiglio delle autonomie locali, in https://www.astrid-online.it/static/upload/protected/olla/ollaborazione-fra-Regione-ed-enti-locali_L_Castelli-08_11_06.pdf
Coduti D., Il Consiglio delle autonomie locali nella più recente normativa regionale, in https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/Coduti.pdf
Cosulich M., Il Consiglio delle autonomie locali come strumento di raccordo fra Regioni ed Enti locali: un possibile modello? in https://amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2010/04/cosulich.pdf
D'Orlando E., Il Consiglio delle Autonomie locali nel sistema regionale integrato, in https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/D'ORLANDO%20definitivo.pdf
Giupponi T. F., Le fonti dell'autonomia locale tra legge statale e legge regionale, in https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-archivi/mobile-archivio-volumi-osservatorio/osservatorio-2002/467-11-tommaso-f-giupponi/file
Groppi T., Un nuovo organo regionale costituzionalmente necessario. Il consiglio delle autonomie locali, in https://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/rivista_6_2001/Groppi.pdf
Nacci M.G., Le funzioni del Consiglio delle autonomie locali tra previsioni normative, prassi e prospettive di riforma, in https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/NACCI%20definitivo.pdf

Salerno C., Note sul principio di leale collaborazione prima e dopo la riforma del titolo v della costituzione, in https://amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2010/04/Salerno.pdf
Scarafiocca G., L'organizzazione dei CAL negli ordinamenti regionali. Qualche tentativo di sintesi (e proposta),
in https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/SCARAFIOCCA%20definitivo.pdf

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Sentenza Corte Cost. n. 175/2006
Sentenza Corte Cost. n. 370 del 2006

OSSERVAZIONI

In merito al funzionamento di questo organo costituzionalmente necessario, non sono state rilevate criticità tali da portare a proporre interventi di modifica e/o integrazione.

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Art. 49, comma 2
(Principi dell'attività amministrativa regionale)

1. L'attività amministrativa della Regione è informata ai princìpi del buon andamento e dell'imparzialità, della semplificazione e della pubblicità delle procedure e degli atti amministrativi, della partecipazione degli interessati alle fasi istruttorie e decisorie del procedimento, nonché della consensualità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalle leggi dello Stato e dalla normativa comunitaria.
2. La Regione predispone con legge gli strumenti e le procedure idonei ad operare il controllo sulla legittimità, sull'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e sulla gestione del bilancio e del patrimonio.
3. La legge regionale stabilisce i princìpi relativi all'organizzazione amministrativa regionale in modo da assicurarne funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità nell'acquisizione ed utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei princìpi di professionalità e di responsabilità, anche ai fini della determinazione della dotazione organica nei ruoli, distinti, del Consiglio e della Giunta regionale.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

La riserva statutaria in esame affronta il tema del sistema dei controlli interni regionali sui quali è dato registrare nell'evoluzione legislativa il progressivo abbandono dei controlli sugli atti a favore del controllo di gestione finalizzato a raffrontare obiettivi programmati e risultati raggiunti in una dimensione collaborativa più che sanzionatoria, esplicandosi sull'attività amministrativa nel suo complesso nell'ottica di garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, la trasparenza.
Tale sistema si fonda da un lato, sul principio dell'equiordinazione costituzionale degli enti territoriali con gli altri livelli di governo tale per cui le Regioni sono chiamate a dotarsi di proprie disposizioni normative per l'organizzazione dei controlli interni; dall'altro sul principio di coordinamento della finanza pubblica per il raggiungimento degli obiettivi nazionali nel rispetto degli impegni comunitari.
Nella normativa vigente, in effetti, accanto ai controlli interni vi è la proficua coesistenza con i controlli esterni esercitati dalla Corte dei conti e caratterizzati da terzietà, neutralità ed indipendenza, al fine di stimolare eventuali processi di autocorrezione in seno all'ente territoriale.
In tal direzione si inserisce l'art. 1, comma 6 del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 con il quale è stato richiesto ai presidenti delle Regioni di trasmettere annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente una relazione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nel corso dell'anno di riferimento, predisposta sulla base di apposite linee guida periodicamente deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti medesima.
La finalità è quella di consentire alla Sezione di verificare in concreto il funzionamento dell'apparato di controllo regionale e di indicare, eventualmente, interventi correttivi per ottimizzare i controlli stessi. La suddetta relazione rappresenta dunque un importante ausilio informativo per verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la salvaguardia degli equilibri

di bilancio nonchè l'osservanza dei principi amministrativi da parte della Regione anche nell'ottica della conoscenza dei risultati conseguiti da parte delle comunità territoriali amministrate.
Appare evidente, la necessarietà di tale controllo ai fini della verifica e del confronto istituzionale in un'ottica di buon andamento e di sana gestione finanziaria atteso che il sistema dei controlli interni è affidato all'autonomia normativa ed amministrativa dell'ente regionale, che ne programma, organizza e gestisce le strutture sul territorio.
Il sistema dei controlli interni regionali, disciplinato sia a livello primario (da norme statali) che regionale (e quindi ovviamente diverso per ogni singola Regione), si presenta come un insieme di numerosi e coesistenti sub-controlli, relativi in particolare: alla regolarità amministrativo-contabile dell'azione amministrativa regionale, alla dimensione strategica e di gestione, alla valutazione del personale con incarico dirigenziale, agli organismi partecipati ed al servizio sanitario regionale. A tali principali funzioni, si aggiungono - in quasi tutte le Regioni - specifiche ulteriori attività quali quelle attinenti, ad esempio, al controllo sulla qualità dei servizi resi alle comunità territoriali di riferimento, alla qualità della legislazione ed all'impatto della regolazione.
Il riferimento legislativo in materia di controlli interni è il D.lgs n. 286/1999 che individua quattro tipologie:
Controlli sulla regolarità amministrativa e contabile, previsti dall'art. 1, lett. a) del d. lgs. n. 286/1999: essi sono volti a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e si sostanziano nella realizzazione di un sistema di verifica interna in grado di fornire certezza dei processi di produzione dei dati contabili e delle procedure amministrative; oltre all'aspetto sostanziale dei controlli medesimi, poi, fondamentali sono le misure correttive, anche di carattere normativo, adottate dai singoli enti (e dalla Regione in particolare) in caso di riscontrate irregolarità amministrativo-contabili, nonché le funzioni di vigilanza esercitate nei confronti degli agenti contabili, soggetti a giudizio di conto.
In generale, i controlli sulla regolarità amministrativa e contabile vengono assicurati, nella fase preventiva della formazione dell'atto, attraverso il rilascio di apposito parere che attesta la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa e del parere e del visto che attestano la regolarità e la copertura finanziaria del provvedimento. Essi sono inoltre assicurati, nella fase successiva, secondo princìpi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa del singolo ente regionale.
Controllo strategico, previsto dall'art. 1, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 286/1999, è uno strumento di supporto agli organi politici al vertice di ogni singola Pubblica Amministrazione, rivolto a misurare il grado di corrispondenza tra risultati ottenuti dall'azione amministrativa ed obiettivi prefissati negli indirizzi politico-decisionali.
Dalla definizione rinvenibile dall'art. 6 del d.lgs. n. 286/1999 l'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, delle conseguenze e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nell'identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione e dei possibili rimedi. Al controllo strategico è attribuibile la natura di controllo di efficacia, che si svolge

attraverso indicatori elaborati dall'organo interno preposto al fine di coadiuvare i processi decisionali di vertice.
La disciplina statale di tale forma di controllo è integrata dalle disposizioni contenute nella relativa legislazione regionale.
Anche per quanto attiene al controllo strategico, così come avviene per i controlli sulla regolarità amministrativa e contabile, imprescindibile è l'analisi in una dimensione dinamico-operativa e fondamentale risulta la fase ex post, ossia l'adozione di specifiche misure correttive, anche di carattere normativo, adottate dagli enti (e dalla Regione in particolare) in caso di criticità emerse nel corso dell'esercizio di riferimento.
Controllo di gestione, previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 286/1999, ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. Si tratta, dunque, di una procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente regionale, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
Detta forma di controllo è rivolta, quindi, a verificare *ex post* l'efficienza e l'economicità rispetto agli obiettivi stabiliti dalla legge, riguarda l'attività amministrativa nel suo complesso e si conclude con la rilevazione degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli programmati, e, se del caso, con l'attivazione di procedimenti correttivi dell'azione amministrativa.

Valutazione dei dirigenti, prevista dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.l.gs. n. 286/1999, costituisce uno strumento attraverso cui ogni Amministrazione pubblica gestisce e valorizza le proprie risorse umane e professionali, per qualificare l'azione amministrativa e misurare i risultati conseguiti nel concreto operare, anche in relazione alla soddisfazione dei cittadini-utenti che usufruiscono dei servizi prestati dall'Amministrazione stessa.
Questa forma di controllo, si raccorda con il controllo di gestione poiché dovrebbe procedere a verificare se il risultato riscontrato sia imputato ed in quale misura ai singoli dirigenti dell'unità organizzativa controllata.
L'evoluzione della disciplina prevista dal d.lgs. n. 150/2009 (recante l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, c.d. decreto Brunetta), innovata dal d.lgs. n. 74/2017 (decreto attuativo dell'art. 17, comma 1, lett. r), della l. n. 124/2015 di delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, c.d. legge Madia) prevede che il sistema di valutazione scelto dal Legislatore dovrebbe tener conto non solo dei risultati che vengono prodotti dal dirigente, ma anche dei comportamenti da questi adottati nel perseguimento degli obiettivi assegnati. Pertanto, oggetto del controllo è la performance composta da due elementi: il risultato come conseguenza della prestazione e la prestazione stessa come comportamento organizzativo, apprezzabile mediante metodologie che lo collegano alla qualità dei risultati ottenuti.
Il D.lgs n. 150/2009 è, quindi, intervenuto massicciamente sul sistema dei controlli interni così come delineato dal D.lgs n. 286/1999: abrogando la disciplina sulla valutazione della dirigenza sostituita da quella relativa alla misurazione e valutazione della performance svolta dagli organismi

indipendenti di valutazione della performance; quest'ultimi, conseguentemente, sostituiscono i servizi di controllo interno comunque denominati.
L'organismo indipendente, infatti, monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; garantisce, altresì, la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e delle professionalità.
Agli OIV spetta, inoltre, la funzione di valutazione e controllo strategico: in particolare, viene ad essi trasferito il compito di verificare l'andamento della performance rispetto agli obiettivi programmati nel periodo di riferimento, anche avvalendosi dei risultati dei controlli strategici e di gestione presenti nella P.A.

In merito al controllo sugli organismi partecipati, si evidenzia la precipua finalità in funzione dell'analisi sull'impatto delle relative gestioni sui bilanci degli enti proprietari; assai rilevante è anche il monitoraggio dell'effettività dei poteri di socio da parte dell'ente territoriale: tale ruolo deve esplicarsi sia in termini di predisposizione di una struttura ad hoc (con report periodici provenienti dagli organismi partecipati e rilevazione costante dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali con la Regione) sia in termini di concreta definizione dei poteri di controllo nelle diverse situazioni (società in house, a controllo pubblico o meramente partecipate) e di rispetto delle prescrizioni normative in tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie. In effetti, il controllo degli organismi partecipati, alla luce delle disposizioni contenute nel d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii., mette in evidenza problematiche di particolare attualità in relazione, ad esempio, alla gestione del personale, alle società a controllo pubblico regionale3 al programma di valutazione del rischio aziendale, al principio dell'amministratore unico, ecc..
In conclusione, dalle diverse disposizioni legislative intervenute in materia è stato previsto anche per le Regioni l'obbligo di adottare specifici strumenti volti alla verifica della situazione finanziaria, nonché di dotarsi di appositi organi di controllo interno, fermo restando che, in ragione del livello di autonomia ed equiordinazione costituzionale, le Regioni si dotano di proprie disposizioni normative per l'organizzazione dei controlli interni.
In tale quadro, i nuovi statuti delle Regioni, emanati ai sensi dell'art. 123 Cost., contengono disposizioni di principio che, generalmente, rinviano la disciplina attuativa alla legge regionale o, anche, ai Regolamenti interni dei Consigli regionali.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge regionale 1° dicembre 2022, n. 42
Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità.

Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2
Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria.

Legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3
Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4
Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro nonché di efficienza e trasparenza dell'amministrazione del Consiglio regionale.

Legge Regionale 4 febbraio 2002, n. 8
Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria (TITOLO IV Controlli e Piano operativo)

Legge regionale 5 agosto 1992, n. 12
Ordinamento dei controlli regionali sugli atti degli Enti Locali e degli altri Enti subregionali.

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE

Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

Legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213 (controlli sugli ee. ll.)
Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 – (Relaziona di fine legislatura)
Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42

Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91
Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;
Legge 15 marzo 2009, n. 15
Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti;
Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Legge 5 giugno 2003, n. 131
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (disciplina dei controlli interni)
Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
Legge 15 marzo 1997, n. 59
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
Legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3 comma 4
Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA REGIONALE

ABRUZZO
Decreto 22 luglio 2019, n. 3/Reg
Regolamento per la disciplina dei controlli interni all'amministrazione del Consiglio Regionale.
Legge 27 maggio 2011, n. 15
Adozione dei modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300) e modifica all'articolo 67 della L.R. n. 1/2011
Legge regionale 25 marzo 2002, n. 3
Ordinamento contabile della Regione Abruzzo

BASILICATA
Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29

Riordino degli uffici della presidenza e della giunta regionale e disciplina dei controlli interni

CAMPANIA

Regolamento Regionale 15 dicembre 2011, n. 12

Regolamento "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania"

EMILIA - ROMAGNA

Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43

Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna

Regolamento regionale 01 aprile 2019, n. 2

Regolamento per il funzionamento degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Regione Emilia-Romagna e degli Enti del Sistema delle Amministrazioni regionali

LAZIO

Legge regionale 28 Giugno 2013, n. 4

Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonchè misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione

LIGURIA

Regolamento 16 febbraio 2021, n. 1

Disposizioni di attuazione del sistema dei controlli interni

Legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49

Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili

LOMBARDIA

Legge Regionale 28 settembre 2018, n. 13

Istituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo

Legge regionale 4 giugno 2014, n. 17

Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'autonomia

MARCHE

Legge regionale 13 aprile 2015 n. 14

(cd. Riordino della disciplina relativa al Collegio dei Revisori dei conti della Regione Marche)

Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 – (Titolo VI)

Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione

MOLISE

Legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 – (Titolo VI)

Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale

PIEMONTE

Legge regionale n. 27 del 08 novembre 2021

Istituzione di un Organismo regionale per il controllo collaborativo (ORECOL)

PUGLIA

Legge regionale 16 novembre 2001, n. 28

Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli

TOSCANA

Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale

UMBRIA

Legge regionale 12 giugno 2007, n. 21

Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale

VENETO

Regolamento regionale 14 luglio 2020, n. 6

Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni della regione del veneto ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15

Legge regionale 16 maggio 2019, n. 15

Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali

ORIENTAMENTI DOTTRINALI

Tritto N.M., Il sistema dei controlli interni regionali: criticità e prospettive di riforma, in https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=47021

Festa S., I controlli interni della pubblica amministrazione con particolare riferimento al Ministero dell'Interno, in: https://culturaprofessionale.interno.gov.it/FILES/docs/1260/instrumenta_24_04_festa_%281_30%29.pdf

Corteselli E., Evoluzione legislativa dei controlli nelle amministrazioni pubbliche, www.diritto.it, 2018

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Sentenza Corte dei conti n. 438/2020 il "divieto di aggravare il mandato dei futuri amministratori" e quello di spostare al futuro il peso del risanamento assume rilevanza anche laddove si debba giudicare il comportamento (omissivo) degli amministratori che, avendo ereditato una situazione di dissesto e confusione contabile, sono chiamati a rispondere della omessa attivazione dei controlli interni.

Sentenza del 14/11/2005 n. 417 - Corte Costituzionale

Sentenza Corte costituzionale n. 267/2006,

la Corte costituzionale affronta le problematiche connesse all'autonomia finanziaria delle Regioni, con particolare riguardo al sistema dei controlli.

Si tratta di una pronuncia che, dopo aver ricostruito un puntuale quadro del sistema dei controlli sulla gestione finanziaria delle amministrazioni pubbliche, traccia i confini tra due diverse forme di controllo (di e sulla gestione).

OSSERVAZIONI

La normativa regionale in tema di controlli interni è stata ridefinita in tempi recenti e pertanto non si ravvisa la necessità di prospettare proposte di modifica e/o integrazione.

Si ritiene, invece, utile fornire un quadro aggiornato sui controlli degli enti e aziende dipendenti dalla Regione nell'ottica di verificare l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la qualità delle attività da esse svolte attesa l'importanza della valutazione sui possibili effetti che la loro situazione economico-finanziaria può determinare sugli equilibri finanziari, procedendo alla riscrittura del Titolo X della legge regionale n. 12/1992 che appare ormai superata.

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Articolo 50, comma 3
(Organizzazione amministrativa regionale)

1. Nel rispetto dei criteri fissati dalla legge regionale, l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture regionali sono disciplinati da appositi regolamenti di organizzazione, adottati dalla Giunta e, per il Consiglio, dall'Ufficio di Presidenza.
2. La legge ed i regolamenti di organizzazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, disciplinano l'organizzazione regionale ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità ed operatività, con la previsione di formule organizzative funzionali alle esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa.
3. Per lo svolgimento di compiti specifici, con legge della Regione sono istituite agenzie regionali, dotate di autonomia operativa, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.
4. Ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Presidente e dalla Giunta e, limitatamente al Consiglio, dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza.
5. Nell'esercizio della potestà statutaria, legislativa e regolamentare, la Regione provvede a disciplinare il regime contrattuale dei dirigenti, l'attribuzione e la revoca degli incarichi, l'accertamento delle responsabilità e la comminazione delle sanzioni, nonché ad istituire il ruolo dei dirigenti della Regione e il ruolo dei dirigenti del Consiglio regionale.
6. Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere formalmente conferiti entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali.
7. La legge regionale fissa i princìpi relativi all'organizzazione dei controlli interni, con riferimento all'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa. I regolamenti di organizzazione del Consiglio e della Giunta regionale si conformano ai princìpi di buon andamento ed imparzialità delle attività amministrative, e a tal fine prevedono, nel rispetto dei princìpi fissati dalla legge, un sistema di controlli interni, successivi e concomitanti, tendenti ad assicurare il miglioramento dell'azione pubblica.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

Nell'ordinamento italiano, il termine "agenzia" è stato a lungo impiegato dal legislatore per riferirsi, in modo del tutto generico, a enti pubblici dotati di compiti tecnico-operativi.
Sul finire degli anni Novanta, le agenzie amministrative hanno assunto una configurazione ben definita, desumibile in via interpretativa a partire dalle scelte operate dal legislatore nel d.lgs. 30.7.1999, n. 300, che costituisce la prima normativa organica sulle agenzie. Il più importante tratto distintivo attiene al rapporto con il governo: le agenzie sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro, ma godono di una certa autonomia ed è previsto che contribuiscano a determinare indirizzi ed obiettivi insieme al ministro. Questo aspetto vale a contraddistinguerle da altri moduli organizzativi.
I tipi principali di agenzie amministrative sono due: il primo, che può dirsi "generale", è disciplinato dalle disposizioni contenute negli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 300/1999, eventualmente integrate dalle

normative settoriali rilevanti; il secondo è quello delle agenzie soggette a una disciplina speciale, derogatoria rispetto a quella del modello generale. Tale disciplina può essere caratterizza da una più accentuata autonomia.

La vicenda del ricorso alle agenzie amministrative da parte del legislatore italiano è stata senz'altro influenzata dall'esperienza di altri paesi europei ma al contempo la stessa si spiega essenzialmente alla luce delle dinamiche del sistema amministrativo italiano chiamato a farsi carico in misura crescente, anche per effetto della spinta decisiva impressa dal processo di integrazione europea, di funzioni operative o altamente specialistiche nonchè per individuare soluzioni amministrative in grado di garantire una efficienza maggiore rispetto a quella offerta dal modello degli uffici ministeriali.

Nonostante le differenze che intercorrono tra le singole esperienze di agenzia amministrativa, è possibile rinvenire due elementi distintivi che valgono ad accomunarle:

1) la specializzazione delle funzioni svolte

La scomposizione degli apparati governativi in agenzie specializzate e di dimensioni ridotte risponde dichiaratamente all'obiettivo di migliorare l'azione amministrativa, in termini sia di efficienza che di efficacia. Il modello agenzia viene infatti associato alla promozione di una cultura manageriale maggiormente orientata ai risultati e alle esigenze dell'utenza nella prospettiva di svolgere prevalentemente compiti di carattere tecnico-operativo. È proprio questo aspetto, infatti, a giustificare la separatezza funzionale rispetto al potere politico. Nello stesso tempo, la tecnicità delle funzioni è un tema controverso dal momento che in alcuni casi tale attributo viene declinato semplicemente in chiave di separazione tra i compiti di carattere operativo e gestionale (affidati alle agenzie), e quelli di indirizzo e di controllo (riservati invece al vertice politico); in altri casi invece l'elemento della tecnicità viene maggiormente valorizzato, traducendosi nell'attribuzione alle agenzie di compiti ad alto contenuto tecnico-scientifico. Soprattutto in questa seconda accezione, il ricorso alle agenzie trova giustificazione anche nell'esigenza di disporre di profili professionali tecnico-specialistici tradizionalmente poco presenti nelle piante organiche delle amministrazioni pubbliche.

2) l'autonomia gestionale

Riguarda il riconoscimento alle agenzie di un grado di autonomia e di flessibilità superiore alle tradizionali articolazioni ministeriali. La creazione di strutture in qualche misura separate dai rispettivi ministeri dovrebbe infatti essere accompagnata da una sostanziale libertà di gestione, che si traduce nel godere di ampi margini di libertà nell'utilizzo delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati. In tale dimensione rientrano decisioni come la definizione della struttura organizzativa, la gestione del personale, l'impiego delle risorse economiche, l'organizzazione dei processi di lavoro. Per autonomia strategica va invece intesa la possibilità da parte dell'agenzia di partecipare alla definizione dei contenuti di policy: le agenzie non dovrebbero, cioè, dotarsi autonomamente di obiettivi di carattere strategico, che rimangono prerogativa degli organi politici di riferimento e, nonostante l'autonomia loro accordata, continuano a far parte dell'apparato amministrativo pubblico e, come tali, svolgono funzioni di interesse collettivo operando secondo le regole del diritto amministrativo; vengono finanziati in massima parte con fondi pubblici, e anche il personale rimane soggetto, salvo rare eccezioni, alla disciplina generale del pubblico impiego.

In base a quanto detto, le agenzie risultano caratterizzate da una condizione che viene anche definita di "semi-autonomia": esse godono infatti di un margine di autonomia certamente superiore rispetto alle altre articolazioni ministeriali, ma non paragonabile a quello riconosciuto alle autorità indipendenti (che sono invece totalmente sottratte al potere di indirizzo e controllo esercitato degli organi politici). Un ulteriore elemento di differenza con le authorities riguarda le competenze: infatti le agenzie non svolgono funzioni né di garanzia né di tipo regolativo, ma unicamente di natura esecutiva.
Sul versante regionale, l'ampliamento delle funzioni amministrative ha portato a strutture regionali ampie e articolate che si sviluppano anche attraverso la creazione di enti strumentali, soprattutto agenzie.
Dalla legislazione regionale osservata, emerge che le regioni, nel momento in cui procedono alla riallocazione delle funzioni ai diversi livelli territoriali, in attuazione dei parametri costituzionali, provvedono contestualmente all'istituzione – altre volte al riordino – di aziende o agenzie.
In particolare, la regione, nel ridisciplinare interi settori materiali, da una parte sembra rafforzare il corredo funzionale degli enti locali; dall'altra, sembra accentuare il proprio ruolo in termini di programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo. Al tempo stesso, però, mantiene accentrata una quota di funzioni operative, che non vengono esercitate direttamente, ma per il tramite di un ente strumentale appositamente costituito.
Altro aspetto da segnalare è quello relativo al processo di riordino degli enti strumentali, che vede in alcuni casi la loro definitiva soppressione.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge regionale 28 giugno 2023, n. 25 – (Capo III)
Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente
Legge regionale 25 novembre 2019, n. 47
Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali
Legge regionale 5 luglio 2017, n. 28
Avvio delle attività dell'Agenzia regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 24
Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24
Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità
Legge regionale 8 luglio 2002, n.24 – (Art. 12 prevede l'istituzione dell'Organismo Pagatore)
"Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare. (Disegno di legge collegato alla Legge Finanziaria regionale 2002)".
(Con l'art. 28 della Legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 "Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l.r. 4 febbraio 2002, n. 8)" è stata approvata l'istituzione dell'Organismo Pagatore Regionale)

Legge regionale 7 marzo 2000, n. 10
Affidamento all'Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura (ARSSA) delle attività relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 in base al disposto dell'articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146
Legge regionale 3 agosto 1999, n. 20
Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria – ARPACAL. Legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per Servizi in Agricoltura (ARSSA)

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE

Legge 30 dicembre 2018 n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

A livello statale si segnalano le seguenti Agenzie:

AGENZIE FISCALI
Agenzia del demanio
Agenzia delle entrate
Agenzia delle dogane e dei monopoli

ENTI DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA
Agenzia italiana del farmaco – AIFA
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGE.NA.S
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – ANSFISA
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL
Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie – AGE.CONTROL S.p.a.
Agenzia per l'Italia digitale
Agenzia per la coesione territoriale
Agenzia per la cybersicurezza nazionale – ACN
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA

ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI TECNICI ED ECONOMICI
Agenzia delle entrate-Riscossione
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
Agenzia Nazionale del Turismo – ENIT

Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – ANBSC
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
ANPAL Servizi S.p.A.

ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI
Agenzia italiana per la gioventù – AIG

ENTI E ISTITUZIONI DI RICERCA
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA
Agenzia spaziale italiana-ASI

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA REGIONALE

ABRUZZO

Legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46
Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile

Legge regionale 14 marzo 2000, n. 25
Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici.

Legge regionale 29 luglio 1998, n. 64
Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)

BASILICATA

Legge Regionale 20 gennaio 2020, n. 1
Riordino della disciplina dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata (ARPAB)

Legge Regionale 13 maggio 2016, n. 9
Istituzione dell'agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva (l.a.b. – lavoro e apprendimento Basilicata)

Legge regionale 4giugno 2008, n. 7 - (Titolo II)
Sistema Turistico regionale

Legge regionale 7 agosto 1996, n. 38
Riorganizzazione dell'attività amministrativa in agricoltura - scioglimento dell'ente di sviluppo agricolo in Basilicata (ESAB) ed istituzione dell'agenzia lucana di sviluppo ed innovazione in agricoltura (ALSIA)

CAMPANIA

Legge regionale 21 maggio 2021, n. 3
Istituzione dell'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC)

Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38 – (Art.3)
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021- 2023 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2021

Legge Regionale 5 aprile 2016, n. 6 – (art. 18, comma3)
Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016

Legge Regionale 20 luglio 2010, n. 7 – (art. 2)
Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in regione Campania

Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10
Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Campania

EMILIA - ROMAGNA

Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13
Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di bologna, province, comuni e loro unioni

Legge regionale 01 agosto 2005, n. 17 – (art. 32 bis)
Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro

Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1
Norme in materia di protezione civile e volontariato. istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile

Legge regionale 23 luglio 2001, n. 21
Istituzione dell'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Agrea)

Legge regionale 19 aprile 1995, n. 44
Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (arpa) dell'Emilia-Romagna

LAZIO

Legge regionale 7 agosto 2020, n. 8
Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 (Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) e successive modifiche

Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 24
Disposizioni per favorire l'uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Istituzione dell'Agenzia regionale

Legge regionale 01 febbraio 2008, n. 1
Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti

Legge regionale 26 marzo 2003, n.10
Istituzione dell'agenzia regionale per la mobilità (AREMOL)

Legge regionale 06 ottobre 1998, n. 45
Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)

Legge regionale 07 agosto 1998, n. 38
Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro
Legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2
Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL

LIGURIA
Legge regionale 29 giugno 2023, n. 13
Istituzione dell'agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR) e modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)
Legge regionale 5 dicembre 2018, n. 25
Istituzione dell'agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento (aliseo) e disposizioni di adeguamento
Legge regionale 30 novembre 2016, n. 30
Istituzione dell'agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale
Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43
istituzione dell'agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL Liguria)
Legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 – (art. 17)
Organizzazione turistica regionale
Legge regionale 4 agosto 2006, n. 20
Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale
Legge regionale 28 giugno 1994, n. 28
Disciplina degli enti strumentali della Regione

LOMBARDIA
Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6 – (art. 7)
Disciplina del settore dei trasporti
Legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 – (Artt.6,11,11 bis, 16)
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
Legge regionale 14 agosto 1999, n. 16
Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – arpa

MARCHE
Legge regionale 12 maggio 2022, n. 11
Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca"
Legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35
Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche
Legge Regionale del 17 luglio 1996, n. 26 (art. 4)

Riordino del servizio sanitario regionale
Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 35
Riordino o soppressione di Enti e Agenzie operanti in materia di competenza regionale
Legge regionale 2 settembre 1997, n. 60
Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche

MOLISE
Legge regionale 26 marzo 2015, n.4
Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP)
Legge regionale 30 aprile 2012, n. 12
Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile
Legge regionale 23 novembre 2004, n. 27
Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise "Giacomo Sedati" (ARSIAM)
Legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38.
Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM**)**
Legge regionale 3 agosto 1999, n. 27 – (Titolo IV)
Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l'impiego

PIEMONTE
Legge regionale n. 18 del 26 settembre 2016
Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)
Legge regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 – (Art. 28)
Norme in materia di edilizia sociale
Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34
Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro.
Legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002
Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari
Legge regionale 16 marzo 1998, n. 10
Costituzione dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari

PUGLIA
Legge regionale 29 giugno 2018, n. 29
Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato
Legge regionale 7 febbraio 2018, n. 4
Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione (ARTI)
Legge regionale n. 41 del 02 novembre 2017
Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)
Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 3

Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali
Legge regionale 27 giugno 2007, n. 18
Norme in materia di diritto agli studi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione – (Titolo III)
Legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia
Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 6
Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA)

TOSCANA
Legge regionale 6 luglio 2022, n. 24
Attività di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Disposizioni in materia di attività dell'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A ed in materia di energia. Modifiche alle leggi regionali 87/2009 e 39/2005.
Legge regionale 8 giugno 2018, n. 28
Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro
Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).
Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
Disciplina del servizio sanitario regionale
Legge regionale 19 novembre 1999,n. 60
Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)

UMBRIA
Legge Regionale 14 febbraio 2018, n. 1
Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro
Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18
Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative
Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali
Legge regionale 27 Marzo 2000, n. 30
Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio - economica e territoriale, denominata "Agenzia Umbria ricerche"
Legge regionale 6 marzo 1998, n. 9
Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)

VENETO

Legge regionale n. 15 del 16 maggio 2019 – (art. 2)
Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali

Legge regionale del 28 novembre 2014, n. 37
Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario

Legge Regionale 16 aprile 1985, n° 33
Norme per la tutela dell'ambiente.

Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 – (Capo IV)
Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro

ORIENTAMENTI DOTTRINALI

Castelli L., Gli enti strumentali delle regioni, in: https://www.astrid-online.it/static/upload/protected/CAST/CASTELLI_enti-strumentali_21_03_07.pdf

Toth F., La diffusione delle agenzie amministrative in Italia, in https://www.rivisteweb.it/doi/10.1483/24293

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Sentenza Corte cost. n. 1/2024
Sentenza Corte cost. n. 124/2022
Sentenza Corte cost. n. 153/2021
Sentenza Corte Cost. n. 43/2020
Sentenza Corte Cost. n. 100/2019

OSSERVAZIONI

La disciplina delle Agenzie regionali è intimamente connessa con l'esercizio delle funzioni amministrative e la distribuzione ai vari livelli territoriali.

Alla luce della necessità di un eventuale riordino delle funzioni amministrative si suggerisce la contestuale adozione di una legge che nel revisionare e aggiornare il quadro normativo delle agenzie, possa considerare tale modulo organizzativo in termini di efficienza, efficacia e buon andamento anche alla luce delle pregresse esperienze maturate in tale ambito.

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Articolo 50, commi 1,2,5
(Organizzazione amministrativa regionale)

1. Nel rispetto dei criteri fissati dalla legge regionale, l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture regionali sono disciplinati da appositi regolamenti di organizzazione, adottati dalla Giunta e, per il Consiglio, dall'Ufficio di Presidenza.
2. La legge ed i regolamenti di organizzazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, disciplinano l'organizzazione regionale ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità ed operatività, con la previsione di formule organizzative funzionali alle esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa.
3. Per lo svolgimento di compiti specifici, con legge della Regione sono istituite agenzie regionali, dotate di autonomia operativa, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.
4. Ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Presidente e dalla Giunta e, limitatamente al Consiglio, dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza.
5. Nell'esercizio della potestà statutaria, legislativa e regolamentare, la Regione provvede a disciplinare il regime contrattuale dei dirigenti, l'attribuzione e la revoca degli incarichi, l'accertamento delle responsabilità e la comminazione delle sanzioni, nonché ad istituire il ruolo dei dirigenti della Regione e il ruolo dei dirigenti del Consiglio regionale.
6. Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere formalmente conferiti entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali.
7. La legge regionale fissa i princìpi relativi all'organizzazione dei controlli interni, con riferimento all'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa. I regolamenti di organizzazione del Consiglio e della Giunta regionale si conformano ai princìpi di buon andamento ed imparzialità delle attività amministrative, e a tal fine prevedono, nel rispetto dei princìpi fissati dalla legge, un sistema di controlli interni, successivi e concomitanti, tendenti ad assicurare il miglioramento dell'azione pubblica.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

Il tema dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche trova fondamento nelle fonti primarie del nostro ordinamento, in particolare nel principio di legalità cui fanno riferimento da un lato, l'art. 95, comma 3 Cost., che statuisce l'intervento della legge nell'ordinare la Presidenza del Consiglio dei ministri, nel determinare il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri; dall'altro, l'art. 97, comma1 Cost. che prevede lo stesso intervento in tema di organizzazione dei pubblici uffici.
La legge si pone dunque alla base dell'azione amministrativa in quanto ne individua le finalità ed esercita nei confronti della stessa un ruolo di indirizzo.

Il percorso seguito dal legislatore statale in tale ambito, ha messo in evidenza l'obiettivo di scardinare l'idea che l'organizzazione dei pubblici uffici fosse rimessa integralmente alla legge spostando conseguentemente la logica da un concetto di riserva assoluta ad uno di riserva relativa. Un punto nodale in tal senso è rappresentato dalla scelta della privatizzazione del pubblico impiego (riforma avviata con il D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, poi confluito nel D.lgs 30 marzo 2001, n. 165) che ha scomposto l'organizzazione in due settori di intervento nei quali, da una parte l'organo politico adotta atti di macro-organizzazione in forma pubblicistica, mentre agli organi di gestione è affidato un potere che si estrinseca secondo le capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

Si è dunque avvertita l'esigenza di affermare che l'adesione dell'organizzazione al principio di legalità dovesse avvenire ed essere valutabile attraverso la rispondenza a quanto sancito nella Costituzione nei principi di buon andamento ed imparzialità, indipendentemente da qualunque veste giuridica venisse assunta dagli atti adottati.

A livello costituzionale, in tema di organizzazione, l'art. 117 provvede a ripartire la competenza legislativa dello Stato e delle Regioni sancendo che, la competenza legislativa esclusiva dello Stato attiene all'amministrazione statale e agli enti pubblici nazionali, art. 117, lett. g); mentre la potestà legislativa regionale si estrinseca, in tutte le materie ove non sia prevista la riserva della legislazione statale. La Regione gode, dunque, di una riserva costituzionale grazie alla quale sarà competente a legiferare in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dei suoi uffici e di quelli degli enti pubblici regionali.

Giova segnalare che la materia dell'organizzazione si trova spesso a lambire la disciplina del lavoro pubblico che, invece, rientra nella competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2 lett. l) ed m) Cost.), cui spetta la disciplina degli ambiti privatizzati del rapporto di lavoro pubblico in quanto riconducibili alla materia "ordinamento civile". Alla competenza regionale residuale, compete invece la disciplina dei profili pubblicistico-organizzativi del rapporto di lavoro pubblico.

I principi posti dal legislatore statale a partire da quello relativo alla distinzione tra potere di indirizzo e controllo proprio degli organi politici e gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di competenza dei dirigenti, cui il legislatore regionale nel previgente sistema costituzionale aveva dovuto necessariamente uniformarsi, sono adesso consacrati a livello statutario.

Al riguardo, si evidenzia che, pur essendo la determinazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento dell'ente riservata espressamente allo Statuto, quale parte del contenuto essenziale dello stesso, vincolata al rispetto, esclusivamente, delle norme costituzionali e comunitarie, gli statuti regionali hanno registrato la tendenza a ripetere i principi costituzionali così come declinati nella legislazione statale.

Nel delineare il quadro delle fonti volte a regolare l'organizzazione amministrativa, le stesse sono state, quasi ovunque, così individuate: legge regionale di principi, regolamenti di Giunta e di Consiglio, in relazione alle rispettive strutture, atti di organizzazione e gestione dei dirigenti.

Pressoché generalizzato è l'accoglimento, con norme più o meno dettagliate, del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettanti agli organi di politici e funzioni di gestione ed attuazione di competenza dei dirigenti, così come la previsione dell'inquadramento del personale regionale nei due distinti ruoli organici facenti capo rispettivamente alla Giunta e al Consiglio. Da evidenziare, che nella previsione statutaria in esame,

il regolamento di organizzazione delle strutture del Consiglio è adottato dall'Ufficio di Presidenza, organo "atipico" rispetto all'esercizio della potestà regolamentare.
Significativa è, invece, la scelta di coniugare la distinzione delle funzioni con la fissazione e la specificazione del regime di responsabilità dei dirigenti per l'attività amministrativa, la gestione e i relativi risultati.
Nello Statuto della Regione Calabria e quello del Lazio è stato previsto espressamente il meccanismo dello spoil system che consiste nella possibilità per il primo Governo di nuova legislatura, di confermare o revocare le nomine degli organi di vertice conferite dal governo precedente.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Regolamento Regionale n. 3 del 22 aprile 2022
Regolamento di organizzazione delle strutture della giunta regionale
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Consiglio regionale della Calabria
Approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 18 aprile 2001, n. 67 e modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 19 febbraio 2002, n. 34, deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 22 ottobre 2019, n. 571 e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 26 giugno 2020, n. 20
Legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3
Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 311
Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale
Legge regionale 26 maggio 1997, n. 8
Norme sul riordino e sul funzionamento delle strutture speciali della Regione Calabria.
Legge regionale 13 maggio 1996, n. 8
Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale
Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7
Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale
Legge regionale 2 maggio 1991, n. 5
Istituzione del ruolo del personale del Consiglio regionale della Calabria

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE

Legge 7 agosto 2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 106

Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Legge 5 giugno 2003, n. 131

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Legge 15 luglio 2002, n. 145

Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Legge 15 maggio 1997, n. 127

Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

Legge 15 marzo 1997, n. 59

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Legge 8 giugno 1990, n. 142

Ordinamento delle autonomie locali.

Legge 23 agosto 1988, n. 400

Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Legge 20 marzo 1975, n. 70

Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA REGIONALE

ABRUZZO

Legge 27 maggio 2011, n. 15

Adozione dei modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300) e modifica all'articolo 67 della L.R. n. 1/2011

Legge regionale 22 dicembre 2010, n. 61

Disciplina sulla trasparenza dell'attività politica e amministrativa e sull'attività di rappresentanza di interessi particolari

Legge regionale 14 settembre 1999, n. 77

Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo

Legge regionale 27 febbraio 1980, n. 11

Norme sull'ordinamento amministrativo della Regione Abruzzo

BASILICATA

Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29

Riordino degli uffici della presidenza e della giunta regionale e disciplina dei controlli interni

Legge regionale 14 luglio 2006, n. 11

Riforma e riordino degli enti ed organismi subregionali

Legge regionale 2 marzo 1996, n. 12

Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale

Legge Regionale 23 aprile 1992, n. 12

Prime norme sullo snellimento e sulla trasparenza dell'attività amministrativa

Legge Regionale 20 luglio 1981, n. 20

Ampliamento pianta organica del personale regionale

CAMPANIA

Legge Regionale 15 maggio 2024, n. 6

Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale

Legge regionale 21 ottobre 2022, n. 14

Disposizioni in materia di rafforzamento ed efficientamento della capacità amministrativa della Regione Campania

Legge regionale 20 luglio 2022, n. 11

Disposizioni in materia di organizzazione del Consiglio regionale

EMILIA - ROMAGNA

Legge regionale 03 giugno 2019, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione

Regolamento regionale 01 aprile 2019, n. 2

Regolamento per il funzionamento degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Regione Emilia-Romagna e degli Enti del Sistema delle Amministrazioni regionali

Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43
Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna

LAZIO
Legge regionale 06 Agosto 2015, n. 12
Disposizioni a tutela della legalità e della trasparenza nella Regione Lazio
Legge regionale 28 Giugno 2013, n. 4
Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonchè misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione
Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6
Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale
Legge regionale 01 Luglio 1996, n. 25
Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale
Legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57
Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa
Legge regionale 18 maggio 1992, n. 35
Disciplina dell'attività amministrativa della Regione, funzioni degli organi istituzionali e della dirigenza

LIGURIA
Legge regionale 6 aprile 2022, n. 4
Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della regione Liguria
Legge regionale 25 novembre 2009, n. 56
Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
Legge regionale 25 marzo 1996, n. 15
Norme sull'assunzione agli impieghi regionali
Legge regionale 9 novembre 1987, n. 32
Disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali
Legge regionale 27 agosto 1984, n. 44
Disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali e norme sull'ordinamento degli uffici

LOMBARDIA
Legge Regionale 28 settembre 2018, n. 13
Istituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo
Legge regionale 20 luglio 2016, n. 17

Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso il Consiglio regionale
Legge Regionale 24 giugno 2015, n. 17
Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità
Legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1
Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria
Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20
Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale
Legge regionale 4 giugno 2014, n. 17
Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'autonomia

MARCHE
Legge regionale 30 luglio 2021, n. 18
Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale
Legge regionale 30 giugno 2003, n. 14
Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale
Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20
Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione
Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 44
Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività Amministrativa Regionale
Legge regionale 14 gennaio 1992, n. 2
Norme concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla trasparenza dell'attività amministrativa regionale.

MOLISE
Legge regionale 23 marzo 2010, n. 10
Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale
Legge regionale 22 ottobre 2004, n. 24
Norme per la trasparenza dell'attività politica ed amministrativa del Consiglio regionale del Molise
Legge regionale 8 aprile 1997, n. 7
Norme sulla riorganizzazione dell'amministrazione regionale secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

PIEMONTE
Legge regionale n. 28 del 29 novembre 2021
Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale
Legge regionale n. 27 del 08 novembre 2021

Istituzione di un Organismo regionale per il controllo collaborativo (ORECOL)
Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014
Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione
Legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008
Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale
Legge regionale n. 7 del 11 aprile 2001
Ordinamento contabile della Regione Piemonte (Titolo III)

PUGLIA
Legge regionale 20 giugno 2008, n. 15
Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia
Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7
Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale.
(Con *Delib.G.R. 20 luglio 2001, n. 973* è stata effettuata la ricognizione e la razionalizzazione dei moduli organizzativi della Regione. Vedi, altresì, la *Delib.G.R. 1° marzo 2002, n. 169*, il *Reg. 22 aprile 2002, n. 3* e la Delib.G.R. 23 dicembre 2003, n. 2239.)

TOSCANA

Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 12
Disposizioni in materia di personale e uffici regionali, conferenze di servizi. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 26/2009 , 40/2009 e 70/2015
Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale
Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40
Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa

UMBRIA

Legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della regione Umbria
Regione Umbria
Legge regionale 12 giugno 2007, n. 21
Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale.
Legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2
Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale
Legge regionale 6 marzo 2023, n. 2
Disposizioni in materia di amministrazione condivisa

VENETO

Regolamento regionale 14 luglio 2020, n. 6
Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni della regione del veneto ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15
Legge regionale 16 maggio 2019, n. 15
Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali
Regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 4
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 'Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto'', ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012
Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"
Legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4
Norme per la trasparenza dell'attività amministrativa regionale
Legge regionale 8 agosto 1997, n. 31
Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale
Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione

ORIENTAMENTI DOTTRINALI

Ascione M.R., Recchia G., Ordinamento Amministrativo, in https://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/coccoina/documenti/oli/pubblicazioni/NUOVI%20STATUTI%20REGIONALI/14%20-%201-Relazione.pdf
Cammelli M., Il sistema amministrativo regionale, in https://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/supplemento_2_10/Cammelli.pdf
De Tommaso D. La funzione amministrativa tra semplificazione e sussidiarietà orizzontale – Articolo pubblicato sulla rivista Altalex, 27/11/2014
L'organizzazione degli enti pubblici tratto da "E per tutti.com – Diritto"
Idone F., L'autonomia amministrativa Nozione, tipologie e ripartizione delle competenze pubblicato il 18/06/2021 sulla rivista Altalex
Antonelli V, .I principi sull'organizzazione e sull'attività amministrativa e l'organizzazione interna dei Consigli, in https://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/oli/documenti/Relazioni-monografiche/ANNO-2006/Marzo%202006/03%20-%20ORGANIZZ%20CCRR.pdf

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

La Corte costituzionale ha contribuito a sciogliere alcuni nodi interpretativi in merito ai confini entro i quali concretizzare la potestà regionale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale:

Sentenza n. 2 del 2004 riconduce l'impiego pubblico regionale, in parte, all'"ordinamento civile", per i profili privatizzati del rapporto, e dunque alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.), dato che "la intervenuta privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico vincola anche le Regioni"; mentre, per i profili "pubblicistico-organizzativi" del rapporto, all' "ordinamento e organizzazione amministrativa regionale", e quindi alla competenza legislativa residuale delle Regioni (**Sentenza n. 233/2006**).

Con la **sentenza n. 95/2007**, la Corte ha affermato che il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed enti locali, essendo stato "privatizzato" ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed è, perciò, soggetto alle regole che garantiscono l'uniformità di tale tipo di rapporti. Con la conseguenza che la legge statale, in tutti i casi in cui interviene a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, costituisce un limite alla competenza residuale regionale in materia di organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e dello stato giuridico ed economico del relativo personale e va, quindi, applicata anche ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni e degli enti locali.

Con la **sentenza n. 34/2010**, la Corte ha dichiarato illegittime le disposizioni che sottopongono all'identico regime di decadenza automatica (c.d. spoils system) non solo titolari di organi di vertice nominati *intuitu personae* dall'organo politico, ma anche soggetti che non possiedono l'uno o l'altro di tali requisiti e che sono scelti previa selezione avente ad oggetto le loro qualità professionali. In particolare, la disciplina censurata, nella parte in cui si applica al direttore generale di Asl e al direttore generale dell'Arpacal, è in contrasto con gli artt. 97 e 98 Cost., sotto molteplici profili.
Con la **sentenza n. 380/2004**, la Corte ha affermato che la disciplina dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego – per i suoi contenuti marcatamente pubblicistici e la sua intima correlazione con l'attuazione dei principi sanciti dagli artt. 51 e 97 Cost. – è invero sottratta all'incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, che si riferisce alla disciplina del rapporto già instaurato.
La Corte ha ritenuto che la regolamentazione dell'accesso ai pubblici impieghi mediante concorso è riferibile all'ambito della competenza esclusiva statale, sancita dall'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., solo per quanto riguarda i concorsi indetti dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici nazionali. Non altrettanto può dirsi per l'accesso agli impieghi presso le Regioni e gli altri enti regionali, cui appunto si riferisce la censura proposta dalla ricorrente

Sentenza n. 193/2023
Come emerge dal tenore letterale della disposizione impugnata, il decreto ministeriale è chiamato a definire unicamente le concrete modalità di funzionamento del Sistema nazionale a rete, senza potersi occupare della disciplina e della concreta organizzazione degli osservatori regionali.

È vero che – ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 106 del 2022 – di tale Sistema nazionale a rete «fanno parte» gli osservatori regionali. Tuttavia, tale disposizione, non impone alle regioni l'istituzione di specifici uffici così denominati, venendo semmai a richiedere che, all'interno del sistema a rete, siano necessariamente operative strutture regionali, che possano garantire, sul piano funzionale, un maggiore coordinamento informativo in materia di spettacolo, attraverso la periodica condivisione di dati e informazioni sul settore. Tutto ciò, soprattutto nella prospettiva di rafforzare la conoscenza dell'intervento pubblico nelle diverse realtà regionali e rendere, per questa via, meno frammentarie, e quindi più efficaci, le politiche pubbliche concernenti le attività dello spettacolo.

Sentenza 41/2023

In tema di impiego pubblico, norme della Provincia autonoma di Trento, proroga dei termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale, contratto collettivo di lavoro.
La Corte costituzionale ritiene non fondata la questione riferita alla lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera l): è stato, infatti, costantemente affermato che la disciplina delle graduatorie, in quanto provvedimento conclusivo delle procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso all'impiego regionale, afferisce a profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale e non a profili privatizzati del relativo rapporto di lavoro, che sono invece ricondotti alla materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva statale.

Pertanto, la disciplina in esame rientra nell'ambito della competenza legislativa della Regione in materia di organizzazione degli uffici, di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. (sentenze n. 267 del 2022, n. 58 del 2021 per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, n. 273 del 2020 per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e n. 42 del 2021 nei confronti della stessa Provincia autonoma di Trento; ex plurimis, anche le sentenze n. 126 del 2020 e n. 241 del 2018).

L'esercizio di tale competenza deve, comunque, ottemperare ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
È stata, pertanto, esclusa la compatibilità costituzionale con tali principi di disposizioni regionali che hanno prorogato i termini di validità delle graduatorie quando il tempo trascorso dalla loro approvazione abbia determinato una perdita di professionalità degli idonei (ex plurimis, sentenze n. 58 del 2021, n. 273 e n. 126 del 2020, e n. 241 del 2018).

Sentenza Corte cost. n. 388/2004
Sentenza Corte cost. n. 15/2004
Sentenza Corte cost. n. 95/2007

OSSERVAZIONI

Le leggi regionali nella materia *de qua* andrebbero aggiornate nell'ottica di accrescere l'efficienza delle strutture amministrative e di valorizzare il personale, puntando alla crescita digitale per implementare le competenze informatiche e il cambiamento delle strategie organizzative in uno

con l'obiettivo di perseguire il miglioramento dei risultati, la maggiore produttività nonchè la flessibilità organizzativa.
A tal fine, sarebbe opportuno riunire in una legge organica l'organizzazione degli uffici della Giunta e del Consiglio regionale salvaguardando le caratteristiche di autonomia organizzativa e disciplinando in maniera unitaria gli istituti che li accomunano.

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Articolo 51, comma 2
(Autonomia finanziaria della Regione)

1. La Regione dispone di risorse autonome ed ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
2. In armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di finanza pubblica e del sistema tributario, la Regione, con legge, applica tributi ed entrate proprie, individuando il presupposto dell'imposizione, i soggetti passivi, la base imponibile e le aliquote. La legge regionale definisce altresì le modalità di accertamento e di riscossione dei tributi regionali.
3. La Regione inoltre:

a. dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio;
b. partecipa alla definizione, da parte dello Stato, dell'entità e delle modalità di distribuzione del fondo perequativo previsto dalla legge statale per i territori con minore capacità fiscale;
c. accede alle risorse statali aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

4. La Regione ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. La Regione, inoltre, può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
5. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
6. Nel rispetto dei princìpi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, la legge può prevedere strumenti di controllo della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

I tributi regionali, in base all'art. 7 della legge n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale, sono:
-i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni;
-le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;
-i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale.

Per i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni, lo stesso art. 7, lett. c), prevede che "le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria;

per le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali, "le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale"

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 54
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018), Art. 3 (Casi di esclusione dal pagamento della tassa automobilistica regionale)
Legge regionale n. 19 del 12 giugno 2009, art. 33
(Incremento aliquota IRAP)
Legge regionale 7 agosto 2002, n. 30
(Provvedimenti tributari in materia addizionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche)
Legge Regionale 7 marzo 2000, N. 9
Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali.
Legge Regionale 10 aprile 1995, n. 11
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali
Legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1.
Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria.

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE

D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge del 4 agosto 2022, n. 122
Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e del rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali)- Art. 10 – Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP
Decreto del Direttore Generale delle finanze del 30 marzo 2021
Individuazione e modalità di invio al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive – IRAP
Legge 30 dicembre 2021, n. 234
Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.
Art. 1 comma 8 - Esclusione dall'Irap a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, le persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 446 del 1997; comma 9 - A decorrere dall'esercizio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione annua di 192.252.000 euro finalizzato a compensare le regioni e le province autonome della riduzione delle entrate fiscali derivanti dall'applicazione dell'aliquota base dell'IRAP e non compensate nell'ambito del finanziamento sanitario corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, ovvero dall'applicazione di maggiorazioni regionali vigenti, derivante dal presente comma e dal comma 2.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

Art. 1, comma 1107 - inserimento all'art.16, del D.Lgs n. 446 del 1997 del comma 3-bis, il quale stabilisce che allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive mediante l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento delle finanze e che il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi;

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

(Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

Art. 82- Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali

comma 7 – Possibilità, per i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni di prevedere nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

comma 8- Possibilità per le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano di prevedere nei confronti degli enti del Terzo settore la riduzione o l'esenzione dall'IRAP nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Art. 101 - Norme transitorie e di attuazione

comma 2 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Art. 102 – Abrogazioni*

***Abrogazione dell'art. 21. del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460**, recante il riordino della disciplina tributaria delle ONLUS a decorrere dal termine previsto dall'articolo 104, comma 2, del medesimo decreto.

Legge 28 dicembre 2015, n. 208

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

Art. 1

comma 70 - Esclusione dalla soggettività passiva dell'IRAP per tutti i soggetti che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'art. 32 del TUIR, soggetti che, fino alla data di entrata in vigore della legge, applicavano l'aliquota dell'1,9%.

comma 73- Deduzione ai fini IRAP per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità' 2015)

Art. 1

commi 20– Integrale deducibilità del costo del lavoro per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato

commi 54-89

Disciplina del regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che sono esclusi dall'IRAP. (comma 64)

Legge 12 dicembre 2011, n. 183

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)

Art. 22 - Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge di 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.)

Art. 2 - Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani

D.lgs. 6 maggio 2011, n. 68,

(Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.) -Art.10

D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.)

Art. 40 - Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno

Legge 23 dicembre 2009, n. 191

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)

Art. 2- Disposizioni diverse

comma 77 - Condizioni di obbligatorietà per la presentazione di un Piano di rientro dai deficit sanitari;

comma 80 - Obbligo del mantenimento per la regione sottoposta al Piano di rientro, per l'intera durata del piano, della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattata automaticamente ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004;

comma 86 -Aumento in misura fissa l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività' produttive in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano di rientro dai deficit sanitari.

Legge 5 maggio 2009, n. 42

(Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione)

Art. 7 - Princìpi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali

D.L. 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.)

Art. 42- Differimento di termini in materia fiscale

D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.)

Art. 6 - Deduzione dall'IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)- Art. 1, comma 43 - Regionalizzazione dell'IRAP

Legge 23 dicembre 2005, n. 266

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) -Art. 1 comma 299 - Facoltà per le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 21 del D.Lgs. di estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in materia di riduzione o esenzione dell'imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP).

Legge 30 dicembre 2004, n. 311

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) -Art. 1 commi 174 e 180 – Disposizioni per la copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario attraverso maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive

D.lgs. 4 maggio 2001, n. 207

(Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328.)

Art. 4 – Disposizioni comuni – comma 5 – Possibilità da parte dei comuni, delle province, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di prevedere la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza per le istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato.

D.lgs. 18 febbraio 2000 n. 56

(Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) - Art. 13 - Modifiche dell'attribuzione del gettito IRAP alle regioni a statuto ordinario

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

(Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali)

Artt. da 1 a 45.

D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460*

(Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale)

Art. 21. Esenzioni in materia di tributi locali – Facoltà per i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.*

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Artt. 23-27

Legge 14 giugno 1990, n. 158

Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni-art. 6

Legge 16 maggio 1970, N. 281

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA REGIONALE

ABRUZZO

Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 24

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, nonche' in materia di B&B "Bed and breakfast". Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di concessione di agevolazioni fiscali (Legge europea regionale 2021).

TITOLO IV

Modifiche alle leggi regionali recanti concessioni di agevolazioni fiscali ad imprese- Art. 12 (Modifiche all'art. 14 della l.r. 7/2002)

Legge regionale 7 dicembre 2020, n. 37

Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni- Art. 13 Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive.

Soggetti beneficiati: Sono esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla rimozione dai propri locali degli apparecchi per il gioco lecito e aderiscono al logo identificativo "No Slot-Regione Abruzzo".

La riduzione di aliquota è applicata per il periodo di imposta 2021-2022-2023.

L'agevolazione fiscale si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della regione ed è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

È cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto del massimale d'importo complessivo concedibile ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento (UE) n. 1407/2013.

È applicabile alla sola aliquota ordinaria dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali regionali.

Legge Regionale 16 giugno 2006, n. 17
Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44
Determinazione delle aliquote Irap e addizionale regionale Irpef e misure per il risanamento del sistema sanitario regionale
Legge regionale 17 aprile 2003, n. 7
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003 - 2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003) - art. 43
Soggetti beneficiati: Cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381.
L'agevolazione fiscale si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della regione ed è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti "de minimis".
È cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto dei massimali d'importo complessivo concedibili ai sensi dei pertinenti regolamenti europei.
Legge regionale 26 aprile 2004, n. 15
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 - 2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)- art. 84
Nuove agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive
Soggetti beneficiati: soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 446/1997, che inizino l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2004, per i primi due periodi d'imposta, esclusivamente per le attività con valore della produzione netta, prodotto nel territorio della Regione Abruzzo, non superiore a 100.000,00 €, nei limiti e termini consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis". L'agevolazione fiscale è cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto del massimale d'importo complessivo concedibile previsto dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti "de minimis", e non si applica ai soggetti passivi di cui all'articolo 45, commi 1 e 2, del D.lgs. 446/1997. Non costituisce inizio attività e, quindi, non può usufruire dell'aliquota agevolata, la mera prosecuzione di quella precedentemente svolta, in qualsiasi forma giuridica, dallo stesso beneficiario, né quella derivante da trasformazione, fusione o scissione di società.
Legge regionale 10 luglio 2002, n. 11
Disposizioni relative all'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile.
Legge regionale 10 maggio 2002, n. 7
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 – 2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002)-art. 14
IRAP per i piccoli Comuni montani: Soggetti beneficiati, soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), e b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente al valore della produzione netta prodotto nel territorio dei comuni individuati dalla legge della Regione Abruzzo n. 92 del 6.12.1994, art. 3 Tabella A) - "Riordino delle Comunità Montane" - e successive modifiche ed integrazioni, con popolazione fino a 2000 (*) abitanti, quale risulta dal più recente censimento ISTAT.
L'agevolazione si applica limitatamente al valore della produzione netta non superiore a 100.000,00 euro e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de

minimis". L'agevolazione non si applica ai soggetti passivi di cui all'art. 45 commi 1 e 2 del D. Lgs. 15dicembre 1997, n. 446.
(*) l'art. 84 comma 5 della L. R. 26 aprile 2004, n. 15, ha esteso l'agevolazione ai Comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1.1.2004
Legge regionale 1 Febbraio 2023, n. 6 – ONLUS Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2023) - Art 16 Esenzione IRAP ONLUS
Soggetti beneficiati: soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. 446/1997, considerati ONLUS ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 460/97.
A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2023 e per i periodi di imposta 2024 e 2025. L'agevolazione fiscale è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti "de minimis".
Legge Regionale 16 marzo 2001, n. 9
Provvedimenti in favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti- Art. 6 (Soggetti beneficiati: Titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti. L'agevolazione fiscale si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della regione ed è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". È cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto del massimale l'importo complessivo concedibile previsto dall'articolo 3 del medesimo Regolamento (UE) n. 1407/2013.
Legge regionale 9 febbraio 2000, n. 6
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l'anno 2000 (art. 17 bis L.R. 29.12.1977, n. 81) - Legge finanziaria regionale.
Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6
Norme in materia di tasse automobilistiche regionali.
Legge regionale 25 giugno 1996, n. 42
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
Legge regionale 2 giugno 1993, n. 21
Determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale all' imposta erariale di trascrizione nei pubblici registri automobilistici, dell'addizionale regionale all' imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta sostitutiva dell'addizionale medesima, ai sensi del Decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 e successive modificazioni.
Decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 Art.9-16
Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'((accisa)) sul ((gas naturale)) e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.
Legge regionale 30 novembre 1990, n. 92
Misura della tassa automobilistica regionale.
Legge regionale 2 giugno 1983, n. 33

Determinazione dell'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile.
Legge regionale 29 febbraio 1980, n. 13
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.
Legge regionale 17 aprile 1974, n. 10
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.
Legge Regionale 4 gennaio 1972, n. 1
Istituzione dei tributi propri della Regione.

BASILICATA
Legge Regionale 3 dicembre 1990, n. 33
Riscossione coattiva dei tributi e di altre entrate regionali
Legge regionale 6 dicembre 1971, n. 1.
Istituzione dei tributi propri della Regione Basilicata.

CAMPANIA
Legge Regionale 7 dicembre 1993, n. 45.
Adeguamento dell'importo della tassa automobilistica, della soprattassa annuale e della tassa speciale
Legge Regionale 18 gennaio 1991, n. 3.
Determinazione dell'aliquota della tassa automobilistica regionale
Legge Regionale 3 aprile 1991, n. 7.
Determinazione dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti
Legge Regionale 3 aprile 1991, n. 8.
Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale alla imposta erariale di trascrizione di cui alla Legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni.
Legge Regionale 26 gennaio 1972, n. 1.
Istituzione dei Tributi propri della Regione Campania

EMILIA-ROMAGNA
Legge regionale 27 giugno 2019, n. 8
Disposizioni tributarie in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (iresa) - modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (norme in materia di tributi regionali)
Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 15
Norme In Materia Di Tributi Regionali
Legge regionale 7 dicembre 2011, n. 17
Norme in materia di tributi regionali
Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 21
Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) quale tributo regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 43 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e rinuncia ai crediti tributari di modesta entità.
Legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19

Disposizioni in materia tributaria
Legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30
Disposizioni in materia di tributi regionali
Legge regionale 21 dicembre 2001, n. 48
Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e di sistema informativo tributario e fiscale regionale
Legge regionale 11 dicembre 2000, n. 37
Provvedimenti in materia di tributi automobilistici e di contenzioso
Legge regionale 3 novembre 1997, n. 36
Aumento dei tributi automobilistici regionali e dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile
Legge regionale 14 giugno 1996, n. 18
Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario

LAZIO
Legge regionale 25 marzo 2024, n. 4
Variazioni al bilancio di previsione finanziario della regione lazio 2024-2026. Disposizioni varie- art. 4 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche e di Imposta regionale sulle attività produttive)
Legge regionale 29 luglio 2015, n. 11
Disposizioni in materia di tributi regionali.

Legge regionale 29 aprile 2013, n. 2
Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)) Artt.6,7,9,
Legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1
Istituzione tributi propri della Regione Lazio

LIGURIA
Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19
Legge di stabilità della regione liguria per l'anno finanziario 2024 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026), artt.2 bis, 3,4
Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 15
Legge di stabilità della regione liguria per l'anno finanziario 2023 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)- artt.3,6
Legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66
Tasse sulle concessioni regionali.

LOMBARDIA
Legge Regionale 14 luglio 2003, n. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
Legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35

Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive

MARCHE

Legge regionale 3 aprile 2013, n. 5- art. 13, comma 2 (Tassa di concessione regionale)
Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno

Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 14
Assestamento del bilancio 2007-Art. 16 "Disposizioni in materia di tributi regionali"

Legge regionale 21 dicembre 2006, n. 20
Disposizioni in materia di tributi regionali.

MOLISE

Legge regionale 15 dicembre 2023, n. 5
Adeguamento della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Copertura dell'anticipazione di liquidità ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Variazioni al bilancio regionale per l'esercizio 2013 e al bilancio pluriennale 2013-2015)

Legge regionale 12 settembre 2016, n. 10
Sostituzione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali allegata alla legge regionale 12 novembre 2013, n. 17 (Riordino della disciplina in materia di tasse sulle concessioni regionali)

Legge regionale 16 dicembre 2014, n. 22
Disposizioni in materia di tributi e di tasse sulle concessioni regionali. Modifiche alle leggi regionali 18 aprile 2014, n. 11, e 12 novembre 2013, n. 17

Legge regionale 12 novembre 2013, n. 17
Riordino della disciplina in materia di tasse sulle concessioni regionali

Legge regionale 31 ottobre 2013, n. 16
Disposizioni sulla gestione delle tasse automobilistiche. Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 16 febbraio 1972, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione Molise)

Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 42
Misure di contenimento della spesa pubblica regionale ed interventi in materia di tributi regionali

Legge regionale 31 dicembre 2004, n. 39
Disposizioni per l'applicazione dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta sostitutiva dell'addizionale per le utenze esenti

Legge regionale 9 gennaio 2004, n. 5
Disposizioni in materia di tributi regionali

Legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1
Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549

Legge regionale 30 dicembre 2002, n. 45
Disposizioni in materia di Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.)

Legge regionale 16 febbraio 1972, n. 2

Istituzione dei tributi propri della Regione Molise

PIEMONTE

Legge regionale n. 23 del 23 settembre 2003
Disposizioni in materia di tasse automobilistiche
Legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34
Provvedimenti in materia di tasse regionali.
Legge regionale n. 60 del 10 dicembre 1997
Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale
Legge regionale n. 47 del 31 agosto 1993
Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina
Legge regionale n. 1 del 11 gennaio 1984
Istituzione delle tasse regionali universitarie
Legge regionale n. 41 del 23 dicembre 1982
Determinazione dell'ammontare della tassa regionale di circolazione.
Legge regionale n. 1 del 29 dicembre 1971
Norme per l'istituzione e l'applicazione dei tributi propri della Regione Piemonte.

PUGLIA

Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 35, articolo 2
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021".
Legge regionale 4 dicembre 2001 n. 31
Disposizioni di carattere tributario
Legge regionale 9 giugno 1980 n. 65
Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali

TOSCANA

Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31
Norme generali in materia di tributi regionali.
Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4
Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione.
Legge regionale 22 settembre 2003, n. 49
Norme in materia di tasse automobilistiche regionali.
Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 32
Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

UMBRIA

Legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17
Misure urgenti in materia di tributi regionali
Legge regionale 18 dicembre 1996, n. 29
Disciplina della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (T.D.S.U.).

VENETO

Legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27
Disposizioni in materia di tributi regionali
Legge regionale 17 gennaio 1972, n. 3
Disciplina della tassa di circolazione
Legge regionale 17 gennaio 1972, n. 4
Disciplina della tassa per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche.
Legge regionale 10 novembre 1971, n. 2
Istituzione di tributi propri.

ORIENTAMENTI DOTTRINALI

L'autonomia tributaria delle regioni ed i principi di coordinamento della finanza pubblica: con il progetto giarda bis verso l'attuazione dell'art. 119- Lorenzo del Federico

Il processo tributario in cui è parte l'Ente locale - Forgione Gianluca

Federalismo fiscale e ripartizione delle basi imponibili tra stato, regioni ed enti locali - Franco Gallo

La territorialità dei tributi regionali e degli enti locali- Guglielmo Fransoni

Una sola materia (il sistema tributario), due legislazioni esclusive. brevi riflessioni sul concetto di "tributi propri" regionali- Salvatore La Porta

Federalismo fiscale: la manovrabilità dei tributi propri, Commento art. 7 l. n. 42 del 2009 - Prof. Luca Antonini

Ripensare la natura di "tributo proprio" delle Regioni? Brevi riflessioni sulla evoluzione (semantica) della potestà legislativa regionale in materia tributaria (a margine di Corte cost., sent. n. 216/2009) - Roberto Di Maria

I tributi propri di Regioni, Province e Comuni. Profili tributari (Commento agli artt. 11 e 12) in Il federalismo fiscale (a cura di Nicotera, Pizzetti, Scozzese), Donzelli editore, 2009

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Sentenza Corte costituzionale n. 27 del 2024 - tributi regionali

Norme impugnate: Art. 1, da c. 115° a 119°, della legge 29/12/2022, n. 197.

Ricorso promosso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta - le disposizioni impugnate introducono una nuova e distinta tipologia di entrata - il primo profilo di ricorso si fonda sull'assunto secondo

cui alla Regione spetterebbe il gettito di tutte le imposte erariali sul reddito delle persone giuridiche (nonché le relative addizionali e imposte sostitutive) percette nel territorio regionale - il secondo motivo di ricorso riguarda la violazione del principio di leale collaborazione, che si rifletterebbe sulla lesione della particolare autonomia finanziaria e organizzativa riconosciuta alla Regione autonoma Valle d'Aosta. Decisione: inammissibilità - non fondatezza.

Sentenza n. 206 del 2023

Oggetto: art. 10 della legge regionale del Veneto 23 dicembre 2022, n. 30 (Legge di stabilità regionale 2023)

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Veneto 23 dicembre 2022, n.

30 (Legge di stabilità regionale 2023).

Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - la disposizione modifica la disciplina del riversamento diretto dei proventi dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF derivanti dal controllo fiscale - in particolare, la norma prevede che, tra i proventi derivanti da attività di controllo, liquidazione e accertamento con adesione, oggetto di riversamento diretto in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale, sarebbero inclusi anche quelli derivanti da ravvedimento operoso indotto dall'attività di controllo da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria. Decisione: illegittimità.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'articolo 10 della legge regionale del Veneto 23 dicembre 2022, n. 30 (Legge di stabilità regionale 2023) per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva nella materia del sistema tributario dello Stato, nonché per violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. La disposizione impugnata modifica l'articolo 3, della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia di tributi regionali) e l'articolo 3, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011).

La censura statale lamenta che la disposizione impugnata stabilisce che, tra i proventi derivanti da attività di controllo, liquidazione e accertamento con adesione, oggetto di riversamento diretto in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale, sarebbero inclusi anche quelli derivanti da ravvedimento operoso indotto dall'attività di controllo da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria. Secondo il ricorrente tali proventi non rientrerebbero nel concetto di «recupero» fiscale di cui all'articolo 9 del d.lgs. n. 68 del 2011, in quanto sarebbe oggettivamente complesso distinguere, all'interno delle somme corrisposte dai contribuenti in sede di ravvedimento operoso, quelle versate spontaneamente e quelle, invece, il cui pagamento sia dipeso dall'attività di controllo sostanziale da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria.

La disposizione impugnata sarebbe altresì in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione in quanto il gettito fiscale derivante dall'IRAP e dall'addizionale regionale all'IRPEF proveniente da ravvedimento operoso sarebbe sottratto al finanziamento del Servizio sanitario nazionale garantito dallo Stato con inevitabili ripercussioni negative sulla finanza pubblica.

Di conseguenza la disposizione regionale in esame invaderebbe la competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in quanto l'IRAP è un tributo disciplinato da normativa statale e di conseguenza anche la destinazione del relativo gettito sarebbe di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La scelta di ricomprendere il gettito dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF derivante dai versamenti effettuati a titolo di ravvedimento operoso a seguito dell'attività di controllo sostanziale da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria tra le somme da far affluire direttamente nel bilancio regionale, anziché nel fondo destinato al finanziamento della spesa sanitaria nazionale, determinerebbe anche l'illegittimità costituzionale della disposizione per violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

La Corte ritiene la questione fondata.

L'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF, disciplinate dal d.lgs. n. 446 del 1997, sono definite tributi regionali propri derivati, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1), della legge n. 42 del 2009. Si tratta di imposte istituite da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni; la relativa disciplina, pertanto, va ricondotta alla materia del sistema tributario dello Stato, di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, con conseguente contenimento dell'autonomia impositiva regionale entro i limiti stabiliti dalla legge statale (sentenze n. 274 e n. 76 del 2020, n. 128 del 2019, n. 177 del 2014, n. 121 del 2013 e n. 32 del 2012).

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) e dell'articolo 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il gettito da IRAP e da addizionale regionale all'IRPEF è destinato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011 stabilisce invece che, in riferimento ai «tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali», è assicurata alle Regioni, attraverso il riversamento diretto, solo quella parte di gettito derivante dall'attività di recupero fiscale.

La nozione di attività di recupero fiscale dettata dallo Stato, per i tributi propri derivati, nell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva non autorizza la Regione ad intervenire in tale ambito; e ciò indipendentemente dal contenuto della disposizione regionale (sentenza n. 32 del 2012).

Ne consegue che l'impugnato articolo 10 della legge regionale del Veneto n. 30 del 2022, che assimila alla «attività di recupero fiscale» (art. 9 del d.lgs. n. 68 del 2011) dei tributi propri derivati anche il «ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito di attività di controllo sostanziale»,

interferendo con la competenza legislativa esclusiva statale, è costituzionalmente illegittimo per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione , in materia di sistema tributario dello Stato.

Sentenza n. 102 del 2008

Sentenza n. 1621 del 2017

Sentenza n.37 del 2004 nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 10, comma 1, lettere a, b e c, 27, commi 8, 9, 10 e 11, e 25, commi 1 e 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), promossi con ricorsi delle Regioni Basilicata ed Emilia-Romagna

Sentenza n. 241 del 2004 (delega al Governo per la graduale soppressione dell'IRAP- delega per la riforma del sistema fiscale statale-regione Toscana)

Atti oggetto del giudizio

legge 07/04/2003 n. 80 art. 8

legge 07/04/2003 n. 80 art. 10 co. 4

legge 07/04/2003 n. 80 art. 10 co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione art. 119

Costituzione art. 117 co. 4

L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita ed interamente disciplinata dal decreto legislativo n. 446 del 1997, pur essendo destinata a finanziare le Regioni a statuto ordinario, non può considerarsi "tributo proprio" della Regione, nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall'art. 119, secondo comma, della Costituzione, dovendosi intendere il riferimento della norma costituzionale ai soli tributi istituiti dalle Regioni con propria legge, nel rispetto dei principi di coordinamento con il sistema tributario statale. Conseguentemente, poiché la disciplina sostanziale dell'imposta in parola rientra tuttora nella esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nulla osta a che lo Stato, con le norme impugnate, deleghi il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la graduale eliminazione dell'IRAP, individuandone i criteri direttivi e disciplinandone l'attuazione, anche con riferimento alla copertura finanziaria, garantendo peraltro, anche in termini qualitativi, oltre che quantitativi, gli attuali meccanismi di finanza regionale per compensare la progressiva riduzione dell'IRAP con trasferimenti e compartecipazioni di altro tipo. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 10, commi 4 e 5, della legge 7 aprile 2003, n. 80, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione. – In materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, v. le citate sentenze n. 296/2003, n. 297 e n. 311/2003.

Sentenza n. 261 del 2004 (sulla determinazione delle basi di calcolo dei sovracanoni per la produzione di energia idroelettrica- regione Emilia-Romagna).

Atti oggetto del giudizio
legge 27/12/2002 n. 289 art. 31 co. 10
Parametri costituzionali
Costituzione art. 117 co. 3
Costituzione art. 117 co. 4
La disciplina dei sovracanoni – qualificabili come prestazioni patrimoniali imposte – attiene alla materia del sistema finanziario e tributario degli enti locali; la competenza in tale materia, interamente regolata dalla legge statale, resta ferma in capo allo Stato fino all'attuazione dell'art. 119 della Costituzione; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, dell'art. 31, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che modifica le basi di calcolo dei sovracanoni per la produzione di energia idroelettrica, di cui all'art. 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fissando nuovi importi. – Sulla riconducibilità della disciplina dei sovracanoni alla materia del sistema finanziario e tributario, citate la sentenza n. 533/2002 e l'ordinanza n. 21/2004. – Citata altresì la sentenza n. 37/2004, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Sentenza n. 381 del 2004 (sospensione degli aumenti delle addizionali IRPEF e delle aliquote IRAP) nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3 comma 1, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9, 13, comma 3, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003) e dell'art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004) promossi con ricorsi della Regione Toscana, della Regione Emilia-Romagna (n. 2 ricorsi) e della Regione Veneto, notificati il 25, il 26 febbraio ed il 1° marzo 2003 ed il 24 febbraio 2004, depositati in cancelleria il 5 ed il 7 marzo 2003 ed il 4 marzo 2004, iscritti ai nn. 15, 25 e 26 del registro ricorsi 2003, ed al n. 33 del registro ricorsi 2004.

Sentenza n. 296 del 2003

Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte 05/08/2002 n. 20 art. 1
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Regione Piemonte n. 20 del 2002, che dispone l'esonero dell'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici dal versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dai relativi oneri contabili, a decorrere dall'anno 2001. Infatti, la disciplina sostanziale dell'imposta rientra nella esclusiva competenza dello Stato - non essendo essa "tributo proprio della regione" né oggetto di legislazione concorrente - e, dunque, la deroga in tema di soggetti passivi introdotta dalla legge regionale risulta lesiva di tale esclusiva competenza.

Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte 05/08/2002 n. 20 art. 2
È costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Piemonte n. 20 del 2002, che dispone l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale, a decorrere dal 1°

gennaio 2003, in favore degli autoveicoli di nuova immatricolazione alimentati a gas metano e degli autoveicoli elettrici. Infatti, la cosiddetta tassa automobilistica non è qualificabile come tributo proprio della regione, ma rientra nella competenza esclusiva dello Stato, e, dunque, la Regione - cui il legislatore ha solo attribuito il gettito della tassa, l'attività di riscossione e un limitato potere di variazione dell'importo - non ha alcun potere di disporre esenzioni.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte 05/08/2002 n. 20 art. 4

È costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge della Regione Piemonte n. 20 del 2002, che proroga di un anno, quanto al recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999, il termine di prescrizione triennale. Infatti, la cosiddetta tassa automobilistica non è qualificabile come tributo proprio della regione, ma rientra nella competenza esclusiva dello Stato, e, dunque, la Regione - cui il legislatore ha solo attribuito il gettito della tassa, l'attività di riscossione e un limitato potere di variazione dell'importo - non ha alcun potere di modificare i termini di prescrizione dell'accertamento.

Con la Sentenza n. 122/2019 la Corte costituzionale è intervenuta sull'argomento definendo i contorni della sfera di competenza legislativa regionale con riguardo ai tributi il cui gettito affluisce nelle casse delle Regioni. La Corte ha precisato che il legislatore ha attribuito alla tassa automobilistica una valenza differenziata, sia rispetto ai tributi propri autonomi, sia rispetto ai tributi propri derivati, configurandola come un tributo proprio derivato particolare, parzialmente "ceduto", in quanto alle Regioni è riconosciuto un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo, unidirezionale, di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale. In tal modo, la tassa automobilistica, si configura come un tertium genus, rispetto al quale le Regioni possono sviluppare una propria politica fiscale che possa rispondere a specifiche esigenze di differenziazione.

Di conseguenza, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e senza pregiudizi alle finanze statali, una disposizione regionale che introduca una nuova misura agevolativa non si pone in contrasto con il divieto rappresentato dall'obbligo di non eccedere il limite massimo di manovrabilità, in ossequio al principio di cui all'articolo 8, comma 2, del d.lgs n. 68/2011

Sentenza 297/2003

Sentenza 311/2003

Sentenza n. 122/2019 deposito del 20 maggio 2019

Giudizio di legittimità costituzionale in via Incidentale

Legge gravata: Art. 7, comma 2, legge Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n.15 (Norme in materia di Tributi regionali.

La Commissione tributaria provinciale di Bologna, con ordinanza del 26 gennaio 2018 (r. o. n. 99 del 2018), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Secondo la disposizione regionale censurata, «*dal 1° gennaio 2013 gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati d'interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI [Automobil club Storico Italiano], Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI [Federazione Motociclistica Italiana], previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dal relativo regolamento attuativo, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale. Ai fini dell'esonero fiscale, la certificazione d'iscrizione attestante la data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche è prodotta alla Regione».*

La questione è sorta a seguito dell'impugnazione di una cartella di pagamento emessa in conseguenza all'iscrizione a ruolo di una somma, a fronte della mancata corresponsione della tassa automobilistica dovuta per l'anno 2013, al fine di chiedere l'annullamento sul presupposto che il veicolo in questione, essendo stato immatricolato nell'anno 1990, godeva dell'esenzione prevista dall'art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale).

In merito la Regione Emilia-Romagna, costituitasi nel giudizio principale, ha chiesto il respingersi del ricorso, giacché la fattispecie risulta legittimamente regolata dall'art. 7, comma 2, l. reg. Emilia-Romagna n. 15 del 2012.

La rilevanza delle questioni discenderebbe dalla circostanza che la Regione, «*come dalla stessa espressamente enunciato nelle proprie controdeduzioni»,* ha inteso procedere alla riscossione del tributo non versato sul dichiarato presupposto che l'autoveicolo in questione, immatricolato nell'anno 1990 e ricadente nella fascia di anzianità compresa tra i venti e trenta anni, rimarrebbe assoggettato al pagamento della tassa dovuta in via ordinaria, in quanto non iscritto in uno dei registri indicati nell'art.7, comma 2, della legge reg. Emilia-Romagna n. 15 del 2012. La definizione della controversia dipenderebbe, pertanto, «*dalla regolazione o meno di essa alla luce della norma richiamata».*

Quanto al merito, il giudice rimettente ritiene le questioni non manifestamente infondate perché l'art. 7, comma 2, l. reg. Emilia-Romagna n. 15 del 2012 violerebbe i parametri indicati dagli artt. 117, quarto comma, e 119, secondo comma, Cost.

A sostegno di tali doglianze, richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 288 del 2012 per dedurne che la tassa automobilistica resta pur sempre un tributo derivato, di modo che la Regione, con riferimento ad essa, *«non può escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale».*

OSSERVAZIONI

Si suggerisce di considerare l'opportunità di riordinare le disposizioni legislative in materia tributaria in un testo organico (vedi Lombardia, Legge Regionale 14 luglio 2003, n. 10 Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali)

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Articolo 51, comma 6
(Autonomia finanziaria della Regione)

1. La Regione dispone di risorse autonome ed ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
2. In armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di finanza pubblica e del sistema tributario, la Regione, con legge, applica tributi ed entrate proprie, individuando il presupposto dell'imposizione, i soggetti passivi, la base imponibile e le aliquote. La legge regionale definisce altresì le modalità di accertamento e di riscossione dei tributi regionali.
3. La Regione inoltre:
a. dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio;
b. partecipa alla definizione, da parte dello Stato, dell'entità e delle modalità di distribuzione del fondo perequativo previsto dalla legge statale per i territori con minore capacità fiscale;
c. accede alle risorse statali aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.
4. La Regione ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. La Regione, inoltre, può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
5. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
6. Nel rispetto dei princìpi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, la legge può prevedere strumenti di controllo della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

I controlli interni sulle regioni

In relazione alle regioni, si ricorda che ciascun ente dispone autonomamente in merito alla organizzazione dei controlli interni. Sulla materia dei controlli i nuovi statuti delle regioni, emanati ai sensi dell'art. 123 Cost., contengono disposizioni di principio, mentre la disciplina attuativa è affidata alla legge regionale o, anche, al regolamento interno del Consiglio regionale.

Recenti disposizioni normative hanno previsto per le regioni l'obbligo di adottare specifici strumenti volti alla verifica della situazione finanziaria della regione, nonché di dotarsi di appositi organi di controllo interno.

In particolare, il D.lgs. 149/2011 (cosiddetto "premi e sanzioni", emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 42/2009 sul federalismo fiscale) ha previsto per le regioni l'obbligo di redigere una "relazione di fine legislatura regionale", consistente in un documento del Presidente della Giunta regionale, certificato dagli organi di controllo interno dell'ente. Il

documento costituisce in sostanza uno strumento di rendicontazione delle condizioni finanziarie della regione e deve essere pubblicato – unitamente ad un rapporto di verifica della relazione predisposto da un organo esterno all'ente - sul sito istituzionale della regione stessa prima della scadenza della legislatura.
Da ultimo, inoltre, si ricorda che il decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011 ha disposto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente.
Tale Collegio, già istituito in quasi tutte le regioni, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

I controlli esterni sulle regioni
Il D.L. n. 174/2011 reca una serie di misure finalizzate ad implementare il sistema dei controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni. Si prevede in particolare:
il controllo preventivo di legittimità da parte della Corte su una serie di atti regionali, tra essi gli atti normativi a rilevanza esterna, aventi riflessi finanziari, emanati dalla Giunta o dal Presidente della Regione e gli atti di programmazione e pianificazione regionali, compreso il piano di riparto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale;
un esame da parte della Corte dei conti sui bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi, con i relativi allegati, delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, anche ai fini della verifica circa l'inclusione delle partecipazioni in società controllate gestrici di servizi pubblici o strumentali; obbligo per il Presidente della regione di trasmettere alla Corte una relazione annuale sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni, da adottarsi sulla base di apposite linee guida deliberate dalla Corte la predisposizione di una relazione semestrale da parte della Corte sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, come avviene per il settore statale; nonché il giudizio di parificazione del rendiconto di tutte le regioni, come già avviene per il rendiconto statale.
L'insieme delle citate misure è preordinato alla verifica da parte della Corte di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno.
Anche per le regioni, come per gli enti locali, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno ha degli effetti inibenti per le regioni, i quali sono tenuti a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, pena l'impossibilità di dare l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata l'insostenibilità finanziaria.
Specifiche norme riguardano poi i gruppi consiliari delle Assemblee regionali, sotto il profilo della rendicontazione delle risorse di cui sono destinatari e dell'obbligo di invio di tale rendicontazione alla Corte dei conti.
Come già detto per gli enti locali, i controlli esterni sulle regioni e sulle province autonome di Trento e Bolzano sono esercitati, oltre che dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti,

anche dal Ministero dell'economia e finanze – Ragioneria Generale dello Stato, per tramite dei Servizi ispettivi di finanza pubblica (SiFiP), ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 149/2011, come modificato dal D.L. n. 174/2012. In base a tale norma, il MEF-RGS può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, in presenza di specifici indicatori di squilibrio finanziario (ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria; disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi; aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi politico istituzionali).
Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (G.U. 26 luglio 2011), modificato da ultimo dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e ha la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali, ivi compresi i conti del settore sanitario, omogenei e confrontabili tra loro, anche ai fini del consolidamento con i bilanci delle amministrazioni pubbliche.
Il decreto detta regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, diretta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali, sia per i conti del settore sanitario.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge regionale 1° dicembre 2022, n. 42
Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità.
NB: (Con tale legge la Regione Calabria ha revisionato e sistematizzato la materia dei controlli interni, determinandone modalità, strumenti e procedure, con l'obiettivo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa delle strutture in cui si articola la Giunta regionale. Con l'entrata in vigore della suddetta legge sono stati abrogati gli artt. da 1 a 7 e da 8 a 14 della previgente disciplina di cui alla Legge regionale 3 febbraio 2012, n.3.)
Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2
Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria.
Legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3
Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4
Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro nonché di efficienza e trasparenza dell'amministrazione del Consiglio regionale.
Legge Regionale 4 febbraio 2002, n. 8
Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria (TITOLO IV Controlli e Piano operativo)
Legge regionale 5 agosto 1992, n. 12
Ordinamento dei controlli regionali sugli atti degli Enti Locali e degli altri Enti subregionali.

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE

Legge 23 dicembre 2021, n. 238
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, art. 46 (funzioni consultive)
Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla **legge 1° luglio 2021, n. 101,** recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla **legge 29 luglio 2021, n. 108,** recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
Articolo 6, del **decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,** convertito con modificazioni dalla **legge 6 agosto 2021, n. 113**, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" che introduce il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)
Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (controllo concomitante)
Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
Legge 4 agosto 2016, n. 163
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132
Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91"
Legge 24 dicembre 2012, n. 243, art. 20
Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione;
Legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213 (controlli sugli ee. ll.)
Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;
(D.L. 10-10-2012, n. 174 (convertito con legge 7-12-2012, n. 213) ha esteso ulteriormente le funzioni di controllo della corte dei conti-l'art. 1, comma 3, della d.l. 174/2012, ha introdotto il controllo di legalità e regolarità finanziaria delle sezioni regionali di controllo della corte dei conti sui bilanci e sugli atti delle regioni (come già previsto per gli enti locali)

l'art. 1, comma 5, della d.l. 174/2012, ha inoltre previsto che il rendiconto annuale delle regioni sia assoggettato a giudizio di parificazione ai sensi degli artt. 39, 40 e 41 del r.d. 12-7-1934, n. 1214 (come il rendiconto dello stato)
l'art. 1, commi 9, 10, 11, e 12, del d.l. 174/2012, ha introdotto il controllo sui rendiconti presentati dai gruppi politici dei consigli regionali riguardo all'impiego dei fondi consiliari da parte dei singoli consiglieri regionali: il controllo è volto ad accertare la regolarità contabile e l'inerenza della spesa;
Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1
Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale;
(modifica gli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost.)
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91
Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;
Legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni
Legge di contabilità e finanza pubblica;
Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Legge 5 maggio 2009, n. 42, sul Federalismo Fiscale
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
rappresenta un'ulteriore tappa della legge costituzionale n. 3 del 2001, precisa, nell'art. 1, l'ambito di intervento "la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario…"
Legge 15 marzo 2009, n. 15
Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti;
Legge 6 agosto 2008, n. 113 di conversione, modificando il decreto-legge,
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
(La legge 6 agosto 2008, n. 113 di conversione, modificando il decreto-legge, ha escluso detta norma, pur riferendosi anche alla Corte dei conti ma prevalentemente in materia di contenimento della spesa per il pubblico impiego e, in particolare, nell'art. 67 sulla contrattazione integrativa, con compiti di raccolta di informazioni per accertare il rispetto dei vincoli finanziari ai fini del referto sul costo del lavoro e di certificazione necessaria per la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. Peraltro, gli artt. 77 ss. prevedono regole per il rispetto del Patto di stabilità interno anche per regioni ed enti locali e misure sanzionatorie);

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
(l'art. 61 disciplinava il potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa della Corte dei conti, con particolare riferimento alle sezioni regionali di controllo, riguardo al controllo su gestioni in corso di svolgimento presso le amministrazioni regionali);
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (controllo finanziario sugli ee.ll.)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
Legge 5 giugno 2003, n. 131
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, *ed in particolare, l'art. 7, commi 7 e 8;*
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, artt.148- 148 bis;
Decreto Legislativo 28 marzo 2000, n. 76
Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208;
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (disciplina dei controlli interni)
Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni
Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;
(in materia di contabilità pubblica, ed in particolare l'articolo 3 (in base al quale il titolare del Centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad essi assegnate);
Legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3 comma 4
Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Legge 21 marzo 1958, n. 259
Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;
Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214
Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti., artt. 39,40,41,52;
Legge 14 agosto 1862, n. 800
Per l'istituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA REGIONALE

ABRUZZO
Legge regionale 25 marzo 2002, n. 3

Ordinamento contabile della Regione Abruzzo
Legge regionale 2 agosto 1997, N.85
Norme in materia di Programmazione

BASILICATA
Legge regionale 6 settembre 2001, n. 34
Nuovo ordinamento contabile della regione Basilicata
Legge regionale 24 giugno 1997, n. 30
Nuova disciplina degli strumenti e delle procedure della programmazione regionale

CAMPANIA
Legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37
Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale (e regolamento di attuazione RR 5/2018)

EMILIA-ROMAGNA
Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
Ordinamento contabile della regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4

LAZIO
Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11
Legge di contabilità regionale" regione Lazio, per la quale la LR 11/2020 disciplina i profili dell'ordinamento contabile regionale, in attuazione del proprio Statuto, in particolare dell'articolo 57, nonché nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e dei principi della legislazione statale vigente in materia di coordinamento della finanza pubblica.

LOMBARDIA
Legge Regionale 4 giugno 2014, n. 17
Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'autonomia
(la legge determina modalità, strumenti e procedure per il controllo finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e a verificarne l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza e l'economicità)
Legge regionale 31 marzo 1978, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione

MARCHE
Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31
Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione
Legge regionale 13 aprile 2015 n. 14 (cd. Riordino della disciplina relativa al Collegio dei Revisori dei conti della Regione Marche)

MOLISE
Legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.
Nuovo ordinamento contabile della regione Molise
PIEMONTE
Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
Ordinamento contabile della regione Piemonte
Legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43
Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali

PUGLIA
Legge regionale 7 aprile 2014, n. 15
"Istituzione del bilancio sociale della Regione Puglia. Integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n.28" (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli)
Legge regionale 16 novembre 2001, n. 28
Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli

TOSCANA
Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008

VENETO
Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 35
Nuove norme sulla programmazione

UMBRIA
Legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria

ORIENTAMENTI DOTTRINALI

La sana gestione finanziaria tra Ordinamento Comunitario e Diritto Interno
Prof. Enrico Bonelli-Associato di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli studi di Napoli "Federico II"
I controlli sulle autonomie nel nuovo quadro istituzionale -Principi di giurisprudenza costituzionale in materia di controlli (1958-2006) - Gaetano D'Auria
La Corte dei conti e gli Enti locali: il controllo di gestione- Paolo Piacenza
Il coordinamento delle attribuzioni di controllo nel conflitto tra autonomia finanziaria

(speciale) e prerogative costituzionali della Corte dei conti Flavio Guella
La contabilità armonizzata -Nicola Valenti
Le limitazioni alla responsabilità contabile e al controllo concomitante della corte dei conti ovvero "buio e contro buio": se il legislatore gioca d'azzardo con le riforme amministrative- Lio Sambucci

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Sentenza n. 184 del 2022

sulla spettanza alla Corte dei conti – sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione–della giurisdizione sull'impugnazione da parte della procura regionale della parifica del rendiconto annuale da parte di una regione ad autonomia differenziata.

La Corte costituzionale ha rigettato il ricorso, per conflitto d'attribuzione, proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato, in riferimento alla sentenza della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione (di seguito SS.RR.), 17 dicembre 2021, n. 20/2021/DELC, che, nella prospettazione della ricorrente, avrebbe leso le proprie attribuzioni costituzionali e statutarie, in quanto avrebbe giudicato in ordine alla legittimità di alcune poste del rendiconto regionale relativo all'esercizio 2019, pur essendo nelle more del giudizio intercorsa la legge regionale n. 26/2021 di approvazione del predetto rendiconto. Ad avviso della Regione Siciliana la ricordata sentenza delle SS.RR. in speciale composizione della Corte dei conti avrebbe, altresì, leso il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5, 118 e 120 della Costituzione, in quanto l'esercizio della funzione di controllo affidata alle Sezioni regionali della Corte dei conti, in sede di parificazione, costituirebbe espressione di una funzione ausiliaria rispetto all'assemblea legislativa.

Sentenza n. 18 del 2019 (c.d. sentenza di San Valentino: stretto legame tra gli artt. 81/97/100 e 103 Cost.) *sulla legittimazione delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità costituzionale.*

Con sentenza n. 18/ 2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita 2016), come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui consente agli enti locali in stato di predissesto di ricorrere all'indebitamento per gestire in disavanzo la spesa corrente per un triennio. La procedura di prevenzione dal dissesto degli enti locali è costituzionalmente legittima solo se supportata da un piano di rientro strutturale di breve periodo. Il legislatore statale può destinare nuove risorse per risanare gli enti che amministrano le comunità più povere ma non può consentire agli enti, che presentano bilanci strutturalmente deficitari, di sopravvivere per decenni attraverso la leva dell'indebitamento. Quest'ultimo deve essere riservato, in conformità all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, alle sole spese di investimento.

Sentenza Corte costituzionale n. 274 del 2017

Oggetto del giudizio: legge della Regione Liguria 02/11/2016 n. 26 art. 6

La Corte costituzionale ha ritenuto illegittime le disposizioni di assestamento di bilancio della Regione Liguria risalenti al 2016 (art. 6 legge 2 novembre 2016 n. 26) e l'intera legge di approvazione del rendiconto (9 agosto 2016, n. 20). Tali norme entrano in contrasto con l'art. 81 della Costituzione. È risultato anomalo il collegamento tra gli allegati tecnici e le disposizioni ritenute illegittime: queste ultime confermavano e applicavano all'esercizio successivo un avanzo

derivato dall'amministrazione precedente andando così ad ampliare il potere di spesa della Regione. Accolta, perciò, l'obbiezione della Presidenza del Consiglio, la quale ha dimostrato come la Regione avesse in realtà un risultato di amministrazione in negativo di ben 254 milioni di euro (quindi nessun potere di spesa). La Corte costituzionale ha quindi dichiarato che la Regione ha l'obbligo di rideterminare il bilancio 2015 tenendo conto delle prescrizioni della sentenza emessa.
"si può affermare che nel processo innanzi a queste Sezioni riunite, così come nel procedimento di controllo di legittimità-regolarità delle Sezioni regionali, oggetto del giudizio è sempre il "bene pubblico" bilancio (cfr. Corte Cost., sentenze n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017, nonché Consiglio di Stato, sez. IV, sentenze 2200 e 2201/2018) e la sua conformità al diritto ed in particolare alla clausola generale di equilibrio (cfr. Corte cost. sent. n. 192/2012)".

Sentenza Corte costituzionale n. 228 del 2017

Oggetto: articoli 7 e 32, comma 3, legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2016, n. 25 (Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano)
Esito: illegittimità costituzionale degli articoli 7 e 32, comma 3

Sentenza Corte costituzionale n. 184 del 2016

Oggetto: legge della Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2008), articoli 13, 15, comma 3, 18, commi 1 e 6, 19, 23 e 31, comma 1, lettera g)
Esito: illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 1
È illegittimo, in relazione agli artt. 81,97 e 117 Cost, l 'art. 18, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 1/2015 nella parte in cui non prevede che la proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di stabilita' e le eventuali proposte di legge ad essa collegate siano presentate non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato. Ciò nella considerazione che per il principio del "coordinamento della finanza pubblica" vi deve essere una sincronia delle procedure di bilancio dell'ente territoriale -collegata alla programmazione finanziaria statale - e alla redazione della manovra di stabilita' - poichè lo Stato deve avere conoscenza di tutti i fattori che incidono sugli equilibri complessivi della finanza pubblica, al fine di vigilare sul rispetto dei vincoli nazionali ed europei.
-illegittimità costituzionale dell'articolo 23;
È illegittimo, in relazione agli artt. 81,97 e 117 Cost, l'art. 23 della legge regionale Toscana n. 1 del 2015 poiché dà la possibilità di assegnare somme eccedenti a quanto stanziato, per un intervento vincolato, originando una "doppia copertura" in contrasto con l'art 81- comma 3 -della Carta costituzionale che costituisce una "clausola generale" in grado di colpire tutti gli "enunciati normativi " causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile pubblica.
- non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 13, 15, comma 3, 18, comma 6, 19 e 31, comma l, lettera g), in riferimento agli articoli 81, 97 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione al d. lgs 118/2011ed alla l. 243/2012

Sentenza n. 39 del 2014 e **Sentenza n. 40 del 2014**

sentenze relative ai controlli di legalità e regolarità finanziaria sui bilanci e sugli atti degli enti locali volto alla salvaguardia degli «obiettivi complessivi di finanza pubblica», previsto dalla legge 5-6-2003, n. 131

Con la **Sentenza n. 267 del 2006**, la Corte costituzionale torna ad occuparsi delle problematiche connesse all'autonomia finanziaria delle Regioni, con particolare riguardo al sistema dei controlli. Si tratta di una pronuncia che, dopo aver ricostruito un puntuale quadro del sistema dei controlli sulla gestione finanziaria delle amministrazioni pubbliche, traccia i confini tra due diverse forme di controllo (di e sulla gestione). Secondo il Giudice delle leggi, infatti, quella della "contabilità pubblica" è una "materia" di problematica definizione in quanto "non è determinabile oggettivamente" (Corte cost., sent. n. 641/1987).
La ratio della sentenza 267/2006 evidenzia – a sfavore della ricorrente – come il potere delle Regioni di adottare particolari discipline relative ai controlli sull'esercizio delle competenze speciali non può interferire con la diversa funzione della Corte dei conti, nella sua qualità di organo terzo a servizio della Repubblica (quale complesso unitario che ricomprende anche le Regioni autonome).
"*L'estensione di tale controllo a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le Regioni e gli enti locali, è il frutto di una scelta del legislatore che ha inteso superare la dimensione un tempo "statale" della finanza pubblica riflessa dall'art. 100 Cost. ed ha riconosciuto alla Corte dei conti, nell'ambito del disegno tracciato dagli artt. 97, primo comma, 28, 81 e 119 (nel testo originario) Cost., il ruolo di organo posto al servizio dello "Stato-comunità", quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità".*

Sentenza n. 29 del 1995
relativa al controllo sulla gestione delle amministrazioni da parte della Corte dei conti previsto dall'art. 3, co. 4, della legge 20/1994
ordinanza di remissione SRC Campania n. 19/2018/PRSP
Sentenza n. 68 del 1971
Nella sentenza n. 68/1971 la Corte ha evidenziato che il secondo comma dell'art. 103 della Costituzione, nel riservare alla giurisdizione della Corte dei conti "le materie di contabilità pubblica", ha assunto la nozione di contabilità pubblica tradizionalmente accolta nella legislazione vigente e nella giurisprudenza. «Concetto «storico»: Responsabilità contabile, amministrativa, giudizi ad istanza di parte in materia di controversie esattoriali ed ai provvedimenti di ritenuta sugli stipendi (RD 1214/1934)

OSSERVAZIONI

Si suggerisce di rivedere e aggiornare la Legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4
"Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro nonché di efficienza e trasparenza dell'amministrazione del Consiglio regionale", alla luce delle modifiche apportate al Decreto Lgs. 150/2009 dal: Decreto Lgs. 74/2017; Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, e dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2023, n. 222.

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Comma 1	Articolo 52 (Ordinamento contabile) L'ordinamento contabile, il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale della Regione sono disciplinati con legge regionale, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del patto di stabilità comunitario.
Comma 2	La legge stabilisce i termini per l'approvazione del bilancio.
Comma 3	L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

Il bilancio annuale e il bilancio pluriennale sono gli strumenti della programmazione finanziaria regionale. Essi presentano, per il periodo di riferimento, il quadro generale delle entrate che la Regione prevede di incassare e le spese che prevede di sostenere a favore della collettività regionale nel suo complesso.
Il Bilancio annuale e il Bilancio pluriennale sono approvati con legge regionale dall'Assemblea legislativa entro il 31 dicembre di ogni anno.
Con la legge regionale di assestamento, sulla base delle definitive risultanze contabili dell'esercizio precedente, vengono aggiornati nell'esercizio in corso i residui attivi e passivi, la giacenza di cassa e il saldo finanziario. Inoltre, possono essere apportate al bilancio in vigore le eventuali modifiche necessarie derivanti dall'evolversi della gestione.
La legge finanziaria è approvata contestualmente all'approvazione delle leggi di bilancio e di assestamento dalle quali essa trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni pluriennali di spesa e fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di spesa.
Il rendiconto generale della Regione, approvato con legge regionale, è il documento contabile nel quale sono contenuti i risultati della gestione del bilancio. Riveste una notevole importanza sia a livello amministrativo-contabile che politico, poiché:
definisce i risultati della gestione;
fornisce dati di natura finanziaria e patrimoniale;
consente di effettuare una valutazione della gestione della Regione nel suo complesso e negli specifici settori di attività, e di misurare il grado di realizzazione degli obiettivi rispetto a quanto è stato programmato.
Con il decreto legislativo n. 118 del 2011 è stato ridefinito l'ordinamento contabile degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali, al fine di realizzare una omogeneità effettiva dei

bilanci e dei rendiconti ed estendere la contabilità patrimoniale a tutti gli enti, migliorando in tal modo la complessiva qualità dei conti pubblici e concorrendo positivamente al percorso di risanamento della finanza territoriale.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62

Norme in materia di spending review.

Legge regionale 27 dicembre 2023 n. 57

Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026.

Legge regionale 27 dicembre 2023 n. 56

Legge di stabilità regionale 2024.

Legge regionale 28 novembre 2023, n. 49

Rendiconto generale e rendiconto consolidato relativi all'esercizio finanziario 2022.

Legge regionale 27 dicembre 2021, n. 37

Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024.

Legge Regionale 27 dicembre 2021, n. 36

Legge di stabilità regionale 2022

Legge Regionale 16 dicembre 2019, n. 54.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2020-2022 (art. 43 D.Lgs. 118/2011).

Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8

Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.

Regolamento regionale 23 marzo 2010, n. 2

Regolamento di attuazione della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE

Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 **"**Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili";

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 **"**Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

Legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, "Legge di contabilità e finanza pubblica".

Legge 5 maggio 2009, n. 42**, sul Federalismo Fiscale** "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", rappresenta un'ulteriore tappa della legge costituzionale n. 3 del 2001, precisa, nell'art. 1, l'ambito di intervento "la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario…".

Legge giugno 2003, n. 131

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Decreto Legislativo 28 marzo 2000, n. 76

Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208.

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA REGIONALE

ABRUZZO

Legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo".

BASILICATA

Legge regionale 6 settembre 2001, n. 34 **"**Nuovo ordinamento contabile della regione Basilicata'

CAMPANIA

Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5.

"Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37."

Legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37 "Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale"

EMILIA-ROMAGNA

Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4

LAZIO
Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 "Legge di contabilità regionale" regione Lazio, per la quale la LR 11/2020 disciplina i profili dell'ordinamento contabile regionale, in attuazione del proprio Statuto, in particolare dell'articolo 57, nonché nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e dei principi della legislazione statale vigente in materia di coordinamento della finanza pubblica.

LOMBARDIA
Legge regionale 31 marzo 1978, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione

MARCHE
Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31
Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione
Legge regionale 13 aprile 2015 n. 14 (cd. Riordino della disciplina relativa al Collegio dei Revisori dei conti della Regione Marche)

MOLISE
Legge regionale 7 maggio 2002, n. 4. "Nuovo ordinamento contabile della regione Molise"

PIEMONTE
Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della regione Piemonte"

PUGLIA
Legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 "Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli"
Legge regionale 7 aprile 2014, n. 15
"Istituzione del bilancio sociale della Regione Puglia. Integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n.28" (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli)

TOSCANA
Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008

VENETO
Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 35
"Nuove norme sulla programmazione"
Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39

Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione

UMBRIA

Legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13

"Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria"

ORIENTAMENTI DOTTRINALI

L'insopprimibile esigenza di una "disciplina processuale" per il giudizio di parificazione dei rendiconti regionali- Marcello Cecchetti

Riflessioni sul giudizio di parificazione dei rendiconti regionali- Riccardo Ursi

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Sentenza n. 39 del 2024

Norme impugnate: Artt. 4, 6, 9 e 12 della legge della Regione Molise 29/12/2021, n. 6, e degli artt. 1, 3, 4 e 5 della legge della Regione Molise 29/12/2021, n. 7.

Ricorso promosso dalla Corte dei Conti - il rimettente premette che, nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio 2021, riscontrava la non correttezza del saldo negativo iniziale, sul quale si sono sviluppate le scritture di competenza del 2021, rispetto al valore che detto saldo avrebbe dovuto assumere - il giudice a quo osserva che l'approvazione del rendiconto in contrasto con la reale situazione finanziaria ed economico-patrimoniale della Regione al 31 dicembre 2020 non avrebbe consentito una corretta attività di programmazione di bilancio per il successivo esercizio 2021 - la non corretta rappresentazione della situazione finanziaria regionale, risultante dalla marcata sottovalutazione del cospicuo disavanzo, determinerebbe l'illegittimità costituzionale anche della legge di assestamento del bilancio regionale, in ragione della connessa sottostima delle quote di disavanzo da applicare al 2021 e del conseguente indebito ampliamento della spesa. Decisione: illegittimità.

Sentenza n. 9 del 2024

Norme impugnate: Art. 7 del decreto legislativo 27/12/2019, n. 158, nel testo vigente ratione temporis; art. 4, c. 2°, della legge della Regione Siciliana 28/12/2019, n. 30, e art. 110, c. 3°, 6° e 9°, della legge della Regione Siciliana 15/04/2021, n. 9.

Ricorso promosso dalla Corte dei Conti per la Regione Siciliana - le norme censurate individuano un percorso di ripiano di alcune quote del complessivo disavanzo finanziario registrato alla data del 31 dicembre 2018 diverso da quello previsto dal modello generale e uniforme di disciplina posto dal d.lgs. n. 118 del 2011 e determinano un ampliamento della capacità di spesa non consentita; gli stanziamenti definitivi del Conto del bilancio 2020 relativi al disavanzo finanziario, oggetto di rendicontazione, conseguono a variazioni di bilancio disposte ad esercizio concluso, in violazione del principio costituzionale dell'annualità. Decisione: illegittimità.

Sentenza n. 1 del 2024

Norme impugnate: Art. 90, c. 10°, della legge della Regione Siciliana 03/05/2001, n. 6, come sostituito dall'art. 58, c. 2°, della legge della Regione Siciliana.

Ricorso promosso dalla Corte dei conti per la Regione Siciliana - la disposizione censurata dispone l'assegnazione all'Agenzia regionale per la protezione ambientale siciliana di una quota di finanziamento ordinario annuale delle risorse del Fondo sanitario regionale per svolgere attività tecniche istituzionali e di controllo obbligatorie. Decisione: illegittimità.

Sentenza Corte costituzionale 122 del 2023 - bilancio regionale

Norme impugnate: Artt. 1 e 2 della legge della Regione Molise 04/08/2022, n. 18, e artt. 1 e 2 della legge della Regione Molise 04/08/2022, n. 19

Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri - le norme censurate riconoscono la legittimità di debiti fuori bilancio relativi al pagamento di fatture in favore di aziende del trasporto extra-urbano, provvedendo a darvi copertura senza indicazione del bilancio a cui tali spese sono imputate. Decisione: illegittimità.

Sentenza Corte costituzionale 81 del 2023 - bilancio regionale

Norme impugnate: Art. 2 della legge della Regione Molise 25/03/2022, n. 2.

Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - la legge regionale, avendo provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio nell'esercizio 2022, avrebbe dovuto, secondo il ricorrente, imputare l'intera operazione al medesimo anno 2022 - la registrazione dell'impegno di spesa è stata effettuata solo dopo che l'obbligazione si è giuridicamente perfezionata, ossia in presenza di un provvedimento giurisdizionale definitivo. Decisione: illegittimità.

Sentenza n. 196 del 2018

Con ricorso incidentale la Corte dei conti, Sezione regionale della Liguria, in sede di giudizio di parifica del Rendiconto generale della regione relativo al 2016, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di due disposizioni di legge, l'art. 10, l. r. 10/2008, istitutiva della Vice dirigenza e l'art. 2 della l. r. n. 42 del 2008, che ne disciplinava la retribuzione, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. l.), Cost. e 81, terzo comma, Cost. La peculiarità del caso è rappresentata dal parametro richiamato dal giudice rimettente che ha ravvisato la violazione dell'obbligo di copertura come conseguenza di un'altra violazione, ossia l'invasione regionale di una competenza legislativa esclusiva statale. La disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici rientra, infatti, nella materia "ordinamento civile", che ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l),Cost., compete unicamente al legislatore statale, il quale l'ha demandata alla contrattazione collettiva nazionale, da svolgersi sulla base di atti di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica e diretti poi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi. Alla luce di queste considerazioni, la Corte costituzionale con la sentenza n. 196 del 2018 ha riconosciuto che le disposizioni impugnate dalla Corte dei conti hanno violato il principio della copertura di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. non in via diretta, ma in conseguenza della violazione di principi indefettibili ricavati dalla sfera di competenza legislativa statale cui la materia in questione afferisce.

Del tutto analoga rispetto alla sentenza n. 196 del 2018, è anche la sentenza n. 146 del 2019 in cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di alcune norme della Regione Campania che prevedevano un nuovo trattamento economico accessorio per il personale regionale; trattamento che, oltre a non essere coerente con i criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, era innanzi tutto in contrasto con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile. Anche in questo caso il

ricorso originava dalla Corte dei conti sezione regionale per la Campania in sede di parifica del rendiconto regionale. Il Giudice contabile adduceva l'illegittimità delle disposizioni di spesa per violazione dei parametri di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost. Il Giudice delle leggi ha riconosciuto che la violazione della competenza legislativa statale si riverbera in una violazione dell'obbligo di copertura: «*tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. Il nesso funzionale che connette la violazione della competenza statale in materia di «ordinamento civile» con la tutela del bilancio inteso quale bene pubblico viene in rilievo in modo netto nello specifico caso sottoposto al vaglio di questa Corte*»

Sentenza Corte costituzionale 184 del 2016

legge della Regione Toscana 07/01/2015 n. 1

La Corte ha introdotto la qualificazione del bilancio come "bene pubblico" nei termini seguenti: «*Occorre ricordare che il bilancio è un "bene pubblico" nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività ed a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato. (…) Il carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo, alla cui mancata approvazione, non a caso, l'ordinamento collega il venir meno del consenso della rappresentanza democratica, presuppone quali caratteri inscindibili la chiarezza, la significatività, la specificazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche. (…) Pertanto, la peculiarità del sistema contabile regionale mantiene, entro i limiti precedentemente precisati, la sua ragion d'essere in relazione alla finalità di rappresentare le qualità e le quantità di relazione tra le risorse disponibili e gli obiettivi in concreto programmati al fine di delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici connaturati e conseguenti alle scelte effettuate in sede locale. Una tipizzazione della struttura del bilancio regionale, che sia conciliabile e rispettosa dei limiti esterni e non sia in contrasto con gli standard provenienti dall'armonizzazione, dal coordinamento, dal rispetto dei vincoli europei e degli equilibri di bilancio è funzionale dunque alla valorizzazione della democrazia rappresentativa, nell'ambito della quale deve essere assicurata ai membri della collettività la cognizione delle modalità con le quali le risorse vengono prelevate, chieste in prestito, destinate, autorizzate in bilancio ed infine spese*»

Sentenza n. 192 del 2012

legge della Regione Abruzzo 23/08/2011 n. 35 art. 3 co. 2

legge della Regione Abruzzo 09/11/2011 n. 39 art. 2

OSSERVAZIONI

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Articolo 54

(Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali)

1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.
3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria.
4. La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.
5. A tal fine il Consiglio regionale:
   a. nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;
   b. approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.
6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.

7.Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.

8.Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.

9.Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.

10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

Le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, particolarmente diffuse nel comparto delle amministrazioni locali, sono disciplinate dal Testo Unico approvato con il decreto legislativo n. 175 del 2016. La riforma ha avuto lo scopo di razionalizzare il settore, aumentando la trasparenza e riducendo il numero, anche al fine di contenere il costo.

Il ruolo e le funzioni delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, particolarmente diffuse nel comparto delle amministrazioni locali, sono stati nel corso del tempo oggetto di numerosi interventi finalizzati alla razionalizzazione del settore, sia per aumentarne la trasparenza che per ridurne il numero, anche allo scopo di un contenimento della relativa spesa.

Al fine di superare la frammentarietà del quadro normativo e di pervenire ad una ricomposizione della disciplina delle società a partecipazione pubblica è stata emanata nel 2015 una delega (articolo 18 della legge n. 124/2015, c.d. legge Madia) per il riordino della normativa delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni.

Nell'esercizio della delega, si prevedeva di: differenziare le tipologie societarie; ridefinire le regole per la costituzione di società o per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche; creare un preciso regime che regoli le responsabilità degli amministratori e del personale delle società; individuare la composizione e i criteri di nomina degli organi di controllo societario, al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari; rafforzare i criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive. Uno specifico criterio di delega era infine dettato con riferimento alle sole società partecipate dagli enti locali, a sua volta articolato in sette diversi principi, attinenti all'adeguatezza della forma societaria da adottare, ai criteri e strumenti di gestione, alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie da parte degli enti territoriali interessati, alla trasparenza e confrontabilità dei dati economico patrimoniali, agli strumenti di tutela occupazionale nei processi di ristrutturazione societaria, all'introduzione di un sistema sanzionatorio per gli enti territoriali che riducono le società partecipate; alla trasparenza e rendicontazione da parte delle società partecipate nei confronti degli enti locali.

Nel 2016 si è giunti all'approvazione del Testo Unico sulle società partecipate (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) che, oltre a riassumere in un quadro organico le disposizioni in materia già vigenti, contiene anche disposizioni volte alla razionalizzazione del fenomeno della partecipazione pubblica, con l'obiettivo di assicurarne una più efficiente gestione e di contribuire al contenimento della spesa pubblica.

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house providing" (art. 16) richiede, in accordo con la disciplina europea (direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici), che per ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi non deve esservi partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata; gli statuti devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17) richiede che nelle società miste costituite per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un servizio di interesse generale, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente all'appalto o alla concessione, la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al 30% e lo stesso deve essere selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica c.d. a doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto di quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o di concessione).

La durata della partecipazione privata alla società non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto deve prevedere meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.
Oltre ad alcune facoltà conferite agli statuti delle società di cui al medesimo articolo 17 (clausole di deroga, emissioni di speciali categorie di azioni ed altre), si dispone che per le società che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, alla realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del Nuovo Codice degli appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016), se la scelta del socio privato - che ha i requisiti di qualificazione previsti dal Codice medesimo in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita - è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica, e se la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo;
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazione detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.
Il D.Lgs. n. 100 del 2017, sul quale è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata il Governo, oltre ad introdurre modifiche correttive al Testo unico al fine di risolvere criticità emerse in fase applicativa, ha inteso sanare il vizio procedimentale censurato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 251 del 2016 che ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune disposizioni della legge delega n. 124 del 2015, nella parte in cui quest'ultima prevedeva che i decreti legislativi fossero

adottati previo parere della Conferenza unificata. La Corte ha infatti stabilito che il principio di leale collaborazione impone la previa intesa in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-Regioni, a seconda dei casi, qualora la disciplina statale intervenga in ambiti in cui si registra una commistione fra competenze esclusive statali, competenze concorrenti e competenze residuali delle regioni.Inoltre, con la Legge 27 dicembre2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) – all'art. 4 comma 891 è stata introdotta una modifica all'art. 4 del TUSP che fa salva "*la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima".*

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge Regionale 16 dicembre 2022, n. 46

"Istituzione del Parco Marino Regionale "Secca di Amendolara"

Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 43

Autorizzazione all'acquisizione di azioni di SACAL S.p.A. da parte della società Fincalabra S.p.A. modifiche all'articolo 3 della l.r. 9/2007.

Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32

Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero".

Legge regionale 23 aprile 2021, n. 6

Norme in materia di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici e fondazioni e di rilancio della forestazione.

Legge Regionale 25 novembre 2019 n. 44

"Parchi marini regionali. Interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 1, lettera d) della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24"

Legge regionale 7 novembre 2017, n. 42

Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali.

Legge regionale 6 aprile 2017, n. 8

"Disposizioni per la liquidazione della Fondazione F.I.E.L.D. – "Fondazione Innovazione Emersione Locale Disegno del territorio" – e il trasferimento delle funzioni ad Azienda Calabria Lavoro."

Legge regionale 5 agosto 2016, n. 24

Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna).

Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35,

Norme per i servizi di trasporto pubblico locale

Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30

Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali.

Legge regionale 27 aprile 2015, n. 11

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015).

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 25

Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24

Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

Legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66

Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura" - Arsac- agenzia regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese

Legge regionale 3 settembre 2012, n. 38

Valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria

legge regionale 12 giugno 2009, n. 19

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8-Art. 18

Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002).
Legge regionale del 11 gennaio 2006 n. 1

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra finanziaria regionale per l'anno 2006 art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

Legge regionale 26 giugno 2003, n.8, art.8

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003; Art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

Legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38

Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale

Legge regionale 3 agosto 1999 n. 20

Istituzione dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria – ARPACAL

Legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15

Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per Servizi in Agricoltura (ARSSA).

(Con l'art. 5 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9 l'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura - ARSSA - è soppressa e posta in liquidazione).

Legge regionale 19 ottobre 1992 n. 20
Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria
(Con l'art. 4 della l.r. 11 maggio 2007, n. 9, l'AFOR è soppressa e posta in liquidazione. Le relative funzioni amministrative sono trasferite o delegate alle Province).

Legge regionale 5 maggio 1990 n. 48

Istituzione del parco regionale delle Serre

Legge regionale 8 aprile 1988, n. 10
Norme per la partecipazione della Regione a società consortili per la costruzione e gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso di rilevanza nazionale, regionale e provinciale (art. 11 c. 16 della Legge 28.02.1986, n. 41 e direttive CIPE14/10/1986)"- comalca s.c.r.l

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE

Decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35

Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria

Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, art. 4
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica
Legge 7 agosto 2015, n. 124, art. 18
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, art. 17, co. 4
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33
((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) Art. 22 c. 1 lett. b), c. 2, c. 3
Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174 art. 1, comma 4
Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
Decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332
Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni.

Legge 17 dicembre 1971, n. 1158
"Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente"
- Stretto di Messina s.p.a.

Normativa società partecipate dal Mef

Normativa sulle privatizzazioni

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA REGIONALE

ABRUZZO
Legge regionale 3 gennaio 2024, n. 1
Istituzione della Fondazione in memoria della tragedia di Marcinelle
Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 47
Riordino delle partecipazioni societarie nel settore del trasporto pubblico locale
Legge 20 novembre 2013, n. 41
Le Società Operaie di Mutuo Soccorso e modifica all'art. 1 della L.R. 15.10.2013, n. 34 recante "Modifiche alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)".
Legge regionale 10 agosto 2012, n. 42
Trasferimento al Consorzio di Bonifica Ovest - Bacino Liri Garigliano delle competenze e risorse, già attribuite all'ARSSA, per la gestione delle opere e infrastrutture di bonifica.
Legge regionale 29 luglio 2011, n. 23
Riordino delle funzioni in materia di aree produttive

Legge regionale 24 marzo 2009, n. 4
Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali.
Legge regione 27 giugno 2008, n.10
Riordino delle comunità montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali

BASILICATA
Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26, art. 44
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della regione Basilicata legge finanziaria 2012
(Istituzione della Fondazione regionale denominata "Lucana Film Commission")
Legge Regionale 5 febbraio 2010, n.18
Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale
Legge Regionale 07 agosto 2009, n. 27, art. 39
assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011
Legge Regionale 24 aprile 2009, n. 10
Partecipazione della Regione Basilicata alla fondazione CITTA' DELLA PACE PER I BAMBINI BASILICATA ONLUS"
Legge Regionale 9 marzo 2009, n. 8
Partecipazione della Regione Basilicata alla Fondazione Francesco Saverio Nitti
Legge regionale 7 agosto 2008, n. 21
Ricapitalizzazione "Metapontum Agrobios" s.r.l.
Legge regionale 31 luglio 2006, n. 13
Costituzione della Società Energetica Lucana
Legge regionale 3 giugno 2002, n. 21, art. 2
Norme sull'esercizio delle funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico

CAMPANIA
Legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15.
"Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano".

EMILIA ROMAGNA

Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13

Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni

Legge regionale 25 luglio 2013, n. 9

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del

bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. primo provvedimento generale di variazione

Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24

Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano

Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4

Norme per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010 - **titolo III** disposizioni in materia di società partecipate e di riorganizzazione funzionale

Legge regionale 30 giugno 2008, n. 10

Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni

Legge regionale 28 luglio 2006, n. 13

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. primo provvedimento di variazione

Legge regionale 28 luglio 2004, n. 17

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione

Legge regionale 19 aprile 1995, n. 44

Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna

LAZIO

Legge regionale n. 24 del 20 ottobre 2009

Disposizioni per favorire l'uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Istituzione dell'Agenzia regionale

Legge regionale n. 20 del 2 dicembre 2008

Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle comunità montane di cui alla legge regionale 22 giungo 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche

Legge regionale n. 1 dell'1 febbraio2008

Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti

Legge regionale n. 4 del 12 gennaio 2001

Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale 22 giugno 1999, n.9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche. abrogazione dell'articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2000, n.1 (Adeguamento della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9, concernente: "Legge sulla montagna", alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e disposizioni transitorie) e dell'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21 concernente modifiche alla l.r. 9/1999 come successivamente modificate

Legge regionale n. 9 del 22 giugno 1999

Legge sulla montagna

Legge regionale n. 13 del 29 maggio 1997

Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale

Legge regionale n. 42 del 25 maggio 1995
Disciplina dei consorzi tra enti pubblici in adeguamento ai principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ordinamento delle autonomie locali e successive modificazioni.

Legge regionale n. 8 del 18 aprile 1994

Contributo straordinario in favore dei consorzi ASI del Lazio

Legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1992

Interventi infrastrutturali a sostegno del sistema portuale del Lazio.

Legge regionale n. 63 del 15 ottobre 1991

Contributo al consorzio per il nucleo di industrializzazione Rieti-Cittaducale per la realizzazione del centro servizi.

Legge regionale n. 62 del 9 settembre 1988

Consorzio regionale per la tutela e la promozione dell'actinidia -marchio di qualità

Legge regionale n. 40 del 11 luglio 1987

Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio

Legge regionale n. 67 del 10 maggio 1985

Contributi della Regione Lazio alle spese di gestione del consorzio acquedotti riuniti degli Aurunci

Legge regionale n. 4 del 21 gennaio 1984

Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica

Legge regionale n. 65 del 3 settembre 1979

Scioglimento del consorzio frusinate di bonifica montana dei monti Lepini ed Ausoni con sede in Frosinone

Legge regionale n. 23 del 2 luglio 1977

Elevazione del contributo previsto dalla legge regionale 5 febbraio 1975, n. 21, al Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia

Legge regionale n. 21 del 5 febbraio 1975

Partecipazione della Regione Lazio al Consorzio autonomo del Porto di Civitavecchia.

LIGURIA

Legge regionale 4 aprile 2023, n. 6

Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (istituzione del sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria)

Legge regionale 5 marzo 2021, n. 2-Artt.1 e 4

Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione

Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33-art.3

Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017

Legge regionale 5 agosto 2014, n. 20

Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della regione

Legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2-art.30-31

Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione.

Legge regionale 3 aprile 2007, n. 15-art.18

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2007)

Legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42

Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria.

Legge regionale 13 giugno 2002, n. 22

Costituzione della Società per l'utilizzazione ad insediamenti socio-produttivi ambientalmente compatibili delle aree ex Ilva di Genova Cornigliano.

Legge regionale 21 gennaio 1998, n. 3

Norme per la riorganizzazione della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A.. Partecipazione della Regione all'aumento del capitale.

Legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48

Costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.A.

LOMBARDIA

Legge Regionale 27 dicembre 2021, n. 24 (art.4)

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022

Legge Regionale 3 aprile 2019, n. 6

Disposizioni in merito alla fusione delle società partecipate in modo totalitario Azienda regionale centrale acquisti S.p.A. (Arca S.p.A.), Lombardia Informatica S.p.A. (Lispa) e Infrastrutture Lombarde S.p.A. (Ilspa) - Nuova denominazione della società incorporante: Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.A. (Aria S.p.A.)

Legge Regionale 8 luglio 2016, n. 16, TITOLO II

Disciplina regionale dei servizi abitativi

Legge Regionale 6 agosto 2010, n. 14, art. 3

Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale

Consorzi di bonifica

Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31

"Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", modificata dalla l.r. n. 25 del 28 dicembre 2011 "Modifiche alla l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008 e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica"

Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30

Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007

Legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente

Legge regionale 14 agosto 1999, n. 16

istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA

Legge regionale 30 novembre 1983, n. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

Legge regionale 24 gennaio 1975, n. 23

Partecipazione della regione alla Finlombarda S.p.A. per lo sviluppo della Lombardia

MARCHE

Legge Regionale 12 maggio 2022, n. 11

Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca"

Legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35

Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30

Legge regionale 6 agosto 2021, n. 24

Disposizioni per la Società "Sviluppo Europa Marche s.r.l. (SVEM s.r.l.)

Legge regionale 8 maggio 2019, n. 9

Modifica della legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 "Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)

Legge regionale 25 febbraio 2019, n. 6

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 giugno 2013, n. 13 "Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto".

Legge regionale 2 settembre 1997, n. 60

Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)

Legge regionale 12 aprile 1995, n. 43

Partecipazione della Regione Marche alla costituenda società regionale di garanzia per gli interventi nelle zone della Regione Marche non interessate dall'obiettivo 2 e dall'obiettivo 5B del Regolamento CEE 2052/88, modificato con regolamento CEE 2081/93.

Legge regionale 22 agosto 1988, n. 35

Riordino dell'ente di sviluppo agricolo nelle Marche (ESAM).

Legge regionale 3 maggio 1982, n. 14

Costituzione del consorzio interregionale tra le Regioni Lazio, Marche, Toscana e Umbria per la formazione dei divulgatori agricoli in attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità Economiche Europee del 6 febbraio 1979, n. 270.

MOLISE

Legge regionale 9 dicembre 2019, n. 18

Albo unico regionale della mobilità dei dipendenti delle società partecipate dalla Regione Molise

Legge regionale 30 maggio 2017, n. 5

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 marzo 2015, n. 4 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP)

Legge regionale 22 aprile 2017, n. 4

Disposizioni in materia di risorse idriche ed istituzione dell'Ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM)

Legge regionale 5 agosto 2015, n. 14

Modifiche ed integrazioni agli articoli 11, 12, 20 e 21 ed interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8

Legge regionale 30 giugno 2015, n. 12

Interventi per la promozione dei rapporti con i molisani nel mondo

Legge regionale 26 marzo 2015, n. 4

Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP)

Legge regionale 2 dicembre 2014, n. 21

Istituzione dell'Ente regionale per l'Edilizia Sociale

Legge regionale 25 luglio 2013, n. 10

Riduzione dei costi della politica e misure di razionalizzazione, controllo e trasparenza dell'organizzazione e dei servizi della regione. Disposizioni di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

Legge regionale 2 gennaio 2013, n. 2

Disposizioni urgenti per la proroga di organi di enti, istituti ed aziende dipendenti dalla Regione

Legge regionale 19 ottobre 2012, n. 22

Disposizioni urgenti per la liquidazione ed estinzione delle Comunità montane

Legge regionale 30 aprile 2012, n. 12

Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile

Legge regionale 30 aprile 2012, n. 11

Abrogazione della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 40 (Riconoscimento come Ente di interesse regionale dell'Istituto di studi politici "San Pio V")

Legge regionale 11 aprile 2012, n. 9

Disposizioni urgenti per la proroga di organi di enti, istituti ed aziende dipendenti dalla Regione

Legge regionale 22 luglio 2011, n. 16

Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico

Legge regionale 24 marzo 2011, n. 6

Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle Comunità Montane

Legge regionale 20 agosto 2010, n. 16

Misure di razionalizzazione della spesa regionale

Legge regionale 12 agosto 2009, n. 23

Misure straordinarie per le Comunità montane

Legge regionale 27 giugno 2008, n. 19

Riordino delle Comunità montane secondo i principi e le finalità di cui all'articolo 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 5

Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12, ad oggetto: "Riordino e ridefinizione delle comunità montane", come modificato dalla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 Riordino delle Comunità montane secondo i principi e le finalità di cui all'articolo 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2

Partecipazione della Regione Molise nella Società denominata "Autostrada del Molise S.p.A."

Legge regionale 22 marzo 2007, n. 8

Misure di contenimento della spesa pubblica e razionalizzazione degli organi di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione Molise

Legge regionale 2 ottobre 2006, n. 38

Disposizioni sulla permanenza in carica di organi dell'Azienda speciale regionale denominata "Molise Acque"

Legge regionale 21 novembre 2005, n. 42

Adeguamento e riordino dei Consorzi di bonifica

Legge regionale 23 novembre 2004, n. 27

Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise "Giacomo Sedati" (ARSIAM)

Legge regionale 27 maggio 2004, n. 16

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 dei seguenti Enti dipendenti dalla Regione Molise: Ente Provinciale per il Turismo di Campobasso, Ente Provinciale per il Turismo di Isernia, Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli, Ente per il Diritto allo Studio Universitario (ESU), Ente Regionale di Sviluppo Agricolo del Molise "Giacomo Sedati" (ERSAM), Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise "V. Cuoco" (IRESMO)

Legge regionale 8 aprile 2004, n. 8

Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale e prime indicazioni per l'individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali

Legge regionale 7 novembre 2003, n. 28

Nuova disciplina della Società Finanziaria Regionale del Molise (FINMOLISE - S.p.A.)

Legge regionale 6 novembre 2002, n. 31

Disciplina dell'attività tecnica del Consorzio regionale molisano di difesa

Legge regionale 8 luglio 2002, n. 12

Riordino e ridefinizione delle comunità montane

Legge regionale 21 marzo 2001, n. 3

Disposizioni urgenti per la riforma degli Enti regionali

Legge regionale 22 marzo 2000, n. 16

Nuova disciplina della Società Finanziaria per lo sviluppo del Molise (FINMOLISE S.p.A.)

Legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38

Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (A.R.P.A.M.)

Legge regionale 1° dicembre 1999, n. 37

Istituzione dell'azienda speciale regionale, denominata: «Molise Acque»

Legge regionale 3 agosto 1999, n. 27

Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l'impiego

Legge regionale 19 dicembre 1994, n. 22

Quota di partecipazione annuale al Consorzio Universitario Molisano con sede in Campobasso

Legge regionale 21 novembre 1988, n. 22

Interventi a favore dei Servizi di Sviluppo Agricolo

legge regionale 28 aprile 1986, n. 11

Adesione al Consorzio Universitario Molisano

Legge regionale 25 giugno 1976, n. 19

Trasferimento alle comunità montane delle funzioni in materia di bonifica montana

PIEMONTE

Legge regionale 3 giugno 2021, n.14
"Incremento della partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Piemonte nella Società Riscossioni S.p.A. (Soris S.p.A.)"
Legge regionale 1° ottobre 2020 n. 23, art. 20 "Piemonte Sport Commission".
Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva
Legge regionale 29 giugno 2018 n. 7, art. 22 (Provvedimenti conseguenti la cancellazione di FinPiemonte S.p.A. dall'albo ex articolo106 del d.lgs. 385/1993. Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2016, n. 6)
"Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020"
Legge regionale 11 luglio 2016 n. 14, Capo II e Capo III
"Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte".
Legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1, artt. 13 e 14
"Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale".
Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17, art. 10
"Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione".
Legge regionale 4 maggio 2012, n. 5, art. 44
Legge finanziaria per l'anno 2012
Legge regionale 8 febbraio 2010, n. 2
"Norme per la razionalizzazione, la trasparenza ed il contenimento dei costi degli organi gestionali delle società e degli organismi a partecipazione regionale".

PUGLIA

Legge regionale 16 febbraio 2024, n. 3
Istituzione della Fondazione della disfida di Barletta

Legge regionale 3 febbraio 2017, n.1

Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati

Legge regionale 3 marzo 2012, n.4

Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica

Legge regionale 20 giugno 2011, n. 11

Gestione del servizio idrico integrato - Costituzione dell'Azienda pubblica regionale "Acquedotto Pugliese (AQP)"

Legge Regionale 30 maggio 2011, n. 9

Istituzione dell'Autorità idrica pugliese

Legge regionale 8 marzo 2007, n. 2

Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale"

Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6

Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).

Legge regionale 22 dicembre 1983, n. 25

Costituzione dell'Istituto finanziario regionale pugliese - FINPUGLIA SPA - per la promozione, sviluppo e assistenza socioeconomica.

TOSCANA

Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87

Trasformazione della società "Agenzia regione recupero risorse s.p.a." nella società "Agenzia regionale recupero risorse s.p.a." a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25) - art. 10, *in base al quale l'organo amministrativo della società è stabilito dall'assemblea dei soci in attuazione di quanto previsto all'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016 ed è nominato nel rispetto della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)*

Legge regionale 21 maggio 2008, n. 28

Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa.

UMBRIA

Legge regionale 2 agosto 2021, n. 13

Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della società incorporante: "PuntoZero S.c.ar.l.".

Legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1

Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro

Legge regionale 29 aprile 2014, n. 9

Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale.

Legge regionale 17 maggio 2013, n. 11

Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati

Legge regionale 28 giugno 2012, n. 10

Soppressione dell'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria - Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) e 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.).

Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18

Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative.

Legge regionale 4 novembre 2011, n. 12

Scioglimento dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) - Abrogazione della legge regionale 26/10/1994, n. 35

Legge regionale 27 ottobre 2011, n. 11

Ratifica dell'intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria per la costituzione dell'Ente Acque Umbro Toscane (EAUT)

Legge regionale 15 aprile 2009, n. 6

Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria

Legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1

Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.

Legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24

Costituzione del Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica"

Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 21

Fondazione di partecipazione Umbria Jazz - Abrogazione della legge regionale 27 marzo 1990, n. 7 (Fondazione "Umbria Jazz")

Legge regionale 18 giugno 2008, n. 11

Estinzione della Fondazione Umbria Spettacolo

Legge regionale 28 marzo 2006, n. 6

Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU)

Legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1

Costituzione del Centro Studi Giuridici e Politici

Legge regionale 27 marzo 2000, n. 30

Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio - economica e territoriale, denominata "Agenzia Umbria ricerche"

Legge regionale 27 ottobre 1999, n. 28

Fondazione "Umbria per la pace"

Legge regionale 30 giugno 1999, n. 19

Riordino degli organismi collegiali

Legge regionale 6 marzo 1998, n. 9

Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)

Legge regionale 20 novembre 1997, n. 38

Costituzione della Fondazione per la conservazione ed il restauro dei beni librari

Legge regionale 28 agosto 1995, n. 38

Partecipazione e adesione della Regione dell'Umbria alla Fondazione Umbria contro l'usura

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6

Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea

Legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35

Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (ESAU) e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA)

Legge regionale 14 giugno 1994, n. 16

Costituzione della Fondazione Umbria per la ricerca transculturale

Legge regionale 9 febbraio 1994, n. 2

Soppressione del Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno

Legge regionale 11 novembre 1992, n. 17

Costituzione in Gubbio dell'Istituto regionale per lo studio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio folclorico dell'Umbria

Legge regionale 19 febbraio 1992, n. 4

Costituzione della Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria

Legge regionale n. 24 del 18 aprile 1990

Istituzione del Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CEDRAV)

Legge regionale n. 52 del 18 novembre 1987

Istituzione ruolo unico regionale del personale delle Aziende di promozione turistica dell'Umbria

Legge regionale n. 36 del 4 agosto 1987

Soppressione dei Consorzi di bonifica montana dell'Esino (Fabriano), dell'Appennino Pesarese (Pesaro) e dell'Alto Nera - Chienti - Potenza - Musone (Macerata). Delega alle Comunità Montane delle funzioni relative. Delega alla Comunità montana "Alto Tevere Umbro" delle funzioni in materia di bonifica nel comprensorio del Preappennino Umbro – Toscano

Legge regionale n. 34 del 12 agosto 1986

Soppressione del Consorzio di bonifica montana del fiume Corno e Medio Nera - Norcia

Legge regionale n. 13 del 1° aprile 1985

Compartecipazione della Regione dell'Umbria alla conduzione dell'Istituto professionale per il commercio "Orazio Antinori" di Perugia

VENETO

Legge regionale 4 luglio 2023, n. 14

Riordino di partecipazioni societarie regionali in un unico gruppo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale" ed ulteriori disposizioni.

Legge regionale 24 maggio 2023, n. 9

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di personale regionale, controlli sugli enti regionali, ordinamento contabile, immigrazione

Legge regionale 14 novembre 2018, n. 40

Società regionale 'Infrastrutture Venete s.r.l.' per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna

Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39

Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica

Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19

Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS

Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali

Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37

Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario

Legge regionale 8 agosto 2014, n. 24

Norme in materia di società partecipate da enti regionali

Legge regionale 19 giugno 2014, n. 19

Ratifica dell'intesa interregionale ex articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 tra la Regione del Veneto e la Regione Lombardia per l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza sui Consorzi di bonifica interregionali

Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39

Norme in materia di società regionali

Legge regionale 29 novembre 2013, n. 29

Soppressione delle Società Ferrovie Venete srl, Immobiliare Marco Polo srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa, Terme di Recoaro spa e recesso dalla partecipazione alla Società per l'Autostrada di Alemagna spa.

Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12

Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio

Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26

Istituzione dell'Istituto oncologico veneto.

Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34

Istituzione della fondazione 'Centro studi transfrontaliero' di Comelico e Sappada

Legge regionale 19 dicembre 2003, n. 42

Iniziative per l'istituzione a Venezia di un'agenzia europea per la cultura.

Legge regionale 20 novembre 2003, n. 32

Partecipazione della Regione alla società Veneto Nanotech società consortile per azioni (SCPA)

Legge regionale 3 ottobre 2003, n. 18

Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione 'Vajont 9 ottobre 1963' con sede in Longarone (BL)

Legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002

Legge regionale 1° marzo 2002, n. 4

Costituzione dell'organismo interregionale per la gestione del fiume Po

Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31

Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti

Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)

Legge regionale 10 maggio 1999, n. 20

Partecipazione della Regione alle fondazioni di diritto privato «Arena» di Verona e «La Fenice» di Venezia

Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)

Legge regionale 10 aprile 1998, n. 12

Acquisizione della Delta Po Spa

Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8

Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario

Legge regionale 8 settembre 1997, n. 36

Norme per l'istituzione del Parco regionale del Delta del Po

Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32

Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)

Legge regionale 23 agosto 1996, n. 28

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996

Legge regionale 9 marzo 1995, n. 10

Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica

Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53

Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali

Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43

Costituzione di una società a responsabilità limitata per la gestione dei beni siti sulla Rocca di Monselice, denominata 'Rocca di Monselice s.r.l.'

Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38

Norme per l'istituzione del parco regionale dei Colli Euganei

Legge regionale 6 settembre 1988, n. 45

Costituzione di una società a totale partecipazione regionale per l'innovazione, lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo veneto

Legge regionale 6 maggio 1985, n. 47

Abrogazione della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80 e successive modificazioni, concernente 'Norme per la istituzione e il funzionamento dei Consigli di comprensorio'

Legge regionale 10 gennaio 1984, n. 4

Partecipazione della Regione del Veneto all'Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe (AINEVA)

Legge regionale 15 dicembre 1981, n. 71

Iniziative regionali nel quadro dell'attività della Comunità Alpe Adria

Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63

Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete 'I.R.V.V.'

Legge regionale 22 aprile 1977, n. 33

Interventi a favore dei Consorzi fra Enti locali per la realizzazione dei piani di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865

Legge regionale 3 maggio 1975, n. 47

Costituzione della Veneto sviluppo S.p.A.

ORIENTAMENTI DOTTRINALI

La nuova disciplina delle società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni dell'8.6.2017

Il testo unico sulle società partecipate Camera dei deputati

Italia: ecco tutte le partecipazioni dello Stato nelle principali aziende del Paese

Le società partecipate fra diritto privato e diritto pubblico -Giampaolo Rossi
La Corte costituzionale, il legislatore regionale ed il modello "a mosaico" della società in house -Giuseppe Piperata

Riflessioni sul controllo pubblico congiunto previsto dal Tuspp e recenti orientamenti della magistratura amministrativa- Dott. Roberto Camporesi

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Sentenza N. 110/ 2023

Deliberazione n. 25/2023/VSGO della Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna

Corte dei conti Sezioni Riunite in sede di controllo
"il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dai ministeri e dagli altri enti pubblici soggetti al controllo delle sezioni riunite della Corte dei conti", Roma, novembre 2020
Sentenza N. 124 del 2022

Sentenza 22/2021

Corte dei Conti, sez. reg. contr. Emilia Romagna, delib. 13 novembre 2020, n. 106 (106/2020/VSGO)

MEF-Dipartimento del Tesoro e Corte dei conti, "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)"

Sentenza n 251 del 2016
pur non investendo direttamente il Testo Unico, ha dichiarato costituzionalmente illegittime alcune delle disposizioni dell'articolo 18 della legge delega n. 124/2015, nella parte in cui prevedono, in violazione delle competenze delle regioni, che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata Stato-regioni. La pronuncia non investe al momento direttamente il Testo unico, in quanto la Corte ha precisato che l'illegittimità è circoscritta alle norme di delega, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, la Corte medesima ha tuttavia osservato che in tale sede si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà nel frattempo di apprestare a seguito della sentenza.

Sezioni riunite in speciale composizione: sentt. n. 8/2019; 16/2019; n. 17/2019; n. 25/2019; n. 1/2020
Consiglio di Stato: 578/2019; n. 1564/2020
TAR: Veneto 363/2018; Marche 695/2019
Sezioni riunite di controllo: 11/2019
TAR Lazio, 19 aprile 2019, n. 5118
Corte dei Conti, sez. reg. contr. Calabria, 18 aprile 2019, n. 55 (55/2019/PAR)
Corte dei conti, sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. 13 marzo 2018, n. 61 (61/2018/PAR)

OSSERVAZIONI

Attualizzare la legge regionale di generale riordino delle partecipazioni societarie regionali e valutare l'opportunità di redigere un testo organico.

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Articolo 55

(Autonomie funzionali - Cooperazione)

1. Nel quadro delle iniziative per lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, la Regione promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, definendone con legge gli strumenti necessari.

2. La Regione favorisce il concorso delle autonomie funzionali all'attività propria e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

La Regione Calabria riconosce la cooperazione sociale quale forma di autogestione e partecipazione diretta dei cittadini ai processi solidaristici di sviluppo economico e di crescita del patrimonio sociale delle comunità locali regionali, di emancipazione e di sostegno alle fasce deboli della popolazione, di costruzione di reti civiche e di progetti e interventi volti a realizzare il buon governo e la crescita del territorio. La Regione Calabria, riconoscendone il rilevante valore e la finalità pubblica, attribuisce alla cooperazione sociale un ruolo di partner privilegiato degli Enti pubblici nel perseguimento della promozione umana e di un'adeguata integrazione socio-lavorativa degli individui.
A tal fine, con riferimento alla legge 8 novembre 1991 n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali", alla legge 8 novembre 2000 n. 328 e alle altre normative nazionali e regionali in materia, la legge regionale n. 28 del 17 agosto 2009 istituisce, all'art. 6, l'albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi che hanno sede legale nel territorio della Regione Calabria.
L'impresa cooperativa è uno straordinario modello di democrazia imprenditoriale che desidera legare indissolubilmente lo sviluppo dell'impresa a quello della comunità in cui opera. Il ruolo e la natura di questa peculiare tipologia di impresa sono riconosciuti dall'art. 45 della Costituzione Italiana. Pertanto, il modello cooperativo, nell'affermare la sua natura imprenditoriale e in virtù dello scopo mutualistico che lo contraddistingue, è finalizzata ad offrire ai soci occasioni di lavoro, beni, servizi o altre possibilità a condizioni di vantaggio rispetto al mercato. Tutte le cooperative sono guidate da principi condivisi a livello globale, che sono raccolti nella Dichiarazione di identità cooperativa approvata dal XXXI Congresso dell'Alleanza Cooperativa Internazionale Manchester (1995). Avere consapevolezza di questi principi significa avere un indispensabile riferimento, sia per orientare le scelte operative, che per capire ed apprezzare gli strumenti e gli adempimenti che riguardano le cooperative:

1. Adesione libera e volontaria

   Le cooperative sono imprese aperte a tutti gli individui interessati allo scambio mutualistico e desiderosi di accettare le responsabilità connesse all'adesione, senza alcuna discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica o religiosa.

2. Controllo democratico da parte dei soci

   Le cooperative sono imprese democratiche, controllate dai propri soci che partecipano attivamente nello stabilire le politiche e nell'assumere le relative decisioni. Le donne e gli uomini eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci.

3. Partecipazione economica dei soci

I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo controllano democraticamente. Il patrimonio dell'impresa è di proprietà comune di tutti i soci e non può essere suddiviso o distribuito.

4. Autonomia e indipendenza

   Le cooperative sono imprese autonome, autosufficienti controllate dai soci. Nel caso in cui esse sottoscrivano accordi con altre organizzazioni (inclusi i governi) o ottengano capitale da fonti esterne, le cooperative sono tenute ad assicurare sempre il controllo democratico da parte dei soci e mantenere l'autonomia dalla cooperativa stessa.

5. Educazione, formazione e informazione

   Le cooperative s'impegnano a educare ed a formare i propri soci, i rappresentanti eletti, i manager ed il personale, in modo che questi siano in grado di contribuire con efficienza allo sviluppo delle proprie società cooperative.

6. Cooperazione tra cooperative

   Le cooperative servono i propri soci nel modo più efficiente e rafforzano il movimento cooperativo lavorando insieme, attraverso le strutture locali nazionali, regionali e internazionali.

7. Impegno verso la collettività

Le cooperative lavorano per uno sviluppo sostenibile delle comunità attraverso politiche approvate dai soci, facendo proprio il principio della mutualità esterna. Inoltre, grazie ai Fondi mutualistici e al contributo di tutte le cooperative, si genera un virtuoso meccanismo di supporto intergenerazionale che favorisce la nascita e lo sviluppo di nuove imprese.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge regionale 26 aprile 2018, n. 8

Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità.

Legge regionale 17 agosto 2009, n. 28

Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, che disciplina i rapporti tra istituzioni pubbliche e le cooperative sociali, nonché l'istituzione e la tenuta del registro delle medesime

Legge regionale 10 gennaio 2007, n. 4

Cooperazione e relazioni internazionali della Regione Calabria.

(Il Governo con delibera del C.d.M. del 7 marzo 2007, ha deciso di impugnare gli **artt. 5, 6 e 8)**

articolo 5 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 18 (Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali).

Legge regionale 5dicembre 2003 n. 23

"Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria"

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE

Articolo 45 Costituzione, comma 1
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

Articolo 119 Costituzione, comma 5
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112
Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ((a norma dell'articolo 1)), comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Legge 11 agosto 2014, n. 125
Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

Legge 23 luglio 2009, n. 99
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia-artt.9-10

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
Le disposizioni contenute nel presente decreto mirano a realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e migliorare le

capacità di inserimento professionale dei disoccupati, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro. Ma le novità introdotte nel mercato del lavoro si applicano anche alle cooperative. Infatti, all'art. 14 con specifico riguardo alle cooperative sociali, viene disposto che per favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, vengano stipulate convenzioni quadro su base territoriale tra le organizzazioni sindacali e centrali, circa il conferimento di commesse di lavoro a cooperative sociali da parte dei soggetti autorizzati a svolgere attività di intermediazione lavorativa.

Legge 14 febbraio 2003, n. 30

Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.

La norma dispone che il governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle disposizioni regionali ed europee, i principi fondamentali in materia di disciplina dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento al sistema di collocamento e di somministrazione di manodopera. La delega al Governo riguarda le materie: riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio; riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale; disciplina delle varie tipologie di lavoro; certificazione dei rapporti di lavoro; previdenza sociale e di lavoro.

Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6

Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366.

Questo decreto contiene la riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative. In particolare, per le società cooperative, molte norme di leggi speciali sono implicitamente abrogate, come quella istitutrice della piccola società cooperativa. Quest'ultima si può trasformare entro il 31/12/04 nella fattispecie di società cooperativa di cui all'art. 2522 secondo comma. La riforma detta una disciplina in molte parti nuova, comune per tutte le imprese: soltanto ai fini fiscali viene effettuata una distinzione tra due sottospecie, le cooperative a mutualità prevalente (art. 2512) e quelle diverse. Oltre agli aspetti fiscali, sarà diversa per queste cooperative anche la configurazione del patrimonio netto e la destinazione degli utili d'esercizio (art. 2514 e 2545 quinquies). La riforma ripropone gli obblighi relativi ai requisiti soggettivi dei soci (art. 2527) e alla relazione annuale che descriva compiutamente il carattere mutualistico della cooperativa (art. 2545). A tutte le cooperative si riferiscono inoltre le novità in tema di duplicità di modelli normativi di rinvio, ristorni, strumenti finanziari, sistemi di amministrazione, il raddoppio dei limiti superiori della quota individuale di capitale sociale, porta aperta e sue garanzie ecc. Soltanto per le cooperative a mutualità non prevalente, la possibilità di trasformarsi in società lucrativa previa devoluzione del patrimonio effettivo ai Fondi Mutualistici dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi maturati

Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220

Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001 n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".

La vigilanza delle società cooperative è attribuita al Ministero delle attività produttive, finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici. Queste norme riformano la "Legge Basevi", in particolare si può fare riferimento alla disciplina puntuale della revisione cooperativa, l'ispezione straordinaria, la certificazione di bilancio, gli effetti della vigilanza. Oltre a ciò, vengono emesse nuove norme in tema di controllo interno, in particolare in materia di collegio sindacale.

Legge 15 giugno 2002, n. 112

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.

Anche se la legge è piuttosto generale, ad esempio per argomenti come i ristorni, i prestiti da soci e il trattamento fiscale degli accantonamenti minimi obbligatori a riserva legale, l'art. 6 reca alcune disposizioni transitorie per l'anno 2002-2003, in attesa di un più compiuto riordino del trattamento tributario delle società cooperative e loro consorzi, in materia di applicazione dell'Imposta sui Redditi delle Persone Giuridiche alle somme accantonate a riserva indivisibile dalle società cooperative (escluse le cooperative sociali). Mentre sono escluse dall'applicazione di questo decreto le cooperative di garanzia collettiva fidi.

Decreto Legislativo 6 novembre 2001, n. 423

Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3 della L. 3 aprile 2001, n. 142.

La presente legge, su delega dell'articolo 4, c. 3, della L. 142/01, va a riformare la disciplina in materia previdenziale ed assistenziale per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi prevista dal D.P.R. 602/70. Infatti, le norme del decreto disciplinano per i lavoratori soci degli organismi associativi, la contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dagli enti previdenziali interessati, anche calcolando l'imponibile giornaliero in percentuale.

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

La Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 conferma la potestà legislativa dello Stato nelle materie relative alla regolamentazione del modello societario e alla vigilanza cooperativa. La competenza delle Regioni viene invece mantenuta per l'emanazione di leggi di incentivazione e promozione del fenomeno cooperativo in sé.

Legge 3 ottobre 2001, n. 366, Art. 5

Delega al Governo per la riforma del diritto societario.

Legge 3 aprile 2001, n. 142

Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore.

Questa legge si riferisce alla revisione della legislazione delle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci. Oltre a disporre circa la definizione della figura di socio lavoratore (art. 1), dei diritti (art. 2) e del trattamento economico di questo, la legge istituisce l'obbligo dei regolamenti interni per le cooperative di lavoro (art. 6) e delega il legislatore a riformare il sistema previdenziale (art. 4) e di vigilanza cooperativa (art. 7). Legge 3 ottobre 2001, n. 366 Delega al Governo per la riforma del diritto societario. Questa legge contiene in 12 articoli i principi della riforma del Codice civile, relativa alle società a responsabilità limitata e le società cooperative, cui il legislatore delegato deve attenersi. Nel caso specifico delle società cooperative, i principi previsti nell'art. 5 riguardano: il perseguimento della funzione sociale della cooperazione; la definizione di cooperazione "costituzionalmente riconosciuta"; il riconoscimento ai soci finanziatori di adeguata tutela patrimoniale ed amministrativa;

l'ammissione di deroghe al principio del voto capitario in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore; l'emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non, "al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali".

Legge 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Nella legge finanziaria del 2001 un piccolo riferimento c'è anche per le società cooperative, precisamente all'art. 17, nel quale si prevede che la soppressione delle clausole ex art. 26 L. Basevi dallo statuto e la decadenza dai benefici fiscali comportino per le cooperative agevolate l'obbligo di devoluzione disinteressata ai Fondi Mutualistici del patrimonio effettivo dedotti il capitale versato e i dividendi maturati.

Legge 8 novembre 2000, n. 328

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Legge 28 ottobre 1999, n. 410

Nuovo ordinamento dei consorzi agrari.

La presente legge va a riformare la disciplina dei consorzi agrari. I consorzi agrari sono considerati delle società cooperative a responsabilità limitata e come tali, sono regolati dagli articoli 2514 e seguenti del Codice civile, nonché dalle leggi speciali in materia di società cooperative. Quindi è previsto l'obbligo di recepimento delle disposizioni della legge Basevi e l'iscrizione all'Albo prefettizio.

Legge 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

La presente legge finanziaria del 1999 si occupa delle società cooperative all'art. 58 e 59. Nel primo recante "Obbligazioni delle società cooperative", sancisce la possibilità di emettere obbligazioni anche per le società cooperative non bancarie o finanziarie, sottoponendole alle disposizioni riguardanti le obbligazioni delle S.p.a. (art. 2410 e segg. c.c.), e all'obbligo di certificazione del bilancio ove ne ricorrano i presupposti ex art. 15 della L. 59/92. Mentre nell'art. 59 recante "Prestiti da soci per le cooperative", sono stabiliti i limiti individuali del prestito da soci per le cooperative edilizie di abitazione, equiparati a quelli previsti per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e di lavoro.

Legge 15 dicembre 1998, n. 441

Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura

La presente legge ha lo scopo di promuovere e di valorizzare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, con particolare riferimento all'insediamento ed alla permanenza di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Gli aiuti sono previsti per il primo insediamento, per una ristrutturazione fondiaria o per incrementare l'azienda. Possono accedere a questi aiuti anche le cooperative, purché si impegnino per almeno cinque anni al mantenimento delle condizioni previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali, e a condizione che almeno i due terzi dei soci, la cui età non deve comunque superare i quaranta anni, esercitino, rivestendo la relativa qualifica, l'attività agricola a titolo principale oppure a tempo parziale.

Legge 7 agosto 1997, n. 266- art. 21istituzione e disciplina piccola cooperativa

Interventi urgenti per l'economia.

La norma in commento stabilisce all'art. 21 disposizioni sulla piccola società cooperativa, la quale per essere così definita deve formarsi da un numero non inferiore a 3 e non superiore ad 8. A questa società che ha scopo mutualistico viene applicata la stessa disciplina delle società cooperative per alcuni settori, la disciplina codicistica come previsto dal Cod. Civ. Inoltre, il potere amministrativo può essere attribuito dallo statuto all'assemblea dei soci, mentre il Collegio sindacale è obbligatorio soltanto allorquando ricorrano le condizioni previste per le S.r.l.; e la piccola società cooperativa può trasformarsi soltanto in società cooperativa ordinaria

Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Il testo unico in materia bancaria costituisce la legge speciale di riferimento per la disciplina delle cooperative di credito, banche popolari e banche di credito cooperativo. Le disposizioni che interessano questi soggetti sono contenute negli artt. 28-36, dove oltre alle norme generali ci sono anche quelle sui soci, sull'operatività, sulle trasformazioni e fusioni, sugli utili. Inoltre, le cooperative di credito, le banche popolari e le banche di credito cooperativo sottostanno alla vigilanza della Banca d'Italia in base agli artt. 4 e 5.

Legge 31 gennaio 1992, n. 59

Nuove norme in materia di società cooperative

La legge di riforma in esame ha introdotto nella disciplina delle società cooperative numerose novità e ha completato la ristrutturazione anche sul piano interno dell'impresa, attraverso i consistenti aumenti ai limiti di quota sottoscrivibile da ciascun socio, l'istituzione della figura del socio sovventore, la creazione di azioni di partecipazione cooperativa, l'istituzionalizzazione delle assemblee speciali, la possibilità di prevedere diverse categorie di soci, i nuovi limiti per i prestiti sociali (art. 10), la previsione di nuovi valori minimi e massimi per le singole azioni (art. 3) e la possibilità di rivalutazione (art. 7 e 9), le modifiche al numero minimo dei soci per ceti tipi di cooperative (art. 14), le nuove norme in materia di vigilanza. Con l'istituzione dei fondi mutualistici, infine, si è dato maggior concretezza a quello scopo che si pone in diretta relazione con finalità che riguardano soprattutto l'utilità e l'incremento del movimento cooperativo, definito come "mutualità esterna".

Legge 8 novembre 1991, n. 381

Disciplina delle cooperative sociali.

La legge 381/1991 disciplina le cooperative sociali, le quali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso, ad esempio, la gestione di servizi sociosanitari. Una finalità prevista consiste anche nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, quali gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, ecc. Rilevante la possibilità per le cooperative sociali di ammettere dei soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. E inoltre obbligatorio recepire nello statuto della cooperativa le clausole di mutualità fiscale ex art. 26 legge Basevi (art. 3).

Legge 11 agosto 1991, n. 266

Legge-quadro sul volontariato.

Legge 15 aprile 1886, n. 3818

Concernente la personalità giuridica delle Società di mutuo soccorso.

Legge 27 febbraio 1985, n. 49

Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.
Il provvedimento in commento stabilisce presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, l'istituzione di un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper, destinato per finanziamento delle cooperative con determinati requisiti: principio di mutualità, iscrizione nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione. La Regione Toscana è subentrata al Ministero nella convenzione con il fondo e gestisce gli interventi di incentivazione tramite il Comitato Regionale Foncooper del quale fanno parte anche rappresentanti delle centrali cooperative. Possono accedere ai finanziamenti agevolati a valere sul Fondo di rotazione di cui al Tit. I della L. 49/85 (legge Marcora) le cooperative e le piccole società cooperative, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI. Sono finanziati gli investimenti che riguardano progetti finalizzati all'aumento della produttività e dell'occupazione, alla valorizzazione dei prodotti e alla razionalizzazione del settore distributivo, al ripianamento di passività contratte per la realizzazione dei progetti, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti. Il finanziamento può essere concesso per un importo non superiore al 70% della spesa.

Legge 19 marzo 1983, n. 72

Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari.
La norma attiene alla disciplina sulla rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese, specificando gli aventi diritto a questa procedura, i tipi di beni che possono essere soggetti a valutazione. Inoltre, sono enunciate delle modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in particolare l'art. 62, riguardo le disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese. Le norme relative alle banche popolari, alle società per azioni si riferiscono a settori molto specifici.

Legge 10 maggio 1977, n. 904

Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria.
Nella presente legge detta "legge Pandolfi", si stabilisce che non concorrono a formare reddito imponibile di cooperative e consorzi le somme annualmente accantonate a riserva indivisibile purché ne sia prevista la non distribuibilità nel corso della vita della società o all'atto dello scioglimento. Non comporta decadenza dai benefici fiscali l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite, purché non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601

Disciplina delle agevolazioni tributarie.
Le agevolazioni tributarie per le cooperative sono enunciate all'art. 10-14 della legge in commento. Nello specifico sono previste: agevolazioni per le cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro; la deducibilità dal reddito d'impresa dell'intero ammontare dei ristorni nelle cooperative di consumo e limitatamente al 20% dei salari correnti per le cooperative di produzione

e lavoro; il prestito sociale. Ma al fine di beneficiare delle agevolazioni di questa legge le cooperative devono possedere i requisiti di mutualità, essere iscritti al registro prefettizio e allo schedario generale della cooperazione, i quali presupposti saranno accertati dall'autorità di vigilanza in sede ispettiva.

Legge 17 febbraio 1971, n. 127

Modifiche al D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con L. 18 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla L. 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione.

Il testo della legge contiene ulteriori modifiche di alcuni artt. del D. lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577. (15, 16, 22, 23, 24, 27). Inoltre, disciplina la delega di rappresentanza nelle cooperative agricole, imposta sulle società, prestiti dei soci. La presente legge reca anche integrazioni alla Legge Basevi per quanto attiene il Comitato.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602

Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi.

Per la riforma della disciplina recata dal presente decreto, si fa riferimento al D. Lgs. 423/01.

Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577

Provvedimenti per la cooperazione.

Il decreto legislativo in commento, fissa i principi cooperativistici ai quali le cooperative devono ispirarsi, nonché le clausole per il rispetto del principio della mutualità. Vengono disposte le norme sul principio del voto capitario per le persone fisiche, il limite al possesso delle quote, il principio della "porta aperta" e tutta la disciplina sui soci. Infine, la Legge Basevi che è permeato dei principi introdotti dall'art. 45 Cost., pur non potendosi considerare, a stretto rigore, una legge attuativa della Costituzione, in quanto a questa anteriore sia pure di pochi giorni, regola la vigilanza sulle cooperative da parte delle associazioni di rappresentanza, del Ministero del lavoro, del Ministero del Tesoro o del Ministero dell'Industria, e nel dettaglio tutta la disciplina sulle ispezioni: le modalità, i soggetti interessati, gli effetti. Viene inoltre prevista la ricostituzione delle Commissioni provinciali di vigilanza.

Regio Decreto 12 febbraio 1911, n. 278

Approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei Consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici. Sono disciplinati da questa norma i consorzi costituiti tra cooperative di produzione e lavoro per assumere appalti di opere pubbliche dello Stato o di altri enti pubblici. Di particolare rilevanza: le disposizioni sulla costituzione (art. 57 e segg.), la distinzione a fini antilucrativi tra ristorni e utili (art. 7 e 9), l'introduzione del numero minimo dei soci per la costituzione della società e l'obbligo di particolari requisiti soggettivi (art. 2), una norma a salvaguardia del principio della porta aperta (art. 3), nonché un sistema di vigilanza (art. 25-35 e 78-91) e l'istituzione di apposito registro presso le prefetture (art. 14, 16-21 e 24).

Legge 25 giugno 1909, n. 422

Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici.

La norma dispone che le società cooperative di produzione e lavoro legalmente costituite possono riunirsi in consorzi al fine di aggiudicarsi l'esecuzione di opere pubbliche; tutto ciò deve essere preceduto dalla presentazione della domanda al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale. I

consorzi costituiti, godono di piena autonomia, ma sono posti sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

Codice civile 1942 Artt. 2511-2545

Le società cooperative sono prese in considerazione nel Codice civile, Capo I del Titolo VI del Libro V, con una serie di norme (artt. 2511-2545), articolate in diverse sezioni. Gli articoli si occupano di tutta la disciplina in materia di cooperazione quali gli aspetti generali, la disciplina della costituzione, delle quote e delle azioni, dei rapporti con i soci, degli organi sociali, ecc. In 198 questa parte numerosi sono anche i riferimenti alle disposizioni sulle S.p.a. dal momento che le cooperative presentano la struttura societaria (art. 2516). Inoltre, all'art. 2517 c.c. si prevede che le società cooperative che esercitano il credito, le banche di credito cooperativo, le società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche, e le altre società cooperative regolate da leggi speciali (cooperative agricole, di produzione e lavoro, artigiane…) sono soggette alle disposizioni del Codice civile, in quanto siano compatibili con le leggi speciali che quindi prevalgono.

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA REGIONALE

ABRUZZO

Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 42

Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano.

Legge regionale 5 febbraio 2016, n. 7

Modifica alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 38 (Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale).

Legge regionale 4 gennaio 2014, n. 5

Interventi regionali per la promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

Legge regionale 8 maggio 2012, n. 20

Ratifica dell'Intesa di cooperazione regionale tra la Provincia della Huila nella Repubblica d'Angola e la Regione Abruzzo nella Repubblica d'Italia nel campo tecnologico, scientifico, sociale e culturale.

Legge regionale 12 novembre 2004, n. 38

Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale.

BASILICATA

Legge Regionale 20 marzo 2015, n. 12

Promozione e sviluppo della cooperazione

Legge Regionale 12 agosto 1986, n. 18

Costituzione di una s.p.a. denominata finanziaria regionale per la promozione dello sviluppo economico della Basilicata

EMILIA ROMAGNA

Legge regionale 13 aprile 2023, n. 3
Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva
Legge regionale 31 maggio 2021, n. 6
Modifiche alla legge regionale 29 settembre 2005, n. 18 (partecipazione della regione Emilia-Romagna alla costituzione dell'associazione collegio di Cina - centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa)
Legge regionale 17 luglio 2014, n. 12
Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381
Legge regionale 06 luglio 2007, n. 12
Promozione dell'attività di recupero e distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale
Legge regionale 06 giugno 2006, n. 6
norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna

LAZIO
Legge regionale 27 ottobre 2022, N. 18
Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell'Etruria meridionale
Legge regionale del 3 marzo 2021, n. 1
Disposizioni in materia di cooperative di comunità
Legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione
Legge 17 luglio 2019, n. 12
Interventi regionali per la cooperazione internazionale allo sviluppo sostenibile, la promozione di una cultura di pace e la diffusione dei diritti umani
Legge regionale 7 novembre 2007, n. 18
Programma straordinario di interventi urgenti nella Provincia di Roma per la tutela e lo sviluppo socio-economico e occupazionale della Valle dell'Aniene
Legge regionale 19 dicembre 2001, n. 36
Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell'occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento

LOMBARDIA
Legge Regionale 6 novembre 2015, n. 36
Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21
Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1

Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso
Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 25
Politiche regionali di intervento contro la povertà attraverso la promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale

LIGURIA
Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29
Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (p.r.i.s.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (collegato alla legge di stabilità 2016)
Legge regionale 24 marzo 1999, n. 9
Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale".

MARCHE
Legge regionale 2 luglio 2020, n. 25
Disposizioni urgenti in tema di sviluppo economico, attività produttive e prelievo venatorio
Legge regionale 17 maggio 1999, n. 10
Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa.

MOLISE
Legge regionale 29 agosto 2005, n. 29
Interventi regionali in materia di cooperazione con i paesi in via di sviluppo ed i paesi in via di transizione, di solidarietà internazionale e di promozione di una cultura di pace
Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7
promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale

PIEMONTE
Legge regionale n. 5 del 14 marzo 2024
Norme sull'amministrazione condivisa dei beni comuni per la promozione della sussidiarietà.
Legge regionale n. 7 del 25 marzo 2024
Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore piemontese.
Legge regionale n. 21 del 16 giugno 2006
"Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico".
Legge regionale n. 23 del 13 ottobre 2004
"Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione".

PUGLIA

Legge Regionale 7 aprile 2015, n. 14

Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse

TOSCANA

Legge regionale 3 marzo 2020, n. 17

Disposizioni per favorire la coesione e la solidarietà sociale mediante azioni a corrispettivo sociale.

Legge regionale 14 novembre 2019, n. 67

Cooperazione di comunità. Modifiche alla l.r. 73/2005.

Legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58

Norme per la cooperazione sociale in Toscana.

Legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70

Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011, 22/2015 , 70/2015 , 9/2016 .

Legge regionale 2 maggio 2016, n. 30

Legati di amicizia e cooperazione del Consiglio regionale.

Legge regionale 21 giugno 2007, n. 35

Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti locali. Modifiche alle leggi regionali 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

UMBRIA

Legge regionale 14 novembre 2017, n. 16

Interventi regionali per la promozione delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale di prodotti alimentari, non alimentari e farmaceutici.

Legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1

Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.

VENETO

Legge regionale n. 9 del 04 aprile 2024

Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali.

Legge regionale 8 aprile 2022, n. 11

Modifiche alla legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile"

Legge regionale 15 marzo 2022, n. 6

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di affari istituzionali, enti e società regionali, cooperazione internazionale e di valorizzazione o alienazione del patrimonio immobiliare

Legge regionale 25 maggio 2021, n. 12

Iniziative per lo sviluppo economico e sociale del Delta del Po e della Riviera del Brenta.

Legge regionale 21 giugno 2018, n. 21

Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile

Legge regionale 6 dicembre 2016, n. 24

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 'Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto

Legge regionale 12 ottobre 2012, n. 41

Istituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) "Euregio senza confini r.l.".

Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9

Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale

Legge regionale 3 novembre 2006, n. 23

Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale

Legge regionale 18 novembre 2005, n. 17

Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Sentenza n. 150 anno 2020

Sentenza n. 131 anno 2020

ORIENTAMENTI DOTTRINALI

Sul riparto di potestà legislativa Stato-Regioni in materia di cooperazione 9 aprile 2021- Dott. Francesco Valerio della Croce

Brevi note sulla 'cooperazione a carattere di mutualità e senza speculazione privata'- Fulvio Pastore

La dimensione costituzionale della coesione sociale- Quirino Camerlengo

Cooperative di comunità: la legislazione regionale vigente e la prospettiva di una normativa generale- Francesco Valerio della Croce

I nuovi statuti regionali ed i loro contenuti programmatici -Antonio D'Atena

OSSERVAZIONI

Sulla base della legge 2023 n.3 dell' Emilia-Romagna, si potrebbe prevedere un testo di legge in cui la Regione riconosce il valore fondamentale della cooperazione sociale, dell'impresa sociale, del volontariato, della promozione sociale, nonché della mutualità, quale prerogativa degli Enti del Terzo settore, sia in quanto forme originali e spontanee di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà all'interno della comunità, sia in quanto forme di produzione di valore sociale ed economico finalizzate al raggiungimento di obiettivi di coesione e interesse generale.
Così anche la Calabria si doterebbe di una propria normativa in materia di rapporti giuridici intercorrenti tra gli ETS e pubblica amministrazione, recependo la Riforma del Terzo settore (D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117).

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Statuto della Regione Calabria
Titolo XI – Revisione dello Statuto

Articolo 58
(Revisione dello Statuto)

1. Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
2. Le proposte di revisione dello Statuto non approvate dal Consiglio non possono essere ripresentate prima che sia trascorso un anno dalla loro reiezione.
3. L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.
4. Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale.
5. Lo Statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

Questa specifica riserva di legge viene imposta al legislatore regionale direttamente dalla Costituzione che all'art. 123, comma 2, espressamente stabilisce che "Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.".
Dunque, per l'approvazione e la modifica dello Statuto delle Regioni ordinarie è la stessa Costituzione ad imporre una procedura aggravata, che si svolge attraverso due deliberazioni successive del Consiglio regionale e può dirsi analoga a quella prevista dall'art. 138 Cost. per le leggi di revisione della Costituzione.
Il dettato costituzionale, pertanto, viene riprodotto *de plano* da quasi tutti gli Statuti regionali: solo Campania e Veneto non hanno ritenuto di operare in tal senso, potendo la norma costituzionale considerarsi "autoapplicativa", ovvero sufficientemente specifica da consentire la sua applicazione diretta senza necessità di norme attuative.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge Regionale 19 ottobre 2004, n. 25
(Statuto della Regione Calabria)

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

NORMATIVA NAZIONALE
Costituzione della Repubblica italiana **Sezione II, Titolo V (le Regioni, le Provincie, i Comuni) –** Art. 123, comma 2
NORMATIVA REGIONALE
ABRUZZO **Statuto della Regione Abruzzo** (Legge regionale 11 gennaio 2007, n. 1) – art. 87
BASILICATA **Statuto della Regione Basilicata** (Legge statutaria regionale 17 novembre 2016, n.1) – art. 88
CAMPANIA **Statuto della Regione Campania** (Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6) Nessuna norma specifica è dedicata alla revisione dello Statuto
EMILIA-ROMAGNA **Statuto della Regione Emilia-Romagna** (Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13) – Titolo IX, art. 73
LAZIO **Nuovo Statuto della Regione Lazio** (Legge regionale statutaria 11 novembre 2004, n. 1) – art. 76
LIGURIA **Statuto della Regione Liguria** (Legge regionale statutaria 3 maggio 2005, n. 1) – art. 76
LOMBARDIA **Statuto d'autonomia della Lombardia** (Legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1) – art. 64
MARCHE **Statuto della Regione Marche** (Legge regionale 8 marzo 2005, n. 1) - art. 57
MOLISE **Statuto della Regione Molise** (Legge regionale 18 aprile 2014, n. 10) – art. 68
PIEMONTE **Statuto della Regione Piemonte** (Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n.1) – artt. 101 – 102
PUGLIA **Statuto della Regione Puglia** (Legge regionale 12 maggio 2004, n. 7) – art. 17

TOSCANA **Statuto della Regione Toscana** (Legge regionale 11 febbraio 2005, n.1) – art. 79
UMBRIA **Nuovo Statuto della Regione Umbria** (Legge regionale 16 aprile 2005, n. 21) – art. 84
VENETO **Statuto della Regione Veneto** (Legge regionale 17 aprile 2012, n. 1) Nessuna norma specifica è dedicata alla revisione dello Statuto

ORIENTAMENTI DOTTRINALI/GIURISPRUDENZIALI

DOTTRINA
A. Ferrara, *Il procedimento di formazione e revisione degli Statuti delle regioni ad autonomia ordinaria*, in www.issirfa.cnr.it, 2005; T. Groppi e F. D'Alessandro (a cura di), *I nuovi Statuti delle Regioni dopo la modifica del Titolo V della Costituzione*, in www.astrid-online.it, aprile 2004 U. De Siervo, *I nuovi Statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria dopo la modifica dell'art. 123 (e la L. cost. n. 2/2001)*, in www.osservatoriosullefonti.it, 2002
GIURISPRUDENZA

OSSERVAZIONI

Per quanto sopra rilevato, non vi sono osservazioni da formulare.

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Articolo di riferimento
Statuto della Regione Calabria
Titolo XII – Norme transitorie e finali

Articolo 59
(Norme transitorie e finali)

1. La Regione può chiedere, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.
2. Con legge è disciplinato il referendum previsto dall'art. 123 della Costituzione.
3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio regionale provvede ad adeguare il proprio Regolamento interno.
4. La legge stabilisce le modalità con le quali gli Organi regionali possono indirizzare gli enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate, disciplina i poteri di vigilanza e prevede i mezzi finanziari con i quali gli enti locali possono far fronte alle nuove spese.
5. Eventuali modifiche dell'art. 126, comma 3, della Costituzione si applicano nei rapporti tra Consiglio e Presidente della Giunta anche se intervengono durante la legislatura regionale. Nei casi e nei limiti della subentrante disposizione costituzionale, in deroga all'art. 33, il Consiglio regionale può eleggere un nuovo Presidente della Giunta nell'ambito della stessa maggioranza del Presidente eletto a suffragio universale e diretto.
5.bis) Il numero dei membri del Consiglio regionale di cui all'art. 15 dello Statuto può essere aumentato ai sensi dell'art. 15, comma 13, nn. 6, 7 e 8, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, e dall'art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
6. Il presente Statuto è pubblicato ai fini notiziali nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dopo la promulgazione del suo testo integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

Il generico richiamo al referendum "previsto dall'art. 123 della Costituzione", contenuto nella norma de qua, che a sua volta è inserita nell'ambito delle norme transitorie e finali dello Statuto, fa fondatamente ritenere che la stessa faccia riferimento specifico al comma 3 della medesima norma costituzionale, che disciplina il referendum confermativo dello statuto regionale sia in sede di prima approvazione sia in caso di successiva revisione. La disposizione, inoltre, va letta in combinato disposto con l'art. 58 dello Statuto, che regolamenta il procedimento di approvazione e di modifica dello Statuto regionale secondo quanto previsto in Costituzione (v. scheda di analisi relativa).
Secondo la Corte costituzionale, per ciò che riguarda i rapporti tra deliberazione di approvazione e referendum, il tenore letterale del terzo comma dell'art. 123 della Costituzione rende palese che il referendum ivi disciplinato si riferisce alla complessiva deliberazione statutaria e non a singole

sue parti; pertanto, gli effetti che possono essere prodotti sul procedimento di richiesta di questo tipo di referendum da una eventuale sentenza della Corte costituzionale di accoglimento dei rilievi di costituzionalità sollevati dal Governo con il ricorso di cui al secondo comma dell'art. 123 Cost. non possono subire alcuna differenziazione a seconda dell'ampiezza della dichiarazione di illegittimità costituzionale. Tanto nel caso in cui sia stata dichiarata la illegittimità totale quanto nel caso in cui sia stata dichiarata la illegittimità parziale della deliberazione statutaria, le operazioni del procedimento referendario eventualmente compiute prima del ricorso del Governo divengono necessariamente inefficaci. Ogni pronuncia di accoglimento, infatti, determina di per sé una mutazione dell'oggetto del referendum, sia nell'ipotesi che successivamente si proceda ad una nuova deliberazione statutaria da parte del Consiglio regionale in conseguenza di una dichiarazione di illegittimità totale o parziale della delibera statutaria, sia nell'ipotesi che si debba semplicemente prendere atto di un effetto meramente demolitorio di parte della deliberazione statutaria prodotto dalla sentenza di questa Corte.
Tutte le Regioni, ad eccezione della Basilicata e della Puglia, hanno dettato disposizioni attuative, relative alla procedura di svolgimento del referendum de quo: diverse – compresa la Calabria - hanno adottato una legge dedicata esclusivamente al referendum c.d. "statutario"; alcune, invece, lo hanno disciplinato nell'ambito della regolamentazione riguardante l'istituto generale del referendum quale strumento di partecipazione popolare (come Liguria, Toscana e Umbria), declinato nelle sue diverse tipologie.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Legge Regionale 10 dicembre 2001, n. 35
(Disciplina del Referendum previsto dall'art. 123 della Costituzione per l'approvazione delle leggi regionali di revisione statutaria.)

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

NORMATIVA NAZIONALE
Costituzione della Repubblica italiana **Sezione II, Titolo V (Le Regioni, le Provincie, i Comuni) -** Art. 123, comma 3
NORMATIVA REGIONALE
ABRUZZO **Legge regionale 23 gennaio 2004, n. 5** (Disciplina del referendum sulle deliberazioni di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'art. 123, terzo comma, della Costituzione.)
BASILICATA Non risultano disposizioni legislative specifiche

CAMPANIA Legge regionale 9 novembre 2005, n. 19 (Disciplina del referendum statutario, della pubblicazione e della promulgazione dello Statuto)
EMILIA-ROMAGNA Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 29 (Disciplina del referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione)
LAZIO Legge regionale 3 agosto 2004, n. 8 (Disciplina del referendum popolare per l'approvazione dello Statuto regionale e delle relative modifiche)
LIGURIA Legge regionale 6 luglio 2020, n. 12 (Norme per l'attuazione dello statuto in materia di iniziativa popolare e referendum e procedure per l'istituzione di nuovi comuni e per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali) – Titolo III, Capo II, artt. 40 ss.
LOMBARDIA Legge regionale 28 novembre 2007, n. 31 (Disposizioni in materia di referendum ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione)
MARCHE Legge regionale 23 dicembre 2002, n, 28 (Norme in materia di referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria.)
MOLISE Legge regionale 24 ottobre 2005, n. 36 (Disciplina del referendum previsto dall'articolo 123, terzo comma, della Costituzione)
PIEMONTE Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22 (Disciplina del referendum popolare ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione.)
PUGLIA Non risultano disposizioni legislative specifiche
TOSCANA Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.) – Titolo II, Capo I
UMBRIA Legge regionale 16 febbraio 2010 n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione) - Capo III, Sezione V, artt. 49 ss.
VENETO Legge regionale 7 novembre 2003, n. 28 (Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello statuto regionale ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione)

ORIENTAMENTI DOTTRINALI/GIURISPRUDENZIALI

DOTTRINA
F. Benelli, *L'unicità del referendum sugli statuti regionali e la giusta logica del "tutto o niente"* , in Le Regioni, n. 2/2006 A. Morrone, *Lo statuto regionale, dopo le riforme*, in Studi in onore di Luigi Arcidiacono
GIURISPRUDENZA
Corte costituzionale 13 dicembre 2005, n. 445

OSSERVAZIONI

La legge calabrese attualmente vigente, n. 35 del 2001, appare sufficientemente completa. Con riferimento alla materia de qua, non sembrano potersi individuare interventi particolari da attuare, se non di carattere meramente manutentivo.

RISERVA DI LEGGE STATUTARIA

Statuto della Regione Calabria
Titolo XII – Norme transitorie e finali

Articolo 59
(Norme transitorie e finali)

1. La Regione può chiedere, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.
2. Con legge è disciplinato il referendum previsto dall'art. 123 della Costituzione.
3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio regionale provvede ad adeguare il proprio Regolamento interno.
4. La legge stabilisce le modalità con le quali gli Organi regionali possono indirizzare gli enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate, disciplina i poteri di vigilanza e prevede i mezzi finanziari con i quali gli enti locali possono far fronte alle nuove spese.
5. Eventuali modifiche dell'art. 126, comma 3, della Costituzione si applicano nei rapporti tra Consiglio e Presidente della Giunta anche se intervengono durante la legislatura regionale. Nei casi e nei limiti della subentrante disposizione costituzionale, in deroga all'art. 33, il Consiglio regionale può eleggere un nuovo Presidente della Giunta nell'ambito della stessa maggioranza del Presidente eletto a suffragio universale e diretto.
5.bis) Il numero dei membri del Consiglio regionale di cui all'art. 15 dello Statuto può essere aumentato ai sensi dell'art. 15, comma 13, nn. 6, 7 e 8, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, e dall'art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
6. Il presente Statuto è pubblicato ai fini notiziali nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dopo la promulgazione del suo testo integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ANALISI ISTITUTO OGGETTO DI RISERVA

Le norme transitorie sono disposizioni il cui scopo è quello di provvedere alla sistemazione di un certo ambito, in modo che le norme definitive possano entrare in vigore pienamente: da qui la loro efficacia temporalmente limitata. Esse hanno anche la funzione di regolare il passaggio da una disciplina normativa ad un'altra, in modo da evitare che si verifichino antinomie. Esempio di norma transitoria per eccellenza sono le diciotto disposizioni transitorie collocate dopo l'art. 139 della Costituzione.

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI STATUTARIE

Con riguardo alla norma de qua, si rileva che la stessa è inserita tra le norme statutarie transitorie e finali, come tali aventi efficacia temporalmente limitata fino a quando la materia non venga disciplinata dal legislatore in via ordinaria.
Nella fattispecie, dunque, rappresentando un *unicum* connesso alla situazione particolare e temporanea cui si riferisce, la norma in esame deve ritenersi ormai superata e la sua disciplina definitiva va individuata con quella specificamente dettata nel Titolo VI dello Statuto calabrese, recante "Rapporti con gli enti locali" e nelle leggi di attuazione di quest'ultimo.

COMPARAZIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

NORMATIVA NAZIONALE
NORMATIVA REGIONALE
ABRUZZO
BASILICATA
CAMPANIA
EMILIA-ROMAGNA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
TOSCANA
UMBRIA
VENETO

ORIENTAMENTI DOTTRINALI/GIURISPRUDENZIALI

F. Pinto, *Brevi considerazioni sulle norme transitorie … e dintorni*, in ASTRID, Studi, note e commenti sulla riforma della seconda parte della Costituzione
Corte costituzionale, sentenza 30 maggio 1963, n. 76

OSSERVAZIONI

Per quanto sopra esposto, non vi sono osservazioni da formulare.